



Università degli Studi di Milano – Bicocca

Dottorato in Scienze Giuridiche

Curriculum in Storia del diritto medievale e moderno

Le competenze canonistiche di un civilista

Usura, questione ebraica e conflitti di giurisdizione nei
consilia di Paolo da Castro

Bernardo Pieri

Matr. 775150

XXVIII Ciclo – a. a. 2014/2015

INDICE

INTRODUZIONE

1. «Qui fu Castro». <i>Vita Pauli per verba magistri</i>	p. 5
2. Sui <i>consilia</i> . L'occhio della storiografia	21
3. Giustificazione del lavoro e <i>modus operandi</i>	26

CAPITOLO I

Duæ potestates, duæ iurisdictiones, duo fora sunt – una aequitas

0. Agli albori dell' <i>utrumque ius</i>	45
1. La sistemazione bartoliana	50
2. La posizione di Baldo: tra implicite conferme e stravaganze	53
3. <i>Per alteram viam</i> . I diversi interessi di due grandi politologi del Trecento: Oldrado da Ponte e Lorenzo Ridolfi	58
4. Paolo da Castro tra enunciazione di principio e mobilità della prassi	63
5. Un contenuto etico nella <i>solutio</i> dei responsi?	70
6. Il foro ecclesiastico come estrema risorsa a tutela delle <i>miserabiles personae</i>	76
7. Altri intrecci, nuovi contrasti: il caso spinoso delle legittimazioni e una prospettiva rovesciata	82

CAPITOLO II

L'usura, ossia economia e morale son due cognate

1. Storia di una polemica secolare	93
2. L'intervento del legislatore ecclesiastico: l'usura da peccato di cupidigia a <i>peccatum secundum se</i>	104
3. Prima eccezione al divieto: la liceità dell'interesse	109
4. L'idea di 'capitale' secondo l' <i>œconomia</i> francescana	113
5. I primi, impacciati interventi della dottrina civilistica	121
6. Bartolo da Sassoferrato: tra velleità e reticenze	125
7. <i>Intermedio I</i> . L'usura tra gli ebrei, fra divieti ed esercizio	133
8. "Avanti piano": la posizione di Baldo degli Ubaldi	141

CAPITOLO III

Paolo da Castro sull'usura.

Proibizioni divine, leciti interessi, ebrei *necessarii et salutiferi*

1. <i>De usuris, in legendo</i>	
1a. I commenti a <i>l. Cunctos populos</i> (C. 1.1.1.) e al Digesto	151
1b. Il commento a <i>C. de usuris</i> (C. 4.32)	161
2. <i>De usuris, in consulendo</i>	165
3. Contratti <i>in fraudem usurarum</i> e questioni statutarie	172
4. Cambiatori ebrei per la salvezza d'anime cristiane	177
5. Un "collegium" familiare: l'inammissibilità delle usure su pegno	180

6. Città <i>versus</i> contado, o <i>de conditione hebraeorum</i>	183
7. <i>Intermedio II. I consilia de iudaeis</i> di Giovanni da Imola: un parere diverso	186
8. Dopo Paolo. La disputa tra Angelo da Castro e Alessandro Nievo attraverso i <i>consilia</i>	189
CONCLUSIONI	197
FONTI E BIBLIOGRAFIA	205

INTRODUZIONE

1. «Qui fu Castro». *Vita Pauli per verba magistri*

V'è un destino di mistero che talvolta avvolge in una nebbia fitta alcune figure pure notissime della storia, le quali – ben illuminate nell'immagine generale – mantengono su alcune parti specifiche come delle zone d'ombra che rimangono impenetrabili.

Così, nella vita di un uomo tanto illustre presso i suoi contemporanei e dall'importanza storica incontrovertibile quale fu il grande giurista laziale Paolo da Castro (1360/62-1441), rimangono alcuni aspetti oscuri che paiono frutto proprio di questo bizzarro destino.¹ Non è infatti solo l'ombra in cui Paolo «poco onorevolmente venne relegato»² da una storia (soprattutto recente) avida di leggende, di eroi o di campioni che si compiace d'identificare l'epoca del Castrense solo nei tre colossi trecenteschi del giure (ossia Cino, Bartolo e Baldo), lasciando Paolo in una posizione più defilata della ribalta. Defilata, non però buia né eccessivamente trascurata ché, se Paolo da Castro non è divenuto una gloria come i

¹ D'altronde comune a numerosi giuristi di quell'epoca, dei quali si conserva l'opera per intero o quasi, ma sappiamo pochissimo sulla vita: così, ad esempio, per Antonio da Budrio, Pietro d'Ancarano o Matteo Mattesilani.

² Niccolò DEL RE, *Sei consigli inediti di Paolo di Castro nei codici vaticani latini 8068, 8069, 11605 e urbinati latino 1132*, Tipografia regionale, Roma 1945, p. 9.

suoi tre predecessori e – retrocedendo da Baldo a Cino, suoi maestri in linea retta – è stato però dalla storia onorato e riconosciuto pienamente per la sua centralità nel divenire della disciplina. Seppure, poi, la storia abbia omesso di indagarne l’opera a fondo nello specifico dei testi, la luce con cui essa illuminò questa integerrima figura di giurista non fu mai fioca.

D’altronde, Paolo da Castro fu giurista stimatissimo in vita e venne considerato già dagli immediati successori come uno dei massimi giuristi dell’epoca.³ Ne è testimonianza anche il fatto che le opere del maestro laziale avevano già avuto vasta circolazione manoscritte e furono tra le prime a godere il privilegio della stampa, poco tempo dopo che questo nuovo, rivoluzionario medium era stato messo a punto, quindici anni soli dopo la morte di Paolo: la prima edizione dei *Consilia et allegationes*, quella celebre pubblicata a Roma da Wendelinus de Wila, uscì il 10 giugno 1473, tra le prime raccolte di responsi giuridici a sortire dai torchi tipografici.⁴ La pubblicazione delle sue altre ope-

³ Avremo modo di osservare nel corso del presente lavoro, come le opinioni del Castrense, sia *in legendo* che *in consulendo*, fossero ritenute, già poco dopo la metà del Quattrocento, tra le più *communes* in molti indirizzi.

⁴ I primi *consilia* ad essere stampati furono le *Allegationes* di Lapo da Castiglionchio, presso Sixtus Riessinger, a Roma, ca. 1470; per una lista delle edizioni incunabule, si veda Vincenzo COLLI, *Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria*, in Mario ASCHERI – Ingrid BAUMGÄRTNER – Julius KIRSHNER (Eds.), *Legal consulting in the civil law tradition*, The Robbins Collection, Berkeley, CA 1999, pp. 173-225. Si vedano, inoltre: *Scritture biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi*. Atti del 2. seminario 6-8 maggio 1982, a cura di Massimo Miglio con la collaborazione di P. Farenga e A. Modigliani, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano 1983, in partico-

re ebbe inizio il 24 marzo 1477 ad opera di ‘Heinrich von Köln per Antonium Venereum et Johannem Hemo’ – tipografi tedeschi operanti a Brescia – con la *Lectura super VI. libro Codicis*. Dal 19 dicembre 1494 – presenti già molte seconde edizioni e ristampe di diversi volumi –, con la pubblicazione a Pavia per Leonardus Gerla della *Repetitio de vi et de iudiciis*,⁵ l’opera completa di Paolo era disponibile in libri a stampa.⁶

lare l’intervento di Anna MODIGLIANI, *La tipografia ‘apud Sanctum Marcum’ e Vito Puecher*, ibid., pp. 111-133.

⁵ Erroneamente indicata in alcuni cataloghi di incunabuli, come *de vi et de iudiciis*: così il *Gesamtkatalog der Wiegendrucke*, GW M30098.

⁶ Questo l’elenco, in ordine cronologico, delle prime pubblicazioni a stampa nel Quattrocento, delle opere di Paolo da Castro: *Consilia et allegationes*, Wendelinus de Wila, Romae 10.VI.1473; *Lectura super VI. libro Codicis*, Heinrich von Köln per Antonium Venereum et Johannem Hemo, Brixiae 24.III.1477; *Lectura super II. parte digesti veteris*, Heinrich von Köln per Sigismundum a Libris, Bononiae 30.I.1478; *Lectura super I. parte Infortiati*, Heinrich von Köln, Bononiae 1478; *Lectura super II. parte digesti novi, cum aepistolam Francisci Tuppi*, [Sixtus Riessinger per Bernardinum de Gerardinis de Amelia], Neapolis 6.II.1479; *Repetitio in rubrica de liberis et postumis*, Heinrich von Köln, Bononiae 8.II.1479; *Lectura super II. parte Infortiati*, Andreas Belfortis, Ferrariae 20.VII.1480; *Lectura super I.-III. libris Codicis*, Heinrich von Köln, Mutinae 23.I.1483; *Lectura super VII. libro Codicis*, Corr. Franciscus Moneliensis, Hermann Liechtenstein, Venetiis 27.VI.1483; *Lectura super I. parte digesti novi. Cum Francisci Moneliensis: Epistolae*, Bernardinus Stagninus, Venetiis 1.VIII.1483; *Lectura super I. parte digesti veteris*, Heinrich von Köln, Bononiae 21.X.1483; *Lectura super VI. libro Codicis*, Heinrich von Köln & C., Saenarum 21.VII.1484; *Lectura super IV. libro Codicis*, Heinrich von Köln per Laurentium Canizarium, Jacobum Germonia & Lucam de Martinis, Saenarum 9.VI.1485; *Repetitiones tres etc.*, Bernardinus Stagninus, Venetiis 16.II.1491; Alberti de Gandino *De maleficiis, cum*

Parrebbe dunque proprio un *lustiger Streich* del destino l'alone di mistero che ancora offusca certi periodi della vita del giurista castrense. A partire dalla distruzione della città natale, Castro, nell'alto Lazio, borgo molto antico e dal passato fiorente, rimasta vittima della famigerata 'seconda guerra di Castro' tra papa Innocenzo X Pamphili e Ranuccio II Farnese, sesto duca di Parma e Piacenza, settimo (e ultimo) duca di Castro. Il papa, infatti, come noto, vinse la guerra, sottrasse l'avito ducato ai Farnese e – perché le cose fossero ben chiare – in quello stesso 1649 fece radere al suolo la città.⁷ Onde, a coloro che dopo quell'anno traversavano le dolci colline del Viterbese «percorrendo la vallata ove scorre il torrente Olpeta, affluente del Fiora, si faceva avanti un enorme ammasso di rovine, miseri avanzi di torri e castelli, di case e di chiese, e ritta in mezzo a loro, ergentesi verso il cielo, una colonna che recava una laconica iscrizione le cui parole erano: “Qui fu Castro”». ⁸

Con la città, andarono probabilmente in fumo anche dei documenti che avrebbero potuto fornire testimonianze

Additionibus Pauli de Castro, Bernardinus Stagninus, Venetiis 18. & 26.XI.1491; Repetitio de vi et de iudiciis, Leonardus Gerla, Papiæ 19.XII.1494 [lo stesso volume comprende anche *Guidonis de SUZARIA De tormentis, cum Additionibus Ludovici Bolognini*]. Inoltre, prima della fine del secolo, si contano diverse edizioni ulteriori, tra le quali – a parte le diverse edizioni dei *Consilia* di cui si discuterà più avanti – per l'importanza che ebbero all'uscita vanno citate almeno la *Lectura super I. et II. digesti novi*, [Leonhard Pachel und Ulrich Scinzenzeller, Mediolani] 1488, e la *Lectura super I.-VII. libris Codicis*, Andreas Torresanus, Venetiis 21.I.1495.

⁷ Con la città andò distrutta anche la lapide sepolcrale posta sulla facciata della cattedrale con l'arme dei da Castro. Un'arme guadagnata da Paolo, ch'era nato di umili origini.

⁸ DEL RE, *Sei consigli inediti di Paolo di Castro*, cit., p. 11.

ulteriori sugli oscuri anni giovanili di Paolo;⁹ e ad accrescere nei posteri il senso di vuoto intorno alla giovinezza del giurista, a lungo contribuì anche lo smarrimento della vita scrittane dal Diplovatazio. Assente ancora dalla prima edizione di Kantorowicz e Schulz,¹⁰ continuava a lamentarne la sparizione il Del Re nel 1945.¹¹ La vita fu poi recuperata e pubblicata nell'edizione degli *Studia Gratiana*,¹² ma non aggiunse molto di nuovo sul periodo avigno-

⁹ Il quale sembra rimanesse sempre legato al natio borgo, come dimostrerebbe una sua lettera autografa inviata al “capitolo de’ preti” della città e ricordata da Giuliana D’AMELIO nella voce *Castro, Paolo di*, per il *Dizionario Biografico degli Italiani* [DBI] (vol. 22 [1979], pp. 227-233), nella quale il giurista s’interessa per la nomina di un nuovo vescovo, che sia «uomo dabbene e bell’avanzato».

¹⁰ Thomas DIPLOVATATIUS, *De claris iuris consultis*, herausgegeben von Hermann Kantorowicz und Fritz Schulz, de Gruyter, Berlin und Leipzig 1919, I. Bd., p. 108: «Ungedruckt verschollen sind fast alle Schriften zwei Viten, nämlich die Vita des Paulus de Castro und die Vita des Jasons de Mayno, deren einstiges Dasein durch Zilletus genügend bezeugt ist, während die Angabe des Fontana, daß sie Köln 1596, gedruckt seien, mit der oben aufgeklärten Verwechslung zusammenhängt. Sodann die meisten Zusatzwerke, die vermutlich auch gar nicht zum Druck bestimmt waren. Es handelt sich um Zusätze».

¹¹ DEL RE, *Sei consigli inediti*, cit., p. 10. Dubbî sullo smarrimento solleva Domenico MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Giuffrè, Milano 1980², p. 288 nt. 1. Cfr. Friedrich Carl VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, ed. ital. a cura di Emanuele Bollati, Torino 1857 [Ganini e Fiore, Editori], VI, p. 695 ss.

¹² Thomae DIPLOVATATI *Liber de claris iuris consultis: pars posterior*, Hermann Kantorowicz, Fritz Schulz, Giuseppe Rabotti (cur.), Institutum Gratianum, Bononiae 1968 (*Studia Gratiana*, X).

nese del giurista, lasciando aperti tutti i dubbî.¹³

Il giovane Paolo, infatti, dopo aver studiato con Baldo degli Ubaldi a Perugia,¹⁴ nel 1383 era passato alla scuola pavese di Cristoforo Castiglioni,¹⁵ e di lì ad Avignone dove, dopo aver forse assistito alle lezioni di Gilles Bellemè-

¹³ Ove non diversamente specificato, i dati biografici riportati nelle pagine seguenti, provengono dal ritratto schizzato da DEL RE, *Sei consigli inediti di Paolo di Castro*, cit., p. 11-23 e dalle voci biografiche più recenti curate da Giuliana D'AMELIO per il DBI (cfr., *supra*, nt. 9) e da Ennio CORTESE, *Paolo di (da) Castro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* [DBGI], vol. II, pp. 1505-1507.

¹⁴ A partire dal 1375, secondo Del Re (*Sei consigli inediti*, cit., p. 12), mentre Cortese, ultimo in ordine di tempo ad essersi occupato della biografia del Castrense (cfr. nt. preced.), sorvola sulla data, non certificando (e, forse, così implicitamente rifiutando) il suggerimento di Del Re. Lo stesso Paolo, in effetti, ci informa dei suoi studi con Baldo in una nota nel commento all'*Infortiatum*, in *l. filius a patre*, D. *de liberis in fine* (D. 28.2.28): «Memor eius, quod Baldus hic determinabat clarius quam alibi, quod etiam in pueritia didici a doctore meo, a quo audivi infortiatum Perusii». Un'altra nota in *Digestum vetus*, a *l. iuris gentium*, D. *de pactis*, n. 20 (D. 2.14.7) informa che «audivi Bal[dum] valde clamantem super his verbis gl. quod gl. interdum studiose loquebantur obscure, ut facerent posteros mus<s>are, et cogitare super earum mente sicut super textibus». Vi sarebbe poi una *additio* anonima al commento di Paolo a *Digestum vetus*, *l. finale*, D. *de edendo* (D. 2.13.13), in cui si riferisce che Paolo «inceptit hic audire iura civilia in hac lege a domino Baldo», dalla quale, però, «non si ricava chiaramente una datazione» (D'AMELIO, DBI, cit., p. 227).

¹⁵ «Tempore autem quo studebam, dominus Christophorus de Castilio<ne>, dominus meus videbatur dicere contrarium»: PAULI CASTRENSIS *In Secundam Digesti Novi Commentaria...*, in *l. stipulationum*, D. *de verborum obligationibus* (D. 45.1.2), Lugduni 1543 [apud heredes Joannis Moylin alias de Chambray], fol. 6rb.

re,¹⁶ nel 1385 conseguì il dottorato *in utroque iure*. Nella sede francese dei papi, Paolo c'era arrivato per ricongiungersi a Pietro Orsini, il Cardinal Fiorentino divenuto seguace del pontefice scismatico Clemente VII. La prima lezione che Paolo tenne ad Avignone, una volta addottorato, fu sul tema della *prorogatio iurisdictionis*, come egli stesso ricordò molti anni dopo, nel corso di una di quelle *Patavinae praelectiones* che di lì a un secolo a dipresso sarebbero state edite per i tipi dello stampatore lionese Portonari.¹⁷

¹⁶ È CORTESE (DBGI, II, cit., p. 1505) ad ipotizzarlo, sulla scorta di un'affermazione dello stesso Paolo che si riferisce a Gilles come al *dominus meus episcopus Avenionensis* (il Bellemère fu vescovo scismatico della Ville du Pont a partire dal 19 agosto 1392).

¹⁷ «Fuit prima materia quam ego post doctoratum meum repetii publice in curia Avenionensi in episcopali palatio, ubi arguerunt bene octo praelati et ultra: fuit l. I. ff. *De iud.* Quia materia erat in ista: et per totam diem a mane usque sero steti in scholis»: PAULI CASTRENSIS *In primam Codicis partem Patavinae praelectiones...*, in *l. Non quidem, C. De iurisdictione omnium iudicum* (C. 3.13.1), Lugduni 1548 [honestissimorum virorum Iacobi ac Ioannis Senetoniorum fratrum impensis], fol. 121rb. Le *repetitiones* patavine si distinguono dalle *Avenionenses praelectiones*, precedentemente edite (per quanto riguarda il *Vetus* e il *Novum*) dallo stesso Portonari lionese – PAULI CASTRENSIS *Auenionica In Digest. Vetus ac Nouum praelectiones: sane quàm doctae, in quib. ita veteranu[m] egit, vt non paucis (quae iuuenili calore ac tumultuariè in priorib. Sene[n]sib. s. & Pataui. effuderat) emendatis, absolutis. opus reddiderit, & sine quibus vix priores subsistere queant...*, Lugduni 1544 [Dominique de Portonariis, (Lugduni: ad viij. diem mensis Iulij.)] –, anche per un diverso approccio sistematico alla trattazione delle materie. Le lezioni avignonesi sul Codice vedranno la luce, invece, solo più tardi, nell'edizione giuntina del 1593-94: PAULI CASTRENSIS *In Pandectarum, Iustinianei que Codicis, titulos commentaria. ... Quibus, hac editione, in quamplures huius voluminis, quod primama Digesti Noui, non hactenus excussae, vtiles tamen, & necessariae, in calce*

Ad Avignone, Paolo da Castro avrà probabilmente insegnato,¹⁸ ma l'unica cosa che sappiamo per certa è che fu *auditor* del cardinale Orsini:¹⁹ ciò che gli permise di «acqui-

omnium, vno volumine adiectae sunt. Auenionenses Praelectiones..., Venetiis 1593-1594 [apud Iuntas].

¹⁸ Benché il macchinoso Brigide SCHWARZ, *Kurienuniversität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471*, Brill, Leiden – Boston 2013 non segnali Paolo da Castro tra i lettori dello studio avignonese (l'unica citazione del giurista è in quanto maestro di Lelio della Valle, per il diritto civile, a Bologna nel 1439, p. 542), l'insegnamento di Paolo in quella città è generalmente accolto dai biografi, anche sulla scorta delle memorie stesse del giurista (pur solo parzialmente chiarificatrici), e parrebbe attestato dalle edizioni a stampa di *Auenionenses Praelectiones* (vd. nt. preced.) sul *Codex* e sui *Digesta*.

¹⁹ Paolo stesso ricorda come «coram me fiebant omnes actus»: PAULI CASTRENSIS... *In Primam Codicis partem Commentaria, in auth. Ad haec, C. de iudiciis* (C. post. 3.1.5), Lugduni 1585 [Antoine Blanc], fol. 113vb. Le fonti consultate non son state atte a precisare se il titolo di *auditor* assunto da Paolo, fosse da intendersi nel senso di giudice di Rota (*auditor sacri palatii*) o come avvocato concistoriale. Su questi due ruoli si vedano in particolare, per il primo: Hermann HOBERG, *Die Admissiones des Archivs der Rota*, in *Archivalische Zeitschrift* 50–51 (1955), pp. 391-408; ID., *Die Rotarichter in den Eidregistern der Apostolischen Kammer von 1347-1494*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 39 (1954), pp. 159-172; ID., *Die Diarien der Rotarichter*, in *Römische Quartalsschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte*, 50 (1955), pp. 44-68; Gero DOLEZALEK, *Quaestiones motae in Rota. Richterliche Beratungsnotizen aus dem 14. Jahrhundert*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law*, Salamanca, 21-25 September 1976, edited by Stephan Kuttner and Kenneth Pennington, BAV, Città del Vaticano 1980, pp. 99-114; ID., *Rechtsprechung der Sacra Romana Rota – unter besonderer Berücksichtigung der Rotamanualien des Basler Konzils*, in *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, herausgegeben von Martin

stare una ricca esperienza di pratica giudiziaria di cui [avrebbe tratto] vantaggio nella sua opera di consulente»,²⁰ iniziata già ad Avignone, come testimoniano i centotrentasette²¹ «consilia mei Pauli de Cast[ro] utriusque iuris doctoris reddita in Avenione tempore quo ibi residentiam feci per annos decem et octo, 1395 usque in 1402».²²

E qui cominciano – o meglio: ri-cominciano – i problemi. La lettura evidente di *decem et octo* che «non lascia alcun dubbio al proposito della durata della sua [di Paolo] dimora nella franca città dei papi»,²³ contrastante con i termini *a quo* e *ad quem* indicati dallo stesso Paolo (quello finale, tra l'altro, documentalmente confermato con lieve approssimazione, per la presenza del giurista tra i lettori dello studio fiorentino nel 1401,²⁴ mentre si ha notizia

Bertram, Niemeyer, Tübingen 2005, pp. 133-157; ID., *Reports of the 'Rota' (14th-19th centuries)*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, edited by John H. Baker, Duncker & Humbolt, Berlin 1989, pp. 69-99. Per il secondo, cfr. Claudia MÄRTL, *Interne Kontrollinstanz oder Werkzeug päpstlicher Autorität? Die Rolle der Konsistorialadvokaten nach dem Basler Konzil*, in *Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat (ca. 1450-1475)*, herausgegeben von Jürgen Dendorfer, C. Märthl, 3, LIT, Münster 2008, p. 67-96.

²⁰ D'AMELIO, *Castro, Paolo di*, DBI, cit., p. 228.

²¹ Così DEL RE, *Sei consigli inediti*, cit., p. 13, riprendendo il numero dal PANCIROLI, *De claris legum interpretibus libri quatuor ... Venetiis 1637* [apud Marcum Antonium Brogiollum], p. 230.

²² *Prima pars Consiliorum acutissimi ac veridici jurisconsul. principis Do. PAULI DE CASTRO ...*, Lugduni 1522 [Vincent. de Portonariis de Tridino de Monte Ferrato], lib. I, Cons. 335.

²³ DEL RE, *Sei consigli inediti*, cit., p. 13.

²⁴ *Statuti della Università e studio fiorentino dell'anno 1387: seguiti da un'appendice di documenti dal 1320 al 1472 pubblicati da Ales-*

certa di una *repetitio* senese del titolo *De liberis et postumis* nell'*Inforziato* e di una *disputatio* pavese nel 1390) ha messo in crisi i biografi: Panciroli e Tiraboschi,²⁵ ad esempio, tengon conto solo delle date finali, limitando il soggiorno a otto anni; Savigny,²⁶ per far tornare i conti col *decem et octo*, posticipa la partenza da Avignone al 1412, mentre Del Re battezza errore il 1395 retrocedendolo di dieci anni (1385). La D'Amelio, infine, propone un soggiorno avignonese non continuativo (se non a partire dal 1394), che raggiunga complessivamente i diciott'anni: è l'ipotesi più ragionevole²⁷ e riproposta da ultimo, senza tentennamenti, anche da Cortese.

Un altro dubbio, sui primi quarant'anni di Paolo, riguarda l'insegnamento ch'egli avrebbe tenuto a Tolosa, di cui non s'ha altra traccia se non un ricordo del giurista nel commento al *Vetus*.²⁸

Rientrato in Italia al tornante del secolo, l'ormai maturo giurista, dopo un paio d'anni d'insegnamento fiorentino, durante i quali era pure convolato a nozze impalmando la nipote di Pietro d'Ancarano, donna Piera de' Cervini di

sandro GHERARDI, alla Galileiana, Firenze 1881, p. 375.

²⁵ Guidi PANZIROLI *Regiensis ... De Claris Legum Interpretibus*, cit., p. 230; Girolamo TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, Fontana, Milano 1833, vol. III, p. 33.

²⁶ SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, cit., II, p. 696.

²⁷ Infatti Paolo non scrive, nel suo ricordo del soggiorno avignonese, "ibi *continuam* residentiam feci...", com'era uso fare, all'epoca, per sottolineare l'assenza di soluzione di continuità, in una residenza, come in una narrazione storica.

²⁸ «Et ita tenui repetitione l. filio praeterito, Tholosae et Avenione»: Pauli CASTRENSIS... *In primam Digesti Veteris partem Commentaria, in l. Papinianus § Si quis mortis, D. De inofficioso testamento* (D. 5.2.8.6), Lugduni 1583 [Blanc], fol. 154rb (errata l'indicazione di D'AMELIO, cit., "par. 4" [*Si quis in militia*]).

Corneto, se ne tornò, per così dire, in patria, chiamato da Giovannello Tomacelli (fratello di papa Bonifacio IX), rettore e capitano generale del Patrimonio, del ducato di Spoleto e della contea di Sabina, a ricoprire la podesteria di Viterbo per il semestre 1 febbraio – 31 luglio 1404. La notizia diffusa dal Bussi,²⁹ ripetuta da Cesare Pinzi³⁰ e accolta ancora da Del Re,³¹ ch'egli collaborasse alla riforma degli statuti cittadini è ormai considerata infondata.³²

Scaduto il semestre podestarile, Paolo tornò all'insegnamento, alternandosi tra Firenze (ove ricoprì anche magistrature politiche e riordinò gli statuti)³³ e Siena,³⁴ fino al

²⁹ *Istoria della città di Viterbo* di Feliciano BUSSI *de' cherici regolari ministri degl'infermi*, Roma 1742 [nella stamperia del Bernabò, e Lazzarini], p. 224.

³⁰ Cesare PINZI, *Storia della città di Viterbo: illustrata con note e nuovi documenti in gran parte inediti*, 3, Stab. tipografico Agnesotti, Viterbo 1899, p. 482, nt. 3.

³¹ DEL RE, *Sei consigli inediti*, cit., p. 14.

³² D'AMELIO, *Castro, Paolo di*, DBI, cit., p. 229.

³³ *Statuti della Università e studio fiorentino dell'anno 1387*, cit., p. 391. Sulla partecipazione di Paolo al riordino degli statuti fiorentini si veda, in particolare, Susanne LEPSIUS, *Paolo di Castro as Consultant: Applying and Interpreting Florence's Statutes*, in *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, edited by Lawrin Armstrong and Julius Kirshner, University of Toronto Press, Toronto 2011, pp. 77-105 (= ID., *Paulus de Castro als Konsiliator: Anwendung, Interpretation und Fortbildung der Florentiner Statuten*, in RIDC, 25 [2014], pp. 61-122). A problematiche legate agli Statuti fiorentini è dedicato il *consilium* I-129, discusso ed edito da Jane BLACK, *Gli statuti comunali e lo stato territoriale fiorentino. Il contributo dei giuristi*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV–XV). Ricerche, linguaggi, confronti*. Atti del Seminario internazionale di studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996 a cura di Andrea Zorzi e William J. Consell,

1415. Son gli anni della definitiva consacrazione, del celebre *consilium* richiestogli dal collegio cardinalizio d'obbedienza romana in merito alla riconciliazione della Chiesa.³⁵ Richiesta tanto più significativa in quanto fatta a un giurista che, negli anni precedenti aveva ricoperto ruoli in vista in seno all'obbedienza avignonese. Segno di un ritorno di Paolo all'ovile romano o di un prestigio del giurista che superava ogni steccato ideologico, non fosse che per la fama di uomo retto che accompagnava il Castrense?

Il nuovo "buco" nella *vita Pauli*, che a lungo, a questo punto, ancora si apriva, fino ai primi di settembre 1422 – quando ritroviamo il giurista di nuovo lettore nello studio di Firenze –, è stato colmato dalle ricerche di Katharine Park,³⁶ che hanno dato ragione alla supposizione di Del Re, per il quale Paolo sarebbe rimasto «quasi certamente»³⁷ a Firenze anche negli anni tra il '15 e il '22, durante i quali effettivamente continuò ad insegnare il Digesto *ordinarie de mane*. Nell'autunno 1424, Paolo si trasferì, finalmente, a Bologna, per insegnare in quell'*Alma Mater* degli studî giuridici che non poteva più mancare nel *cursus honorum* di sì illustre

Pacini, Pisa 2001, pp. 23-46; si veda anche quanto osserva Thomas WOELKI, *Lodovico Pontano (ca. 1409–1439). Eine Juristenkarriere an Universität, Fürstenhof, Kurie und Konzil*, Brill, Leiden – Boston 2011, p. 92.

³⁴ Peter DENLEY, *Commune and studio in late Medieval and Renaissance Siena*, CLUEB, Bologna 2006.

³⁵ Vd. *infra*, pp. 30-32.

³⁶ Katharine PARK, *The Readers at the Florentine Studio according to comunal fiscal records (1357-1380, 1413-1446)*, in *Rinascimento*, 20 (1980), pp. 249-309. Cfr. Giovanna MURANO, *Paolo da Castro*, in *Autographa*, I.1, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. Murano, Clueb, Bologna 2012, p. 130.

³⁷ DEL RE, *Sei consigli inediti*, cit., p. 17.

giureconsulto: vi restò fino all'autunno 1429,³⁸ onorando l'incarico – tra l'altro – con la celebre *emendatio* d'un errore commesso da Bartolo sul fedecommesso e perpetuato dalla *communis opinio* bolognese prona a cotale autorità.³⁹

A Bologna Paolo fu collega (tra gli altri) di Giovanni da Imola e – secondo il Panciroli,⁴⁰ accolto ancora da Del Re – di Catone Sacco: del primo, conosciuto a Siena vent'anni prima, era da tempo amico e lo rimase per la vita, col secondo «più tardi si disgustò».⁴¹ Se la scarsa simpatia (quantome-

³⁸ Un dato piuttosto interessante, considerata la 'fuga di cervelli' cui Bologna dovette assistere dopo la rivolta dei Canetoli, nell'agosto 1428, allorquando parecchi professori dello studio alzarono prudentemente i tacchi, scappando dalla città: cfr. WOELKI, *Lodovico Pontano*, cit., pp. 72-74.

³⁹ Il giurista stesso ne dà notizia nel commento al *Codex*, in l. *Ex tribus*, D. *De inofficioso testamento* (C. 3.28.26), n. 5, fol. 146ra: «Istum casum etiam ego habui de facto Bononiæ, et fuit mihi portatum unum consilium do. Bar[toli] qui consulebat valere fideicommissum, et omnes doc[tores] Bon[onienses] ex illo consilio decepti consuluerunt idem, quia res videbatur sine dubio. d. Io[annes] de Imo[la] et ego perpendimus de isto errore, et fecimus retractari omnia dicta consilia, et omnes fatebantur se errasse; sed se excusabant propter auctoritatem Bart[oli] licet de dicto do. Rapha[ele] nullam notitiam haberemus. Et etiam in civitate ista habui istum casum, et quidam doc[to]rem qui reputabatur valens, fuit deceptus, et ego scripsi sibi, et pœnitentia ductus revocavit».

⁴⁰ PANZIROLI, *De Claris Legum Interpretibus*, cit., p. 234: «Cato Saccus Papiensis cum Ticini aliquandiu docuisset, postea Bononiam conductus est, quo tempore ibi Paulus Castrensis docebat, qui cum etiam certamen inivit».

⁴¹ DELRE, *Sei consigli inediti*, cit., p. 18. Cfr. PANZIROLI, *De Claris Legum Interpretibus*, cit., p. 231: «[Cato Sacco] cum quo etiam solemniter disputante acriter disseruit». La scarsa sintonia con Catone è testimoniata da Paolo stesso in PAULI CASTRENSIS... *In primam Infortiati partem Commentaria*, in l. 29 § 10 D. *De liberis et po-*

no accademica)⁴² tra Paolo e Catone è dunque confermata, l'incontro bolognese tra i due è, invece, ormai sostanzialmen-

stumis (D. 28.2.29.10), Lugduni 1585 [Antoine Blanc], fol 69vb: «ita loquitur opi[nio] Bar[toli] et isto modo respondebam Bon[oniae] ad istum textum domino Catoni de Papi[a] qui tenebat contra Bar[tolum] repetendo per istum text[um]».

⁴² Dalle parole di Paolo, il fatto parrebbe da ridimensionarsi a una normale disputa intellettuale su un punto critico del testo romanistico, senza particolari implicazioni di natura personale; anche se è possibile che l'ormai anziano maestro guardasse con un certo sospetto a quel giovane ricco di frequentazioni umanistiche che ne indirizzavano, inevitabilmente, il pensiero verso piagge estranee alla *forma mentis* di un giurista cresciuto nel momento più rigoglioso della tradizione bartolista. Catone Sacco fu amico, tra gli altri, del Filelfo, di Matteo Vegio e di Lorenzo Valla, il quale gli dedicò la versione originaria della sua *Epistola contra Bartolum* (che a Paolo non dovette risultar troppo gradita): cfr. Maria Gigliola DI RENZO VILLATA – Gian Paolo MASSETTO, *La facoltà legale. L'insegnamento del Diritto civile (1361-1535)*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia, 1., Dalle origini all'età spagnola, I, Origini e fondazione dello Studium generale*, a cura di Dario Mantovani, Cisalpino, Pavia 2012, p. 451.

Né si può del tutto escludere che i due insigni giuristi trovasero un altro campo di scontro: la stretta amicizia del Sacco con Bernardino da Siena (cfr. Paolo ROSSO, *Professori, Studenti e Nationes*, in *Almum Studium Papiensis*, cit., I.1, p. 385), il quale, in materia di usura e di rapporti con gli ebrei, non occupò certo la stessa parte della barricata del giurista laziale, come avremo modo di vedere [cap. II, § 4 e III, § 8], e può darsi che il santo predicatore trovasse nel pavese un valido alleato. Ma non deve scordarsi, però, che fu proprio Bernardino a suggerire il nome di Paolo al Consiglio della Campana per la compilazione dei nuovi statuti di Siena e che, probabilmente, anche i suoi rapporti con Catone risalgono ad anni successivi, e ormai estremi per il rivale Castrense. I motivi dello scontro tra i due insigni giuristi (se questo andò oltre una disputa accademica) rimangono, dunque, solo congetture.

te sconfessato.⁴³ Anche l'accento di Paolo d'aver confutato a Bologna una *repetitio* di Catone non significa, da se solo, che anche costui leggesse in quei giorni nell'*Alma mater studiorum*: come detto, sarebbe l'unico flebile, irrelato, indizio di una non altrimenti testimoniata presenza del giurista pavese nello studio felsineo a quel tempo.

Nell'ottobre 1429, Paolo da Castro si trasferì a Padova per insegnarvi diritto civile,⁴⁴ di cui terrà la cattedra per dodici anni, fino alla morte sopraggiunta il 20 luglio 1441.⁴⁵

⁴³ L'unica testimonianza verificabile di un insegnamento bolognese del Sacco è per gli anni 1447-49, dunque dopo la morte di Paolo: cfr. *I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799* pubblicati dal dottor Umberto DALLARI, I, F.lli Merlani, Bologna 1888, p. 22, 25. Sia la D'Amelio (DBI) che Cortese (DBGI), nelle loro voci dedicate a Paolo da Castro, tacciono sulla questione, ed anche Emanuela FUGAZZA, *Sacco, Catone*, in DBGI, cit., II, pp. 1763-1764, vi sorvola: un esempio d'eloquenza dei silenzi?

⁴⁴ L'opportunità del trasferimento nella città veneta, s'era aperta per essersi lo studio patavino ritrovato scoperto a causa della morte ravvicinata, di peste, di due dei suoi legisti di punta, Raffaele Raimondi e Raffaele Fulgosio. In realtà, l'anziano e rispettato giurista laziale non era stata la prima scelta dei padovani, che per l'anno 1429-30 avevano assunto l'allora giovanissimo e già reputato Ludovico Pontano (già incrociato da Paolo a Bologna, dove il Pontano s'era addottorato con Giovanni da Imola e aveva appena iniziata la carriera di *doctor iuris*): il quale – mostrando che la sua famigerata arroganza non era solo un frutto della rapinosa gloria –, nonostante un contratto già firmato, se ne restò a Firenze. Per le vicende dello studio patavino, si veda Annalisa BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel secolo 15.: profili bio-bibliografici e cattedre*, Klostermann, Frankfurt an Main 1986; Sul mancato arrivo del Pontano, si veda WOELKI, *Lodovico Pontano*, cit. pp. 88-90.

⁴⁵ L'ultima attestazione universitaria è documentata dagli *Acta graduum academicorum Gymnasii patavini ab a. 1406 ad a. 1450* (II, n.

Le date conclusive dell'insegnamento bolognese e iniziali di quello patavino, destituiscono definitivamente di fondamento la teoria avanzata dal Bini (che l'aveva desunta da un'ipotesi del Tiraboschi)⁴⁶ d'un incarico accademico di Paolo a Perugia (ove fu, come in molte altre città menzionate negli scritti dallo stesso giurista, per ragioni professionali diverse dall'insegnamento).⁴⁷

1524, cur. Gasparo Zonta, Giovanni Brotto, Ed. Antenore, Padova 1970, p. 120) al 30 maggio di quello stesso anno 1441.

⁴⁶ Vincenzo BINI, *Memorie storiche della perugina Università degli Studi*, Perugia 1816 [presso Ferdinando Calindri Vincenzo Santucci e Giulio Garbinesi stampatori camerale], p. 331-334. Cfr. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, cit., vol. III, p. 33.

⁴⁷ Nessun cenno a Paolo, come lettore di quello studio, fanno Giuseppe ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, Olschki, Firenze 1971, né Stefania ZUCCHINI, *Università e dottori nell'economia del Comune di Perugia. I registri dei Conservatori della moneta (secoli 14.-15.)*, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 2008. Il nome di Paolo è assente anche dalla banca dati consultabile all'indirizzo <http://www.unipg.it/Prosopografico/index.jsp>. (16.xii.2015, h. 16.20): cfr. Carla Frova, *Una banca dati su maestri e studenti dello Studium Perusinum*, in *Maestri, insegnamenti e libri a Perugia. Contributi per la storia dell'università*. Catalogo della mostra Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria, gennaio–marzo 2009, a cura di C. Frova, Ferdinando Treggiari, Maria Alessandra Panzanelli Fratoni, Skyra, Milano 2009 (aggiornato per l'edizione in rete nel giugno 2012: <http://heloise.hypotheses.org/files/2012/06/5-Database-Pérouse-Art-Frova.pdf> — 4.ii.2016, 16.15). Né Paolo trova il posto che altrimenti gli sarebbe senz'altro stato riservato nei saggi di Antonio PALAZZO (*Scienza e insegnamento del diritto civile a Perugia. Dalla Scuola del commento alla giurisprudenza degli interessi*, pp. 253-336) e di Ferdinando TREGGIARI (*Giuristi tra scienza e pratica*, pp. 461-518) compresi in *Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell'Ateneo*, a cura di F. Treggiari, Aracne, Perugia 2010.

Impegnato nella revisione degli statuti cittadini di Firenze (1414) e di Siena (1424), Paolo è stato coinvolto dalla varia storiografia nella redazione degli statuti di diversi altri posti. Ormai sconfessate o poco credibili le partecipazioni a quelli di Viterbo e di Lucca,⁴⁸ mancano tuttora prove definitive sia per una conferma che per la smentita, riguardo alla collaborazione agli statuti di Fermo approvati nel 1446.⁴⁹

2. Sui *consilia*. L'occhio della storiografia

Accanto all'insegnamento accademico, Paolo da Castro svolse – è noto – una feconda attività di consulente, la quale – oserei dire – è storicamente ancor più importante della prima. La levatura di molti dei suoi committenti non meno che la delicatezza dei casi su cui Paolo fu richiesto di dare *consilium* stanno lì a darne testimonianza, e mi auguro, alla fine del presente studio, di essere riuscito a portare sufficiente legna da ardere al fuoco della mia affermazione.

Son passati più di trent'anni da quando Mario Ascheri esortò ad un rinnovato interesse per lo studio dei *consilia sapientum*, auspicandone anche una repertoriatura con gli – allora – nuovi mezzi informatici per facilitarne individuazione e reperibilità ai fini della ricerca, tornando a più riprese sull'argomento.⁵⁰ D'altronde, già l'Engelmann⁵¹ aveva ri-

⁴⁸ Vd. *Infra*, p. 34 nt. 71.

⁴⁹ Affermata da Vincenzo CURI, *L'Università degli Studi di Fermo*, Aurelj, Ancona 1880, la notizia è stata accolta da Del Re (*Sei consigli inediti*, cit., p. 18).

⁵⁰ Mario ASCHERI, *I consilia dei giuristi medievali, per un repertorio-incipitario computerizzato*, Edizioni "Il Leccio", Siena 1981; ID., *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*, Roma 105 (2003), pp. 305-334; *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*,

levato come l'uso del *consilium* avesse avuto un'importanza determinante per la formazione del diritto e la sua applicazione pratica nell'epoca dell'*utrumque ius*; e Guido Rossi, nel suo lavoro pionieristico e – si può dire – largamente in anticipo sui tempi, aveva osservato che, benché non si potessero tacere «gli inevitabili difetti del sistema e persino la sua degenerazione, non potremo comunque fare a meno di rilevare fin d'ora come la pratica del *consilium sapientis* sia stata causa non ultima del progresso del diritto comune ed abbia anche contribuito al rinnovamento del diritto statutario».⁵²

cit. Per quanto riguarda l'indicizzazione, mi risulta che l'unico tentativo realmente compiuto, a tuttora, sia quello di Elena BRIZIO, *Una indicizzazione automatica dei Consilia di Bartolo da Sassoferrato*, in *Studi senesi*, 1991, Fasc. 1-2, pp. 102-349. Diverse le finalità che si proponevano la recensione di Peter R. PAZZAGLINI, *Consilia. A Bibliography of Holdings in the Library of Congress and certain other collections in the United States*, Library of Congress, Washington 1990, e il lavoro di Guido KISCH, *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Halbing & Lichtenhanhn, Basel – Stuttgart 1970.

⁵¹ Woldemar ENGELMANN, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre. Eine Darlegung der Entfaltung des gemeinen italienischen Rechts und seiner Justizkultur im Mittelalter unter dem Einfluß der herrschenden Lehre der Gutachtenpraxis der Rechtsgelehrten und der Verantwortung der Richter im Sindikatsprozeß*, Koehler, Leipzig 1938, p. 243.

⁵² Guido ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, 1. (secoli 12.-13.), Giuffrè, Milano 1958, p. 2. L'affermazione di Rossi intorno al contributo dei *consilia* al diritto statutario, che quando fu fatta non trovava riscontri nella storiografia ed andò ben oltre la nota teoria calassiana sulla gradazione delle fonti e su quanto lo stesso Calasso riferiva intorno al *consilium sapientis* (Francesco CALASSO, *Medio evo del diritto*, I, *Le fonti*, Giuffrè, Milano 1954, p. 589ss), è oggi abbondantemente confermata. Relativamente a Paolo da Castro essa è so-

L'appello di Ascheri fu raccolto e fatto riecheggiare da diversi studiosi, primi tra tutti Julius Kirshner e Diego Quaglioni, che in svariate occasioni hanno ribadito la ricchezza della letteratura consiliare,⁵³ quasi miniera di materie pregiate, volgendo il loro sguardo indagatore anche su quegli sterminati depositi sapienziali di dottrina, per meglio illuminare le figure dei giuristi (o degli istituti) volta a volta studiati.

L'indicazione teorica data da questi lungimiranti studiosi è oggi generalmente recepita, ma la messa in pratica mostra ancora lentezze e reticenze. Sono, tutto sommato, ancora pochi (e spesso parziali) i contributi allo studio dei *consilia*.⁵⁴ Quello che colpisce (ed è abbastanza curioso),

stenuta dalla LEPSIUS, *Paolo di Castro as Consultant = Paulus de Castro als Konsiliator*, cit., e, prima di lei, da Julius KIRSHNER, *Paolo di Castro on cives ex privilegio. A Controversy over the Legal Qualifications for Public Office in Early Fifteenth-Century Florence*, in *Renaissance Studies in Honor of Hans Baron*, Sansoni, Firenze 1970, p. 229-264.

⁵³ Gli scritti di questi due studiosi son serviti abbondantemente come alimento del presente studio, che si è formato in gran parte grazie alle proprietà nutritive in quelli contenute, si può quindi risparmiarne qui il richiamo rinviano alla bibliografia generale in fondo al volume.

⁵⁴ A parte gli interventi raccolti da Ingrid BAUMGÄRTNER (Hg.), *Consilia im späten Mittelalter: zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Thorbecke, Sigmaringen 1995, gli studi di vasto impegno dedicati ai *consilia* si contano su una mano: Hermann LANGE, *Die Rechtsquellenlehre in den Consilien Paul de Castros*, in *Aktuelle Fragen aus modernem Recht und Rechtsgeschichte. Gedächtnisschrift für Rudolf Schmidt*, herausgegeben von Erwin Seidl, Duncker & Humboldt, Berlin 1966, pp. 421-440; ID., *Die Consilien des Baldus de Ubaldis († 1400)*, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz 1974; Chiara VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi Consilia: un'auctoritas del primo Tre-*

poi, è che gli studî si son concentrati per lo più sui *responsa* di giuristi trecenteschi, trascurando il secol d'oro del *consilium sapientis*: il Quattrocento di Alessandro Tartagni – «cornucopia di ogni *consiliator*»⁵⁵ –, del Barbazza, di Bartolomeo Cipolla, Giovanni da Imola e Lodovico Pontano, di Giason del Maino, Francesco Accolti, Felino Sandei, dei due Socini maggiori, di Lorenzo Ridolfi e di Paolo da Castro, tutti *consiliatores* reputatissimi, in vita e in opera.

Sul tema – salvo errore –, l'unico “major work” rimane la ben nota (e ormai datata) ricerca del Lange sulla teoria delle fonti nei *consilia* di Paolo da Castro.⁵⁶ Per il

cento, Giuffrè, Milano 2000 (i *consilia* di Oldrado son stati oggetto di studio pure per Norman P. ZACOUR, *Jews and Saracens in the Consilia of Oldradus de Ponte*, Pontifical Institute of Mediaeval studies, Toronto 1990). A questi va ora aggiunto il recentissimo intervento di Giovanna MURANO, *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, in *Reti medievali rivista*, 15, 2014. Largo spazio ai *consilia* riservano ancora Ingrid BAUMGÄRTNER, *Martinus Garatus Laudensis. Ein italienischer Rechtsgelehrter des 15. Jahrhunderts*, Böhlau, Köln – Wien 1986, Andrea MASSIRONI, *Nell'officina dell'interprete: la qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli 14.-16.)*, Giuffrè, Milano 2012, e WOELKI, *Lodovico Pontano*, cit.

Negli ultimissimi anni la tendenza sta rapidamente cambiando, soprattutto in Germania e per l'ambito tedesco, come testimoniano, in particolare, i lavori di Helmut G. Walther, Eberhard Isenmann e Tobias Daniels, per i quali si rinvia alla bibliografia.

⁵⁵ Alessandra BASSANI, *Ippolito Marsili, el bianco e la negra: profili contenutistici e metodologici in qualche consilium di un celebrato criminalista bolognese*, in *Luoghi del Giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*. Atti della Giornata di Studio, Bologna, Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Feste, 30 maggio 2008, a cura di Bernardo Pieri e Ugo Bruschi, Gedit, Bologna 2009, p. 23.

⁵⁶ Curioso caso: prima e dopo l'opera del Lange, del giurista laziale

resto si tratta di studî minori e d'occasione.⁵⁷

hanno attirato l'attenzione soprattutto i *consilia* inediti (o presunti tali, come vedremo). Cfr. DEL RE, *Sei consigli inediti di Paolo di Castro*, cit. e Andrea ROMANO, *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni consilia inediti del ms. Venezia, Bibl. Marciana, Lat. 2324*, in *Rivista di storia del diritto italiano* 61 (1988), pp. 141-170 (ora in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano, Roma 1990, pp. 605-634). Cfr. anche Anne LEFEBVRE-TEILLARD, *Sur un consilium de Paul de Castre*, in *Estudios de historia del derecho europeo. Homenaje al profesor G. Martínez Díez*, éd. Rogelio Pérez Bustamante y Maria Dolores Gutiérrez Calvo, Editorial Complutense, Madrid 1994, I, p. 365-370 [= EAD., *Autour de l'enfant. Du droit canonique et romain médiéval au code civil de 1804*, Brill, Leiden – Boston 2008 (Medieval Law and Its Practice, 2), p. 199-205].

⁵⁷ La scuola veronese ha dedicato qualche sporadica attenzione al “suo” Cipolla, andando a ricercare l'estemporanea ispirazione anche nei *consilia* del maestro: si vedano, ad esempio, Giuliano MARCHETTO, *Il “matrimonium meticolosum” in un consilium di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, II. Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal 14. al 18. Secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani, il Mulino, Bologna 2002, p. 247-278 e Cecilia CRISTELLON, *Ursina Basso contro Alvise Soncin: il ‘consilium’ respinto di Bartolomeo Cipolla e gli atti del processo (Padova e Venezia 1461-1462)*, ivi, p. 279-303; ma l'unico intervento d'un qualche rilievo sul grande giurista veronese resta quello di Ingrid BAUMGÄRTNER, *Rechtsnorm und Rechtsanwendung in der venezianischen Terraferma des 15. Jahrhunderts: Die Consilia von Bartolomeo Cipolla*, in EAD., *Consilia im späten Mittelalter*, cit., p. 79-111.

Per rimanere ai giuristi sopra citati, i *consilia* dell'Accolti ricevono uno sguardo (abbastanza fugace) solo da Enrico SPAGNESI, *In difesa del magnifico. A proposito di alcuni consilia legali al tempo della congiura dei Pazzi*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo*

3. Giustificazione del lavoro e *modus operandi*

Per questo è parso interessante affrontare la presente ricerca intorno al pensiero del giurista castrense proprio partendo dai *consilia sapientis*.

C'è un punto importante che non è mai emerso da nessuno degli studî dedicati al Paolo da Castro consulente, e che getta nuova luce sul giurista (ma direi, più generalmente, sui commentatori almeno quattrocenteschi): dalla rapida scorsa della bibliografia di Paolo salta agli occhi come il giurista, laureato *in utroque* (lui stesso era solito firmarsi, nei responsi, *iuris utriusque doctor*), insegnò però solo il diritto civile, mostrando nelle *lecturae* la normale

il Magnifico: politica economia cultura arte. Convegno di studi promosso dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, 5-8 novembre 1992, III., Pacini, Pisa 1996, p. 1235-1253; quelli dell'imolese Nicoletti da Daniela NOVARESE, *Un consilium maltese di Giovanni da Imola e la disciplina della comunione dei beni fra coniugi in Sicilia*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 60 (1987), p. 205-254, e da Andrea PADOVANI, in particolare, *Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma (1405-1409)*, in *Glossae. European Journal of Legal History*, 10 (2013), pp. 430-456; il Barbazza è compulsato da Andrea ROMANO, *All'origine delle familiae ordinis Fratrum Minorum. Due consilia del messinese Andrea Barbazza in favore dei Minori Conventuali*, in *Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze giuridiche, economiche e politiche*, 65 (1996), pp. 17-37 (ora in *Francescanesimo e Civiltà siciliana nel Quattrocento*, a cura di Diego Ciccarelli e Armando Bisanti, Provincia regionale di Palermo, Palermo 2000, p. 133-151); mentre l'infelice Tartagni, infine, deve contentarsi di due modesti interventi del sottoscritto: l'incompleto (e ancora immaturo) *Ricerche sui Consilia di Alessandro Tartagni (libro I)*, in *Studi parmensi*, XLIV (1999), pp. 279-328 e l'esemplificativo "*Sumus in terris subiectis ecclesiae*". *Un Tartagni per Costantino*, in *Luoghi del Giure*, cit., pp. 31-42.

competenza nel canonico propria di ogni *iuris doctor*, con i consueti rinvii, nei luoghi deputati in cui questi fossero, per tradizione, richiesti.

Ma dai *consilia* emerge in bel risalto la confidenza con la quale il cliente si rivolge a Paolo da Castro – benché questi, pur fregiandosi del titolo *iuris utriusque doctor*, non insegna diritto canonico – chiamandolo ad esprimersi anche in tale materia (come avviene nel caso eclatante dello scisma). Segno di un prestigio riconosciuto al di là degli incarichi accademici. E il civilista da Castro accetta di assumersi la responsabilità di rilasciare *consilia* in materia canonistica (e i *consilia* relativi alle questioni scismatiche mostrano senza ombra di dubbio la considerevole importanza degli argomenti affrontati), palesando una competenza senza cedimenti, solida e ben rifinita, del tutto pari a quella che gli aveva assicurato la fama come lettore di *leges* e consulente nelle cause civili.

Colpisce, nei *consilia* ‘canonistici’ di Paolo da Castro, la indipendenza del giurista da quei principî di assoluta devozione alla Chiesa e al suo magistero che, *in legendo*, «lo indussero talvolta a difenderne ciecamente le posizioni»: così, ad esempio, «nella delicata questione del giuramento decise per il suo carattere sostanzialmente obbligatorio perché così voleva la legge canonica, a questa gli statuti non potevano derogare e nemmeno la legge imperiale “posset ex toto tollere”». ⁵⁸

Nei responsi si ha tuttavia spesso, un’impressione contraria, come di favore verso le ragioni della giurisdizione civile. Particolarmente interessante mi pare, al propo-

⁵⁸ CORTESI, *Paolo di (da) Castro*, DBGI, cit., II., p. 1507. Cfr. LANGE, *Die Rechtsquellenlehre*, cit. pp. 430-432.

sito, il caso del *consilium* II-457[471]:⁵⁹ in esso il Castrense risolve una richiesta di condanna (civile), con l'aggravante dell'interdetto ecclesiastico per sacrilegio, formulata dai monaci d'un monastero avverso dei messi del podestà⁶⁰ che avevano arrestato un ladro (poi giudicato e giustiziato) prelevandolo direttamente dal coro del monastero ove il delinquente s'era rifugiato. L'accusa era grave, perché era stato violato il privilegio dell'immunità ecclesiastica. Paolo tratta la questione tutta sulla base del diritto canonico, mostrando ancora una volta una totale padronanza della materia, e proprio sulla base di questo conclude, non poco sorprendentemente, per l'assoluzione dei messi, affermando che l'arresto era lecito in quanto il ladro, colpevole di un furto in chiesa, era esso stesso sacrilego e dunque escluso dalla tutela ecclesiastica. Così, dunque, di fatto, legittimando l'intervento del giudice civile, in eccezione al privilegio ecclesiastico.⁶¹ Se lo *ius commune* – sembra di poter intendere nel giudizio di Paolo (in questo come in altri *consilia*) –, nella sua espressione coesa di *utrumque ius*, è la legge, le *autoritates* determinate dagli *instrumenta* locali ricevono, comunque, dal giurista laziale la massima considerazione giurisdizionale: anche in rapporto alle autorità ecclesiastiche, la cui *potestas* nei confronti dei laici pare venir limitata a casi sempre più strettamente determinati o a quelle sole terre *immediate subiectae* al potere pontificale. Mentre, viceversa, il potere della giurisdizione laica è spinto a

⁵⁹ *Consilia*, cit., II.2, foll. 546va-547ra. Sul sistema di numerazione dei *consilia* adottato nel presente lavoro si veda, *infra*, nt. 76.

⁶⁰ Nel responso non vien detto del podestà di quale città si tratti, né vi si rinvencono elementi per identificarla o supporla per congettura.

⁶¹ Per un'analisi più approfondita del *consilium*, si rinvia alle pagine dedicategli nel capitolo I di questo studio: v. *infra*, pp. 71 ss.

conquistarsi spazi fino a poco tempo prima impensabili, nei confronti di quella ecclesiastica.

Naturalmente non mancano – né avrebbero potuto mancare in un campo eterogeneo come quello dei *consilia* – le contraddizioni. Ad esempio, quanto all'autorità del papa, se è noto il responso di Paolo volto a legittimare l'autorevolezza del collegio cardinalizio per risolvere l'annosa questione scismatica (lo vedremo tra breve), nelle *lecturae* il giurista laziale si palesa quale un intransigente papista, e non mancano – a stabilire la coesistenza delle due opposte posizioni – i casi di responsi che si allineino a quella concezione assolutistica del potere pontificio: ed era, anche, la posizione che si poteva ricavare dal diritto positivo. In linea con tali conclusioni *de iure* si dispone, ad esempio, il *consilium antiquum* I-412[413] di Paolo ove il giurista, interrogato sulla ammissibilità della vendita di beni immobili di chiese locali da parte del papa, risponde che la decisione spetta al papa stesso, e non osta se mancò la sottoscrizione dei cardinali, ché il loro intervento è un consiglio e non un obbligo («papa ad hoc non astringitur si non vult, sicut videmus in simili quod omnia consuevit expedire de consilio fratrum cardinalium, non tamen de necessitate tenetur si non vult: quia non potest dici cur ita facis»).⁶²

Ma proprio le cavillazioni in punta di diritto avrebbero portato la delicata questione scismatica a un punto mor-

⁶² *Consilia*, cit., I.2, fol. 234va-235va: 235ra. Vero che si tratta d'un responso risalente agli anni avignonesi, come testimonia l'*incipit* dello stesso: «In facto presenti non intendo adulari Reverendissimo in christo patri et domino meo episcopo Avimonensi (!)». È probabile che i problemi, anche morali e d'immagine, che avrebbero investito la Chiesa a ragione dello scisma, non si fossero ancora palesati in tutta la loro gravità al giovane giurista.

to,⁶³ sì che i giuristi – onde metter fine allo scandalo dello *schisma* che «est propinqua dispositio ad heresim», come recitava un’anonima *quaestio* d’impronta zabarelliana –⁶⁴ sentirono il bisogno di cambiare, in qualche modo, le carte in tavola. E a dare l’abbrivio al mutamento di direzione fu proprio Paolo da Castro, sollecitato (insieme a Raffaele Fulgoso) dai cardinali d’osservanza romana, esasperati dalla reticenza di Gregorio XII, a dare il suo autorevole *consilium* sulle possibilità di composizione dello scisma. Paolo esitò il suo celebre responso da Siena il 25 settembre 1407,⁶⁵ «sostenendo la necessità che i prelati si [recassero] senz’altro (“viriliter”) nella città ligure, anche contro il diniego del

⁶³ Cfr., esemplarmente, LEONARDI BRUNI ARRETINI *Epistolarum libri ad fidem codd. mss. suppleti et castigati et plusquam XXXVI Epistolis, quae in editione quoque Fabriciana deerant, locupletati recensente L. Mehus.*, I, Florentiae 1741 [ex typographia Bernardi Paperinii: sumptibus Josephi Rigaccii], II.III, p. 32: «Neque enim finem ullum inveterati schismatis sperare licebat, si de iure disceptaretur: praesertim cum praeter Deum iudicem ea causa nullum haberet». E come l’Aretino, s’espressero altri, dal Cardinale Zabarella a Jean Gerson, ambasciatore di Francia. Sulla questione si veda PADOVANI, *Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma*, cit., in particolare p. 439 s.

⁶⁴ Edita da Johannes VINCKE, *Schriftstücke zum Pisaner Konzil*, Hanstein, Bonn 1942, p. 106: per l’attribuzione della *quaestio* all’ambiente del Cardinale Fiorentino, cfr. PADOVANI, *Consilia e tractatus di giuristi italiani negli anni del Grande Scisma*, cit., p. 439 nt. 31.

⁶⁵ È il *consilium* 418, secondo l’edizione veneziana del 1571 (*Consiliorum sive responsorum praestantissimi I.C. PAULI CASTRENSIS volumen primum. ... Praeterea et illud habet, quod maxime refert, tertium scilicet eiusdem Castrensis Responsorum volumen a literatis desideratum, quod hominum malitia aut temporum iniuria diu suppressum fuerat.* [apud Gasparem Bindonum], fol. 213rb-214ra), I-417[416], per la stampa *de Gregoriis* 1493 (*Consilia*, cit., fol. 236vb-237va).

pontefice. Ove poi l'iniziativa non sortisse un esito positivo, si dovrà procedere alla convocazione di un concilio, reso ormai necessario per riparare lo scandalo di un pontefice "notorie criminus"». ⁶⁶

Paolo insiste ripetutamente sulla necessità – anzi, l'obbligo – da parte dei cardinali di assumersi la responsabilità della questione, posto che il

papa non esset dispositus aliquod predictorum facere sine haberet causam non eundi sive non. Tamen adhuc domini cardinales accedere debent ut faciant quod in eis est, et ad quod tenentur: non enim pertinet ad eos divinare maxime in partem deterio-rem. Sed credere debent quod facie<n>t et posito quod non face-
rent accessus earum non erit sine fructu. Sed debent provoca-
re (!) concilium ut provideatur quid agendum sit cum videant ipsum esse in notorio periurio et voti fractione et incorrigibilem et ecclesiam ex hoc scandalizari. ⁶⁷

E poco sotto, ripiglia:

Unde pertinet ad dictos dominos [cardinales] secundum deum et mundum providere una cum concilio: ista enim sunt contingentia necessaria et oportuna istius negotii ad que domini cardinales tenentur.

E ancora, più avanti sentenza:

Hec autem probatio in generali concilio fieri debet quod est iudex pape in hoc casu non coram cardinalibus. Et sic apud ispos dominos cardinales reputari debet notorio criminus quousque fuerit apud concilium generale purgatus et causas excusationis pre-tensas apud ipsum legitimaverit: interim vero standum est ei quod evidenter et notorie apparet.

Appare abbastanza evidente che l'allontanamento di

⁶⁶ PADOVANI, *Consilia e tractatus di giuristi italiani negli anni del Grande Scisma*, cit., p. 443.

⁶⁷ *Consilia*, I-417[416], fol. 237rb, *in princ.*

Paolo dalle sue originali posizioni papiste era stato giustificato dall'eccezionale gravità della situazione in cui lo stallo – anche dal punto di vista meramente giuridico – della questione scismatica stava screditando la moralità non meno che l'autorevolezza della Chiesa.

È noto che al parere del Castrense si allinearono, poi, i principali giureconsulti interpellati, a séguito di quel responso, dal collegio romano, a partire dal bolognese Antonio da Budrio il quale, nell'occasione, rappresentava – fin nell'intenzione dei cardinali che gli spedirono il *consilium* di Paolo, come per ratificarlo – l'*auctoritas* dell'*Alma mater*.

È, dunque, questo un caso che si può ritenere esemplare dello strumento *consilium sapientis* – per sua natura duttile – utilizzato non solo come autorevole parere legale ma come vera e propria fonte per la creazione di un nuovo diritto, formato attraverso una più libera interpretazione giurisprudenziale delle norme preesistenti.

Che un giurista, infatti, potesse oscillare nelle opinioni è un dato, in tema di *consilia*, da darsi quasi per scontato in partenza, anche per un giureconsulto di conclamata rettitudine quale fu Paolo. Né si devono trarre conclusioni affrettatamente utilitaristiche quando l'opinione *in consulendo* di un giureconsulto non collimi a perfezione con la sua posizione *in legendo*. Come è stato recentemente dimostrato per un altro illustre giurista, coetaneo di Paolo, Francesco Zabarella,⁶⁸ tra *consilia* e *commentaria* la posizione dogmatica spesso non collima: ma dilà dalle accuse, non sempre infondate, di opportunismo, sovente rivolte ai

⁶⁸ PADOVANI, *Consilia e tractatus di giuristi italiani negli anni del Grande Scisma*, cit.

consiliatores, le discrepanze, in Zabarella come in Paolo da Castro, vengono dal fatto che in sede di commento del testo canonistico o del *corpus iuris civilis*, il giurista si sente vincolato alla rigidità dei canoni o delle *leges* che vi son dentro; non può improvvisamente prender quei testi e rivoltarli come guanti per far dire loro ciò che vuole. Nei *consilia*, invece, c'è da trovare una strada nuova in difficoltà proposte dal momento presente e questo consente, forse, una diversa elasticità nella lettura delle fonti, che diventano uno strumento che si maneggia per arrivare a un punto nuovo. Non si tratta più di interpretare un testo, come nel commento, ma interpretare dei fatti, e qui il dato di diritto ha valore strumentale.

Anche in tema di usura – un tema che stava molto a cuore a canonisti e teologi, coinvolti in un dibattito ultrasecolare che le condizioni attuali d'una società in trasformazione rendevano oltremodo spinoso; un tema che Paolo, nelle *lecturae*, aveva liquidato senza troppo penarci sopra, secondo i consueti dettami canonici dell'assoluto divieto –, nei *consilia* il giurista affronterà più volte la questione, sempre con particolare scrupolo ed una fin sorprendente apertura dello sguardo, utilizzando lo stesso *ius canonicum* (e la speculazione teologica più moderna e agguerrita) per aprire la porta alla legittimità della richiesta d'un interesse nei prestiti di denaro cosiddetto 'mercantile'.⁶⁹

Il tema dell'usura coinvolse nel dibattito un'altra questione, per l'epoca, assai spinosa: quella dei rapporti con le comunità di ebrei che – specialmente a partire dalla seconda metà del Trecento – si erano stabilite nei principali comuni dell'Italia non solo pontificia (ove stanziamenti

⁶⁹ Si veda, *infra*, il cap. III.

ebraici erano attestati già da tempo),⁷⁰ dedicandosi, con proverbiale abnegazione e crescente successo – e con diversi imbarazzi, soprattutto d’ordine etico-religioso, da ambo le parti –, all’attività feneratizia.

Sul tema e sulle problematiche che lo accompagnarono – al fine di allargare il nostro sguardo sullo stato della questione negli anni in cui essa interessò il giurista di Castro – si è svolto un confronto con i primi sei *consilia* (tutti dedicati a questa tematica) di Giovanni da Imola;⁷¹ confronto rivelatosi molto interessante, in quanto ha mostrato come – a quegli alti livelli – la stretta amicizia e la consonanza di vedute, come quella stabilita tra il Calzi e Paolo in materia di sostituzioni, ove paiono procedere di pari passo,⁷² non

⁷⁰ Sulla dislocazione delle comunità ebraiche in Italia prima del XIV secolo e sulla loro diaspora a partire da quella data, si vedano il cap. II, *passim*, e il cap. III, specialmente alle pp. 135 ss.

⁷¹ Un raffronto tra i due giuristi non si presentava certo come pleonastico o meramente pretestuoso, considerato che le relazioni professionali tra Giovanni da Imola e Paolo da Castro sono note da antica data: cfr. Bernardo Giuseppe MOSCHENI, *Sulla tradizione che Paolo di Castro e Giovanni da Imola avessero parte nella compilazione degli Statuti lucchesi*, in *Atti della R. Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti*, X [1840], pp. 19-53. La “tradizione” era, in realtà, fasulla, in quanto i due giuristi non rividero mai gli statuti di Lucca; insieme rilasciarono, però, diversi *consilia* in rapporto all’interpretazione degli statuti dei mercanti della città: su ciò si veda Andrea PADOVANI, *Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola i.v.d.*, Klostermann, Frankfurt am Main (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte; in corso di stampa). Sui rapporti d’amicizia e di collaborazione tra i due giuristi, si veda anche Andrea PADOVANI, *Giovanni da Imola*, in *Autographa*, cit., pp. 155-164.

⁷² Cfr. Andrea PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Giuffrè, Milano 1983, *passim*, e in particolare p. 335-339.

fossero preclusive di possibili divergenze d'opinione, quando si presentasse il caso.

D'altronde, non è possibile esaurire lo studio intorno al pensiero d'un giurista estraendolo dal suo contesto storico. Un giurista, infatti, forse ancor più di qualsiasi altra figura storicamente rilevante è calcato nella realtà del tempo in cui visse, da quella plasmato e a quella rivolto, negli atti, nelle espressioni, nell'indirizzo stesso del suo pensiero. Ragion per cui uno studio dedicato a un maestro della giurisprudenza non può perdere di vista lo sfondo su cui egli si trovò ad operare: la società, i colleghi, gli accadimenti, tutti da considerare, osservare, confrontare, far reagire insieme con l'oggetto principale dello studio.

Questo per giustificare il *modus operandi* seguito nel costruire il lavoro che qui si presenta, il quale, mantenendo i *consilia* di Paolo da Castro quale fulcro della ricerca, ha tentato d'individuare le radici del pensiero del giurista nella dottrina dei suoi maestri, di confrontarne la posizione e le fortune con quelle dei contemporanei di maggiore spicco (almeno per le tematiche più direttamente trattate), di scoprirne le possibili ricadute nella giurisprudenza posteriore, il conto in cui le teorie di Paolo furono tenute da chi gli succedette sulle cattedre e nell'agone del giure.

Il lavoro svolto, dunque – partendo da un'ipotesi iniziale di ricerca sul corpo in generale dei *responsa* del giurista laziale –, al fine di limitare per quanto possibile la vaghezza di tiro che importa un bersaglio senza un centro definito, le dispersioni inevitabili in un percorso per sua natura non sistematico né omogeneo come quello dei *consilia*, indiscindibilmente legato com'era alla singolarità del caso giuridico, ha concentrato la ricerca su una materia quanto possibile determinata, ossia i *consilia* di ambito canonistico.

In particolare il campo specifico che si è rivelato

maggiormente produttivo per la ricerca è stato quello dei *consilia* in cui la giurisdizione canonistica è messa in relazione con quella civilistica, per conflitti che potessero svilupparsi tra i due ordinamenti, soprattutto nei rapporti sul piano pubblicistico (come la disciplina dei poteri giuspubblicistici), o quando essi si rapportavano sul piano privatistico della disciplina dei rapporti. Per questo secondo aspetto si son rivelate particolarmente interessanti quelle tematiche che finivano per essere trascinate dal piano privatistico a quello giuspubblicistico: per cui uno sguardo particolare è stato riservato ai *consilia de usuris*, interessanti anche per il coinvolgimento dei giudei e dei rapporti particolari che la società del tempo intratteneva con loro, con problematiche che erano particolarmente sentite all'epoca in cui le affrontò il giurista.

Posto che Paolo da Castro godette quasi da subito dei favori della edizione a stampa, nella scelta dell'edizione di riferimento dei *consilia* si è optato fin dall'inizio per una stampa quattrocentesca, attratti dalla vicinanza all'autore, morto solo da pochi anni, delle edizioni incunabule (la prima edizione dei *Consilia et allegationes*, quella celebre pubblicata a Roma da Wendelinus de Wila, uscì già il 10 giugno 1473, meno di vent'anni dopo l'invenzione di Gutenberg e una trentina dalla scomparsa di Paolo): nel che era lecita la supposizione di un approccio meno 'umanistico' all'opera di uno dei testimoni più attendibili, degli spiriti più fedeli a una tradizione allora già in via di trasformazione ma ancora vitale.⁷³ Le edizioni cinquecentesche, certo più perfette,

⁷³ Si veda anche l'osservazione fatta dalla LEPSIUS, *Paolo di Castro as Consultant*, cit., p. 80 nt. 13, sul fatto che «the incunable editions provide more context for the consilia because they have longer factual accounts in their narration of the *casus*». Un'annotazione importante, che richiede però d'essere verificata con ulteriori ri-

più complete, e per molti versi più affidabili degli incunaboli, ancora improntati alla singolarità testimoniale delle fonti manoscritte, riflettono però non solo le radicali innovazioni editoriali del Manuzio ma pure le rinnovate tendenze linguistiche predicate da Pietro Bembo, il quale propugnava una restaurazione classicista, in senso ciceroniano, dello stile.⁷⁴ Tutto ciò, se garantisce una più immediata fruibilità di quei testi per un lettore moderno, non di meno allontana sensibilmente lo stesso dalla sensibilità diversa degli scrittori di diritto trecenteschi, certo non afflitti da sindrome petrarchista.

Difficilmente accessibile l'*editio princeps*, il ballottaggio è stato tra l'edizione dell'Alvarotti (Padova, 20

cerche: per il Pontano, ad esempio, sembrerebbe vero il contrario: cfr. WOELKI, *Lodovico Pontano*, cit., p. 44.

⁷⁴ Pur se, ovviamente, meno incidenti che nei testi letterari (classico l'esempio della *Comedia* dantesca, presentata nella prima stampa incunabula come un testo ancora vivo, medievalmente asimmetrico, non privo anche d'iper- o ipometrie, pensato com'era, con molta probabilità, per una recitazione ad alta voce; e poi normalizzato con un lavaggio alla crusca nelle imperfettibili ma inerti revisioni post-bembesche), gli interventi secondo la nuova moda editoriale si possono qua e là notare, per qualche particolare, anche negli scritti giuridici. Non sempre con vantaggi certi. Si confronti, ad esempio, il ricordo famoso di Paolo relativo alla cavillosa retromarcia del papa de Luna in merito alla remissione della tiara, contenuto nel commento a C. 1.3(6).15, così come appare in una stampa quattrocentesca (*Utilis aurea lectura clarissimi doctoris domini PAULI DE CASTRO iuris cesarei ac romani interpretis optimi super primo secundo et tertio Codicis*. Venetiis, 1487 [Andreas Torresanus]) e nella versione "umanistica" dell'edizione Lugduni 1585 ("postrema editione fidelius, et diligentius quam Veneta et Taurinensi editionibus emendata, et erroribus vindicata"): poche, lievi, non sempre innocue differenze testuali.

marzo 1475)⁷⁵ – che effonde un fascino tutto particolare per esser curata da Bartolomeo Cipolla, stato allievo dello studio patavino in anni in cui l’insegnamento di Paolo da Castro vi era ancora memoria viva – e quella, poi prescelta, pubblicata a Venezia da Giovanni e Gregorio de Gregoriis il 3 gennaio 1493. Il confronto ha evidenziato nettissime differenze tra le due edizioni (e ancor di più, con le rifinite edizioni cinquecentesche): non solo l’edizione veneziana organizza i responsi distinguendoli in *consilia nova* (quelli rilasciati da Paolo durante il periodo del suo insegnamento patavino) e *antiqua* (precedenti il soggiorno alle dipendenze della Serenissima), e ne contiene molti di più rispetto alle edizioni precedenti (circa 760 *consilia* contro i 398 dell’edizione Cipolla), ma l’ordine stesso dei responsi è diverso, rendendo impossibile il rinvio da un’edizione all’altra sulla base del semplice numero.

Tantopiù, ed è inconveniente non di poco conto dell’edizione del Novantatre – per altro pregevole per la completezza e la buona chiarezza del testo –, che questa si è rivelata completamente sballata, specialmente nei *consilia nova*, quanto alla numerazione: per cui i numeri riportati nel sommario (e corrispondenti alla effettiva posizione del *consilium* nel volume) non coincidono con quelli stampati in testa al *consilium* (ad esempio, dopo il *consilium novum* indicato come ‘CVI’, ma già in realtà non corrispondente a quel numero, si passa ad uno numerato ‘CXXX’, che, nel sommario, è però considerato, numericamente, subito successivo; ma salti di numero, ripetizioni, raddoppi, risalite a numeri precedenti, ecc., si susseguono per tutti e due i tomi del secondo volume), complicando la loro individuazione, possi-

⁷⁵ L’abbiamo consultata nella ristampa immutata di Anton Koberger edita a Norimberga nell’ottobre 1485.

bile solo contandoli uno ad uno (e qualche volta poi i conti non tornano lo stesso, e il *consilium* cercato va ritrovato in uno di quelli contigui, con perdite di tempo considerevoli). Non m'è riuscito di risalire alla fonte dell'errore, se derivi dalla numerazione di un'edizione precedente, della collezione manoscritta usata dall'editore, o che altro: nei riferimenti che si faranno a questi *consilia* si riporterà, dunque, la doppia numerazione.⁷⁶

La mancata corrispondenza numerica tra un'edizione e l'altra e la trascuratezza nella numerazione all'interno dell'edizione *de Gregoriis* sono un fatto che mi è parso piuttosto strano e degno di segnalazione, considerando che lo stesso Paolo da Castro usa spesso riferirsi ai responsi di altri colleghi sulla base del loro numero (si veda, ad esempio, il *consilium novum* II-158[180], ove il Castrense richiama il *cons.* XXXI di Oldrado da Ponte). Vero è che potrebbe trattarsi di un intervento editoriale, posto che i *consilia* di Oldrado erano già stati pubblicati (a Roma, da Veit Puecher) nel 1478, e posto che altre volte Paolo cita i responsi altrui – specialmente i *consilia* di Bartolo o di Baldo con cui aveva la massima familiarità – con l'indicazione dell'incipit. Ma qui c'è un'altra stranezza: Paolo, in questi casi, si limita a richiamare l'“In Christi nomine” dell'intestazione; se si usasse lo stesso metodo per richiamare un *consilium* suo non si potrebbe rintracciarlo, ché quella intestazione è l'unica costante (senza quasi eccezione alcuna) dei responsi del Castrense, per il resto non affezionato a nessuna formula specifica – a differenza, ad esempio, di Gio-

⁷⁶ Si è indicato con un numero romano l'appartenenza del *consilium* agli *antiqua* (I) o ai *nova* (II), a seguire il numero di posizione effettiva occupato dal responso (corrispondente a quello riportato negli indici tematici dell'edizione); tra parentesi quadre, il numero con cui il *consilium* è rubricato nel testo.

vanni da Imola che negli incipit dei *consilia* è ripetitivo (“*visis dubiis quo queritur*”), così come è schematico nell’uso dell’opposizione *pro* e *contra*, che sarebbe divenuta tipica della fase matura della giurisprudenza consulente (vi era affezionatissimo Alessandro Tartagni), ed invece Paolo utilizza solo saltuariamente, proponendo un approccio diverso allo strumento del *responsum*. Paolo appare, infatti, spesso più diretto nel trarre le conclusioni e proporre la soluzione di diritto al caso richiesto, senza curarsi di esporre prima le ragioni della controparte per poi rigettarle, come d’uso generale tra i *consiliatores* quattrocenteschi (e per lo stesso Giovanni da Imola).

Dall’utilizzo dell’edizione veneziana del 1493 è emerso almeno un dato oggettivamente significativo: ossia che le edizioni quattrocentesche non sono soltanto delle versioni meno complete e più imperfette delle cinquecentesche, ma ad esse sostanzialmente equivalenti o con quelle intercambiabili; sono edizioni che si pongono, semmai, come complementari. Ad esempio, diversi dei *consilia* che Andrea Romano⁷⁷ aveva rinvenuto manoscritti in una miscelanea, non per nulla, della Biblioteca Marciana di Venezia, e segnalato come inediti dopo una vana ricerca nelle stampe francofortine e torinesi del XVI secolo,⁷⁸ compaiono

⁷⁷ ROMANO, *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro*, cit., pp. 624-634.

⁷⁸ *Consilia PAULI DE CASTRO quae plurimum jurisconsultorum adnotationibus fuerunt iam pridem ...*, Francofurti 1582 [Apud Ioan. Feyerab. Impensis Sigismundi Feyerabendt] e *Consiliorum sive Responsorum ... PAULI CASTRENSIS, volumen primum [-secundum]. ... Praeterea et illud habet tertium volumen [cum adnotationibus Balthasaris Quinctii]. Additus est etiam. index [per H. Ferrandat compilatus]...*, Augustae Taurinorum 1580 [apud haeredes N. Bevilacqua].

pubblicati dai fratelli de Gregoriis nella stampa del 1493. Vien da chiedersi come mai questi *consilia* non rientrasse-
ro poi nelle più ampie raccolte delle edizioni umanistiche,
posto che i manoscritti segnalati da Romano sono tutti sot-
toscritti dal giurista laziale⁷⁹ e dunque è da escludersi la
tardiva attribuzione di essi ad altro giureconsulto. Tantopiù
che due dei tre (consecutivi) responsi che il manoscritto mar-
ciano segnalava numerati, dando «per certa l'esistenza, in
quegli anni, di una raccolta dei consulti di Paolo (che non
corrisponde con nessuna di quelle edite)»,⁸⁰ sono riprodotti
anche nell'edizione torinese.

La “raccolta dei consulti” – in realtà edita eccome! –
da cui la numerazione (da 39 a 41) è tratta, è l'edizione
Cipolla.

Queste, dunque, le corrispondenze tra i *consilia* ma-
noscritti recensiti da Romano e le edizioni a stampa.⁸¹

R. IX. *Quot requiruntur... In Christi nomine amen. In
causa capture.*

Cipolla: cons. 39.

*Incipit: Quot requirantur... In Christi nomine amen. In
causa captura (!)*

*Expl.: Ex quibus concluditur dictum captum non fore
relaxandum. (Non firmato).*

⁷⁹ La formula ricorrente è “Et ita dico et consulo Ego Paulus de Ca-
stro utriusque iuris doctor et ad fidem me subscripsi et sigillavi”: in
pochi casi si osservano varianti formali di rilievo minore.

⁸⁰ ROMANO, *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro*, cit.,
p. 628.

⁸¹ Indichiamo con “R.” e un numero la posizione secondo l'ordine
in cui li ha registrati Romano, il quale usa i caratteri romani per i
consilia inediti e quelli arabi per gli editi.

Venetiis 1493: cons. I-465, fol. 269vb-270va.

Senza il *casus*; *incipit*: In Christi nomine amen. In causa capture

Expl.: Ex quibus concluditur dictum captum non fore relaxandum. / ¶ Et ita de iure dicendum videtur mihi Paulo de castro utriusque iuris doctori et ad fidem me subscripsi et sigillavi.

R. 6. *An creditor teneatur plene... In Christi nomine amen. Pro pleniori examinatione*

Cipolla: cons. 40.

Senza *casus*; *incipit*: Pro pleniori examine

Expl.: Et istud est adeo clarum quod probatione non indiget. (Non firmato).

Venetiis 1493: cons. I-466, fol. 270va-271rb.

Senza *casus*; *incipit*: Pro pleniori examine

Expl.: Et istud est a deo clarum quod probatione non indiget. Deo gratias. (Non firmato).

R. 7. *In Christi nomine amen. Visis actis et actitatis*

Cipolla: cons. 41.

Incipit: In Christi nomine amen. Visis actis et actitatis

Expl.: et posito quod dicta pronuntiatio valeret mero iure: potest dictus thomaxius petere restitutionem adversus eam: cum non fuerit defensus eo quia erat in vinculis et nullus pro eo comparuit, ff. de quibus ex ca. ma., l. succurritur. Laus Deo. (Non firmato).

Venetiis 1493: cons. I-319, fol. 184va-185ra.

Incipit: In christi nomine amen. Visis actis et actitatis

Expl.: Et posito quod dicta pronuntiatio valeret mero iure, potest dictus thomasius petere restitutionem adver-

sus eam cum non fuerit defensus eo quia erat in vinculis et alias pro eo comparuit. ff. de quibus exca. ma., l. succurritur. Laus Deo. (Non firmato).

R. III. *D. Jesus Marie filius... In Christi nomine amen. Puto indubitanter*

Venetis 1493: cons. II-466[479], fol. 552ra-b.

Senza il *casus*; *incipit*: In christi nomine amen. In casu premissis dico indubitanter...

Expl.: Nec obstat verbum positum in fi. Quod sit precisum &c. Quia hoc verbum non tollit necessarias interpretationes (!) et restrictiones, ut no. bart. in l. omnes populi de iusticia et Bal. in l. iii. C. de libe. et posth., et in l. iubemus C. ad trebellia. in fine. et in l. in. xxiiii. col. qui accus. non possunt / ¶ Et ita videtur mihi paulo de castro utriusque iuris doctori prout supra consultum est et ad fidem me subscripsi et sigillo meo sigillavi.

Un'ultima osservazione per sottolineare come, già ai primi sguardi appena attenti, i *consilia* paiono presentare un Paolo da Castro diverso dall'interprete universitario del diritto: se dalle *lecturae* si trae l'impressione di un giurista radicato nella tradizione dell'insegnamento – con tutto il bagaglio d'esperienze (e di certezze) di un metodo consolidato, di una tradizione interpretativa sperimentata, nel pieno della sua maturità dottrinale, forte d'un radicamento ormai secolare ed ancora pienamente vitale, che caratterizzano la giurisprudenza più alta di quel secolo che divide due epoche spesso inconciliabili –, i *consilia* sembrano restituire una figura ancora fuori da qualsiasi tradizione. Da un lato essi parrebbero radicare il giurista nel secolo della sua giovinezza, mostrando una concezione della *communis opinio*

diversa da come si sarebbe stabilita nel Quattrocento: ossia, un processo ancora *in fieri*, un fatto vitale e non traluzio, ch'egli maneggia come una calce viva, un corpo ancora in via di formazione, una materia non ancora del tutto plasmata, come una autorità, infine, che può rafforzarne altre e più determinanti (valga d'esempio il caso del *consilium antiquum* I-372,⁸² ove Paolo afferma semplicemente essere *opinio comunis* che quando si parla di *legata* si intenda anche *fideicommissa*) e non, come sarebbe stato nei secoli successivi, quella sorta d'arma risolutrice, di *deus ex machina* pronto a ricomparire (secondo formule precotte anche nel modo di presentarlo) ogni volta che ci si ritrovasse a corto d'idee migliori. Insomma, non si rileva nel Castrense quella crisi di inventività tipica del '400 avanzato, quando s'era ormai perso il processo di costruzione in atto che in Paolo da Castro è ancora vivo ed elastico.

⁸² *Consilia*, cit., I.2, fol. 217va-218va.

CAPITOLO I

Duæ potestates, duæ iurisdictiones, duo fora sunt — una æquitas

0. Agli albori dell'*utrumque ius*

In una società come quella basso-medievale, retta da un sistema complesso di diritti quale fu l'*utrumque ius*, che di quella società era realtà viva ed operante, la questione della preminenza di un diritto sull'altro, nei casi di contrasto tra le diverse *auctoritates*, era all'ordine del giorno. Già i glossatori si erano dovuti confrontare col problema¹ ma fu coll'avvento del nuovo metodo propugnato

¹ Della vasta bibliografia relativa, si vedano, a mero titolo esemplificativo, almeno: Bruno PARADISI, *Diritto canonico e tendenze di scuola nei glossatori da Irnerio ad Accursio*, in *Studi Medievali*, s. III, 6.2 (1965), pp. 155-287, ora in ID., *Studi sul medioevo giuridico*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1987, II, pp. 525-656; Alfonso Maria STICKLER, *L'“utrumque ius” nella dottrina dei glossatori riguardante le relazioni tra Chiesa e Stato*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*. Atti del Convegno di Studi in onore di Giuseppe Ermini, Perugia, 30-31 ottobre 1976, a cura di Danilo Segoloni, Libreria universitaria editrice, Perugia 1980, pp. 417-431; Ennio CORTESE (tornato numerose volte sull'argomento), *Théologie, droit canonique et droit romain. Aux origines du droit savant (XI^e-XII^e s.)*, in *Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Comptes-rendus des séances de l'année 2002*, Paris 2002, pp. 55-74, ora in ID., *Scritti*, III, a cura di Alessandro e Federico Cortese, Il cigno Galileo Galilei, Roma 2013, p. 107-124; Orazio CONDO-

dai commentatori e, soprattutto, con i diversi assestamenti della società trecentesca, che la discussione prese l'involto definitivo.² Come rilevò Bruno Paradisi,³ «l'ideale bolognese di un pieno ritorno al diritto romano giustiniano» in quanto diritto imperiale si era dimostrato insostenibile e, di conseguenza, si venne rapidamente «distaccando l'idea di un diritto [romano] immediatamente vigente» (benché questo, notava acutamente Paradisi, rimanesse «un diritto immediatamente applicabile; distinzione sottile che non sempre viene notata»).4

RELLI, *Alcuni casi di giuramento confirmatorio in materia di dote e di diritti successori. Contributo alla storia dell' "utrumque ius" (secoli XII-XV)*, in "Panta rei". *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. Condorelli, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 2004, I, pp. 491-565.

² Già Ugucione – come spesso ha insistito Ennio CORTESE (ad esempio in *Théologie, droit canonique et droit romain*, cit., p. 62 [= 115]) – guardò, con gli occhi del canonista, al diritto romano, ma rimaneva lo sguardo esterno di chi è consapevole che un libro non può esser letto senza conoscere anche le leggi contenute nell'altro; e da parte civilistica, l'accostamento al diritto canonico, quando non era mosso da un atteggiamento polemico, era soltanto estrinseco.

³ Bruno PARADISI, *La Scuola di Orléans. Un'epoca nuova del pensiero giuridico*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, XXVI, 1960, pp. 347-363, ora in ID., *Studi sul medioevo giuridico*, cit., II, pp. 965-982: 976.

⁴ Si deve avvertire che l'opinione di Paradisi che qui si è accolta non è recepita pacificamente da tutti. Da quando il maestro romano scrisse le parole citate, nel 1960, l'argomento è stato da più parti affrontato e messo a fuoco. In particolare, tra le principali dottrine intorno al diritto comune, citiamo quella di Manlio Bellomo (tradicionalmente contrapposta, dalla storiografia, alla posizione paradisiiana), il quale ha edificato il suo pensiero sulla questione in numerosi scritti: tra questi citiamo, almeno, *Medioevo edito e inedito*, II. *Scienza del diritto e società medievale*, Il cigno Galileo Galilei,

E il singolare connubio che in quel torno d'anni si andava intanto sviluppando tra l'antico diritto romano giustiniano e il fresco diritto canonico fu non solo conseguenza, ma vera e propria causa motrice – politica non meno che sociale o intellettuale – della scuola giuridica sorta ad Orléans, che tanto feconde conseguenze, con i metodi sviluppatisi nell'insegnamento dei suoi maestri, avrebbe apportato alla storia del diritto europeo⁵. In Francia si ebbe,

Roma 1997; *L'Europa del diritto comune*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 1994⁷; *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 1999; *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 2002. Bellomo (*L'Europa del diritto comune*, cit., p. 167 ss.) richiama l'attenzione sul non potersi ridurre e intendere il diritto comune (ma anche lo *ius proprium*) solamente come “diritto positivo”, ponendo l'accento sulle *figurae* che l'interperete di diritto trae dal diritto comune e che «sono patrimonio e ricchezza di ogni giurista. In questi meccanismi non ha importanza che che il ‘contenuto’ delle norme o delle clausole negoziali [applicate] sia in linea o contrasti con i precetti del diritto comune. È perciò del tutto irrilevante» la valenza del diritto comune «come diritto positivo da applicare [...] Ciò che rileva sono solamente le *figurae* di cui è materiato il diritto comune, i principî cui esso si ispira, i valori ch'esso esprime» (p. 167). Il diritto comune – se interpreto correttamente il pensiero dell'insigne studioso siciliano – sarebbe, dunque, un diritto usato, più che applicato. Ciò detto, la famosa metafora del diritto comune come sole dei pianeti/*iura propria*, introdotta da Bellomo (*L'Europa del diritto comune*, pp. 205-206), non mi sembra contrasti troppo oltre le normali sfumature del pensiero con l'ipotesi paradisiaca.

⁵ Fu Eduard Maurits MEIJERS (*Études d'histoire du droit*, publiées par les soins de Robert Feenstra et Herman Frederik Wilhelm David Fischer, 3: *Le droit romain au moyen âge* – Première partie: A. *L'enseignement du droit dans trois Universités du XIII siècle*. B. *Histoire des sources*, Universitaire pers Leiden, Leyde 1959), a dimostrare definitivamente come quella di Orléans fosse una scuola superiore per il clero, ove tutti i maestri e gli allievi appartenevano

dunque, un'obbiettiva coincidenza tra il ceto dei giuristi con quello degli ecclesiastici che portò conseguenze politiche e, con «l'adattamento del sistema giuridico giustiniano alla realtà storica»,⁶ – sostenne l'insigne storico romano – con-

al clero. Solo tenendo presente questo dato, osservò il Meijers (così come citato da PARADISI, *La Scuola di Orléans*, cit., p. 968) «si può giudicare esattamente l'influsso che [la scuola orleanese] esercitò sulla pratica del diritto, poiché la trasmissione del diritto romano non fu soltanto assicurata grazie ai lavori dei suoi professori ed allievi, ma soprattutto grazie alle funzioni alle quali professori ed allievi furono chiamati» alla corte reale di Francia. Quella «partecipazione alle responsabilità della vita pubblica dell'impero» – chiosava Paradisi (*ibid.*) – che era mancata ai Glossatori. Ma non solo, conta pure il fatto che a quella responsabilità politica fosse chiamata una classe ecclesiastica (l'ambiente colto, in Francia, era prevalentemente clericale), che veniva poi adoperata nella *curia regis* con fini antagonistici non solo all'Impero ma anche alla Chiesa: e il «peso dei *clerici regis* nella burocrazia del regno fu determinante; ed il loro atteggiamento segnò un nuovo periodo nella storia del diritto romano nel medio evo», perché quei chierici-giuristi si trovarono ad essere non «meno liberi, in quanto ecclesiastici, nei confronti del Papato e del diritto canonico, di quanto non lo fossero come civilisti nei confronti dell'impero e del diritto romano» (PARADISI, cit., p. 970).

Per altri studi intorno alla scuola orleanese, si rinvia a Robert FEENSTRA, *Un momento fondamentale nella storia della giurisprudenza: la scuola di Orléans*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Genova*, fasc. 2, anno 3. (1964), pp. 452-471; ID., *Le droit savant au moyen âge et sa vulgarisation*, (Variorum), London 1986; ID., *L'École de droit d'Orléans au treizième siècle et son rayonnement dans l'Europe médiévale*, in *Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science juridique*, 13 (1992), pp. 23-42. Si veda, inoltre, per un taglio relativamente differente, Laurent Leo Jozef Maria WAELKENS, *La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny: édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1, 3, 32)*, Brill, Leiden 1984.

⁶ PARADISI, *La Scuola di Orléans*, cit., p. 971.

duisse a modificare il vigente *droit coutumier* sulla base dei principî del diritto romano. Il quale diritto romano – ed è qui la novità che intendeva segnalare Paradisi – viene dunque “pensato” da un soggetto nuovo (chierici educati al diritto romano in funzione ecclesiastica che, invece, applicarono le loro competenze giuridiche, filosofiche e organizzative a favore di una società non clericale)⁷ secondo un’ottica diversa da quella diffusa tra i laici glossatori civilisti. Con ciò, il *ius romanum* era legato inscindibilmente e in una stretta sinergia di reciprocità, al diritto canonico. In Italia, dove l’intesa tra romanisti e canonisti era frequente ma, forse, non così necessaria né altrettanto stretta, e i rapporti tra le due scuole si mantenevano improntati sostanzialmente a una reciproca diffidenza, gli allievi della scuola orleanese contribuirono a limare le distanze fino, praticamente, ad annullarle. Essi, dunque, importarono, col nuovo metodo, un principio che – oserei dire, quasi inevitabilmente – condusse al connubio dei due diritti più importanti, e al loro confronto quotidiano con i diritti locali. La via per

⁷ E non scordiamo che – dilà dalle un tempo avanzate (benché oggi sostanzialmente respinte) ripulse verso le leggi giustinianee che sarebbero state alla base dei divieti pontificî d’insegnamento dei libri legales a Parigi (Onorio III, con la bolla *Super Speculam*, 22 novembre 1219) e corretti dall’autorizzazione gregoriana ad Orléans, che comunque indica chiaramente un cambio di registro della Chiesa nei confronti del gius romano – in Francia si era sviluppata una forte opposizione a Giustiniano da parte degli intellettuali parigini, dei *magistri artium* e dei teologi: si veda Gérard GIORDANENGO, *Résistances intellectuelles autour de la Décretale Super Speculam (1219)*, in *Histoire et société. Mélanges offerts à Georges Duby*, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence 1992, pp. 147-149 e cfr. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, cit., II, p. 395 nt. 8.

l'*utrumque ius* quale realtà giuridica effettiva, tracciata in Francia, era stata dunque aperta in Italia.

1. La sistemazione bartoliana

Il problema su quale tra lo *ius civile* e lo *ius canonicum* dovesse prevalere in caso di non accordo tra i due ricevute, una strutturazione pressoché definitiva ad opera di Bartolo, nel cui pensiero la «definizione delle sfere di competenza e di azione del diritto comune canonico e del diritto comune civile [...] è coerentemente ed esplicitamente tracciata nel quadro delle relazioni delle due istituzioni, *Imperium* ed *Ecclesia*, delle quali i due *iura communia* sono l'ideale proiezione nella *societas christiana* e nella vita dei *cives / fideles*».⁸

La natura dei rapporti tra le due potestà universali è questione che Bartolo affronta (con argomentazioni poco originali)⁹ con l'idea di «circoscrivere gli ambiti del potere spirituale e di quello temporale escludendo, in circostanze normali, ogni possibilità di sovrapposizione fra le due auto-

⁸ Orazio CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*. Atti del cinquantesimo convegno storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013), Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2014, pp. 464-557.

⁹ Si veda Pietro Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano 1969, p. 160: «Bartolo riduce consapevolmente ad unità i frammenti di lingua che veniva ereditando dal passato. Egli li raccoglie e li compone a sistema; non innova, ma suggella una lunga tradizione; è piuttosto la fase finale di uno sviluppo che l'inizio di un nuovo corso di pensiero».

rità. Al tempo stesso, però, egli pone l'Impero in un rapporto di subordinazione rispetto al Papato e le simpatie per l'universalismo imperiale sembrano cedere il passo a considerazioni vagamente ierocratiche». ¹⁰ Tanto che Diego Quaglioni – a proposito della subordinazione del potere imperiale all'autorità pontificia, in Bartolo – ha potuto parlare di «un imperatore fedele alla Chiesa». ¹¹

Danilo Segoloni, pur stemperando le polemiche circa l'opportunità del giurista, la cui adesione alla dottrina della Chiesa «si spiega e giustifica con le sue convinzioni di giurista e di credente e s'inquadra nella situazione politica e religiosa del suo tempo e nell'ambiente culturale e spirituale in cui Bartolo si è formato ed è vissuto», ha ammesso che i rapporti tra Impero e Chiesa «costituiscono il punto dolente» del pensiero del maestro perugino. ¹² Mi sembra, infatti, che il parere del giurista, anche in questa materia come in molti altri casi, rimanga in parte nebuloso, in parte contraddittorio. La distribuzione stessa dell'autorità giurisdizionale – benché chiarissima, netta e a modo suo

¹⁰ Berardo PIO, *Il pensiero politico di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita*, cit., p. 177.

¹¹ Diego QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tiranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Olschki, Firenze 1983, p. 69. Di diverso avviso Francesco Ercole (*Da Bartolo all'Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano*, Vallecchi, Firenze 1932) che legge nella rappresentazione bartoliana delle due autorità «interdipendenza» e non «subordinazione dell'uno all'altro» (p. 61).

¹² Danilo SEGOLONI, *Bartolo da Sassoferrato e la civitas Perusina*, in *Bartolo da sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, II, Giuffrè, Milano 1962, pp. 516-517.

senz'altro ragionevole – appare un poco salomonica. Ma, come si è detto, divenne quella di riferimento.

A parer mio questo avvenne proprio per il motivo che Cecil Sidney Woolf, nel suo fondamentale studio su Bartolo, individuava come limite: ossia che Bartolo fu un giurista, «not a political philosopher».¹³ Ciò dava alle sue autorevoli interpretazioni il peso di una disposizione di legge, più che un nobile ma meno perentorio fondamento equitativo (sulla base della ragionevolezza) di matrice filosofica.

Inutile, dunque, star qui a ridescrivere gli smottamenti della generalmente accettata teoria dualistica¹⁴ dei poteri distinti – imperiale e sacerdotale – verso le posizioni

¹³ Cecil N. Sidney WOOLF, *Bartolus of Sassoferrato. His Position in the History of Medieval Political Thought*, Cambridge University Press, Cambridge 1913, p. XX: «... Bartolus was a lawyer, that his whole life was spent in the study, practice and expounding of law. In fact we shall have continually to keep in mind that Bartolus was no political philosopher; that his political thought is to be found in his commentaries and treatises on Law, not Politics».

¹⁴ Insinuata tra le righe da Giustiniano nella famosa *praefatio* alla *Novella VI* 'Quomodo oporteat episcopos et reliquos clericos ad ordinationem deduci, et de expensis ecclesiarum' del 535, forse per riequilibrare l'ancora fresca suddivisione delle potestà di papa Gelasio, decisamente sbilanciata a favore del corno teocratico, la teoria dualistica era stata rispolverata in piena lotta per le investiture dal fantomatico Pietro Crasso il quale, avanzando il principio dell'*utraque lex* – «vale a dire, i due diritti, aventi una medesima origine, costituiti entrambi per ispirazione divina *hominum causa*, con l'identico scopo di controllarne e guidarne la *fluctivaga mens*: perciò entrambi all'identico livello» (Francesco CALASSO, *Medio evo del diritto*, I, Giuffrè, Milano 1954, p. 233, che riporta il testo del famoso passaggio crassiano) – sperò vanamente di quietare i curialisti.

ierocratiche su cui l'autorità imperiale franava, soprattutto con i commenti di Innocenzo IV alle *Decretali* e, più avanti, con l'*Unam sanctam* di Bonifacio VIII. Bartolo, almeno in quanto principio, risolse il problema dei rapporti tra *leges* e *canones* affermando la superiorità dei secondi solo se la controversia concernesse una materia spirituale, ovvero laddove essi valessero anche come leggi positive, ossia nei territori soggetti alla Chiesa; nelle terre sottoposte alla giurisdizione imperiale invece, se la controversia non era pertinente alla fede, si dovevano applicare le *leges*, salvo il caso che ciò comportasse peccato.¹⁵

2. La posizione di Baldo: tra implicite conferme e stravaganze.

Baldo degli Ubaldi, l'allievo più illustre del maestro di Sassoferrato, non sembra affrontare direttamente il problema del conflitto giurisdizionale tra diritto civile e canonico. Solo una volta, nella *Lectura feudistica*, vi fa un cenno volante, partendo dal caso del giuramento – una materia che rientrava nella sfera spirituale – per ribadire la posizione bartoliana,¹⁶ ma la cosa è lasciata cadere lì senza insistervi e senza séguito. Come suggerisce Cristina Danus-

¹⁵ Sulla lezione di Bartolo si veda Josephus Lodewijk Johannes VAN DE KAMP, *Bartolus de Sassoferrato (1313-1357). Leven, Werken, Invloed, Beteekenis*, H.J. Paris, Amsterdam 1936, pp. 225 ss.

¹⁶ «Porro in feudis ratione iuramenti, si discrepat ius civile a iure canonico, debet servari ius canonicum» (BALDI PERUSINI *In usus feudorum commentaria doctissima...* [d'ora in avanti, *Super feudis*], ad II. F. 54[55], *De prohibita feudi alienatione per Federicum*, § 7, *Praeterea*, n. 10, Ludgduni 1566 [excudebat Claudius Seruanus]).

so,¹⁷ l'impressione è che Baldo considerasse l'*opinio Bartoli* in materia risolutiva della questione.

Né, d'altronde, ci si sarebbe potuti aspettare un parere diverso da quello bartoliano da parte di un giurista tanto apertamente schierato su posizioni ierocratiche.¹⁸ È nota, tra l'altro, la predilezione di Baldo per le opinioni dei canonisti ch'egli portava ad evidenza ogni volta si presentasse l'occasione, anche in campo feudistico, affinché si conoscesse non soltanto «quid processit a fonte iuris civilis, sed etiam quid contineat Canonistarum auctoritas»;¹⁹ tanto da rimproverare perfino al maestro venerato le «opiniones multum placentes laicis».²⁰

Ma il reale interesse di Baldo, nelle questioni sui rapporti giurisdizionali, va in altra direzione, che è quella dell'equiparazione dei principî feudali alle *leges*: è quanto emerge senza dubbio sia dagli scritti di Joseph Canning, che più di tutti si è occupato del pensiero politico di Bal-

¹⁷ Cristina DANUSSO, *Ricerche sulla Lectura feudorum di Baldo degli Ubaldi*, Giuffrè, Milano 1991, p. 125.

¹⁸ Si veda, al proposito, Joseph CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge University Press, Cambridge 1987 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series, 6); ID., *Why Baldus was no republican*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000*, a cura di Carla Frova, Maria Grazia Nico Ottaviani, Stefania Zucchini, Università degli Studi, Perugia 2005.

¹⁹ BALDUS, *Super feudis*, cit., ad II. F. 53, *De pace iuramento firmanda et servanda*, § 2, *Iniuria punitur*, n. 17.

²⁰ L'interpretazione della frase di Paolo è controversa, per il significato da dare al termine 'laici': cfr. DANUSSO, *Ricerche*, cit. p. 59, nt. 155.

do,²¹ sia dai lavori di Cristina Danusso²² intorno alla *Lectura super feudis*, sia dai numerosi interventi, meno specifici ma sempre penetranti, di Ken Pennington.²³

Baldo, infatti, si curò specialmente del rapporto *iurisdictio-territorium*, ch'egli rappresentava con celebri metafore quasi pittoriche:²⁴ «Imaginetis etiam quod iurisdictio sit super territorium, sicut nebula super paludem quae generatur per activam potentiam solis»;²⁵ o ancora, «apparet iurisdictionem esse apud Caesarem tanquam ad fontem a quo fluunt et refluent, sicut flumina ad mare fluunt».²⁶ Un tale rapporto tra giurisdizione e territorio non era affatto da darsi per scontato. Se per i commentatori, infatti, «sembrava ormai pacifico che la *iurisdictio* potesse trovarsi in

²¹ CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, cit.; ID., *Why Baldus was no republican*, cit., pp. 193-204.

²² Oltre alle già citate *Ricerche sulla Lectura feudorum*, della studiosa si veda *Baldo e i libri feudorum*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 289-311.

²³ Si vedano almeno *Pope and Bishops: the Papal Monarchy in Twelfth and Thirteenth Centuries*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1984 e *Was Baldus an Absolutist? The Evidence of his Consilia*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000*, cit., pp. 1-16. Si aggiunga, *ad abundantiam*, l'ampio benché faticoso intervento di Mario MONTORZI, *L' 'intellettualismo pratico' della "Lectura super usibus feudorum" di Baldo degli Ubaldi. Tra prassi forense e nuove sistemazioni dottorali (prove e problemi di lettura)*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 205-261.

²⁴ Cfr. DANUSSO, *Ricerche*, cit., p. 36.

²⁵ BALDUS, *Super feudis*, cit., ad II. F. 53 (§ 11 ss.), *De allodiis*, § *Ad hoc*, n. 7.

²⁶ BALDUS, *Super feudis*, cit., ad II. F. 10, *Quis dicatur Dux, Marchio*, § *Qui a principe*, n. 1.

stretto collegamento con il territorio»,²⁷ Bartolo aveva detto chiaro che la cosa non era necessaria – ‘poteva’, appunto, non necessariamente ‘doveva’ –, potendosi benissimo dare una «iurisdictio sine territorio»²⁸ e viceversa («ut patet in comitatibus»): la *iurisdictio* era una qualità delle persone, non del territorio che esse governavano.²⁹

Su questi presupposti, Baldo spostava dunque l’attenzione dai rapporti tra i due corni dell’*utrumque ius* a quelli tra le *leges* generalmente intese e le norme feudali. Equiparata l’autorità dei *Libri feudorum* a quella dello *ius civile*,³⁰ il giurista perugino applicava i medesimi criteri al rapporto diritto feudale-diritto canonico: «Et ideo in decisione causarum feudalium, consuetudines non solum in foro contradictorio causarum observandae sunt, sed etiam in foro conscientiae, nisi essent in periculum animarum, quia lex civilis est pars legis divinae».³¹ E addirittura, come ha osservato Canning, Baldo «in two passages ([*additiones*] ad X 1.3.14 and X 1.3.25) expressed the view that the emperor and kings could force both popes to submit if they refused to end the Schism, whether through resignation, convening a council or accepting arbitration».³²

²⁷ DANUSSO, *Ricerche*, cit., p. 124.

²⁸ «Non est de necessitate, quod iurisdictio cohaereat territorio. Potest nam esse iurisdictio sine territorio, ut in iudicibus chartulariis»: BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Commentaria in Primam Digesti Veteris partem*, ad D. 2.1, *De iurisdictione omnium iudicum*, 1, *Iusdicentis*, n. 15, Venetiis 1590 [apud Iuntas].

²⁹ In opposizione a Guglielmo de Cunuh, per il quale la *iurisdictio* era di pertinenza delle comunità.

³⁰ DANUSSO, *Ricerche*, cit., p. 48.

³¹ BALDUS, *Super feudis*, cit., in *praeludiis*, n. 5.

³² CANNING, *The Political Thought of Baldus*, cit., p. 41.

Anche nei *consilia*, le volte non frequentissime che gli tocca di avvicinarsi al Baldo lo affronta dal lato della feudistica, e l'impressione ricorrente tema, ancora una volta, è che la sua prima preoccupazione sia quella di legittimare e parificare alle *leges* gli effetti di accordi riconducibili a norme feudali. Come, ad esempio, quando nel fulminante *consilium* XLIX afferma che «consuetudo et privilegium equiparantur et pariter iurisdictionem dant»:³³ un privilegio, concesso dalle massime autorità universali, ha dunque la stessa forza giuridica della consuetudine (feudale).

Solo una volta, nel *consilium* XXXVIII del quarto volume,³⁴ Baldo tratta direttamente del tema, partendo – come toccherà a Paolo da Castro³⁵ – dal caso della validità o meno di una legittimazione concessa dall'imperatore *in terris ecclesiae*. Il responso di Baldo è interessante, soprattutto, perché distingue tra *maiestas*, che è sempre piena ovunque, in quanto potere universale e come tale indivisibile, e *administratio*, che invece «divisum est et habet imperium cum apostolico», perciò le «terre romane ecclesie» non soggiacciono all'imperatore «mediate nec immediate». A determinarlo è lo *ius commune*, e dal testo emerge chiaro che per Baldo non sussiste divisione alcuna tra parte civile e parte canonica, essendo entrambe parti d'un tutto. Non è dunque un fatto di giurisdizione, ma di amministrazione, e siccome con la famigerata *donatio* Costantino *resignavit* il proprio potere nelle terre che cedeva al papa, l'imperatore nei territori della Chiesa «redactus est ad instar privati». Siccome, prosegue Baldo, legittimare è un atto di suprema volontà di

³³ BALDUS DE UBALDIS, *Consilia*, pars prima, n. XLVIII, Mediolani 1489 [Leonhard Pachel], fol. <26>r.

³⁴ BALDUS, *Consilia*, cit., pars quarta, n. XXXVIII, fol. <11>v.

³⁵ Cfr. *cons.* II-466[480] e *cons.* II-126[148].

giurisdizione, ecco che allora all'imperatore, in quelle terre, sarà consentito legittimare solo in maniera limitata, ossia, per i soli casi permessi *iure communi*: tra questi, la legittimazione dei figli naturali, «et tales valent quo ad omnia quia ecclesia approbat ius commune et eo utitur». Ma nei casi proibiti, «ut natorum ex dampnato coitu», l'imperatore avrebbe un semplice potere dispensativo, dunque esercitabile solo sui beni che insistono sulle terre dell'impero. Infatti, conclude Baldo, «expertus sum quod papa non vult alicui concedere quod possit legittimare in terris ecclesie».

Il *consilium* non fa dunque che confermare la soluzione bartoliana, ma la *Lectura super feudis* ci indica che il vero nocciolo della questione, per Baldo, stava altrove.

3. *Per alteram viam*. I diversi interessi di due grandi politologi del Trecento: Oldrado da Ponte e Lorenzo Ridolfi

La strada tracciata da Bartolo e seguita, sostanzialmente, dal suo discepolo Baldo (e poi dall'allievo di questi Paolo da Castro),³⁶ intorno alla questione giurisdizionale, non fu però percorsa da tutti i giuristi del secolo quartodecimo. Forse non tutti attribuirono alla questione la medesima importanza, oppure la ritennero pacificamente risolta – come osservato, per Baldo, da Cristina Danusso³⁷ – secondo la *opinio Bartoli*.

Salta all'occhio come, ad esempio, un Oldrado da Ponte, canonista altamente reputato, i cui ascoltatissimi *consilia* furono tra i primi ad essere raccolti a stampa, già nel

³⁶ Vd. *infra*, § 4.

³⁷ Danusso, *Ricerche*, cit.

1478,³⁸ avvocato concistoriale, consulente privilegiato dei papi frequentemente richiesto anche da principi secolari ed imperatori; Oldrado, si diceva – come rilevò Le Bras –, sebbene compisse nella sua opera un “vasto tentativo di adattamento del temporale allo spirituale”,³⁹ sembra in realtà aver tenuto ben distinti i due diritti, civile e canonico. Anche l’uso nettamente prevalente delle fonti canonistiche, nei *consilia*, sembra riflettere, da parte del giurista lodigiano, un atteggiamento piuttosto refrattario alle compenetrazioni dell’*utrumque ius*.

Lo si può notare anche leggendo il conosciutissimo *cons.* 180,⁴⁰ ove le allegazioni di fonti normative civili e canonistiche sono ben distinte negli ambiti di riferibilità: le prime regolano i poteri imperiali, le seconde quelli del pontefice romano. Due poteri che entrano in contatto tra loro solo in quanto – secondo le parole pronunciate dal Cristo *in passione*, allorché disse “non haberes potestatem adversus me ullam, nisi data esset tibi desuper” – ogni potestà regia “est a Deo”. Ciò significa, senza discussioni, che il papa è su-

³⁸ OLDRADUS DE PONTE DE LAUDE, *Consilia et quaestiones*, Alphonsus de Soto edidit, Romae 1478 [Apud S. Marcum (Vitus Pucher)]. I primi *consilia* in assoluto ad essere stampati erano stati quelli di Lapo da Castiglionchio, a Roma presso Sixtus Riessinger, ca. 1470; per una lista delle edizioni cfr. COLLI, *Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria*, cit.

³⁹ Gabriel LE BRAS, *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale*, in *Histoire de l’Eglise: depuis les origines jusqu’à nos jours*, publiée sous la direction de Augustin Fliche & Victor Martin, 12, Bloud & Gay, Paris 1964, p. 222. Si vedano anche le osservazioni di VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia*, cit., p. 327.

⁴⁰ OLDRADI DE PONTE LAUDENSIS... *Consilia seu Responsa et Quaestiones aureae...*, Francofurti ad Moenum 1576 [per Petrum Fabricium, impensis Sigismundi Feyrabend .], foll. 90r-91r.

periore all'imperatore:⁴¹ spazio dunque alle norme di riferimento delle teorie ierocratiche, per primo il notissimo canone *venerabilem* (X 1.6.34).

Ma la superiorità del papato sull'impero non sembra tradursi, nel pensiero di Oldrado, anche nella prevalenza del diritto canonico su quello civile: sembra anzi che i due àmbiti si mantengano sostanzialmente separati. Forse al consulente dei potenti interessava focalizzarsi su altro che una sorta di gradazione delle fonti giuridiche: suo compito era direttamente quello di mettere ordine da un punto di vista della legalità nei mutati rapporti di potere delle supreme *auctoritates*, che non erano più solo le due ben note ai secoli precedenti.

È quanto emerge anche dal *consilium* 69,⁴² ove si ripete la storia dell'unica potestà in Dio (il quale "misit" l'imperatore quale *legem animatam in terris*); si ricorda la traslazione dell'Impero dai Greci *apud Germanos* per mezzo dell'autorità della Chiesa; si richiama l'originaria ripartizione del diritto in umano e divino, con le successive sottopartizioni classiche, per concludere che anche il Re di Francia "de facto non cognoscit superiorem". Ma del problema della precedenza d'una legge sull'altra, nel caso di contrasto tra le due, nemmeno qui si fa cenno: ad Oldrado altro stava a cuore, avendo capito – da *homo politicus* qual'era – che l'autorità va oltre la legge. Un fatto, questo, che un uomo della probità di Paolo da Castro non avrebbe mai ammesso, e non è da escludere che proprio questo atteggiamento di Oldrado abbia spinto il più giovane Paolo a esprimere dubbî (contestatissimi dalla storiografia anche

⁴¹ Si veda anche quanto notato da VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia*, cit., p. 291.

⁴² OLDRADI... *Consilia*, cit., foll. 30v-32r.

più risalente, come fossero *somnia* o malevole invenzioni del rivale) sulla effettiva rettitudine morale del nobile da Ponte.

Oldrado – che fosse del tutto onesto o più che altro opportunista qui non rileva – era uomo pratico e badava al sodo, come dimostra, credo definitivamente, il responso relativo alla controversia tra l'imperatore e Roberto re di Napoli,⁴³ che tanta influenza ebbe sulla formulazione della bolla *Pastoralis cura*,⁴⁴ promulgata da Clemente V proprio in risposta alle due leggi di Enrico VII note come *Ad reprimendum* e *Quoniam nuper est*,⁴⁵ emanate *ad personam* – succedeva anche allora! – e subito inserite nel *Corpus Iuris Civilis*. La presa di posizione del pontefice appare, infatti, come provocata dal tono del giurista nel dirimere *de iure* la controversia tra le due *potestates* secolari: la Chiesa doveva adattare la propria posizione autoritativa al nuovo panorama politico, poiché le pur perentorie idee

⁴³ *Consilium* 43 (foll. 18v-19v).

⁴⁴ Si veda, in particolare, Ken PENNINGTON, *The Prince and the Law (1200-1600). Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1993, pp. 185-201. Si vedano anche Francesco MIGLIORINO, *Alchimia lecita e illecita nel Trecento. Oldrado da Ponte*, in *Quaderni Medievali*, XI (1981), pp. 6-41 ed Eduard Heinrich Albert WILL, *Die Gutachten des Oldradus da Ponte zum Prozess Heinrichs VII. gegen Robert von Neapel*, in *Abhandlungen zum mittleren und neuen Geschichte*, 65, Berlin u. Leipzig 1917, pp. 1-20.

⁴⁵ «In the first [Emperor] declared that he had the right to try in absentia anyone who committed treason against the Emperor. The second defined specifically who could be called treasonous»: Lorenzo VALTERZA, *Dante's Justinian, Cino's Corpus. The Hermeneutics of Poetry and Law*, in *Medievalia et Humanistica. Studies in Medieval and Renaissance Culture*, N.S. n. 37. Litterary appropriations, Ed. by Paul Maurice Clogan, p. 109, nt. 44.

teocratiche di Bonifacio VIII non bastavano più, da sole, a riaffermare con forza la superiorità del papato sull'impero.

Anche un altro grande giurista-politico del secondo Trecento, Lorenzo Ridolfi, coetaneo e collega a Firenze di Paolo da Castro, non si curò – nemmeno nei *consilia*, suo principale contributo letterario alla giurisprudenza – di definire la questione dei rapporti di giurisdizione tra diritto civile e canonico.

Non sarà da stupirne più di tanto. Il Ridolfi, infatti, dopo il fallimento della rivolta dei Ciompi fu sempre più intensamente coinvolto nella vita politica di Firenze⁴⁶ e, come uomo di stato, si trovò ad affrontare problematiche relative ad una coesione tutta da inventarsi all'interno della disomogenea oligarchia cittadina. L'azione di compattamento venne tentata attraverso una strategia complessa: da un lato, avviando una politica di espansione territoriale che, con la scusa della "florentina libertas", faceva leva sull'interesse comune a diversi ceti di costituire uno Stato regionale, con l'eliminazione dei più agguerriti concorrenti commerciali, e l'apertura di nuove vie di traffico. Dall'altro lato, trasformando le necessità difensive dettate dall'aggressività dei Visconti milanesi in un piano di riequilibrio politico

⁴⁶ Almeno a partire dal 1493, quando i Dieci di Balìa lo nominarono nel Consiglio dei Magnati fatti Popolani: "da questo momento in poi gli incarichi pubblici saranno pressoché continui" (Federico MARTINO, *Umanisti, giuristi, uomini di stato a Firenze fra Trecento e Quattrocento. Lorenzo d'Antonio Ridolfi*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, III. *Studi di storia del diritto, filosofia e teoria generale del diritto, studi vari*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 177-200). Si veda anche Giovanna MURANO, *Lorenzo Ridolfi (1362/63 – 1443)*, in *Autographa*, I.1 *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. Murano, Clueb, Bologna 2012, pp. 136-142.

dell'intera penisola, che assicurasse a Firenze una posizione centrale in funzione antiviscontea.⁴⁷

Ciò spiega perché il Ridolfi, più che ai problemi di conflitti giurisdizionali all'interno dell'*utrumque ius* dedicasse la sua attenzione di giurista ai rapporti statutarii. E i suoi *consilia*, infatti – ha osservato ancora Federico Martino – «documentano la difficoltà di conciliare la normativa statutaria, frutto di immediate necessità politiche, con una diversa concezione dei rapporti umani, nata sul terreno dell'*utrumque ius*». ⁴⁸ L'Umanesimo batteva ormai alle porte.

4. Paolo da Castro tra enunciazione di principio e mobilità della prassi

Paolo da Castro tratta della risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra i due *iura communia* commentando una costituzione di Valentiniano e Marciano, contenuta nel titolo *de sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum* del Codice (C.1.2.12), in questi termini:

Item allegatur iste textus cum glosa in verbis omnes sane, quod quando lex contrariatur canoni, statur canoni: quod est verum in his quae concernunt spiritualia, vel periculum animae, ut notatur infra c. II. De re iudicata [*rectius*: de foro competenti], libri VI (VI, 2.2.2). In aliis autem distinguitur, aut sumus in terris subditis Romanae ecclesiae quo ad temporalia, et idem in utroque foro tam ecclesiastico quam seculari, iuxta notatur in c. cum esses de testamentis (X 3.26.10). Si autem in terris non subditis, tunc in foro ecclesiastico idem. Sed in foro seculari servantur leges, ut notatur per

⁴⁷ Cfr. MARTINO, *Umanisti*, cit., p. 193s.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 190.

glosam in c. finali de arbitris, li. VI (VI, 1.22.2), et per alios in c. I. de operis novi nuntiatione (D. 39.1.1).⁴⁹

Paolo, dunque, asserisce che in caso di divergenza tra i due diritti, nei territorî laici prevale lo *ius civile* e in quelli della Chiesa lo *ius canonicum*, salvo che l'applicazione del diritto romano, o del diritto statutario, conduca al peccato, nel qual caso va assolutamente preferito il diritto canonico.

Come è stato notato anche da Lange e Kriechebaum,⁵⁰ qui il giurista laziale sorprende per la corrispondenza quasi parola per parola con la posizione di Bartolo quando questi affermava il principio della superiorità del diritto canonico sul civile, in caso di contrasto su determinate materie o in specifici luoghi. Per quanto si conosca l'influenza di Bartolo da Sassoferrato sui commentatori successivi, non si può non rimanere colpiti da una tale coincidenza di pensiero pressoché letterale; eppure non dichiarata da Paolo, il quale si limita a citare le fonti normative da cui trae l'affermazione, senza nessun accenno alla posizione dell'antico maestro (d'altronde tanto nota da renderne

⁴⁹ PAULI CASTRENSIS . *In primam Codicis partem commentaria...*, Lugduni 1583 [Compagnie des libraires de Lyon], fol. 7ra.

⁵⁰ Hermann LANGE – Maximiliane KRIECHBAUM, *Römisches Recht im Mittelalter*, Band II: *Die Kommentatoren*, Beck, München 2007, p. 821: «Paul de Castro war nicht nur der Kirche selbst, sondern auch ihrem Recht wohlgesonnen, ohne freilich das *ius canonicum* ganz allgemein über das *ius civile* zu stellen. Er hielt sich vielmehr an die von Bartolus aufgestellte Regel, daß im Falle der Divergenz beider Rechte in den weltlichen Territorien das *ius civile*, in den kirchlichen das *ius canonicum* Vorrang habe. Aber letzteres sei stets vorzuziehen, wenn die Anwendung der römischen oder die Anwendung statutarrechtlicher Bestimmungen zu einem *peccatum* führe, dessen Bereich Paul de Castro ziemlich weit zieht».

superflua l'indicazione della paternità). Anche nei *consilia* vedremo Paolo privilegiare – in linea di massima – i testi di legge piuttosto che la dottrina: segno che il processo della *communis opinio*, a quei tempi, era certo avviato ma ancora da definirsi nel dettaglio e non così obbligante come sarebbe diventato poche generazioni dopo quella del giurista di Castro.

Può essere interessante rilevare come Lange e Kriechbaum⁵¹ interpretino il «servantur leges» di Paolo come applicazione in quanto *ius civile* non solo del diritto romano ma anche di quello statutario. I due studiosi non dichiarano da dove derivino la loro lettura – la quale si giustifica, però, in numerosi passi, almeno dei *consilia*, del giurista castrense –, che introduce una ragguardevole puntualizzazione della problematica rispetto a Bartolo, il quale aveva affrontato la questione ripetendo la legge *Cunctos populos* (C. 1.1.1), tuttavia lasciando, mi sembra, un poco insoluti alcuni nodi.⁵²

Si può osservare⁵³ come in Paolo, seppure la base teorica di partenza sia identica a quella propugnata da Bartolo, l'applicazione pratica, già in queste frasi di passaggio, semplicemente confermativa del principio ormai noto, si faccia meno assoluta, divenendo più liquida, discorsiva, pronta a rimodellarsi all'esigenza del caso concreto.

In fondo già in Bartolo si potevano rilevare oscillazioni o vere e proprie ambiguità di pensiero, «che in certa

⁵¹ LANGE – KRIECHBAUM, *Römisches Recht im Mittelalter*, cit., *ibid.*

⁵² Macfr. CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., p. 487 ss.

⁵³ Si vedano, ad esempio, i *consilia* II-198[219] (foll. 386rb-387ra) e I-223 (foll. 114vb-115rb), esaminati *infra* alle pagg. 66-67.

misura – nota Condorelli⁵⁴ – appaiono condizionate dalle prospettive suggerite dalle norme di volta in volta commentate, in certa misura possono essere il frutto di opzioni politiche fortemente realistiche, in certa misura possono essere interpretate nel senso di una evoluzione del suo pensiero secondo direttive via via più decisamente ierocratiche». Tanto che Gabriel Le Bras⁵⁵ poteva definire Bartolo «un pur disciple de Gélase», quale lo riteneva anche Francesco Calasso⁵⁶. E se Danilo Segoloni⁵⁷ poteva aver ragione a sostenere che Bartolo non potesse invece esser considerato tale, il suo giudizio può venir condiviso solo – chiosa ancora Condorelli⁵⁸ – se si tenga conto che «il modello dualistico “gelasiano” appare poi puntualmente applicato da Bartolo alla trattazione dei problemi giuridici concreti».

Bartolo aveva ben presente come, nell'agire umano, le due dimensioni temporale e spirituale s'intrecciassero in maniera tale che «si iudex secularis non potest incidenter cognoscere de spirituali, ergo quasi de nulla re cognosci»; per questo motivo il giurista marchigiano riconosceva a quel giudice la competenza solo su una causa il cui *dubium* fosse *de facto* e non *de iure*, ammettendo di riconoscersi,

⁵⁴ CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., p. 477-478.

⁵⁵ Gabriel LE BRAS, *Bartole et le droit canon*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, cit., II, p. 295-308: 301.

⁵⁶ Francesco CALASSO, *Medio evo del diritto*, I. *Le fonti*, Giuffrè, Milano 1954, p. 488s.

⁵⁷ SEGOLONI, *Bartolo da Sassoferrato e la civitas Perusina*, cit., p. 545 nt. 5.

⁵⁸ CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., p. 478 nt. 29.

quanto a questo, nella teoria di Paolo de' Liazarri⁵⁹ (a sua volta debitrice dell'opinione di decretisti quali Lorenzo Hispano ed Uguccione). Così operando, però, Bartolo finiva per rendere ammissibile l'uso del diritto canonico anche nel foro secolare, allargandone, di fatto, l'incidenza quale diritto non solo spirituale.

Insomma, il grande giurista marchigiano non riesce a fugare del tutto il sospetto che, sotto sotto, sia sempre il suo ben noto *favor ecclesiae* a dettargli le soluzioni di diritto.

Proviamo, dunque, a cercar di capire come Paolo da Castro si pone in relazione alla questione dei conflitti di giurisdizione (e alle problematiche ad essi connesse), quando si tratti di affrontare la materia nel caso specifico, laddove il giurista ha da confrontarsi direttamente con un giudice, in un campo dalla forma non ancora definita ma da plasmarsi proprio attraverso il *consilium sapientis*. La mia impressione – e almeno nel caso di Paolo da Castro mi sentirei abbastanza sicuro da affermarla – è che mentre i commentari difendono il senso stretto delle leggi, i *consilia* seguano piuttosto una certa quale *aequitas*, come per informarsi a un superiore principio di giustizia, che non trascende le leggi ma quelle cerca di indirizzare su una via meno rigorosa, più equilibrata, o quanto meno più calibrata sulle necessità dei tempi nuovi. Perfino nel caso di un giurista di riconosciuta onestà, quale Paolo da Castro, infatti, altro era esporre una legge, indicarne la singolare *ratio* nel corso di una lettura accademica, nella quale si enunciavano i principî ricavabili dalle leggi stesse e dai canoni (conclu-

⁵⁹ *Apparatus in Clem. 5.5.un., de usuris, c. Ex gravi* (ms. Bologna, Collegio di Spagna 222, fol. 130ra).

sioni che potevano ben essere ripetute anche nei *consilia*, certo, ma sempre come conferma di un enunciato generale), altro era farsi interpreti del diritto nell'agone più vivo dell'attività giurisprudenziale, quando allora si dovevano adattare quei principî solenni a una realtà molto più fluida del principio stesso, e spesso ancora da formarsi pienamente nella sua corteccia giuridica.

L'enunciato del principio sulla soluzione dei conflitti giurisdizionali così come definito da Bartolo, e da Paolo da Castro ribadito nella sua *Lectura Codicis*, il giurista laziale lo conferma espressamente in due passi, di *consilia* diversi, affrontando la questione una volta secondo l'ottica del diritto canonico, l'altra secondo quella dello *ius civile*. Il primo passo lo si trova nel *consilium* II-198[219],⁶⁰ laddove Paolo afferma come certo che nelle terre sottoposte alla giurisdizione temporale della Chiesa – com'è, nel caso specifico, Bologna –, se vi sia discrepanza tra diritto civile e canonico debba «servari ius canonicum», secondo quanto disposto nel *Liber Sextus* (VI, 1.22.2) e nelle *Decretali* (X 3.26.10);⁶¹ il secondo appartiene al *consilium* I-223,⁶² ove

⁶⁰ *Consilia* PAULI DE CASTRO, Venetiae 1493 [Johannes & Gregorius de Gregoriis], II.1, foll. 386rb-387ra.

⁶¹ Il *consilium* verte sulla questione se la *relaxatio iuramenti* concessa dal giudice secolare fosse lecita: si risponde che non è valida poiché essa – a maggior ragione se concerne un giuramento valido e lecito – pertiene al giudice ecclesiastico «tanquam articulum spiritualem», giusta il solito canone *venerabilem, in fine* (X 1.6.34). Al giudice laico e secolare spetta, insieme a quello ecclesiastico, la *executio iuramenti*, ossia il far sì che il giuramento sia osservato, come emerge dal canone *licet mulieres*, al titolo *de iure iurando* (VI, 2.11.2), e da quanto nota Giovanni d'Andrea nella *Novella*,

il giurista nota come «*divisum enim imperium cum Iove cesar habet, unde non debet plus sua parte, id est ultra subditos eius dominationem interponere*»: ragion per cui il papa può aver giurisdizione sui laici solo in quelle terre «*que sunt de temporalibus iurisdictione ecclesie vel ratione peccati vel in defectu imperii inter laicum et laicum*».

Più in generale, dai *consilia* di Paolo da Castro sembra emergere la conferma di come gli incroci tra le due giurisdizioni, tra i due distinti fôri che le rappresentavano, fossero molto più frequenti e meno esattamente partibili – per la varietà dei casi in cui si presentavano – di quanto non ammettessero, in linea di principio, le concettualizzazioni teoriche: la realtà del giure presentava – allora forse più che mai – un terreno friabile, per non dire addirittura scivoloso, sul quale non era semplice mantenersi in statuario equilibrio, senza accettar di adeguare la propria posizione di partenza alle necessità del caso. E non è senza una certa sorpresa che dalla lettura di questi *consilia* abbiamo tratto l'impressione che Paolo da Castro, quell'uomo devotissimo, vicino a cardinali di diverse obbedienze, consulente ascoltato dai papi, il quale – come scrivono i già citati Lange e Kriechbaum – «*war nicht nur der Kirche selbst, sondern auch ihrem Recht wohlgesonnen*»,⁶³ all'atto pratico delle questioni di diritto (almeno nei *consilia*) non si preoccupasse tanto di difendere le prerogative dello *ius canonicum*, ma sembri quasi favorire l'allargamento della applicazione dello *ius civile* e della competenza dei giudici secolari anche a quegli àmbiti che – per la dottrina prevalen-

commentando il canone *cum laicus*, al titolo *de foro competentibus* (VI, 2.2.3).

⁶² *Consilia*, cit., I.1, foll. 114vb-115rb.

⁶³ LANGE – KRIECHBAUM, *Römisches Recht im Mittelalter*, cit., p. 821.

te – dovrebbero essere di pertinenza, se non esclusiva almeno privilegiata, dei canoni. Magari, come accade – ed è sublime paradosso ma anche l’ennesima riprova dell’effettiva valenza pratica dell’*utrumque ius* –, facendo ricorso al diritto canonico per riconoscere la liceità delle ragioni della giurisdizione civile laddove le necessità della giustizia si scontrano con la tradizione pietosa della *clemens misericordia*.⁶⁴

5. Un contenuto etico nella *solutio* dei responsi?

L’idea nostra è che, di là dalla soluzione *ex lege*, i *consilia* di Paolo sottintendano una finalità ancor più che politica, etica. Ossia l’ideale di ricondurre la Chiesa, all’epoca così turbata dallo scandalo dello scisma, perpetuato oltre ogni ragionevolezza dalla rissosa vanità di troppi contemporanei, più e meno legittimi, occupanti il soglio di Pietro, a una più forte radice spirituale, a una dimensione in cui la cura delle anime dell’orbe cristiano prevalesse sulle – ovvie, necessarie, certo anche fondamentali, ma agli occhi del grande giurista sicuramente secondarie nella scala dei valori cristiani – gestioni del patrimonio temporale del suo Stato, donde la rinuncia anche ad alcuni privilegi tradizionalmente alla Chiesa riconosciuti.

Esemplare di tale posizione appare il *consilium* II-457[471],⁶⁵ ove il nocciolo della questione è la richiesta di

⁶⁴ Vd. *infra* (§ 5) l’analisi del *consilium* II-457[471].

⁶⁵ *Consilia*, cit., II.2, foll. 546va-547ra. Questo *consilium* fu, probabilmente, l’ultimo rilasciato da Paolo da Castro, il quale ormai ottantenne, dopo averne discusso assieme, sembra averne affidata la redazione (e la responsabilità *de iure*) al figlio Angelo che, in ef-

una condanna civile da sommarsi all'interdetto ecclesiastico per sacrilegio, avanzata dai monaci di un monastero avverso certi messi cittadini: l'accusa per "isti de isto oppido"⁶⁶ è di sacrilegio e violazione dell'immunità ecclesiastica, per aver prelevato a forza un ladro dal coro del monastero "invitis monacis" e averlo poi condannato a morte.

Il *consilium* è interessante anche per la sua forma, rifuggente dal metodo dialettico abituale per i giuristi di stretta osservanza bolognese (l'amico e collega di Paolo da Castro, Giovanni da Imola e il di lui successore più illustre, Alessandro Tartagni, ne sono esempî preclari), per dettare subito in apertura la soluzione del quesito più spinoso tra i "plura dubia" che vengono eccitati dal caso proposto: «dicimus et consulimus quod prefati nullam penam incurrerint».

La motivazione sta nel fatto che non i messi cittadini erano sacrileghi, ma il ladro stesso, tale per aver rubato «in hospitali fundato superioris auctoritate». Detto ospedale, dunque, benché non sia stato consacrato, né al suo interno si celebrino *divina officia*, è tuttavia pur sempre «locus ecclesiasticus et gaudet immunitate ecclesiastica quan-

fetti, vi si sottoscrisse attribuendosi il responso, non senza fare riferimento – a scanso d'equivoci – all'autorevolezza del nome paterno: è quanto sembra di cogliere sia dalla affermazione iniziale (fol. 546vb): «Communicato consilio cum domino meo d. Paulo de Castro dicimus et consulimus»; che dalla *subscriptio* (fol. 547ra): «Ita ut supra scriptum est, dico et consulo iuris esse ego Angelus de Castro utriusque iuris doctor legens in felici studio Paduano iura canonica. Et id ipsum videtur domino genitori meo, d. Paulo de Castro, cuius etiam mandato subscripsi et sigillavi Padue die .v. Januarii .M.CCCC XLI.». Paolo avrebbe chiuso gli occhi al mondo meno di sette mesi dopo.

⁶⁶ Il nome della città non è riportato in nessun punto, né si può ricavare dal monastero, anch'esso rimasto innominato.

tum ad hoc ut ad ipsum confugientes tuti sint»: onde ne gode – si può dire – anche nel fatto che chi vi ruba è come se rubasse in chiesa, e colui che ruba in una chiesa vien, per ciò stesso, detto sacrilego. E i sacrileghi – affermano padre e figlio da Castro – non devono essere protetti in nessuna chiesa. Lo aveva già sostenuto Giovanni d’Andrea nella sua *Lectura in Decretalium*,⁶⁷ scrivendo che coloro i quali commettono misfatti nelle chiese e nei cimiterî, facendosiscudodell’immunità, nongodonodel beneficio. Margherita Isnardi Parente⁶⁸ ebbe a commentare che questo era l’«esempio tipico di un caso in cui il diritto delle genti, che riconosce l’immunità del luogo sacro, cede di fronte alla violazione della legge della natura e di Dio, che vieta il furto e la violenza».

Quel ladro non era inoltre tutelabile, proseguono i *consiliatores* castrensi, poiché

res alibi subtractas furto contractavit et exposuit venales iuxta cimiterium dicti Monasterii ad duos passus, et siquidem contractasset infra ipsum cimiterium contractando de novo in diverso territorio, scilicet in cimiterium ecclesie quod est diversum a territorio prophano.⁶⁹

Né vale, a salvare il ladro, opporre che il monastero e i monaci godano di privilegî apostolici per i quali i *confugientes ad ipsum* monastero sono immuni. Infatti quel privilegio – e qui il *consilium* si fa davvero interessante, anche se non sempre di lampante chiarezza –, che «potius est rescriptum quam privilegium, est intelligendum secundum ius commune, et interpretandum secundum illum extra de re-

⁶⁷ *Cap. fin., de immunitate ecclesiarum* (X 3.49.10).

⁶⁸ Introduzione, in Jean BODIN, *I sei libri dello Stato*, I, UTET, Torino 1964, p. 44.

⁶⁹ *Consilia*, cit., II.2, fol. 546vb.

scriptis» (X 1.3). Se intendessimo che quel privilegio sia valido anche verso i *delinquentes in ecclesia*, sarebbe intenderlo contro lo *ius commune* ed esso «contineret merum favorem», che i monaci avrebbero anche potuto “remittere et renuntiare”, almeno intervenendo determinate *solemnitates*.

Infine, si dice, *isti de oppido*, se anche fossero stati violatori (come è stato escluso) dell’immunità ecclesiastica, non sarebbero comunque incorsi in *penas iuris*, in quanto tale pena «hodie non exigitur quia per desuetudinem ecclesia ipsa perdidit ius exigendi huiusmodi penas», come attesta la glossa.

Mi sembra di poter affermare che anche una simile conclusione rafforza l’ipotesi avanzata, secondo la quale per Paolo da Castro l’unico vero privilegio di cui poteva godere senza eccezioni la Chiesa era quello di essere massimamente tutelata nei riguardi di chi, in qualsiasi modo, l’offendeva. Pur se questo significava allargare lo spettro d’influenza della giurisdizione civile rispetto a quella canonica.

Ma il presente *consilium* è interessante anche per altri due elementi. Il primo è che il civilista Paolo da Castro formula la soluzione esclusivamente sulla base di allegazioni di diritto canonico (specialmente dal *Decretum* e dal *Liber Sextus*), senza nessun ricorso al diritto civile o alla dottrina, civilistica o canonistica⁷⁰: un altro indizio probante della padronanza totale dell’*utrumque ius* da parte del giurista.

⁷⁰ Uniche eccezioni, un fugace accenno, in principio, a due paragrafi contigui del titolo *de vi et de vi armata* (D. 43.16.11-12) e il richiamo finale al commento di Bartolo alla legge *conficiuntur* (D. 29.7.8).

Il secondo elemento di interesse è il tema stesso del *consilium*, ossia la questione del diritto di asilo nei luoghi sacri, antico privilegio ecclesiastico che, col tempo, aveva trasformato la sua originaria natura di «consuetudine pia, dettata dalla venerazione del luogo consacrato, a imbarazzante intralcio per l'ordinato procedere della giustizia penale». ⁷¹ Paolo, dunque, anticipa un dibattito che un secolo e mezzo dopo, in dottrina, sarebbe stato tra quelli centrali e più accesi, legandosi alla trasformazione della *immunitas loci sacri*, da un lato sempre più identificantesi con la *libertas ecclesiae*, dall'altro, connotandosi sotto il profilo d'istituto giuridico, nuova fonte di contrasti tra giurisdizioni.

La questione che originò il *consilium* di padre e figlioda Castro, dunque, si pone come antesignana delle mille dispute che si accesero con i radicali cambiamenti sociali della prima età moderna. ⁷²

Allora, alla fine del Cinquecento, la difesa del privilegio da parte ecclesiastica sarebbe partita dalla necessità di difendere la *libertas ecclesiae*, dopo la rottura del tacito *pactum* con la giurisdizione secolare provocata dall'avvento dell'assolutismo: ⁷³ per pareggiare lo squilibrio venutosi a creare tra le *potestates*, la dottrina ecclesiastica sostenne

⁷¹ Carlotta LATINI, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Giuffrè, Milano 2002, p. 1.

⁷² Per una specifica trattazione del tema si veda il sopra citato LATINI, *Il privilegio dell'immunità*.

⁷³ Sul tema del *pactum* e sui rapporti tra privilegio e diritto in senso stretto, si veda Vincenzo PIANO MORTARI, *Ius singulare e privilegium nel pensiero dei glossatori*, in *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Jovene, Napoli 1976.

che la *libertas ecclesiae* provenisse direttamente da Dio⁷⁴. Come notò Giulio Vismara, la tenace difesa della prerogativa dell'asilo da parte della Chiesa era dovuta al fatto che questo era «fonte a sua volta di altri privilegi, tra cui quello di porre il clero al riparo da un'eventuale azione delle autorità secolari compiuta contro il *privilegium canonis*». ⁷⁵ Che sia stato proprio un uomo devoto quale Paolo da Castro tra i primi a erodere, dal punto di vista giuridico, tale *privilegium canonis*⁷⁶ non è che una possibile riprova di quanto già più volte qui sostenuto: ossia che il giurista laziale riteneva che la *libertas ecclesiae* potesse meglio esser difesa riconducendo quanto più possibile la Chiesa stessa alla sua originaria, pura, sostanza di *ecclesia* come comunità, a scapito del potere, dimostratosi corruttivo, mantenuto dalla Chiesa come istituzione, quale l'aveva eretta la formidabile potenza dei papi-re.

La Chiesa, sembra di poter leggere nelle parole di Paolo, non è il luogo delle operazioni umane – quale anche è l'amministrazione della giustizia – ma la sede di una superiore equità che quelle trascende e, alle loro naturali imperfezioni (letteralmente, appunto, *iniquitates*), prova a porre rimedio. Ed è qui che la Chiesa riassume, per Paolo, il suo ruolo anche giurisdizionale, potendo far valere il *favor*

⁷⁴ Si veda, al riguardo, Marco Nicola MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "decisiones" di V. De Franchis*, Jovene, Napoli 1995.

⁷⁵ Giulio VISMARA, *Asilo (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1958, II, p. 201.

⁷⁶ Ancora una volta andando contro la *communis opinio* – ribaduta ancora da Prospero FARINACCI (*De immunitate ecclesiarum*, Romae 1620 [ex typographia Camerae Apostolicae], cap. II, n. 27) – che, in materia di immunità ecclesiastica, in caso di contraddizione tra i due diritti, si osservasse lo *ius canonicum*.

personae che presiede ai principî equitativi di cui essa è depositaria, ossia dove la giustizia civile non mostri di comportarsi rettamente.

6. Il foro ecclesiastico come estrema risorsa a tutela delle *miserabiles personae*

È, dunque, nelle questioni che implicano un forte impatto della morale che la giurisdizione ecclesiastica non risulta scalfibile. Ed è quanto pare emergere, ad esempio, da uno dei *consilia* più interessanti e – per la singolarità della trattazione, sviluppata da una base tra le più formalmente ‘classiche’ che si ritrovino nei *responsa* del giurista laziale – più belli di Paolo da Castro, il lungo I-66.⁷⁷

⁷⁷ *Consilia*, cit., I.1, foll. 30va-31va. Si tratta di un *consilium sapientis pro parte* (come si evince, senza dubbî, dalla chiusa), nel quale lo stesso Paolo esordisce come giustificandosi: «Dubia suprascripta multa sunt et quamplura venirent plenius examinanda, tamen circa ipsa breviter ut potero pertractabo ut plurimum per conclusiones clare ponendas» (fol. 30vb). Tra i molti quesiti, ve n'è anche uno particolarmente interessante concernente il potere delle decisioni conciliari (con riferimento al Concilio di Costanza) rispetto al potere papale.

Il tema è tra quelli che più hanno reso famoso, come *consiliator*, Paolo da Castro, per via del suo celebre intervento nella annosa questione dello scisma (*cons.* I-417, foll. 237vb-238vb: per inciso, notiamo che l'edizione *Venetiis 1493* da noi utilizzata, al responso di Paolo fa seguire i *consilia* equivalenti di Antonio da Budrio [I-419, foll. 238 vb-240ra] e di Matteo Mattesilani [I-420, fol. 240ra-va], cui si sottoscrive Giovanni Canetoli): uno studio specifico ai *consilia de schismate* dedica Andrea PADOVANI, *Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma (1405-1409)*, in *Glossae. European Journal of Legal History*, 10 (2013), pp. 430-456.

In questo responso Paolo ammette il ricorso al giudice ecclesiastico da parte di un laico “nec de terris ecclesiis”, per denegata giustizia, benché il giurista concluda, poi, in maniera da circoscrivere tassativamente e inappellabilmente i termini per il ricorso a una convocazione *de iure canonico*, sottoponendoli a una scadenza cronologicamente più stretta e a condizioni perentorie. Così, richiesto – come decimo ed ultimo *dubium* – se la *appellatio alternativa* valga o meno, il giurista risponde che essa vale per diritto civile, ma «de iure canonico non valet nisi infra tempus .x. dierum infra quos poterat appellare, eligat talis appellans ad quem specificè et specialiter voluerit appellare». Decorso tale termine – come è in effetti nel caso in ispecie –, conclude, non è più ammissibile, «nec relevat recursus, quem postea dictus ser Dominicus dicitur habuisse ad papam».

Da questo stesso *consilium* si trae ancora una volta – se mai ce ne fosse stato bisogno – la conferma che l’*utrumque ius* non era una mera formula retorica, una finzione accademica, ma la realtà viva di un sistema giuridico raffinato ed estremamente consapevole di sé, dei difetti, delle tortuosità e dell’importanza dei ruoli che ciascun operatore, secondo la propria carica o le personali competenze, era chiamato a ricoprire: conferma che viene dal riferimento esplicito a quanto stabilito dalla Clementina “Dudum Bonifacius” (Clem. 2.1), come a «de iure communi dispositum». ⁷⁸ Ed è solo al corno canonistico del diritto comune che ancora una volta, il civilista Paolo da Castro, fa riferimento, trascurando sia lo *ius civile* che la dottrina. ⁷⁹

⁷⁸ fol. 31rb, *ca. medio*.

⁷⁹ Come abbiamo visto fare nel cons. II-457[471], altro responso particolarmente rilevante per il tema dei conflitti tra giurisdizioni.

Il fatto: un tal Daniele lucchese, non essendo riuscito ad ottenere giustizia dal giudice secolare, agisce contro un ser Domenico citandolo dinanzi al giudice ecclesiastico. E questo costituisce il primo dubbio di diritto che viene posto al giurisperito: *Quando iudex ecclesiasticus vel papa possit adiri per laicos quibus denegatur iusticia a iudice laico propter potentiam partis vel propter locum non tutum et an in predicta causa papa possit committere causam.*⁸⁰ Dubbio dato dal fatto che *agens* e *reus* sono entrambi «lai- ci nec de terris ecclesie, nec est alias causa spiritualis vel ecclesiastica minalis decimalis usuraria vel similis»,⁸¹ e poiché «iurisdictiones⁸² spiritualis et temporalis sunt diverse et quia non intendit dominus papa mittere falcem in messem alterius⁸³ (VI. q. III., c. I. *electus*)», ne dovrebbe seguire che il papa «predictorum non fuit iudex, unde committere non debuit et seu non potuit».

Ed è qui che Paolo insinua l'opzione equitativa, data dal fatto – documentato – che Daniele era stato vittima di soprusi per i quali la giustizia cittadina non gli aveva fornito la dovuta tutela. Vi sono, infatti, lettere apostoliche che testimoniano come Daniele sia stato denudato da ser Domenico di beni che gli spettavano; lo stesso Daniele, poi, «quasi

Quanto alla dottrina, essa è richiamata solo due volte, con una glossa dell'immane Giovanni d'Andrea al canone "ut debitus" (VI. 2.28.59) e col riferimento a un passo, però non indicato, dell'Ostiense. Inoltre, ma relativa a un *dubium* di secondaria importanza nella intricata vicenda a monte del presente *consilium*, troviamo una citazione dallo *Speculum* del Durante.

⁸⁰ *Consilia*, I.1, fol. [VI]rb.

⁸¹ *Cons.* I-66, fol. 30va

⁸² A testo, erroneamente: *iurisdictionis*.

⁸³ L'espressione *mittere falcem in messem alterius* è tratta dal Deuteronomio (23,25; D. 13 c. 1).

mendicum per aliena territoria evagari iudicesque civitatis Lucane ipsi Danieli iustitia ministrare neglexerunt», né – a causa del potere di cui godeva ser Domenico – gli era ormai sicuro mostrarsi in città. Concorrono, dunque, diverse condizioni a giustificare la giurisdizione papale, giusta il dettato di D. I, d. 87, c. 6 (*Confugientes ad ecclesiam extrahere non licet*),⁸⁴ il titolo *de foro competentis* (X 2.2.15), e secondo quanto osserva Innocenzo commentando il celebre canone *significantibus* al titolo *de officio delegati* (X 1.29.38):⁸⁵ infatti, Daniele «est (dice proprio così, non ‘sembra’ o ‘appare’, né ‘è quasi come’: nettamente è) oppressus et quasi mendicus et extra patriam suam positus. Item spoliatus; item iudices seculares seu iudex secularis propter potentiam partis adverse neglexit facere iustitiam». Da tutto questo si conclude che costui aveva tutti i diritti di adire il giudice ecclesiastico (ossia il papa). Infatti, «ad fundandum primo loco iurisdictionem iudicis sufficit talia in libello narrari que si essent vera iudex talis coram quo petitur trahi

⁸⁴ Ecco, dunque, come Paolo da Castro interpretava il diritto d’asilo *in locum sanctum*: non il potere di sottrarre alla giustizia umana il delinquente che scelleratamente si nasconda in un luogo consacrato (per Paolo, così profanandolo), ma il privilegio di soccorrere il tapino, il perseguitato dall’iniquo esercizio del potere dei prevaricanti che cerchi rifugio nella giustizia superiore della Chiesa. Il giudice ecclesiastico – che non dimentichiamoci, è idealmente identificato nel papa, vicario terreno dell’Onnipotente – come proiezione della sacertà del tempio; il fòro ecclesiastico come emblema della *divina aequitas*.

⁸⁵ Innocenzo IV tornò di persona sull’argomento con il canone *Statuimus*, poi confluito nel corrispondente titolo del *Liber Sextus* (2.14.1). Questo il testo innocenziano, di eloquente brevità: «Statuimus, ut conservatores, quos plerumque concedimus, a manifestis iniuriis et violentiis defendere possint quos eis committimus defendendos. Nec ad alia, quae iudicalem indaginem exigunt, suam possint extendere potestatem».

reumiudex existeret»: e Paolo, opportunamente, rafforza la motivazione equitativa fondandola sulla legge: il canone *cum sit*, al titolo *de foro competenti* (X 2.2.8) e su quanto nota Innocenzo a VI, 2.2.1.3, commentando la parola *contractibus*, nel medesimo titolo (*de foro competenti*) del *Liber Sextus* e la glossa *usuris* alla Clementina *dispendiosam*⁸⁶ (*Cle.* 2.1.2).

Il giudice ecclesiastico – rappresentato dal papa stesso – è considerato, dunque, non quale semplice giudice di grado superiore, ma giudice altro, al quale ricorrere in caso di denegata giustizia, perché – se ne deve star certi – questi non subirà condizionamenti dal potere di chicchessia, ché a ben altra “potentia” è aduso rendere conto.

E qui ci si collega a un altro dei *dubia* sollevati dai richiedenti, se possa una causa profana essere agitata e trattata in chiesa.⁸⁷ Il dubbio, scrive Paolo, è onesto ma non conclude per la nullità della causa o per l’ingiustizia del procedimento. Segue⁸⁸ un passaggio tra i più belli di Paolo da Castro: esso non solo appare quale uno specchio di molte delle qualità riconosciute al giurista – dalla rettitudine morale alla competenza tecnica – ma si presenta quale una vera e propria dichiarazione di quello che per il devoto Paolo rappresenta e dovrebbe essere la Chiesa. La scrittura senza perifrasi fa intendere come la Chiesa che il giurista aveva davanti agli occhi – con le sue spaccature interne, il moltiplicarsi di papi e di collegî cardinalizî, la litigiosità

⁸⁶ A testo, erroneamente, *dispendiosum*.

⁸⁷ Come recita la *tabula locorum notabiliorum*: «An in ecclesia possint pertractari cause inter clericos et laicos et ferri in eisdem sententia per iudices ecclesiasticos ordinarios vel delegatos et quando ecclesia dicatur esse in subvicis ut possit haberi copia peritorum» (*Consilia*, I.1, fol. [IV]vb).

⁸⁸ fol. 31ra.

unita alla reciproca diffidenza dei suoi principi e dei suoi chierici⁸⁹ – offrì una ben altra e meno edificante immagine di sé. Mi sia consentito qui riportare un tanto significativo passo per esteso.

Nam licet c. decet de immuni. eccle. li.VI. (VI, 3.23.2) videatur innuere quod in ecclesiis causarum etiam litigiorum tumultus debeat cessare, quia in pace factus est locus et per consequens eius cultus debet esse cum debita veneratione tranquillus et pacificus, et ponderandum est quod textus dicit ‘decet’, quod verbum importat honestatem non necessitatem: unde propter hoc non diceretur sententia nulla, quia licet hoc posset prohiberi ne fiat, factum tantum valet et tenet: iuxta

⁸⁹ L’integrità morale della Chiesa e dei suoi membri togati era un punto fermo nel pensiero di Paolo da Castro. Ne abbiamo un’altra chiara indicazione – ad esempio – nella severità del responso al caso di un chierico *convictus civiliter vel criminaliter* per adulterio (cons. I-345: *Consilia*, I.2, foll. 205ra-va). L’adulterio, scrive il giurista, è un «grave et capitale crimen», come si evince da *xxv. di. § criminis, circa medium* (*Decr.* I, D. 25, dictum post c. 3, § 4 [immo § 6]), [ca] *xxxii. q. vii* (*Decr.* 2.32.7). Nel caso specifico, poi, il reato è aggravato, oltre che dall’uso di violenza con lesione di donna gravida e del parto, “ex qualitate persone”, essendo il reo *rector parochialis*. Vale a dire uno «a quo procedere debent salutifera monita et ministrari ecclesiastica sacramenta unde tante destabilius redditur quanto magis professioni contrariatur»: perciò, il rettore viene privato del beneficio, se processato civilmente, deposto dall’ordine se sia stato accusato anche criminalmente; e non solo se ha commesso un vero adulterio, ma anche se solo se ne sia vantato e alla vanteria sia seguito un pubblico scandalo. Né sarà valida la composizione fatta da un ufficiale del vescovo che commuti la deposizione in pena pecuniaria, poiché essa sarebbe ammissibile solo per chi avesse la *potestas dispensandi super crimine* – la quale *dispensatio* contiene anche la grazia –, ossia il vescovo stesso. Ma pure il vescovo, sententia il giurista da Castro, in questo caso, se permutasse la *pena depositionis* in pecuniaria, *delinqueret*.

nota. in c. dici. vide. X. di.⁹⁰ et in cle I. de iurepatro. (*Cle.* 3.12.1). Postea textus ibi prohibent causas per iudices seculares ibi agitari, non autem prohibent agitari per iudices ecclesiasticos, unde videmus quod iudices ordinarii ecclesiastici in ecclesia locis congruis et temporibus debitis etiam causas prophanas inter clericos et laicum et clericum audiunt [...] Preterea cause pauperum et oppressorum sunt cause ecclesiastice et de foro ecclesiastico, sicut enim dicimus quod predia ecclesiarum sunt res ecclesie, et quando invaduntur vel rapiuntur sunt de iudicio ecclesiastico ut dicto foro competenti, cum sit ita (X 2.2.8). Cause pauperum vel oppressorum sunt de foro ecclesiastico ut in dicto c. significantibus per Innoc(entium) et Johann(em) an(dreae) de offi. delega. (X 1.29.38) et in c. ex tenore, de foro compe. (X 2.2.11).

7. Altri intrecci, nuovi contrasti: il caso spinoso delle legittimazioni e una prospettiva rovesciata

Un altro caso in cui al giudice secolare è anteposto quello canonico si trova al *cons.* II-198[219],⁹¹ ove si

⁹⁰ La citazione appare inesatta, anche alla verifica su altre edizioni a stampa dei *consilia*, e non è stato possibile risalire alla fonte corretta, nessun canone ‘dicit’ o simile trovandosi nel *Decretum*. Interpretando quel ‘dici.’ come un refuso, si può ipotizzare riferirsi al canone “Vides” (Decr. 1.10.10), che però può avere un certo, e soltanto indiretto, interesse per la questione qui trattata solo attraverso la glossa *ad verbum* ‘dissolvi’ (‘dici.’ = ‘diss.’?).

⁹¹ *Consilia*, cit., II.1, foll. 386rb-387ra. Quello in cui si chiedeva al giureconsulto se lo «statutum civitatis disponens quod ubi est discrepantia inter ius canonicum et civile stetur iure civili an valeat» (*Consilia*, cit., I.1, fol. [XV]ra). Il giurista rispondeva che se anche lo statuto avesse affermato che «servetur ius civile», doveva comunque «servari ius canonicum» poiché – si badi bene – ci si trovava in terre di giurisdizione temporale della Chiesa, e gli statuti non sono approvati dalla sede apostolica «nisi quatenus non sunt

risponde che la *relaxatio iuramenti* concessa dal giudice secolare non è valida poiché essa – a maggior ragione se concerne un giuramento valido e lecito – pertiene al giudice ecclesiastico «*tanquam articulum spiritualem*», giusta il solito canone *venerabilem, in fine* (X 1.6.34). Al giudice laico e secolare spetta, insieme a quello ecclesiastico, la *executio iuramenti*, ossia il far sì che il giuramento sia osservato, come emerge dal canone *licet mulieres*, al titolo *de iure iurando* (VI, 2.11.2), e da quanto nota Giovanni d'Andrea nella *Novella*, commentando il canone *cum laicus*, al titolo *de foro competenti* (VI, 2.2.3).

Ma è soprattutto la questione sollevata nel *cons.* II-466[480],⁹² se lo «*spurius de terris immediate ecclesie subiectis legitimatus ab imperatore vel ab habente ab eo potestatem vel ex statuto civitatis illius habilitatus an institui possit a patre et hereditatem consequi valeat et talis legitimatio valeat*»⁹³, a rivelarsi interessante per comprendere il modo di ragionare di Paolo da Castro quando si trattava di decidere a quale giudice spettasse la giurisdizione.

In teoria, risponde qui il giurista da Castro, lo statuto che ammette lo spurio all'eredità è valido, in quanto le eredità sono di diritto civile e la potestà di testare proviene

contra libertatem ecclesiasticam vel contra iurisdictionem et superioritatem romane ecclesie ut in puncto premittitur licet alias mihi fuerit presuppositum pro constanti quod tale statutum erat approbatum simpliciter». E non appare nessun'altra conferma se non una bolla scritta da papa Martino V agli anziani della città che la reggevano «*secundum statuta laudabilia etc.*», ma quella stessa «*bullae seu litera expiravit superveniente statuto ecclesie, nec etiam est dicendum quod per eam voluerit papa preiudicare sibi vel sue iurisdictioni*».

⁹² *Consilia*, cit., II.2, foll. 552va-555rb.

⁹³ *Consilia*, cit., I.1, fol. [XIV]rb.

anch'essa dallo *ius civile*, precisamente dalla Legge delle XII Tavole; dunque,

potest per statutum quod est pars iuris civilis tolli cum enim ius civile detulerit hereditatem legitimis filiis et abstulerit in legitimis puta naturalibus vel spuris [...] licet ergo pari ratione potest ius succedendi reddere et eos ad succedendum habilitare potest enim hereditas per statutum deferri.⁹⁴

Cosicché, anche se il concubinato, lecito secondo lo *ius civile*, è condannato dalla legge canonica, i figli naturali «secundum ius canonicum succedunt prout ius civile disponit eos succedere».

Ma siccome il coito extra coniugale viola la sacralità *ex iure divino* del matrimonio,⁹⁵ allora il giudice ecclesiastico deve correggere quello civile. Qui Paolo chiama a sostegno l'autorità di Paolo de Liazarri e di Federico Petrucci da Siena, che nei loro *consilia* avevano sostenuto che se lo spurio richiedeva l'eredità davanti al giudice secolare, «ad petitionem legitimorum succedentium ab intestato iudex ecclesiasticus posset inhibere seculari ne in causa procederet».

E poiché con la divisione dei poteri tra imperatore e papa il primo «in parte Iovis non potest se interponere», ne segue che se anche quello spurio fosse stato legittimato dall'imperatore (o da una città da questo abilitata a *legitimare*), non potrebbe ottenere beni ereditari in un territorio

⁹⁴ *Cons.* II-466[480], fol. 553va *in principio*.

⁹⁵ In altro *consilium* (II-34: *Consilia*, cit., II.1, fol. 307ra-va), Paolo nega la validità dello statuto che ammette lo spurio all'eredità paterna, in quanto contrario allo *ius divinum* «quo cavetur non erit heres filius ancille». È il famoso passo dell'*Ecce ancilla*, a Genesi, XXI, più volte richiamato anche nel presente *consilium* II-466[480], la prima volta (fol. 452va) insieme alle parole dell'Apostolo a Galati, IV.

– come è nel caso specifico la città di Perugia – che non sia suddito al legittimante, pregiudicando i consanguinei *naturaliter legitimi* del defunto o il fisco che deve succedere *ab intestato*.

Se ne conclude, sentenza Paolo, che non solo lo statuto cittadino non può legittimare “*nec essentialiter nec naturaliter*” né, conseguentemente, abilitare alla successione ereditaria, risultando inefficace anche la clausula ‘*non obstantes*’, come ritenne Iacobo Buttrigari;⁹⁶ ma nemmeno l’imperatore lo può fare, in quanto la legge canonica espressamente rigetta gli spurii dall’eredità, e quando «*l. imperatoris contradicit l. papali, l. pape in terris ecclesie immediate suppositis debet servari et prevalet*». Anche Innocenzo IV, rileva il giurista, aveva stabilito che nessun *comes*, o altro che abbia *potestas legitimandi* nelle terre dell’Impero, può lecitamente legittimare *in terris ecclesie*, ove il papa esercita il potere temporale, e dunque solo al pontefice spetta tale *potestas legitimandi*.⁹⁷

⁹⁶ È il giurista più utilizzato da Paolo in questo *consilium*, dopo, ovviamente, Giovanni d’Andrea. Il responso si caratterizza per i numerosi riferimenti alla dottrina precedente, sulla quale Paolo mostra una cultura sterminata, e che in questo caso pare ancor più determinante delle allegazioni di legge per trovare la soluzione dei *dubia* proposti. Tra i giuristi citati troviamo anche Riccardo Malombra e Jacopo Belvisi (ricordati per due *disputationes*: la *clericus in minoribus*, del primo, quella sopra l’Autentica *Quibus modis naturales* [Nov. 89], del secondo), Oldrado e Jacques de Revigny, oltre a un Petrus *de Curvectis*, identificabile presumibilmente col bolognese Pietro de Cernictis.

⁹⁷ Vale, naturalmente, anche il contrario, «*prout etiam de legitimato a papa quo ad terras imperii*», come Paolo scrive nel *Cons.* II-34, fol. 307rb. Anche se la legittimazione dell’imperatore, sostiene qui il giurista laziale, non potrà essere una «vera legitimatio reintegra-

Questo stesso principio si trova, però, ammorbidito in altro responso, il II-126[148],⁹⁸ ove è posta una questione simile, ossia «comites palatini an possint legitimare interris subiectis pape in temporalibus administrationibus»⁹⁹. Dopo aver ripetuto, sulla scorta di quanto sostenuto da Iacopo Buttrigari, che segue l'*opinio* di Baldo alla *l. I. de iure anu(lorum) aure(orum)* (D. 40.10.1), e da Antonio da Budrio nel commento al canone *per venerabilem* (X 4.17.13), che se il papa *non legitimet* nelle terre dell'Impero è assurdo che l'imperatore o un suo *comes* lo possa *in terris ecclesie*, poiché sono giurisdizioni separate; e dopo aver ribadito che nelle terre soggette direttamente alla Chiesa romana, quelle cioè provenienti *ex donatione Constantini*,¹⁰⁰ non v'è potestà o sovranità (*superioritas*) rimasta all'imperatore, poiché tutto fu traslato alla Chiesa, ecco che Paolo da Castro introduce un inatteso cuneo a incrinare la granitica compattezza della *opinio communis*. Afferma, infatti, il giurista che ciò è senz'altro vero, a meno che si tratti di terre non «subdite immediate romane ecclesie», ma pertinenti ad altra Chiesa inferiore, quale è il caso di molti episcopati in Germania o del patriarcato di Aquileja, alle quali chiese «presumuntur ex donationibus imperialibus pervenisse temporales iurisdictiones terrarum». Per tali donazioni l'imperatore si stima non in-

tiva totalis status», poiché l'imperatore non può più farla, «hodie cum non possit legitimare quo ad spiritualia, sed solus papa dispensando circa radicem matrimonii», potrà farlo, come sostiene l'Ostiense nella *Summa*, al titolo *qui filii sint legitimi* (X 4.17): sarà dunque solo una *habilitatio seu dispensatio*, che può valere per qualcosa e per qualcos'altro, no.

⁹⁸ *Consilia*, cit., II.1, foll. 347vb-348vb.

⁹⁹ *Consilia*, cit., I.1, fol. [II]rb.

¹⁰⁰ Sulla validità della quale Paolo non aveva dubbî: *cfr.* MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, cit., pp. 288-290.

tendesse spogliarsi totalmente della giurisdizione, ma «retinuisse penes se superioritatem in tantum quod a prelatibus ecclesiarum appellatur ad dictum imperatorem». Così avrebbe sostenuto anche Giovanni d'Andrea nella *additio ad Speculum*, titolo *de iurisdictione omnium iudicum §. 1.* (*Spec.* I.8), e nel finale dell'*additio* “*vidisti duas opiniones*”.

Paolo da Castro rincara però la dose, andando oltre anche una *distinctio* di Baldo (che egli cita riportandola in sunto)¹⁰¹ ove si ammetteva che se la *legitimatio* fosse stata fatta vivente il padre e su sua istanza, allora sarebbe valida anche nei territorî della Chiesa;¹⁰² se invece la *legitimatio* fosse avvenuta *post mortem patris*, essa sarebbe stata valida solo se unita al consenso «illorum quibus sit preiudicium in succedendo». Anche in questo caso la *legitimatio*, essendo un atto di volontaria giurisdizione, varrebbe pure «in territorio alieno ab eo qui habet iurisdictionem a principe»; ma senza quel consenso non varrebbe perché – aveva affermato Baldo – non si può recare pregiudizio al *fiscus ecclesie*, cui andrebbero i beni in difetto di legittimi eredi. Ed è qui che Paolo da Castro cambia rotta rispetto al perugino, asserendo che dalla legge *cum ratio §. si plures, ff. de bonis damnatorum* (D. 48.20.7.3) si evince il contrario: ossia, che il fisco dell'imperatore o di un altro principe – ed è questo inciso che allarga l'asserzione al fisco pontificio – non si cura di tale pregiudizio, poiché il principe è a favore del passaggio dei beni ai figli piuttosto che al fisco, in quanto – giusta il Codice, al titolo *de caducis tollendis §. penult.* (C. 6.51.14a) – «vult utilitates subiectorum preferri fisco, et ipsum fiscum

¹⁰¹ fol. 347vb.

¹⁰² Concorde l'Ostiense, al c. *per venerabilem* (X 4.17.13), *super verbo 'requisisti'*.

non nisi in defectum omnium venire facit etiam l. 1. *de secundis nuptiis* (C. 5.9.1)».

Per una soluzione in favore dell'attribuzione di una causa al giudice secolare il giurista da Castro opta ancora al *cons.* I-347,¹⁰³ nel quale si pone il caso di un laico *uxoratus constitutus per diocesan ad regimen hospitalis*:¹⁰⁴ costui soggiace al foro ecclesiastico in quattro casi. Ossia, quando si tratti di cosa o causa spettante all'ospedale, per la ragione che gli ospedali costituiti per autorità della diocesi son detti *religiose domus*, e la loro protezione spetta allo stesso vescovo (*extra, de religiosis domibus, c. de sinodochiis* [X 3.36.3]; *c. ad hec, eo titulo* [X 3.36.4]); quando si tratti di cosa o causa spettante principalmente ai poveri dell'ospedale («puta si relicta sint eis alimenta quotidiana iusta l. si quis ad declinandam, de episco.» [C. 1.3.48(49)]). Inoltre – terzo caso – se questo rettore «optulisset se et bona sua hospitali, nam tunc diceretur conversus vel deo devotus»; allora in quanto “persona ecclesiastica” soggiacerebbe al foro ecclesiastico anche vivendo laicamente. Infine, ugualmente, se costui stesso fosse povero o persona miserabile ed agisse non *ratione hospitali* ma sui suoi proprî beni, egli potrebbe lecitamente ricorrere al giudice ecclesiastico in quanto *miserabilis persona*.¹⁰⁵ Però, aggiunge Paolo, «si vero non ageret sed conveniretur, tunc ex quo laicus est debet respondere sub suo iudice seculari licet sit pauper»: così vuole Innocenzo, quando commenta il fondamentale canone

¹⁰³ *Consilia*, cit., I.2, fol. 206ra-rb.

¹⁰⁴ *Consilia*, cit., I.1., fol. [VII]ra.

¹⁰⁵ Di nuovo il magistrato ecclesiastico come giudice *caritatis gratia*.

significantibus (X 1.29.38) nella *glossa magna* <ad> *verbum*).¹⁰⁶

E nello stesso senso il giurista risponde in altro *consilium*,¹⁰⁷ vertente sulla questione se il *laicus ratione rei quam actor asserit ecclesiasticum esse an coram ecclesiastico iudice conveniri possit*,¹⁰⁸ decretando la nullità della causa: tra le altre, molte, ragioni, «propter defectum iurisdictionis citantis». Infatti, poiché il citato è laico, «non potuit per iudicem ecclesiasticum citari licet conveniretur super re que dicebatur ad ecclesiam pertinere. Sed debuit conveniri coram iudice suo, ut in c. si clericus laicum, de foro competenti (X 2.2.5) ubi casus, et c. licet ex suscepto, e. ti. (X 2.2.10)». Non basta, infatti, che «accusator asseveret rem esse ecclesie ut conveniat laicum coram ecclesiastico, nisi reus etiam hoc confiteatur»: cosa che, evidentemente, in questo caso non fece, «nec fecisse intelligitur nec comparendo».

Tra le problematiche affrontate da Paolo da Castro in qualità di consulente non si ritrova quella dell'ammissibilità del ricorso al giudice secolare per i clerici. Ma in un caso¹⁰⁹ gli fu posto il quesito se i clerici potessero o meno

¹⁰⁶ La medesima posizione, ricorda Paolo, tiene Guglielmo de Montlaurun – uno dei *maiores* più frequentemente citati dal giurista di Castro nei *responsa* –, commentando la clementina *per litteras de preben(dis)* (Cle. 3.2.2), dove afferma sia il medesimo caso degli eremiti laici «ut non subsint episcopo sed suo iudici seculari cum super re ipsorum vel ratione criminis conveniuntur», anche se la glossa, osserva Paolo, sembrerebbe affermare il contrario (XVI, questione I. qui. vere, C. 1, q. 1, c. 12).

¹⁰⁷ *Cons.* I-365, in *Consilia*, cit., I.2, fol. 214va-b.

¹⁰⁸ Così la *tabula*.

¹⁰⁹ *Cons.* II-158[180], in *Consilia*, cit., II.1, foll. 359vb-360rb.

utilizzare gli statuti *laicorum*. Alla base della risposta positiva data dal giurista sembrano stare, tuttavia, soprattutto due punti fermi: ossia, una sorta di *favor personae* – un’attitudine costante nei responsi del Castrense, soprattutto quando si tratti di serbare la validità di un’operazione contestata dal fisco,¹¹⁰ ovvero di preservare la volontà della persona rispetto alle pretese dell’istituzione pubblica –, e l’idea che la società civile che si riconosce nella tradizione romanistica (serbandone il diritto e la lingua latina e ubbidendo al medesimo Impero ricomposto sotto l’egida di principi germanici), coincida con l’*ecclesia* dei cristiani; la Chiesa come istituzione essendo, più che una autorità in senso potestativo, una sorta di collegio scelto dotato di superiore *ethos*, in quanto depositaria di quella *divina aequitas* concessale direttamente dall’Altissimo attraverso il Verbo del Figlio e l’investitura che questo diede a Simon Pietro.

Risponde dunque Paolo che i chierici possono usare i beneficî degli statuti laici «sicut alii laici de populo quia reputantur esse de universitate populi sicut ecclesie de universitate edificiorum»,¹¹¹ come determinano anche Oldrado da Ponte (*cons. XXXI*, per *c. si in adiutorium*, X. *dist.*, *ubi casus* [*Decr.* 1.10.7])¹¹² e Baldo degli Ubaldi.¹¹³ Infatti, scrive Paolo, «clericum habent instrumentum quarentie quod

¹¹⁰ *Cfr.*, a titolo d’esempio, i *cons.* I-223, II-126[148], II-214[236].

¹¹¹ Fondandosi su *l. i. §. ius publicum ff. de iusti. et iure* (D. 1.1.12), e sulla *l. pupillus, §. Territorium, de verbo[rum] sig[gnificatione]* (D. 50.16.239.8).

¹¹² Il *consilium*, citato dallo stesso Paolo come “XXXI”, non corrisponde però al n. 31 delle edizioni a stampa dei *responsa* di Oldrado; non ci è perciò stato possibile rintracciare il passo esatto nel suo contesto d’origine.

¹¹³ Commentando la *l. Cunctos populos, C. de Sum. Tri.* (C. 1.1.1).

ex forma statuti meretur executionem sicut sententia posse petere executionem sicut et laicus, licet statuta laicorum non legent clericos secundum communem opinionem. Sed aliud est tractare de favorabili inclusive aliud de odiosa. Primo enim casu includitur», e in questo modo può intendersi anche quanto notato da Giovanni d'Andrea.¹¹⁴

Nel secondo caso – aggiunge il giurista –, i testi di legge non si esprimono in questo modo. Infatti il canone *si sententia* al titolo *de sententia excommunicationis* (VI, 5.11.11), afferma che

ubi interdicto populo non censetur interdictus clericus, et licet clerici munera civilia cum laici non faciant et sic appellatione municipium etiam quo ad favores non videantur includi, ff. ad munic., l. I. circa princ. (D. 50.1.1), quia istud prederet in omnino forensibus a quibus laici nullum habent subsidium, unde nec debent gaudere beneficiis statutorum. Nos loquimur in clericis a quibus laici habent subsidia spiritualia licet non temporalia unde non est iniustum, immo debitum quod pro spiritualibus metant temporalia ut dicunt canones.¹¹⁵

Gli esempi appena adottati forniscono naturalmente solo indizi, come era quasi inevitabile che fosse, in un campo eterogeneo come quello dei *consilia sapientum*. Ma credo siano sufficientemente attendibili per confermare l'adattabilità dei principî solennemente stabiliti nelle *lecturae* a una realtà molto più fluida del principio stesso, e spesso ancora da formarsi pienamente nella sua corteccia giuridica. Mi sembra, dunque, di poter concludere che le rigide partizioni giurisdizionali cedano alla maggiore elasticità

¹¹⁴ IOANNES ANDREAE, *Novella*, commento al *c. fi. de offi[cio] delega[ti]*, li. VI. (VI, 1.14.15).

¹¹⁵ *Consilia*, cit., II.1, fol. 359vb *in fine*.

richiesta – sulla base di quanto finora esposto –, prima di tutto in ragione del *favor personae*. Salvo il caso – e lo abbiamo visto a proposito del ladro sacrilego – in cui venga violata la sacralità stessa della Chiesa, e allora la necessità di proteggere il luogo sacro, può arrivare perfino a far prevalere le ragioni della giustizia secolare sui privilegi ecclesiastici, inclinanti a misericordia.

Questa medesima adattabilità di una materia sacra ai canoni alle disposizioni civilistiche, credo si rinvenga anche nel caso della madre di tutte le slamature nelle relazioni tra *leges* e *canones*: il caso dell'usura.

CAPITOLO II

L'usura offia

economia e morale son due cognate

1. Storia di una polemica secolare

Le tematiche – assai dibattute per tutto il Tre e Quattrocento – relative all'usura e alle problematiche connesse (giusto prezzo, cambio, liceità o meno del prestito a interesse, rapporti di privati e Comuni con banchieri e *campsores*),¹ furono, in fin dei conti, la più formidabile prosecuzione, su altri campi, del dibattito sulle giurisdizioni. Come osservò Diego Quaglioni,² la

¹ La bibliografia sul tema è sterminata e non se ne può dare contezza neppur minimamente significativa in una nota. Perciò, oltre alle singole citazioni dei testi richiamati nel testo, si rinvia alla bibliografia generale, bastando qui ricordare il testo cardine, lo studio di riferimento per chiunque si approcci alla materia: John T. NOONAN, *The Scholastic Analysis of Usury*, Harvard University Press, Cambridge, MA 1957.

² *Storia della presenza ebraica e dimensione giuridica*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale*, cit., p. 68. Cfr. Gilbert DAHAN, *L'Eglise et les Juifs au Moyen Age (XII^e-XIV^e siècles)*, in *Ebrei e cristiani nell'Italia medievale e moderna. Conversioni, scambi e contrasti*. Atti del VI Congresso Internazionale dell' AISG. S. Miniato 4-6 novembre 1986, a cura di Michele Luzzati, Michele Olivari,

«produzione di glosse, commentari, pareri legali, *quaestiones*, decisioni e trattati che s'intreccia e si confonde con le norme di diritto comune e con le norme statutarie, è tuttora una fonte capace di riservare, al ricercatore che vi s'accosti senza l'ingenua pretesa di ritrovarvi nulla più che una visione deformata e deformante di quella stessa realtà, scoperte e notizie preziose. Notizie di una polemica, soprattutto, ma anche di un dibattito dottrinale che ebbe un suo esito non scontato nello scontro fra la civilistica e la canonistica, e fra diverse correnti della canonistica fra di loro».

La questione, a ben guardare, non dovrebbe sorprendere: infatti, fu solo intorno alla metà del Duecento che cominciò a sentirsi lo

«sfasamento che si era determinato tra agricoltura e attività mercantile a causa della crescente tendenza a trasferire il danaro da quella a questa, dove il rendimento era più alto e anche più sicuro. Poco dopo la mercatura raggiunse uno stadio di maturità, che si manifestava anche con l'importanza che cominciava ad essere attribuita al tempo come valore economico, in quanto il capitale monetario del mercante appariva ormai aumentato dell'interesse o diminuito dello sconto a seconda delle dilazioni o delle anticipazioni dei pagamenti».³

Questo spiega, in gran parte, perché fino a tutto il Duecento, la problematica delle usure poggiasse soltanto sulle relative norme di diritto canonico (dal *Decretum* graziano, alle prime decretali pontificie, ai canoni del quarto concilio lateranense, 1215),⁴ sostanzialmente confermate del divieto biblico (*Deuteronomio*, XXIII, 20-21) di guadagnare su un prestito, e perché i civilisti poco si curarono della questione,

Alessandra Veronese, Carucci, Roma 1988 (Associazione italiana per lo studio del giudaismo. Testi e studi 6), pp. 19-43.

³ Amleto SPICCIANI, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XIV*, Jouvence, Roma 1990, p. 9.

⁴ Già il Concilio Lateranense III (1179) s'era espresso con preoccupazione, riguardo al diffondersi delle pratiche usuarie tra i cristiani.

senza troppi problemi rinviando anch'essi alle norme canonicistiche. D'altronde, dicevano, perfino il grande Giustiniano, con la Novella 131 (*de ecclesiasticis titulis*, A.D. 545) aveva accolto i principî conciliari. E quando si era suo malgrado trovato a dover regolamentare il tasso usurario nella disciplina del *foenus nauticum* (l. 26, C. *de usuris*: C. 4.32.26; Novelle 106 e 110)⁵ o, con la Novella 34 (*post l. 23, C. de usuris*: C. 4.32.23) fissò il massimo d'interesse sui prestiti agli agricoltori, questo fu a causa delle necessità e delle angustie del mondo: «et hoc de iure humano», aveva commentato Azzone – col quale si può sintetizzare il pensiero dei glossatori sull'argomento –, ma per la legge divina del Vecchio e del Nuovo Testamento, cui la legge umana doveva assoggettarsi («lex minoris non derogat lege superioris»), tutte le usure erano proibite ed esecrate (*Summa Codicis*, 4. 32, 18).⁶

E così, quando arrivò il momento di aggiustare il volere divino con la mutata realtà umana⁷, i giureconsulti di campo civilistico si trovarono impreparati, per cui o cedettero senza pugna le armi ai canonisti riconoscendo che *inferior non potest tollere legem superiorem* (Cino, Dino del Mugello) o, al massimo (come Jacopo Bottrigari, mae-

⁵ Entrambe *de usuris nauticis*; rispettivamente del 540 e del 541.

⁶ Cfr. Oscar NUCCIO, *Il pensiero economico italiano*, I. *Le fonti (1050-1450). L'etica laica e la formazione dello spirito economico*, t. 2, Gallizzi, Sassari 1985, p. 1183 ss. e Annalisa BOIDO, *Usura e diritto penale: la "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, CEDAM, Padova 2010, pp. 65-66.

⁷ Col Trecento si entrò definitivamente in uno stadio di economia creditizia, per cui il «capitale monetario si veniva separando di nuovo anche dalla mercatura per lanciarsi in operazioni di pura speculazione finanziaria, a cominciare da quelle condotte sui titoli delle 'prestanze' pubbliche» (SPICCIANI, *Capitale e interesse*, l.c.).

stro di Bartolo che, sul tema,⁸ non ne sarà dimentico), poterono aggrovigliarsi intorno a una non solidissima distinzione tra *mens et voluntas* del legislatore (permissive), contrapposte alla sua *potestas*, soggiacente al principio di cui sopra. E per intero un secolo i civilisti non seppero «ridurre ad unità concettuale la frammentaria trama normativa del diritto civile giustiniano»⁹ in materia di usura: da Cino che nella *Lectura Codicis*, apripista della scuola del commento, postillava «quod magna res est tractare de eo [*i.e.*, de usura], quod per totum corpus iuris est effusum»,¹⁰ all'allievo Bartolo (al quale, anche in questo caso, si tende ad attribuire la posizione «più arrendevole al principio di subordinazione del civile al canonico in caso di contrasto tra i due ordinamenti»),¹¹ al discepolo di costui, Baldo degli Ubaldi, la riflessione della dottrina sul tema delle usure sarà caratterizzata dalla frammentarietà e da una certa reticenza. Una sistemazione della materia si avrà solo verso la metà del secolo successivo col *Tractatus de usuris* di Lorenzo

⁸ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam Codicis partem...*, Venetiae 1570 [apud Iuntas], in *l. cunctos populos, C. de summa Trinitate et fide catholica* (C. 1.1.1), n. 6, fol. 3vb.

⁹ Diego QUAGLIONI, *Standum canonistis? Le usure nella dottrina civilistica medievale*, in *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto, sec. XII-XVI*, a cura di D. Quaglioni, Giacomo Todeschini, Gian Maria Varanini, École française de Rome, Roma 2005, p. 247.

¹⁰ CYNII PISTORIENSIS *In Codicem, et aliquos titulos primi Pandectorum Tomi, id est, Digesti veteris, doctissima Commentaria*, Francofurti ad Moenum 1578 [impensis Sigismundi Feyerabendt], *super Codic. Lib. V, Rubr. XIII, in l. rem in presenti, C. de re uxoriae actione* (C. 5.13.1), n. 2, fol. 309ra.

¹¹ QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, loc. cit.

Ridolfi¹² e con quello “editus per dominum Antonium de Rosellis”.¹³ Non per nulla, nei suoi numerosi interventi sul pensiero dei giuristi medievali in tema di usure, Diego Quaglioni ha avuto più volte modo di sottolineare per questo tema l’importanza particolare dei *consilia*,¹⁴ col loro necessario ‘stare sul pezzo’ rispetto ai commenti e alle *lecturae* che, con la loro apparente oggettività, tendono a fornire risposte sovente contraddittorie nell’esaurirsi in un commento circostanziato ma fine a se stesso.

La nuova realtà sociale, con l’ineguale distribuzione della aumentata ricchezza tra i diversi strati della società, i più umili dei quali scadevano con sempre maggiore frequenza in una povertà vergognosa (come all’epoca soleva definirsi quella di chi s’era impoverito, non essendo in miseria nato), spinse *in primis* teologi e canonisti a volger lo sguardo «all’osservazione delle procedure pratiche dell’economia»,¹⁵ con l’inevitabile corollario del giudizio morale appiombato alle diverse operazioni economiche da quei custodi della santa *religio*, sacerdoti della salvezza irrinunciabile dell’anima. E proprio per il motivo d’esser stato appannaggio prima di tutto di teologi e giureconsulti canonisti, il tema dell’usura nel tardo medioevo rimase inscindi-

¹² Piscia 1490 [Bastianus et Raphaellus filii ser Jacobi]. Ediz. moderna della versione secondo l’autografo in Lawrin D. ARMSTRONG, *Usury and public debt in early Renaissance Florence. Lorenzo Ridolfi on the Monte Comune*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2003, pp. 131-260.

¹³ Neapolis 1437 c. [Sixtus Riessinger].

¹⁴ Vd. *infra*, pag. 145.

¹⁵ SPICCIANI, *Capitale e interesse*, cit., p. 10.

bilmente legato alla ‘questione ebraica’,¹⁶ ossia alla storia dei rapporti, per un motivo o per l’altro, mai troppo pacificati tra le comunità di ebrei e i comuni “cristianissimi” in cui queste si trovavano a risiedere.

La storia degli ebrei della diaspora è ricolma di studi a partire da tempi ormai punto recenti. La storiografia “cattolica”, come la definì Ovidio Capitani,¹⁷ ha sempre descritto gli ebrei «come funzionali ad una realtà esterna ad essi», fosse questa etico-religiosa (l’ebreo quale «complemento e antitesi della logica salvifica cristiana espressa dalla società medievale») o economico-politica (l’ebreo come «opposto necessario della logica economica propria alla società mercantile»):¹⁸ ossia l’ebreo era considerato o in virtù della sua capacità d’integrazione nel mondo cristiano, o in forza dei modi e delle ragioni della sua esclusione da esso; insomma, l’ebreo era legato ad un ruolo comunque “passivo”¹⁹ e la sua, come ha rilevato ancora Todeschini, è «storia

¹⁶ Vd. Raffaello MORGHEN, *La questione ebraica nel Medioevo*, in *Medioevo Cristiano*, Laterza, Bari 1951, pp. 146-162.

¹⁷ Ovidio CAPITANI, Introduzione, in *La storia degli ebrei nell’Italia medievale: tra filologia e metodologia*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli e Giacomo Todeschini, Istituto per i Beni Artistici, Culturali, Naturali della Regione Emilia-Romagna, Bologna 1989 (*Documenti*, 29), p. 9. La prospettiva (e la terminologia di Capitani) sono state recentemente riprese – senza virgolette e senza indugi – da Annalisa BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit.

¹⁸ Giacomo TODESCHINI, *La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell’usura alla fine del Medioevo*, CISAM, Spoleto 1989, p. 12.

¹⁹ In realtà, non fu questa una prerogativa esclusiva della storiografia cattolica, se è vero quanto notò Hannah ARENDT (*Una rilettura della storia ebraica (marzo 1948)*, in *Ebraismo e modernità*, Unicopli, Milano 1986 (ediz. origin. in *Jewish Frontier*, 1948), p. 145:

di una tolleranza».²⁰

Sulla scorta, forse, in parte, delle conclusioni di Eliyahu Ashtor,²¹ lo stesso Todeschini,²² polemizzando con una simile impostazione “passiva”, ha contribuito a restituire agli ebrei della diaspora un ruolo di protagonisti “a pari titolo” della storia anche occidentale e italiana.²³

«Gli storici ebrei dell’ultimo secolo hanno solitamente ignorato, consapevolmente o meno, tutte quelle correnti del passato ebraico che si discostavano dalla loro principale tesi sulla storia della diaspora, secondo cui il popolo ebraico non avrebbe avuto una storia politica propria, ma sarebbe sempre stato la vittima innocente di un ambiente ostile e talvolta brutale [...] In netto contrasto con tutte le altre nazioni, gli ebrei non hanno fatto la storia ma l’hanno subita, mantenendo una sorta di eterna identità buona, la cui monotonia è stata turbata solo dall’altrettanto monotona cronaca di persecuzioni e di pogrom».

²⁰ Giacomo TODESCHINI, *Gli ebrei medievali come minoranza attiva nella storiografia italiana degli ultimi trent’anni*, in *La storia degli ebrei nell’Italia medievale*, cit., p. 29.

²¹ *Gli ebrei nel commercio mediterraneo nell’Alto Medioevo (secc. X-XI)*, in *Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo*, vol. 26., CISAM, Spoleto 1980, pp. 401-487.

²² TODESCHINI, *Gli ebrei medievali come minoranza attiva*, cit., pp. 28-35.

²³ Sul tema, e non solo per l’opera di sensibilizzazione che svolsero, restano fondamentali – oltre a quelli di Todeschini – i lavori di Ariel TOAFF, tra i quali qui ci si limita a ricordare: *Documenti sulla storia degli ebrei a Perugia nei secoli XIII e XIV*, The Diaspora research institute, Tel-Aviv 1972, e, sulla scorta di quello, *Gli ebrei a Perugia*, Deputazione di storia patria per l’Umbria: Centro di documentazione sul movimento dei disciplinati, Perugia 1975; *The Jews in medieval Assisi, 1305-1487 : a social and economic history of a small Jewish community in Italy*, Olschki, Firenze 1979 (oggi tradotto in italiano come *Gli ebrei nell’Assisi medievale, 1305-1487: storia sociale ed economica di una piccola comunità ebrea in Ita-*

Tuttavia, chi debba affrontare il problematico tema partendo dai testi di legge dell'epoca, dalla dottrina e dalla giurisprudenza o dalla moralistica e dalla teologia medievali, non potrà che accettare il fatto di stare osservando la questione con gli occhi di coloro che scrissero quei testi, occhi di cristiani (se non proprio di 'cattolici', come scriveva con chiarissime allusioni Capitani), impegnati a salvaguardare i precetti dei canoni in una società in vorticoso trasformazione, lungo una via che oggi, probabilmente, considereremmo tranquillamente 'laica', ma che allora paventavano eretica.

Non fu, naturalmente, estranea a questa visione

«la costruzione di una identità cristiana in opposizione alla identità ebraica, la rivendicazione da parte del cristianesimo

lia, Accademia Properziana del Subasio, Assisi 2001); *Gli ebrei a Gubbio nel Trecento*, in *Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria*, LXXVIII (1981), pp. 153-192; *Gli ebrei romani e il commercio del denaro nei comuni dell'Italia centrale alla fine del Duecento*, in *Atti del 1. Convegno internazionale Italia Judaica*, Bari, 18-22 maggio 1981, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1983, pp. 183-196; *Commercio del denaro ed Ebrei a Terni (1296-1299)*, in *Annuario di Studi ebraici*, X, Roma 1984, pp. 247-290; *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, il Mulino, Bologna 1989. Sul dibattito interno alle comunità ebraiche e sul contributo dottrinario degli ebrei allo sviluppo di contratti adeguati ad aggirare i divieti di prestito ad interesse, si vedano, in particolare, TODESCHINI, *La ricchezza degli ebrei*, cit., Esriel Erich HILDESHEIMER, *Das jüdische Gesellschaftsrecht*, Harrassowitz, Leipzig 1930, specialmente pp. 89-131 (ove ci si sofferma in special modo sull'adattamento del contratto talmudico *iska* a condizioni simili alla *commenda*), e Léon POLIAKOV, *I Banchieri ebrei e la Santa Sede dal XIII al XVII secolo*, trad. it. (già da più parti giustamente segnalata come "pericolosa") di Paola Mele, Newton Compton, Roma 1974 (ed. orig. *Les banquier juifs et le Saint-Siège de XIII^e au XVII^e siècle*, Calmann-Lévy, Paris 1967), pp. 25-35.

della vera eredità di una tradizione, ripercorsa e riproposta attraverso una sistematica operazione esegetica volta a distinguere i sensi molteplici della Scrittura e capace soprattutto di evidenziarne quello allegorico».²⁴

Soprattutto da parte dei moralisti francescani, la battaglia antiusuraria fu prima di tutto una crociata antigioiudaica.²⁵ E questa «polemica antiusuraria e antiebraica, prima ancora che polemica verso il prestito ad interesse e verso la categoria di uomini che con il prestito viene identificata, è soprattutto, in buona sostanza, la polemica verso una concezione generale del diritto che consente che abbiano

²⁴ Sofia BOESCH GAJANO, *Presenze ebraiche nell'Italia medievale. Identità, stereotipi, intrecci*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale*, cit., p. 14. Sul tema, fondamentale lo studio di Marcel SIMON, *Verus Israel. Études sur les relations entre chrétiens et juifs dans l'Empire romain*, E. de Boccard, Paris 1948.

²⁵ Si vedano soprattutto i toni accesamente antiebraici nella predicazione di Bernardino da Feltre, il “martello degli usurai e persecutore degli ebrei” di Delio Cantimori (cfr. Giovanni MICCOLI, *La storia religiosa*, in *Storia d'Italia Einaudi*, II, 1, Torino 1974, p. 946). L'animoso predicatore veneto, in un sermone (*Sermoni del Beato Bernardino Tomitano da Feltre nella redazione di fra Bernardino Bulgarino da Brescia minore osservante*, a cura di Carlo Varischi da Milano, Cassa di risparmio delle provincie lombarde e Banca del Monte, Milano 1964, II, p. 189), chiamò in causa anche Paolo da Castro, il quale, secondo il beato Bernardino, avrebbe detto: «est tutissimo, nec puto che persona che habia sal in zucha, possa dubitar de usuraria pravità in isto Monte». Strana citazione: i primi Monti di Pietà di cui s'abbia notizia in Italia son quelli di Ascoli Piceno (fondato nel 1458) e – il caso più noto, il primo ad avere i crismi dell'ufficialità – quello di Perugia, istituito da Michele Carcano nel 1462, dunque quasi vent'anni dopo la morte del giurista da Castro. Cfr. Saverio AMADORI, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre. Gli scritti giuridici in difesa dei Monti di Pietà*, Editrice Compositori, Bologna 2007, pp. 71-72.

vigore norme che sono in contrasto con il fondamento evangelico e scritturale del diritto naturale».²⁶

Tutto parte, storicamente, dal comandamento del *Deuteronomio* che vieta agli ebrei di prestare ad usura ad altri ebrei, consentendolo nei confronti degli “stranieri”.²⁷ Un passo sintomatico, la cui plurimillennaria fortuna

«rivela un inesplorato episodio nella intricata storia di quella “trasmutazione di valori” che è culminata nello spirito stesso del capitalismo. Tentare di seguire le sue peregrinazioni dalla Gerusalemme dei Profeti e dei Sacerdoti fino all’Europa della metà dell’800 significa esaminare le principali fasi dell’evoluzione che il mondo occidentale ha subito nel campo morale: dall’etica della società tribale fondata sui rapporti di consanguineità, alle concezioni di fratellanza universale del cristianesimo medievale e, finalmente, al liberalismo utilitaristico dei tempi moderni».²⁸

Di fronte al testo “a doppio taglio”, come lo definì ancora il Nelson, di *Deuteronomio* XXIII, 20, i moralisti medievali si trovarono in perenne imbarazzo: il passo biblico contiene, infatti, una simultanea minaccia alla proibi-

²⁶ QUAGLIONI, *Storia della presenza ebraica e dimensione giuridica*, cit., p. 70.

²⁷ «Non farai a tuo fratello prestiti a interesse, né di danaro, né di viveri, né di qualsivoglia cosa che si presta a interesse. / Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello; affinché l’Eterno Iddio tuo ti benedica in tutto ciò a cui porrai mano, nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso» (che il *Deuteronomio* già preparasse la diaspora?).

²⁸ Benjamin NELSON, *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell’etica moderna*, trad. it. di Sergio Moravia, Sansoni, Firenze 1967 (ed. origin. *The Idea of Usury. From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood*, Princeton University Press, Princeton 1949), p. 19.

zione ecclesiastica dell'usura e all'aspirazione cristiana ad una fratellanza universale. Proprio in forza di quest'ultima, biasimando la discriminazione dello straniero, si sostituì il concetto di "prossimo" a quello di "fratello".²⁹

Il primo a tentare un'interpretazione argomentata del passo (e ad aprire a una qualche liceità dell'usura) fu Ambrogio da Milano (340-397) nel *de Tobia*,³⁰ ove identificò lo 'straniero' col 'nemico', «colui al quale a buon diritto tu vuoi nuocere»: insomma, l'usura introdotta quale arma impropria o alternativa in una guerra che, altrimenti, «tu non puoi facilmente vincere».³¹

Rabano Mauro (784-856)³² vide nel comandamento (*Deuteron. XXIII, 19*) la prova della benignità del legislatore divino, invitante a carità verso il prossimo, soprattutto se indigente. Il grande erudito carolingio concludeva sostenendo il divieto biblico assoluto per il prestito di "denaro metallico", ma ammettendo come legittima la richiesta d'un interesse per l'offerta d'una sostanza "spirituale".

²⁹ THOMAE AQUINATIS *Summa theologiae*, II.II. 78. 1 ad 2m.

³⁰ Il suo contemporaneo, padre e dottore della Chiesa, Sofronio Eusebio Gerolamo, aveva negato senza eccezioni qualsiasi avallo biblico all'usura: S. EUSEBII HIERONYMI ... *Commentariorum In Ezechielem Prophetam Libri Quatuordecim*, VI, 18, in *Patrologia Latina*, XXV, col. 176.

³¹ AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, *de Tobia*, XV, 51, in *Patrologia Latina*, XIV, coll. 816-817.

³² *Enarratio super Deuteronomium*, l. III, cap. 12, in *Patrologia Latina*, CVIII, coll. 934-935.

2. L'intervento del legislatore ecclesiastico: l'usura da peccato di cupidigia a *peccatum secundum se*

All'osservanza del precetto biblico si deve aggiungere il dispregio sempre manifestato dal cristianesimo verso i mercanti, sgraditi a Dio – sosteneva lo Pseudo Giovanni Crisostomo (V sec.) commentando *Matteo 21, 12*³³ – in quanto, per ricavare un guadagno da una cosa che essi rivendevano così com'è dopo averla acquistata e senza averla in nessun modo trasformata o lavorata, essi dovevano per forza essere bugiardi o spergiuri,³⁴ nel pretendere ch'essa valesse poco al momento dell'acquisto e molto a quello della rivendita. E così, quando con l'affermarsi dell'economia mercantile i prestiti feneratizî si moltiplicarono esponenzialmente, al legislatore ecclesiastico fu chiaro che il divieto divino delle usure necessitava di un supporto normativo ulteriore che ne aggravasse, quantomeno, le pene. Allora, l'usura considerata dai Padri della Chiesa (e ancora nel *Decretum* di Graziano) un peccato in quanto dettata dalla *cupiditas*, atto profittevole del ricco verso il povero, fu trasformata in peccato di per sé (*secundum se*),³⁵ dello stesso

³³ «Et ejiciebat vendentes et ementes de templo».

³⁴ Era d'altronde la stessa idea che ne aveva Cicerone (*De officiis*, L. I, XLII, 150): «nihil enim [mercatores] lucrantur nisi admodum mentiantur».

³⁵ GUGLIELMO D'AUXERRE (Guilelmus Altissiodorensis), *Summa aurea in quattuor libri sententiarum*, Parisiis 1500 [Pierre Pigouchet]. Di parere contrario rimasero solo Innocenzo IV e l'Ostiense, in contrasto tra loro in molte altre questioni e qui concordi, per i quali l'usura è peccato solo in quanto proibita dalla legge divina. Cfr. Amleto SPICCIANI, *Usura e carestie in un canonista del XIII secolo (Sinibaldo de' Fieschi, papa Innocenzo IV)*, in *Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medioevale*, a cura di Chris Wickham, Mauro

genere della rapina o del furto (condannabili sempre, anche se compiuti da un ricco a danno di un altro ricco):³⁶ non più *turpe lucrum* ma vero e proprio *crimen*.³⁷

Il Concilio Lateranense III (1179) rilevò con sconcerto, già allora, l'ampiezza del fenomeno usurario e la tranquillità di coscienza mantenuta dai cristiani esercenti il prestito ad interesse:³⁸ la Chiesa ne subì un doppio, grave, pregiudizio, nel frequente esercizio dell'usura da parte di ec-

Ronzani, Yoram Milo, A. Spicciati, Congedo, Galatina 1980, pp. 109-141 (ora in ID., *Capitale e interesse*, cit., pp. 49-83); vd. anche Jacques LE GOFF, *Tempo della Chiesa, tempo del mercante, e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, trad. it. di Mariolina Romano, Einaudi, Torino 1977 (ed. orig. *Pour un autre Moyen Âge: temps, travail et culture en Occident. 18 essais*, Gallimard, Paris 1977).

³⁶ Sul tema si veda soprattutto Amleto SPICCIANI. *La produttività del capitale monetario e la questione dell'interesse nella dottrina teologico-canonistica dei secoli XIII e XIV*, in *Fonte Avellana nella società dei secoli XIII e XIV*. Atti del terzo convegno del Centro di studi avellaniti, Urbino 1979, pp. 325-362 (ora in ID., *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XIV*, cit., pp. 17-48). Negare la peccaminosità dell'usura, d'ora innanzi, avrebbe portato all'inquisizione e alla pena per eresia.

³⁷ Si vedano gli studi di Umberto SANTARELLI, e in particolare, *Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica: modalità ed esiti di un "trapianto"*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di Luigi Borgia et al., 2. *Esegesi e filologia*, Conte, Lecce 1995, pp. 367-384 [= ID., *La prohibición de la usura, de canon moral a regla jurídica: modalidades y éxitos de un «transplante»*, in *Del jus mercatorum al derecho mercantil*. 3. seminario de historia del derecho privado, Sitges, 28-30 de mayo de 1992, Carlos Petit (ed.), Pons, Madrid 1997, pp. 237-256].

³⁸ «Quia in omnibus fere locis ita crimen usurarum invaluit, ut multi, aliis negotiis praetermissis, quasi licite usuras exercent...» (X. 5.19.3 [ex Conc. Lat. III 1179, c. 25]).

clesiastici e nel disgregarsi delle sua proprietà agrarie (Innocenzo IV avrebbe lamentato l'abbandono dell'agricoltura col conseguente aumento del prezzo delle derrate alimentari). Il più tardo concilio di Vienne (1311), dovette constatare, ancora, come parecchi Comuni, oltre ad approvare l'usura, avessero addirittura predisposto diversi strumenti legislativi a difesa di chi la praticava.³⁹

I primi tentativi di porre rimedio a questo nuovo pericolo sociale, si mostrano con lo spostamento dell'attenzione del legislatore dal classico contratto di mutuo ad altri tipi contrattuali, nei quali il mutuo poteva essere ricompreso indirettamente per meglio camuffare l'usura: è classico l'esempio della *venditio ad terminum*.⁴⁰ Inoltre si decreta che, in quanto equiparate al furto, anche le usure devono essere restituite: obbligo esteso anche agli eredi, salva l'eccezione di manifesta impossibilità, e – questo allarga enormemente il ventaglio della problematica – agli ebrei, benché estranei all'*ecclesia* cristiana.⁴¹

Era, infatti, nel frattempo, iniziata l'epoca delle crociate, le quali avevano ampliato il raggio dei rapporti commerciali ed aperto nuove problematiche di politica economica.

³⁹ C. 29, *Conciliarum oecumenicorum decreta*, ed. et cur. Josepho Alberigo, Herder, Baileae 1962, p. 360, 23-30.

⁴⁰ Si veda soprattutto Ovidio CAPITANI, *La 'venditio ad terminum' nella valutazione morale di san Tommaso d'Aquino e di Remigio de' Girolami*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*, LXX (1958), pp. 299-363.

⁴¹ «Iudaeos ad remittendas Christianis usuras per principes et potestates compelli praecipimus saeculares. Et, donec eis remiserint, universis Christi fidelibus tam in mercimoniis quam in aliis, per excommunicationis sententiam eis iubemus communionem omnimodam denegari», c. 12 (*Innocentius [III] ad episcopum Narboniensem*).

Ad esempio, si era scoperto che l'antica formulazione ambrosiana (recepita nel *Decretum* graziano)⁴² dell'usura lecita come arma di guerra contro il nemico, «apriva le porte a male accette conseguenze economiche e religiose», per cui si dovettero «escogitare nuove strategie esegetiche più in armonia cogli interessi della Chiesa e cogli insegnamenti universalistici di Cristo».⁴³ L'esègesi ambrosiana, infatti, se ammettendo la richiesta di usura ai musulmani da parte dei cristiani si presentava come un'arma economica utilissima, consentiva, d'altro canto, anche agli ebrei, in Europa, di continuare a pretendere le usure dai debitori cristiani.⁴⁴

La piega presa dagli avvenimenti spiaccque specialmente al papa di Segni, il quale, più dei suoi colleghi passati e futuri sul soglio di Pietro, con la promozione delle crociate s'augurava l'eliminazione d'ogni usuraio, a qualsiasi razza o religione costui appartenesse.⁴⁵ Invece, questi sfruttarono.

⁴² Can. *Ab illo*, C. XIV, q. 4, c. 12.

⁴³ NELSON, *Usura e cristianesimo*, cit. p. 30.

⁴⁴ Sembra, in effetti, che gli usurai ebrei citassero il testo ambrosiano-graziano a loro auto-difesa (cfr. NELSON, *ibid.*, p. 31 nt. 7).

⁴⁵ Relativamente ai legami tra crociate ed usura, già documentati nella bolla di Eugenio III *Quantum praedecessores nostri* (1145), si rinvia a Émile BRIDREY, *La condition juridique des croisés et le privilège de croix. Étude d'histoire du droit français*; Edith C. BRAMALL, *The Origin of the Temporal Power of the Crusaders*, in *American Journal of Theology*, VI/2 (1901); Adolf GOTTLÖB, *Kreuzablass und Almosenablass. Eine Studie über die Frühzeit des Ablasswesens*, Enke, Stuttgart 1906; Solomon GRAYZEL, *The Church and the Jews in the XIIIth Century. A study of their relations during the years 1198 – 1254, based on the papal letters and the conciliar decrees of the period*, Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, Philadelphia 1933, pp. 85-143.

«la possibilità di lauti guadagni mediante accaparramenti di merci di prima necessità e prestiti garantiti sulle terre poste in vendita da parte della nobiltà impegnata nelle crociate. La concezione di Ambrogio forniva una scappatoia anche ai mercanti italiani, francesi e catalani, i quali persistevano, malgrado i ripetuti fulmini papali, a provvedere di denaro e di rifornimenti il nemico saraceno».⁴⁶

Bisognava dunque fermare la rivoluzione economica in corso, sentenziando il divieto assoluto di praticare usure.⁴⁷ Il *Deuteronomio* tornò ad essere oggetto di discussione per cavarne una diversa, meno permissiva, interpretazione e il santo Ambrogio divenne, almeno relativamente al canone *Ab illo*, dapprima “pseudo-Ambrogio” (Roberto di Courçon, *de Usura*)⁴⁸, indi l’“eretico pseudo-Ambrogio” (Guglielmo d’Auxerre).⁴⁹

In campo giuridico i decretisti si lasciarono meno turbare dagli interrogativi sul reale significato della concessione⁵⁰ biblica – ancora Rolando Bandinelli ammetteva il prestito ad usura agli eretici, agli infedeli e a tutti i nemici dichiarati della Chiesa –, almeno fin quando il Concilio Lateranense IV (1215), approvando il canone *Quanto amplius*

⁴⁶ NELSON, *Usura e cristianesimo*, cit., p. 32.

⁴⁷ Pietro Lombardo (1100 ca. – 1164 ca.) le considerò, al pari di furto, rapina e frode, «un’illecita usurpazione dell’avere altrui» (*Liber sententiarum*, III, 37, in *Patrologia Latina*, CXCII, 832).

⁴⁸ Ed. e trad. in Georges LEFÈVRE, *Le traité “de Usura” de Robert de Courçon*, in *Travaux et Mémoires de l’Université de Lille*, Tom. X, mém. 30, au Siège de l’Université, Lille 1902.

⁴⁹ *Summa aurea*, cit.

⁵⁰ Questo sembrava il senso del passo, una *concessione* fatta da Dio agli ebrei proni all’avarizia (*Isaia*, LVI, 2, richiamato anche da san Tommaso) onde evitare mali maggiori; non un *precetto* vero e proprio, come quello relativo ai fratelli.

(conosciuto come decreto di compromesso), non pose nuovi interrogativi e creò altri imbarazzi, col minacciare censure ecclesiastiche a quei cristiani che persistessero nel peccato, associandosi con gli ebrei *foeneratores*. *Le graves immoderatasve usuras* cui fa riferimento il succitato canone conciliare furono, dal punto di vista strettamente giuridico, intese in maniera contrastante dai fautori della proibizione totale delle usure e da coloro che difendevano gli usurai, ma ormai il passo era compiuto: per i moralisti, ben presto scesi in campo sotto le bandiere dell'universalismo e della fratellanza umana, usurai ed ebrei s'identificavano (usuriere era solo il giudeo, ogni ebreo era, in quanto tale, un usuraio), e l'usura – secondo l'interpretazione ormai corrente del *Deuteronomio* – non era agli ebrei in nessun modo permessa, soprattutto a danno dei cristiani. Il divieto dell'usura divenne perciò, nei predicatori soprattutto francescani (ma anche domenicani) e nei teologi del Tre e del Quattrocento, la scusa per una campagna antiggiudaica, tanto da arrivare a teorizzare e sostenere la fondazione dei *Monti di pietà*, onde sottrarre l'attività creditizia ai figli d'Israele. Nelle cifre pagate ai Monti in restituzione di un prestito non v'era *lucrum*, ma soltanto un legittimo interesse.⁵¹

3. Prima eccezione al divieto: la liceità dell'interesse

Era l'inevitabile prezzo da pagare all'evoluzione della società, che non si ferma coi proclami né con la severità delle leggi. Tanto più che molte città e moltissime isti-

⁵¹ Per una panoramica esaustiva sull'evoluzione delle letture deuteronomiche e il formarsi una coscienza risentitamente antiebraica, in connessione alle usure, si rinvia alle pagine, tanto documentate quanto gustose, del Nelson (*Usura e cristianesimo*, pp. 33-54).

tuzioni ecclesiastiche non potevano più prescindere, per il loro sostentamento, dal prestito pubblico. Così, all'affermazione sempre più netta del principio – per il quale il divieto d'usura assumeva un carattere universale ed ogni attività finanziaria, in qualsivoglia maniera si articolasse, cadeva sotto il sospetto d'usura –, s'accompagnò l'apertura di un dibattito che cercava scappatoie legali e morali ad ammettere la liceità di certi contratti, tanto simili al mutuo ma non gratuiti come 'naturalmente' avrebbe avuto a essere il mutuo stesso.

Il dibattito, tutt'altro che scevro di toni polemici e di durata plurisecolare,⁵² s'incentrò soprattutto sul concetto, esportato dal diritto romano, di 'interesse', fondamentale contributo della dottrina civilistica⁵³ – attraverso Accursio e Azzone – a canonisti e teologi. Lo 'id quod interest', per il diritto romano, era la valutazione di un danno provocato al creditore dall'inadempimento di un'obbligazione:⁵⁴ l'espressione infinitiva 'interesse' mantenne nel Medioevo il signi-

⁵² Solo a Cinquecento inoltrato il tasso d'interesse controllato fu finalmente accettato in via generale (cfr. Giovanni CECCARELLI, *Usura e casistica creditizia nella Summa Astesana: un esempio di sintesi delle concezioni etico-economiche francescane*, in *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento: dall'Astesano ad Angelo da Chiavasso*. Atti del convegno internazionale, archivio storico, palazzo Mazzola, Asti, 9-10 giugno 2000, a cura di Barbara Molina e Giulia Scarcia, Centro Studi sui Lombardi e sul credito nel Medioevo, Asti 2001, pp. 15-58.

⁵³ Terence Patrick MCLAUGHLIN, *The Teaching of the Canonists on Usury*, in *Mediaeval Studies*, I (1939), pp. 85-148: 140-143.

⁵⁴ Per un esame specifico della formula si vedano, in particolare, Piero BERETTA, *Le formule in 'id quod interest'*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, III (1937), pp. 419-433 e Dieter MEDICUS, *Id quod interest. Studien zum römischen Recht des Schadenersatzes*, Böhlau, Köln – Graz 1962.

ficato di risarcimento del danno subito dal mutuante in conseguenza, anche soltanto indiretta, del mutuo; così venendosi a distinguere dall'usura, meramente lucrativa. La liceità dell'interesse mise d'accordo giuristi e teologi, ma rimaneva aperta la questione se l'interesse fosse ammesso solo in caso di danno emergente⁵⁵ oppure anche sul cosiddetto lucro cessante.

Per i canonisti la questione fu posta dalla decretale *Naviganti* (X 5.19.19), ove si guardava al mercante ricevente un finanziamento per la sua attività: donde lo sbizzarrirsi, tra i commentatori della norma gregoriana, in casistiche⁵⁶ attinenti il mondo mercantile e il denaro in esso investito. Tra questi, Raimondo di Peñafort, compilatore delle decretali gregoriane, nella *Summa de poenitentia*⁵⁷ ipotizzò un caso in cui non si sarebbe incorso nell'usura, ossia qualora il mutuante avesse distolto la somma richiestagli (da altro mercante) da affari mercantili in cui fosse stato in procinto d'investirla. Così, Raimondo ritenne lecito l'accordo per il rimborso d'una somma eccedente il prestito, come ricompensa per il lucro cessante e non per il rischio di mare, condannato come usurario dalla *Naviganti*. A metà del secolo, Guglielmo di Rennes (domenicano come Raimondo), commentando il summista catalano, estese il caso agli inve-

⁵⁵ Così ritenne, tra gli altri, Tommaso d'Aquino (*Summa theologiae*, II.II. q. 78, a. 2, ad 1^m).

⁵⁶ Sull'abbondante uso della casistica fatto da trattatisti e giuristi in materia di divieto dell'usura, si veda il fondamentale Albert R. JONSEN – Stephen TOULMIN, *The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning*, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 1988, soprattutto pp. 181-194.

⁵⁷ S. RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, tomus B, *Summa de Poenitentia*, curantibus Xaverio Ochoa et Aloisio Diet, Roma 1976 (Universa Bibliotheca Iuris curante Instituto Iuridico Claretiano, vol. 1).

stimenti terrieri.

La petruzza lanciata da Raimondo di Peñafort nello stagno delle usure divenne macigno quando fu presa e rilanciata da Enrico da Susa, il quale⁵⁸ ribadì non essere illecita la richiesta d'interesse ma solo il guadagno disonesto. Le condizioni necessarie a questo erano che il mutuante richiedente il riconoscimento dell'interesse fosse un mercante di professione e che il denaro prestato non fosse moneta qualsiasi, ma 'denaro mercantile', cioè danaro inserito nel normale circolo d'affari del mutuante.

Era stata così inserita una distinzione che sarebbe risultata fondamentale nel prosieguo del dibattito sulle usure.

Ma l'opinione del Cardinale Ostiense contrastava nientemeno che con quella di Sinibaldo de' Fieschi – commentatore delle *Decretali* di Gregorio IX e poi lui stesso papa, Innocenzo IV –, il quale confermò⁵⁹ la più assoluta ingiustificabilità delle usure e dei contratti atti ad aggirare la gratuità del mutuo. Questa sorta di interpretazione autentica della norma pontificia fu, in maniera come naturale, accolta in generale dalla dottrina e sostenuta con forza da Giovanni d'Andrea⁶⁰ seguito da tutti i principali canonisti

⁵⁸ HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS . *In quintum Decretalium librum commentaria ...*, Venetiis 1581 apud Iuntas], ad X. 5.19.5 (c. *Quum tu, de usuris*) e ad X. 5.19.16 (c. *Salubriter*), fol. 56va-57ra, 58va-59rb.

⁵⁹ INNOCENTII QUARTI PONT. MAXIMI, *Super libros quinque Decretalium ...*, Francofurti ad Moenum 1570 [per Martinum Lechler, impensis Hieronymi Feyerabend] fol. 518vb, V, *de usuris*, 19 [X. 5.19.19].

⁶⁰ JOANNIS ANDREAE *In quintum Decretalium librum Novella Commentaria ...*, Venetiis 1581 [Apud Franciscum Franciscium, Senensem], fol. 77A-78, ad V.19.19 [X. 5.19.19].

del Trecento, dal Calderini ad Antonio da Budrio, a Pietro d'Ancharano. Solo lo Zabarella si mostrò possibilista, pur non fidandosi delle «moltissime frodi [per cui] l'interesse doveva essere completamente proibito».⁶¹ Dubbî ed incertezze tra l'adesione alla rigidità teoretica e la necessaria prudenza pratica si trovano rinnovati in Giovanni da Legnano il quale, pur ritenendo l'opinione dell'Ostiense l'unica vera dal punto di vista dello *strictum ius*, si schierava, per timore delle frodi, con la maggioranza innocenziana.⁶²

4. L'idea di 'capitale' secondo l'*œconomia* francescana

Le cose cambiarono con il Quattrocento, e il maggior canonista della prima metà del secolo, Niccolò de' Tedeschi, l'*Abbas Panormitanus* – dovendo fronteggiare una società in cui il problema dell'interesse s'era esteso in misura esponenziale per l'abitudine alla rendita “pro dam-

⁶¹ CARDINALIS [FRANCISCI] ZABARELLA, *In quartum et quintum librum Decretalium ...*, Lugduni 1557-1558 [excudebat Claudius Servanius], foll. 79vb-80rb, ad X. 5.19.16.

⁶² Cit. in Lorenzo RIDOLFI, *Tractatus de usuris*, I, q. 24, in *Tractatus Universi Iuris*, VII, fol. 22v, c.: «Dicit enim D[ominus] M[eus] quod communiter tenetur cum Innocentium ne via fraudibus appetatur: sed ipse credit, quod dummodo non fiat, procedat opinio Hostiensis tutum tamen secundum eum est abstinere». Il passo è però assente nell'autografo del Ridolfi (MS ex Magliabechiano XXIX, 184: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo principale II, III, 366), edito da Lawrin D. ARMSTRONG, *Usury and public debt in early Renaissance Florence*, cit., che, oltre a essere strutturalmente molto differente dalla versione a stampa, s'interrompe prima della XIX. *Quaestio* (*Decimonono quaeritur*, secondo l'edizione dei TVI), per passare direttamente alla *Quaestio montis*, quinta della *tertia particula* dell'opera.

nis et interesse” che i Comuni pagavano annualmente sul debito pubblico contratto coi cittadini⁶³ – ripropose la soluzione più pratica del cardinale d’Ostia.

Un impatto determinante sul cambiamento di rotta lo avevano avuto le teorie economiche propugnate dai teologi francescani che, a partire da Pietro di Giovanni Olivi (1248 ca. – 1298),⁶⁴ diedero interpretazione teologica al pen-

⁶³ Non per nulla lo spazio sociale su cui si apre la tarda (1475 circa) *Summa de casibus conscientiae* (ed. Venetiis 1495) di Angelo da Chivasso, non è più quello della *congregatio fidelium* di Tommaso, ma la *civitas*: una città ideale i cui abitanti apprenderanno, dalla *Summa* stessa, le regole del gioco sociale ed economico. Sul tema – e sull’importanza di Angelo nel pensiero economico e sociale del tardo Quattrocento – si veda Giacomo TODESCHINI, *Credito ed economia della civitas: Angelo da Chivasso e la dottrina della pubblica utilità fra Quattro e Cinquecento*, in *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento*, cit., pp. 59-78; sul significato dell’espressione tomista in ambito etico-economico si veda, dello stesso TODESCHINI, *Ecclesia e mercato nei linguaggi dottrinali di Tommaso d’Aquino*, in *Quaderni Storici*, XXXV/3 (2000), pp. 585-622. Ad Angelo si deve la sentenza, celebre e quasi paradigmatica della *subtilitas* cui era giunta la speculazione volta a bilanciare l’utile commerciale con la salvezza morale dell’anima cristiana, «Judaeum esse est delictum / non tamen punibile per Christianum» (*Summa*, art. *Judaeus*).

⁶⁴ La letteratura intorno al pensiero del teologo francescano è, ovviamente, sterminata; basti qui richiamare, oltre al testo-base Franz EHRLE, *Petrus Johannis Olivi, sein Leben und seine Schriften*, in *Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters*, III, Berlin 1887, pp. 409-552, alcuni specifici studi di TODESCHINI: *Oeconomica franciscana. Proposte di una nuova lettura delle fonti dell’etica economica medievale*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, XII (1976), pp. 15-77; *Oeconomica franciscana II. Pietro di Giovanni Olivi come fonte per la storia dell’etica economica medievale*, *ibid.*, XIII (1977), pp. 461-494; *Un trattato di economia politica francescana: Il “de emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus” di Pietro di Giovanni Olivi*, Istituto Storico

siero giuridico di Enrico da Susa. Introdotta in teologia l'idea mercantile di 'capitale', l'interesse era divenuto la «ricompensa lecita del prestito di qualcosa che non è più semplice moneta o bene utile [l'antica teoria aristotelica della moneta come bene fungibile], ma che è appunto diventata un 'capitale'». ⁶⁵ Tale essendo – secondo l'Olivi – qualsiasi somma di danaro o altra merce le quali, per esser state destinate ad una attività economicamente produttiva, abbiano già in sé una seminale ragione di lucro (*quandam seminalem ratio-*

Italiano per il Medio Evo, Roma 1980. Inoltre, Julius KIRSHNER – Kimberly LO PRETE, *Peter John Olivi's Treatises on Contracts of Sale, Usury, and Restitution: Minorite Economics or Minor Works?*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 13 (1984), pp. 233-286 e Amleto SPICCIANI, *Gli scritti sul capitale e sull'interesse di fra' Pietro di Giovanni Olivi. Fonti per la storia del pensiero economico medievale*, in *Studi francescani*, 73 (1976), pp. 289-325 (ora in ID., *Capitale e interesse*, cit., pp. 85-96, 223-253). In generale sul pensiero minorita in tema di economia, si vedano Andrea BARTOCCI, *Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei Frati Minori e la scienza giuridica nell'età avignonese (1309-1376)*, Jovene, Napoli 2009; Giovanni TARELLO, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, Giuffrè, Milano 1964.

⁶⁵ SPICCIANI, *La produttività del capitale monetario*, cit., p. 339. L'autore rileva come l'Olivi non senta il bisogno di definire il termine, ma che «il contesto tuttavia aiuta sufficientemente bene a cogliere il significato che il teologo intende dare a quest'espressione». Il termine era attestato dai notai genovesi del XII secolo come in uso da gran tempo presso i mercanti, l'utilizzo come sinonimo di 'sors' si ritrova anche presso teologi e canonisti (ad esempio nel *de usuris* di Roberto di Courçon o negli scritti dell'Ostiense). A partire dalla fine del Dugento, 'capitale' divenne termine carissimo soprattutto ai teologi francescani (cfr. SPICCIANI, *Il capitale del mercante, l'interesse e lo sconto nel pensiero di Pietro di Giovanni Olivi*, in *Capitale e interesse* cit., p. 88 nt. 7).

nem lucrosi)⁶⁶. Si trattava, dunque, di stabilire il prezzo di questo denaro, poiché per non incorrer nel divieto canonico, il *valor superadiunctus* doveva comunque rientrare in una valutazione equa del prezzo e corrispondere così all'*interesse*, ossia all'effettiva entità del danno subito con la distrazione del capitale dalla sua originaria destinazione.

L'elemento più importante, però, per l'Olivi e per la teologia scolastica in generale, non fu la destinazione effettiva del denaro ad attività mercantili, quanto il *firmum propositum*⁶⁷ del proprietario del capitale di destinarvelo: proprio l'elemento soggettivo dell'intenzione «costituisce il perno dell'equilibrio e della coesistenza tra l'idea di capitale e di interesse elaborata dalla teologia scolastica [e dall'Olivi] e la proibizione canonica dell'usura così come la medesima teologia l'ha sentita».⁶⁸ È il *propositum*, infatti, che consentiva ad usura e interesse – formalmente identici ma diversi nella sostanza – di coesistere, in quanto la loro diversità scaturisce «dall'intrinseca natura dell'atto umano moralmente responsabile»⁶⁹ prima che dalla sua rilevanza giuridica.

In questo modo l'Olivi aprì alla teologia Tre-Quattrocentesca la strada della giustificazione dell'interesse per-

⁶⁶ PETRUS IOANNIS OLIVI *de usuris*, Sextum dubium, ed. in Todeschini, *Un trattato di economia politica francescana*, cit., pp. 84-85.

⁶⁷ PETRI IOANNIS OLIVI *Quodlibeta*, I, q. XVI.

⁶⁸ SPICCIANI, *Il capitale del mercante*, cit., p. 89 s. Ma si veda anche TODESCHINI, *Proposte di una nuova lettura delle fonti dell'etica economica medievale*, cit., pp. 46-48.

⁶⁹ SPICCIANI, *Gli scritti sul capitale e sull'interesse di fra' Pietro di Giovanni Olivi*, cit., p. 294. Cfr. TODESCHINI, *Proposte di una nuova lettura delle fonti dell'etica economica medievale*, cit., p. 52; ID., *Pietro di Giovanni Olivi come fonte per la storia dell'etica economica medievale*, cit., pp. 469-472.

durando la proibizione dell'usura. Questa, infatti, era prima di tutto peccato – e come tale rilevante *in foro conscientiae* – e solo in conseguenza di questo era considerabile giuridicamente un illecito: che però era materialmente condannabile solo quando fosse manifesto. Ciò significava che un atto formalmente usurario secondo la formula graziana “quidquid sorti accidit, usura est”⁷⁰ poteva risultare lecito se teologicamente considerabile non peccaminoso. E questo era possibile nel caso in cui il mutuo non riguardasse un prestito di denaro come ‘moneta’ (nel caso doveva essere gratuito), ma di ‘capitale’, denaro produttivo di per sé.

Così argomentando, l’Olivi poté introdurre, accanto alla questione dell’interesse, quella opposta dello ‘sconto’. Ovvero la possibilità di scontare un debito qualora questo fosse saldato prima della scadenza pattuita. Il tempo cessava così d’essere bene comune per diventare un diritto personale del debitore.⁷¹ In questo modo, fu obbietato,⁷² si dà un prezzo allo scorrere del tempo, ma era un argomento che già Gerardo da Siena⁷³ aveva ritenuto “frivolo”.

A partire dall’Olivi, dunque, il pensiero economico francescano riconoscendo al denaro mercantile una produttività che ne consentiva l’investimento creditizio, aveva diversificato il senso sociale del denaro del *mercator fidelis* da

⁷⁰ C. 14, q. 3, c. 3.

⁷¹ PETRI IOANNIS OLIVI *Quodlibeta*, I, q. XVII.

⁷² Tommaso d’Aquino (*de emptione et venditione ad tempus*), ma anche Bernardino da Siena e Antonino da Firenze, pure seguaci dell’Olivi in gran parte della sua teorizzazione dell’interesse.

⁷³ *Secundum quodlibet quaestiones varias ex philosophia, sacra theologia, ac de vsuris, & praescriptionibus complectens. Mag. GERARDI SENENSIS ...*, a. 2, Cesenae 1630 [typis Iosephi Nerij impres. camer. & episc.], p. 176.

quello dell'*usurarius*, identificato ormai con l'*infidelis*, così stabilendo «un'importante equivalenza linguistica e concettuale tra *fidelitas* ossia appartenenza all'universo cittadino cristiano e produttività del denaro, e dunque tra benessere della città cristiana e solidità della ricchezza dei suoi componenti [...] più *industrii*», come aveva scritto Pietro.⁷⁴ E furono ancora le riflessioni dei minoriti a teorizzare l'ideologia del bene pubblico fondata sulla commercializzazione dei diritti di riscossione detenuti dai *cives*, che prevalse nel Trecento, partendo dalla liceità delle compravendite di rendite ecclesiastiche, sulla quale s'impose la legittimazione del prestito pubblico: il denominatore comune essendo stato riconosciuto nella pubblica utilità e, da un punto di vista formale, nel fatto che non era il denaro ad essere commercializzato, in questi casi, ma lo *ius*, ossia un diritto di riscossione su di esso.

Emblematiche di questo indirizzo si rivelano, soprattutto, la *Summa* dell'Astesano,⁷⁵ sintesi perfetta dell'evoluzione del pensiero minorita nel Trecento, e la *Quaestio de materia montis* di Francesco da Empoli.⁷⁶ Da queste, e soprattutto dalla seconda, emerge la convinzione (ripresa per conferma, un secolo dopo, dalla *Summa* di Angelo da Chivasso)⁷⁷ che non è usura il rapporto creditizio tra cittadino e città fondato su dialettiche fiduciarie che garan-

⁷⁴ TODESCHINI, *Credito ed economia della civitas*, cit. p. 70.

⁷⁵ Per una panoramica sulla *summa* ed il suo autore si veda, in particolare, CECCARELLI, *Usura e casistica creditizia nella Summa Astesana*, cit.

⁷⁶ Edita da Lawrin D. ARMSTRONG, *The politics of usury in Trecento Florence: The Quaestio de monte of Francesco da Empoli*, in *Mediaeval studies*, 61 (1999), pp. 28-44.

⁷⁷ Cfr. TODESCHINI, *Credito ed economia*, cit., p. 72.

tiscano al cittadino prestatore (o acquirente) la solvibilità della *civitas*; ma anche a questa la natura non speculativa e solidaristica dell'azione economica del cittadino: come già proponeva l'Olivi, alla certezza reddituale del soggetto pubblico deve corrispondere l'*intentio* e l'abitudine non usuraria del privato.

I rischi insiti nei nuovi costumi etico-economici, d'altronde manifesti nella società economicamente evoluta del Quattrocento, apparvero in tutta la loro pericolosità a due delle maggiori autorità morali del secolo: Bernardino degli Albizzeschi (1380-1444) e Antonio Pierozzi (1389-1459). Il predicatore senese, che pure nel *Tractatus de contractibus et usuris* arriva a riportare letteralmente interi passi "permissivi" di Pietro Olivi, nelle prediche puntò specialmente il dito contro la pericolosità sociale di certi contratti, nei quali, attraverso 'scrocchi', 'barocchi' o 'ritrangoli',⁷⁸ si mirava a camuffare l'usura; la quale era figlia e matrigna della cupidigia e faceva sovente precipitare le vittime degli usurieri dalla povertà alla miseria: l'«usuraio è disfacitore di poveri», tronava ai fiorentini (e lo avrebbe ripetuto ai senesi)⁷⁹ Bernardino. E l'usuraio, *infidelis*, per lui s'identificava, appunto, con l'ebreo, ch'egli riteneva mosso solo dall'invidia e dall'odio per i cristiani.⁸⁰

Dal canto suo, l'austero vescovo fiorentino – uomo, per cultura, ancora tutto medievale nella Firenze di Cosimo de' Medici, imbevuta d'umanesimo e già splendente di

⁷⁸ BERNARDINO DA SIENA, *Le prediche volgari*, ed. C. Cannarozzi, Tip. Pacinotti, Pistoia 1934, pp. 104-105.

⁷⁹ «O usuraio, o divoratore de' poveretti»: *Prediche volgari sul Campo di Siena, 1427, XXXV, 150*, a cura di Carlo Delcorno, Rusconi, Milano 1989, II, p. 1027.

⁸⁰ *Le prediche volgari*, cit., p. 119.

Rinascimento – ebbe in *gran dispetto* ogni mercante (peggior d'un saraceno, tanto per non scostarsi dall'idea di usuraio/infedele), e soprattutto i banchieri, dissimulatori di prestiti usurari sotto forma di depositi di danaro. Ma dovette scontrarsi con una mentalità dalla quale emergeva benissimo come la proibizione ecclesiastica dell'usura cozzasse ormai duramente contro realtà assai diverse rispetto ai secoli precedenti, una società nella quale l'economia era basata quasi per intero sul credito finanziario.⁸¹

Per questa ragione, probabilmente, Antonino, pur accogliendo dall'Olivi la liceità dell'interesse, preoccupato dalla difficoltà di distinguere, nelle complicate contrattazioni bancarie della spregiudicata vita economica fiorentina, l'onesta necessità economica dalla pura speculazione, irrigidì la sua posizione antiusuraria recuperando spesso le disposizioni d'Innocenzo IV e rifiutando di riconoscere la legittimità dello sconto. Ed anche sui contratti di cambio il Pierozzi operò diversi distinguo, dichiarando che la evidente utilità civile di tali contratti non giustificava il peccato di usura che con essi si commetteva.⁸²

⁸¹ Famoso il passo (*Lettere di sant'Antonino arcivescovo di Firenze*, Tip. Barbera, Firenze 1859, p. 64) in cui una nobildama fiorentina chiede al vescovo cosa possa mai esservi di peccaminoso nel ricevere un 5 per cento dalla restituzione di una somma dal deposito della quale il banchiere aveva ricavato molto di più.

⁸² Cfr. Amleto SPICCIANI, *Sant'Antonino: un critico dell'economia fiorentina del Quattrocento*, in *Rivista internazionale di scienze sociali*, 91 (1983), pp. 176-189 (ora in ID. *Capitale e interesse*, cit., pp. 143-164, in particolare pp. 158-162).

5. I primi, impacciati interventi della dottrina civilistica

È nel bel mezzo di questo dibattito teoretico – avviato da Pietro di Giovanni Olivi e ancora lungi dal concludersi nel secolo di Antonino da Firenze, quando i radicali mutamenti sociali che lo avevano accompagnato fin dall’inizio lo resero ancor più acceso ed incerto – che s’inserirono i giureconsulti civilisti. Nei loro *commentaria* e nelle *lecturae* essi mirarono a risolvere, da un punto di vista del mero diritto, le disparità che, in materia d’usura in forma più determinante che in altri casi, si presentavano tra la legge giustiniana e i canoni: ma i loro esiti raramente portano a soluzioni illuminanti. Tuttavia, la sterminata produzione consiliare con la quale i giuristi, a un dato momento, si trovarono a dover penetrare il midollo di una questione tanto spinosa – ricomprendente, bisogna ricordare, le problematiche legate non solo alla liceità di certi contratti ambigui ma anche all’applicabilità di determinate norme statutarie che coinvolgevano eccezioni al divieto canonico delle usure non meno che i rapporti tra le comunità cittadine e quelle ebraiche ivi residenti ed operanti (ennesima riproposizione della distinzione biblica, e successive reinterpretazioni, tra fratello/prossimo/*civis* e straniero/nemico/*infidelis*) – spostò, però, necessariamente, la discussione dal piano meramente teoretico dei principî a quello delle realtà normative cittadine e della prassi forense.

Il dibattito sull’usura si configurò come una discussione sulla coerenza teologico-economica della *civitas*; e dunque sull’appartenenza ad essa e sul modo in cui le pratiche economiche potevano definire l’inclusione o l’esclusione all’interno dello spazio cittadino.

Una visione della città che implicava una svolta radicale rispetto al diritto romano, secondo il quale – per la nota costituzione di Caracalla del 212 – ogni appartenente

all'impero era, solo per questo fatto, da considerarsi *cives romanus*. Principio ribadito, nel medioevo, dalla glossa *civium romanorum* a D. 1.6.4 ed anche dalla glossa *quod nulli* al *Decretum*.⁸³ Quest'ultima «rilevando, appunto in relazione agli ebrei, che essi sono 'romani' in senso politico anche se non sono romani di stirpe [...] Se ne ha la riprova, nota il glossatore, a C. 1.9.8 (*Iudaei Romano communi iure viventes*), "ubi dicitur quod iudaei utuntur romano iure"»:⁸⁴ un diritto che era peculiare ai soli Romani (Isidoro di Siviglia). Bartolo, commentando la succitata legge del Codice,⁸⁵ affermò che «iudaei habent ea quae sunt civium romanorum». E sulla sua scia lo confermò parecchia dottrina successiva.⁸⁶ Il Colorni rileva come «nei documenti poi la qualifica di 'civis' applicata agli ebrei si riscontra ovunque, ed è affatto abituale, sicché ogni dubbio circa la loro posizione necessariamente svanisce».⁸⁷

Ma l'impressione è che tali inclusioni, come pure quelle in certe leggi speciali,⁸⁸ abbiano più il sapore di pri-

⁸³ D. 1.2.12

⁸⁴ Vittore COLORNI, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Giuffrè, Milano 1956, p. 15.

⁸⁵ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In primam Codicis partem*, cit., in *l. Iudaei, de Iudaeis et caelicolis*, fol. 32va.

⁸⁶ Cito almeno il parere del Panormitano (*Super tertio libro Decretalium*, Venetiis 1477, in X. 3.3.2) e di Alessandro Tartagni (*Consilia*, Venetiis 1570, lib. II, n. 213).

⁸⁷ COLORNI, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, cit., p. 17. Si veda anche, ID., *Legge ebraica e leggi locali*, Giuffrè, Milano 1945, pp. 88-99.

⁸⁸ Si veda, ad esempio, il decreto di Bonifacio IX (15 aprile 1402) ove si stabilisce «ut omnes et singuli iudaei et iudaeae in Urbe habitantes et moram trahentes cum eorum familia in Urbe, tractentur et

vilegî concessi ad arginare le nuove tendenze di esclusione culminate – tra tardo XV e XVII secolo – nei famigerati decreti d’espulsione dalle città (d’altronde non una novità assoluta),⁸⁹ che il riconoscimento definitivo di uno *status or-*

tractari debeant et sint et esse intelligantur cives romani, in omnibus et per omnia habeantur et reputentur et gaudeant et gaudere possint privilegio civium romanorum, non obstantibus quibuscumque statutis et juribus in contrario loquentibus».

⁸⁹ Salvo forse per il fatto che le espulsioni divennero effettivamente operative. In passato sembra, infatti, rimanessero prevalentemente sulla carta. Si veda, ad esempio, il caso di Perugia. Nella città umbra – terra che per prima in Italia, pare ormai assodato, aveva dato ricetto a numerose, ampie e particolarmente attive comunità di giudei: d’altronde, nonostante tutte le autonomie e i privilegi imperiali di cui godeva Perugia, l’Umbria era pur sempre parte del Patrimonio di San Pietro, ove gli ebrei erano concentrati, godendo, almeno da un certo punto in avanti, di una sostanziale libertà di movimento (vd. *infra*, § 7) – la presenza ebraica è attestata molto precocemente, già nel 1256. Anche in questo precoce (cfr. § 7), la comunità perugina si vide bandita a causa della sua attività usuraria, già nel 1262, a séguito dell’azione dei Flagellanti. La situazione di fatto era però tale che gli ebrei ricevettero speciali dilazioni a permanere nel territorio comunale, e continuarono a riceverle anche dopo che gli Statuti del 1279 ebbero confermato l’espulsione degli ebrei dal comune e dal contado con espresso divieto di farvi ritorno; e così seguì fino all’ufficiale riammissione avvenuta nel 1287. Il fatto era che «gli ebrei si trovavano ad essere titolari di parecchi crediti, nei confronti di cittadini perugini e dello stesso Comune, bisognoso di risorse finanziarie per fronteggiare le ingenti spese per il suo sviluppo urbano e le guerre; per la riscossione dei quali crediti gli ebrei chiedevano e ottenevano continue proroghe dei provvedimenti di allontanamento dalla città». Così Ferdinando TREGGIARI, *Bartolo e gli ebrei*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita*, cit., p. 412, al quale si rimanda per una puntuale sintesi della vicenda (*ibid.*, pp. 411-420). Sul movimento dei Flagellanti perugini si vedano Massimo VALLERANI, *Movimenti di pace in un Comune di Popolo: i Flagellanti a Perugia nel 1260*, in *Bullettino*

mai consolidato.

L'appartenenza o meno alla *civitas* e i modi per appartenervi dettati per lo più dalle pratiche economiche fu un aspetto che andò sempre più rafforzandosi tra Duecento e Quattrocento, e consentì

«agli intellettuali consacrati [...] di far uso di vasti depositi di testualità normativa, e soprattutto di materiali di tipo ecclesiologico e canonistico per costruire un modello di *civitas* ecclesiale, di attribuire cioè un senso, culturalmente segnato da lessici che noi oggi percepiamo come 'etico-religiosi', alle complessità cittadine».⁹⁰

La trattatistica tre-quattrocentesca sembrerebbe, dunque, risolvere la questione della liceità creditizia e della casistica che la regola, relativa a interesse ed usura, sulla base, principalmente, della *fama* di cui gode una persona, dalla quale *praesumitur* la sua *intentio*: quella della *fidelissima* presumibilmente onesta; altre persone, qualunque cosa facciano, si potrà invece presumere avessero un'intenzione

della *Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 101 (2004), pp. 369-418; *Settimo centenario della morte di Raniero Fasani*. Atti del Convegno storico, Perugia 7-8 dicembre 1981, Centro di ricerca e di studio sul movimento dei Disciplinati, Perugia 1984, e Ferdinando TREGGIARI, *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo*. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2011, Centro italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina, Spoleto 2012, pp. 265-302: 281, che ne evidenzia la connessione coi moti antimagnatizi e le misure attuate dai 'Comuni di Popolo', «indirizzate a privare i nobili della [loro] base sociale» (p. 282).

⁹⁰ Giacomo TODESCHINI, *Discussione*, in *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento*, cit., p. 90. Un'idea di *civitas* «come *homo artificialis et imaginarius*, come *corpus artificialis*», chiosava Diego QUAGLIONI, *ibid.*, p. 96.

usuraria. Non per nulla, la «esatta determinazione della ‘qualità’ dell’usuraio, così come dell’eretico nell’età tardo medievale, non è affidata a un legislatore, neppure al legislatore pontificio, ma alla dottrina, nei suoi intrecci con la giurisprudenza (anche con quella speciale ‘giurisprudenza’ che riguarda il foro penitenziale)».⁹¹

6. Bartolo da Sassoferrato: tra velleità e reticenze

Il primo a provar a vincere la reticenza che, in tema di usure, caratterizzò la civilistica fino a Baldo e tentò di «tessere un suo proprio ordito dottrinale, intrecciando ed infittendo cautamente la preesistente trama a maglie larghe imbastita dalla *Summa* azzoniana e dalla Glossa di Accursio con il più robusto filo della riflessione canonistica»⁹² fu, ancora una volta, Bartolo.

Il punto di partenza è, secondo tradizione, il commento alla *l. Cunctos populos* del titolo *de fide catholica et de summa trinitate* del Codice (C. 1.1.1),⁹³ e tradizionale è anche l’interrogativo retorico con cui il giurista si chiede come sia possibile che un imperatore cristiano abbia legife-

⁹¹ QUAGLIONI, *ibid.*, loc .cit.

⁹² QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, cit., p. 255.

⁹³ Disamine del pensiero di Bartolo in tema d’usura si trovano specialmente in CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit. (in particolare alle pp. 494-508), QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, cit., pp. 247-264, Hermann LANGE, *Bartolus’ Einfluss auf die Entwicklung des Schadensersatzrechts*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, a cura di Danilo Segoloni, Giuffrè, Milano 1962, vol. II, pp. 281-294, Hermann DILCHER, *Die Theorie der Leistungsstörungen bei Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten*, Klostermann, Frankfurt am Main 1960, pp. 148-166.

rato contro il precetto evangelico (*Luca 6.35: mutuuum date nihil inde sperantes*),⁹⁴ per di più formalizzato dal diritto canonico. Ed è vero che nella riflessione bartoliana non mancano i punti in cui il maestro marchigiano non si discosta dalla dottrina comune sulla generale proibizione delle usure, mostrando l'evidente imbarazzo spesso palesato in materia dai giuristi medievali, come quando, nel commentare l'autentica *ad haec, C. de usuris* (post C. 4.32.16),⁹⁵ Bartolo ammette che «vere non possumus negari, quin usurae de iure civili sint permissae, licet permitti non poterint»; o come quando, nel citato commento alla *l. Cunctos populos* (C. 1.1.1.)⁹⁶ egli nega radicalmente la tesi permissivistica tagliando corto che «alii dicunt, quod sacrae leges non dicunt quod sunt prohibitae. Sed hoc est falsum», e rinvia la soluzione alla decretale *naviganti*. Sono quei luoghi, in cui la riflessione bartoliana pare «eccedere l'orizzonte del civilista e penetrare ampiamente in quello del canonista, attento [...] più a giudicare dell'*animus* che dell'atto».⁹⁷

⁹⁴ A giustificcarlo, Bartolo aveva ricordato con grande lode l'insegnamento del suo maestro Iacopo Bottrigari (*Lectura ad l. cunctos populos, [Lectura] ... super Codice...*, Parisiis 1516 [Jean Petit], fol. 4vb), che aveva distinto tra *mens* e *voluntas* imperiale – secondo le quali Giustiniano avrebbe considerato lecite le usure – e *potestas*, insufficiente nell'imperatore a cancellare la legge divina.

⁹⁵ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam Codicis partem*, cit., n. 1-2, fol. 158vb.

⁹⁶ *Ibid.*, n. 5, fol. 3vb.

⁹⁷ QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, cit., p. 261. A questo fondamentale saggio si rinvia per l'individuazione e l'analisi dei diversi passi in cui Bartolo si lascia cogliere da «tali scrupoli, a mezza via tra la speculazione canonistica e la preoccupazione del civilista per un orizzonte dottrinale che sul terreno delle usure si sovrappone al proprio» (p. 262).

Ma sono altrettanto numerosi i commenti del giurista marchigiano che palesano il suo sforzo costante di distinguere e di precisare una soluzione che in diritto civile ammetta eccezioni al divieto generale delle usure. Una soluzione che in teologia trova il suo corrispondente più vicino nella dottrina di Tommaso d'Aquino. Da lui (e da Pietro di Giovanni Olivi?)⁹⁸ Bartolo trae il principio,⁹⁹ valido per tutti i contratti *bonaefidei* (dunque, massimamente, per il contratto di deposito, che si distingue dal mutuo per la mancanza del passaggio di proprietà del bene oggetto del contratto),¹⁰⁰ secondo cui le *usurae non currunt absque mora*.¹⁰¹ Un principio che sarà accolto dalla prevalente

⁹⁸ Sulla possibile influenza del summista francese, si veda TODESCHINI, *Un trattato di economia politica francescana*, cit., p. 44.

⁹⁹ Il fondamento primo del principio sta però nell'interpretazione della *Salubriter* fatta da Innocenzo IV (e, come sempre, rilanciata da Giovanni d'Andrea) che ammetteva le *usurae ex mora* nel caso specifico ed eccezionale delle usure dotali: cfr. CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., pp. 499-500.

¹⁰⁰ Di opinione contraria erano stati Pierre de Belleperche e Cino da Pistoia: cfr. QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, cit., p. 252.

¹⁰¹ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In secundam Digesti veteris Partem*, Venetiis 1570 [apud Iuntas], in *l. lecta, ff. si certum petatur* (D. 12.1.40), n. 2 fol. 21rb. Cfr. *Opusculorum D. THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI volumen secundum*, Napoli 1851 [Ex Typographia Virgilii], *Opusculum LXXI, de usuris in communi, et de usurarum contractibus*, c. 11, p. 521-522: «... ille cui pecunia mutuatur sub suo periculo teneat eam, et tenetur integre restituere. Unde non debet amplius exigere ille qui mutuavit. Sed ille qui committit pecuniam suam vel mercatori vel artificio per modum societatis cuiusdam, non transfert dominium pecuniae suae in illum, sed remanet eius, ita quod cum periculo ipsius mercator de ea negotiatur vel artifex operatur. Et ideo licite potest partem lucri inde provenientis expetere, tanquam de re sua».

dottrina civilistica e ritroveremo come affermato *de plano* anche in Paolo da Castro.¹⁰² Da quel principio, Bartolo procederà a tracciare un «ellittico ed ardito passaggio concettuale, che si contrappone alla dottrina ciniana, salvando le usure non in quanto tali, ma in quanto possano ricondursi a forme di interesse ammesse dallo stesso diritto canonico»,¹⁰³ e così aprendo la materia a nuove prospettive. Scrive, infatti, Bartolo, concludendo in maniera affatto diversa da quella che ci saremmo potuti aspettare il suo commento alla *cunctos populos*, che «perciò bisogna affermare che le usure in nessun modo devono essere percepite come usure, ma sì come interesse, *secundum praeceptum iuris canonici*». Un'espressione, chiosa Condorelli,¹⁰⁴ «con la quale Bartolo rinvia a un complesso di fonti canonistiche (normative e dottrinali) nelle quali si ritrovano gli spunti essenziali per una distinzione tra usura illecita (e condannata) e interesse lecito». Tra quelle fonti, rilevano soprattutto le citate decretali *Salubriter* (ove si faceva riferimento al pegno di beni fruttiferi, cioè quelle cose sottoposte, come scriveva Giovanni d'Andrea, al *iudicium Dei*)¹⁰⁵ e *Conquestus*,¹⁰⁶ nella quale la dottrina canonistica anche più risalente aveva individuato «una serie di casi nei quali la percezione di

¹⁰² Si veda il commento a *l. Lucius, ff. depositi vel contra* (D. 16.3.24) e a *l. ex praediis* (C. 4.32.11): vd., *infra*, p. 153 nt. 4 e pp. ss.

¹⁰³ QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, cit., p. 257.

¹⁰⁴ CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., p. 498.

¹⁰⁵ IOANNIS ANDREAE... *In primum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis 1581 [apud Franciscum Franciscum Senensem], fol. 76vb.

¹⁰⁶ Le due decretali si leggono rispettivamente a X. 5.19.16 e X. 5.19.8.

frutti *ultra sortem* sarebbe da qualificare non già come usura, ma propriamente come interesse, e pertanto sfugge al generale divieto perché ha una sua intrinseca ragionevolezza ed equità»¹⁰⁷).

La sintesi del pensiero bartoliano sulle usure si trova poi nel rapido commento alla *l. Usuras, C. de usuris* (C. 4.3 2.2), ove il giurista conferma che le usure per il mancato pagamento sono lecite e dovute nel caso che il prezzo sia stato depositato ma non corrisposto: usure che sono lecite anche *de iure canonico* in quanto più che vere usure van considerate alla stregua di interesse.

Il cardine delle disquisizioni bartoliane sulle usure si trova però nel *consilium* 128,¹⁰⁸ e riguarda il caso singolo ed eccezionale della liceità delle usure dotali,¹⁰⁹ in quanto *piae usurae, quae potius interesse vocantur*. Come abbiamo visto, era la stessa opinione di Innocenzo IV, ribadita da Giovanni d'Andrea e, sul piano teologico, ancora una volta rilanciata da san Tommaso.¹¹⁰

¹⁰⁷ CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., p. 499.

¹⁰⁸ *Consilia, Quaestiones et Tractatus* BARTOLI A SAXO FERRATO, Venetiis 1570 [apud Iuntas]. Ancora il Barbazza, postillando il commento bartoliano all'*Infortiatum* (vd. *infra*, nt. 112), indicava questo *consilium* come luogo capitale della discussione intorno alle usure.

¹⁰⁹ Il pensiero di Bartolo nel caso specifico è stato vagliato per primo da Diego QUAGLIONI, *Le "usure dotali" nella dottrina di diritto comune*, in *Annali dell'Istituto Italo-Germanico di Trento*, 30 (2004), pp. 11-34.

¹¹⁰ *Opusculorum*, cit., *Opusculum* LXXI, cit. Fa notare QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, cit., p. 248, come Bartolo, pur conoscendolo benissimo, non nomina mai, in questo contesto, l'Ostiense. Vedremo più avanti, che anche Paolo da Castro citerà il maestro di Susa sempre solo attraverso il commento di Giovanni d'Andrea: più probabile

D'altronde l'istituto del matrimonio – in quanto contratto di diritto civile e allo stesso tempo sacramento *secundum religionem* – era un altro di quei casi che fluttuavano a mezzo tra *ius civile* e *canonicum*, rimpallandosi dall'uno all'altro. Fu proprio con l'apertura dei canonisti alla liceità delle usure dotali¹¹¹ che il tema divenne la barra scardina-trice – per i civilisti – del divieto totale e la linea di partenza della via per giustificare nuovamente le imbarazzanti concessioni giustiniane, più volte messe in dubbio.

Sia Quaglioni che Condorelli¹¹² osservano, dunque, a più riprese come Bartolo, per giustificare la richiesta d'interesse, parta sempre dall'ammissibilità delle usure dotali: ribadisce il concetto in una *quaestio* formata al commento al paragrafo *usuras* della *l. Insulam*, nell'*Infortiatum* (D. 24.3.42

fosse atteggiamento di prudenza, vista la nota contrapposizione dell'Ostiense all'autorità di Innocenzo IV, che conoscenza soltanto indiretta (si ricordi la chiosa di Giovanni da Legnano).

¹¹¹ I canonisti avrebbero individuato altre eccezioni al principio (le prime già ai primordi del dibattito, in pieno XII secolo), la maggior parte delle quali rimase di loro esclusivo interesse, i civilisti lasciandosi coinvolgere nella discussione solo in pochi altri casi (*venditio fructus*, *pretium post tempora solvens*, *poena nec in fraudem*, ad esempio). Infatti, la più parte di quelle eccezioni «offer examples, not of usury, but of something resembling usury and only the desire of some of the canonists to give an exhaustive list of such cases accounts for their being discussed at all in their treatment of usury»: MCLAUGHLIN, *The Teaching of Canonists on Usury*, cit., p. 144, al quale si rinvia per l'analisi dettagliata di quei casi eccezionali di ammissibilità delle usure nella dottrina canonistica (pp. 125-144).

¹¹² QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, cit., *passim*; CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., *passim*.

[43].2)¹¹³, sostenendo la liceità delle usure dotali in diritto canonico, *tanquam proprium interesse, post moram in dando sibi dotem*. Bartolo confermerà, infine, tale soluzione nel commento a D. 3.5.19.4,¹¹⁴ ove negando la liceità delle usure nel contratto di mutuo, porrà l'eccezione esplicita delle usure dovute al marito per la ritardata soluzione della dote. Proprio facendo leva su questa speciale permissione delle usure dotali in diritto canonico¹¹⁵, Bartolo poteva estendere per analogia la permissione ad altre forme usurarie, riconducendole – ad esempio nei contratti di compravendita e di deposito¹¹⁶ – al concetto di interesse, già fatto proprio dai summisti francescani. Forse non per caso, allora, commentando la *l. Si res vendita* del Digesto (D. 19.1.1)¹¹⁷, Bartolo delinea una teoria dell'interesse come realtà economica e giuridica diversa dalle usure vietate dal diritto canonico (alle quali, infatti, non fa qui mai cenno), mentre nel commento alla *l. Curabit* del Codice (C. 4.49.5)¹¹⁸, collegando la liceità dell'interesse a tutti i contratti ad obbligazione reci-

¹¹³ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam Infortiati Partem*, Venetiis 1570 [apud Iuntas], fol. 27rb.

¹¹⁴ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In primam Digesti veteris Partem*, cit., in *l. adquin natura*, §. *non tantum sortem*, ff. *de negotiis gestis*, n. 1-2, fol. 120rb.

¹¹⁵ Vd *supra*, nt. 98.

¹¹⁶ Sulle teorizzazioni bartoliane intorno alla dottrina delle *usurae ex mora* e per una casistica dei contratti ai quali possa estendersi l'eccezione, si veda in particolare CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., pp. 498-502.

¹¹⁷ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In secundam Digesti Veteris Partem*, Venetiis 1585 [apud Iuntas], fol. 114va.

¹¹⁸ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In primam Codicis partem*, cit., fol. 154vb.

proca, nei quali all'adempimento di un contraente s'accompagna la contestuale messa in mora dell'altro *sine interpellatione*, fa risalire, ancora una volta, la correttezza del principio allo *ius canonicum*.

E sta forse proprio in questo, la novità più interessante di Bartolo: nel non tentar di risolvere la questione dell'ammissibilità delle usure in campo civilistico facendo riferimento – come era stato ad esempio il caso di Cino, maestro di Bartolo – solo alle autorità civilistiche, ciò che lo avrebbe mantenuto nello stallo in cui si era paralizzata la dottrina civilistica fino allora; ma di sorreggersi all'appiglio delle norme di *ius canonicum* proponenti delle eccezioni al divieto generale, vale a dire, prima di tutto, le citate decretali (entrambe di Innocenzo III) *salubriter* e *conquestus* e relativa dottrina, dando loro una lettura meno restrittiva di quella tradizionale che le considerava *casus singulares*.

Probabilmente, per concludere questa breve panoramica sulla *opinio Bartolis* in materia usuraria, affidandoci alle parole ancora una volta illuminanti di Diego Quaglioni,

«la dottrina costruita da Bartolo sulla frammentaria trama normativa del diritto civile risulta, al cospetto delle più tarde e più mature riflessioni del suo grande allievo Baldo degli Ubaldi, più ricca di silenzi che di soluzioni dogmatiche. Parrebbe, in ogni caso, di trovarsi con Bartolo di fronte alla costante ricerca di una *via media*, di soluzioni equitative nascenti dall'intreccio tra diritto civile e un'etica equitativa che ambisce essa stessa a tradursi in norma giuridica. Tale attitudine era imposta non solo da una temperie culturale e dottrinale, com'è quella degli anni che immediatamente seguono alla grande disputa sulla povertà minoritica, che per tante ragioni è legata alla disputa sull'usura, ma forse anche dal vivo apprezzamento della situazione di fatto, com'era quella di trovarsi *in terris Ecclesiae*».¹¹⁹

¹¹⁹ QUAGLIONI, *Standum canonistis?*, cit., p. 264.

Questi limiti furono anche dovuti al fatto che, quando Bartolo commentò i passi intorno alle usure, la questione ebraica, con la identificazione del *iudaeus foenerator*, e tutti i problemi ad essa connessi – dai privilegi pontifici all’esercizio del prestito ad interesse, alle rivalità commerciali con gli usurai cristiani, all’utilità per i cristiani del prestatore giudeo *ad salvationem animae*, alla convivenza stessa delle comunità ebraiche all’interno delle città – fossero ancora dilà dal rivelarsi, almeno nella loro dirompente incidenza sui costumi, i problemi morali e giuridici, quali si sarebbero manifestati nella società che, all’epoca di Bartolo, cominciava appena a rimodellarsi.

7. *Intermedio I*: L’usura tra gli ebrei, fra divieti ed esercizio

Anche a prestar fede alla testimonianza del rabbino navarro Beniamino da Tudela (riportata da Léon Poliakov),¹²⁰ secondo il quale poco dopo la metà del XII secolo le finanze pontificie erano amministrare da un ebreo, tale

¹²⁰ *Masa‘ot Binyamin* (ossia, i viaggi di Beniamino): la prima edizione a stampa in ebraico, se non erro, è quella curata da Elyakim ben Ya‘akov sul declinare del XVII secolo, ad Amsterdam per i tipi di David de Castro Tartas (*Masa‘ot Binyamin dize zayn di rayze fun rebe Binyamin Tudelens rofe ... gelozt me‘atik zayn ... ‘a. y. ... Hayim ben ... Ya‘akov ... mi-k.k. Erbakh*), ma una traduzione latina era comparsa già ad Anversa [Ex officina C. Plantini] nel 1575: *Itinerarium Beniamini Tudelensis, in quo res memorabiles, quas ante quadringentos annos totum ferè terrarum orbem notatis itineribus dimensus vel ipse vidit vel à fide dignis suæ ætatis hominibus accepit, breviter atque dilucidè describuntur ex Hebraico Latinum factum Bened. Aria Montano interprete*. Cfr. POLIAKOV, *I Banchieri ebrei*, cit., p. 20.

Yehiel «nipote di un illustre rabbino», lo stesso Poliakov ha dimostrato¹²¹ come fin oltre la metà del XIV secolo le comunità ebraiche in Italia fossero localmente circoscritte (e pressoché assenti nei vivaci comuni del nord, politicamente e commercialmente in forte espansione)¹²² e dedite quasi

¹²¹ *Ibid.*, pp. 20 ss.

¹²² Comunità ebraiche importanti si trovavano soltanto nel Regno di Sicilia (Poliakov parla di «diverse migliaia d'anime» sparse per il regno, che godettero di un certo prestigio sia con i Normanni che sotto gli Hohenstaufen, prima che i domenicani, nel periodo angioino, scatenassero loro contro una feroce campagna che, tra uccisioni e conversioni coatte in massa, portò alla sparizione di fatto degli ebrei dal sud Italia) e nella Roma del papa, dove vivevano sotto la sua diretta e sovente confermata tutela. Quanto alle regioni del nord, l'unico prestatore ebraico del XIII secolo è attestato (nel 1236) a Trieste. Anche la storiografia attesta una presenza ebraica significativa soprattutto dal XIV secolo in avanti: cfr. Vittore COLORNI, *Judaica Minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Giuffrè, Milano 1983 (in particolare i saggi: *Gli ebrei nei territori italiani a nord di Roma dal 568 agli inizi del secolo XIII*, pp. 67-127; *Una insospettata presenza ebraica nella campagna mantovana in età altomedievale*, pp. 129-145; *Ebrei a Ferrara nei secoli XIII e XIV*, pp. 147-188; *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, pp. 205-255); Pier Cesare IOLY ZARATTINI, *Gli Ebrei a Venezia, Padova e Verona*, in *Storia della cultura veneta*, III/1. *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Vicenza 1980, pp. 537-576; Alberto GHINATO, *Ebrei e predicatori francescani in Verona nel secolo XV*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 50 (1957), pp. 231-244; Antonio CISCATO, *Gli ebrei in Padova (1300-1800)*, Società Cooperativa Tipografica, Padova 1901. Ulteriore conferma paiono darla le ricerche di Andrea FERRI e Marco GIBERTI intorno a *La comunità ebraica di Imola dal XIV al XVI secolo. Copisti, mercanti e banchieri*, Olschki, Firenze 2006, dalle quali emerge come anche in Romagna le tracce d'insediamenti ebraici prima della seconda metà del Trecento siano

esclusivamente a mestieri artigiani.

Prima del 1360, data alla quale risale uno statuto regolante la professione di prestatore ad interesse,¹²³ a Roma è documentato un unico caso di permesso a esercitare attività di banco rilasciato da Alessandro IV¹²⁴ a commercian-

molto labili e l'attività bancaria da parte loro documentata solo dalla fine del secolo. E quando Ferri (*ibid.*, p. 31) scrive che a Imola, in quel periodo, s'insediarono «numerosi nuclei familiari ebraici, provenienti sia dall'Italia centrale che da quella settentrionale», per questi ultimi specifica trattarsi di gruppi d'origine ashkenazita che «compaiono alcuni decenni dopo, seguendo il flusso discendente delle comunità ebraiche nordeuropee», in fuga prima dalle persecuzioni tedesche, poi dalla peste nera del '48: dunque non famiglie già residenti nei Comuni del nord, ma da lì solo transitate di passaggio.

¹²³ POLIAKOV, *I Banchieri ebrei e la Santa Sede*, cit., p. 21. Certo, dopo tale data, gli ebrei romani dovettero cominciare a darsi un bel daffare coi prestiti, andando ad occupare anche le province in maniera massiccia, e il fenomeno dell'usura da parte dei giudei dovette espandersi rapidamente – appunto creando una 'questione ebraica' – se già nel 1385 a Perugia (ove, d'altronde, come visto [*supra*, nt. 88], tale comunità era già attiva in tal senso da oltre un secolo) sentirono il bisogno di regolamentare la loro posizione negli *Ordinamenta et privilegia Ebreorum* (cfr. TOAFF, *Gli Ebrei a Perugia*, cit., pp. 25-26 e doc. n. 26, pp. 232-244). La nuova regolamentazione originò, forse, almeno in parte, dal fatto che nel 1370, a séguito della sconfitta nella guerra contro Urbano V, Perugia era tornata sotto il dominio diretto della Chiesa, e che col ritorno (1377) della sede papale a Roma, quest'ultima aveva iniziato una decisa opera di riordino della propria autorità nei territorî del Lazio, della Toscana, della Romagna e, ovviamente, dell'Umbria.

¹²⁴ Il testo del diploma in *Monumenta Germaniae Historica, Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae*, p. 335.

ti ebrei¹²⁵ “curia nostra sequentes”,¹²⁶ intanto che «i commercianti senesi e fiorentini diventavano, su tutti i territori della cristianità, gli agenti finanziari della curia e svilupparono la loro tecnica di trasferimento dei fondi».¹²⁷

Se si tiene conto del rimprovero mosso da Petrus Cantor¹²⁸ agli usurai cristiani di portare il “nome ebreo” onde poter esercitare impunemente l’usura (e ai Signori che li proteggevano dicendo “isti nostri judaei sunt”) e all’universale abitudine¹²⁹ dei finanzieri cristiani di ricorre-

¹²⁵ Robert DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I. *Ältere Geschichte*, Mittler u. So., Berlin 1896, p. 798, segnala l’aggregazione d’un banchiere ebreo romano a un consorzio fiorentino, ma si tratta d’un convertito.

¹²⁶ Yves RENOARD, *Les relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378*, de Boccard, Paris 1941, p. 125, ha sottolineato la differenza, tutt’altro che priva di significato, con la formula corrente per i banchieri ufficiali cristiani, “mercatores camere”.

¹²⁷ POLIAKOV, *I Banchieri ebrei*, cit., p. 20.

¹²⁸ PETRUS CANTOR, *Verbum abbreviatum. Textus conflatus*, I, 48, ed. Monique Boutry, Brepols, Turnhout 2004 (*Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis*, 196), p. 325.

¹²⁹ Ne abbiamo esempî diffusi per tutta Europa, citati in Solomon GRAYZEL, *References to the Jews in the correspondence of John XXII*, in *Hebrew Union College Annual*, XXII (1950-1951), II, pp. 37-80 (Concilio di Melun, 1226; Concilio di Worcester, 1229; Concilio di Rouen, 1231; una lettera di Innocenzo III al duca di Nevers, gennaio 1208); in Placide LEFÈVRE, *À propos du trafic d’argent exercé par les Juifs de Bruxelles au XIV siècle*, in *Revue belge de Philologie et d’Histoire*, 9/3-4 (1930), p. 902-912; in Max NEUMANN, *Geschichte des Wuchers in Deutschland bis zur Begründung der heutigen Zinsengesetze (1654)*, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1865, p. 521 (per una condanna sinodale di religiosi dediti a simili pratiche).

re a un prestanome realmente ebreo, ci si può fare l'idea che l'identificazione popolare di ebreo con usuraio sia dovuta prima di tutto al disprezzo che i cristiani mostravano per i loro "fratelli" deicidi.¹³⁰ Assume, dunque, un interesse quantomeno sociologico la suggestione di Poliakov, secondo cui il formarsi della «concezione semplicistica» ch'ebbe l'uomo medievale dell'ebreo specializzato nel prestito contro interesse, «fu conseguenza diretta e senza dubbio improvvisata, della sua interdizione canonica ai cristiani».¹³¹

A questo si deve aggiungere che anche gli ebrei, non diversamente dai cristiani, dovevano fare i conti con le proibizioni bibliche e talmudiche all'usura che talmudisti e rabbini non si stancavano di rinnovare. Benché anch'essi, come i cristiani, non potessero fare a meno di cercar *viae exceptionis* o maniere di aggirare tali divieti, per stare al passo coi tempi e le loro diverse esigenze economiche e

¹³⁰ Si prenda come esemplare la ben nota posizione di Tommaso d'Aquino, nel *de regimine Iudaeorum ad ducissam Brabantiae* e nell'argomento 78 della *Summa*, ove dipinge gli ebrei come depravati nei costumi, soggetti ad una irascibilità assassina, vittime della concupiscenza, tanto che fino il loro legislatore consentì ad essi la trasgressione di certe proibizioni, ad evitare mali maggiori. Bisognava, dunque, concludeva il santo summista, lasciar loro queste libertà, tanto più che coincidevano con l'interesse della comunità cristiana, e solo bisognava vigilare affinché l'impunità degli ebrei fosse temperata da pene o da ammende. Considerato che al tempo di Tommaso, specialmente in Italia, il prestito contro pegno era ancora appannaggio quasi esclusivo di usurai cristiani, le sue parole mostrano un ben profondo retro-pensiero. Per un commento a Tommaso, si veda Henri PIRENNE, *La duchesse Aleyde de Brabant et le "de Regimine Iudaeorum" de saint Thomas d'Aquin*, in *Bulletin de l'Académie Royale de Belgique*, 1928, pp. 43-55.

¹³¹ POLIAKOV, *I Banchieri ebrei*, cit., p. 37.

sociali. Primo fu il rabbino francese Rashi ben Eliezer (il “nostro” Salomone Isaccide), celebrato commentatore della Bibbia, il quale, aprendosi il XII secolo, ammise che il divieto talmudico al commercio coi non-ebrei era stato pronunciato quando «gli Ebrei vivevano tutti assieme, e potevano commerciare gli uni con gli altri; ma ora che siamo una minoranza, non possiamo sussistere senza commerciare con i non-Ebrei, poiché viviamo in mezzo a loro».¹³²

Ma fu solo il tosafista francese Rabbenu Tam (al secolo Yaakov ben Meir, nipote *ex filia* di Rashi), nella seconda parte del secolo XII, a riferirsi espressamente al commercio del denaro, ripetendo che poiché gli ebrei vivevano ormai in mezzo ai non-ebrei, non potevano guadagnarsi da vivere senza commerciare con questi, e dichiarò che non era quindi più vietato prestare contro interesse.¹³³ E così, nel giro di pochissimi decenni troviamo la pratica del prestito ad interesse ad opera di ebrei documentata in Inghilterra, dove già nel XIII secolo è attivo un “Exchequer of the Jews”,¹³⁴ regio ufficio ove venivano registrate

¹³² *Responsum* citato da Siegfried STEIN, *The Development of the Jewish Law on Interest from the Biblical Period to the Expulsion of the Jews from England*, in *Historia Judaica*, XVII/3 (1955), p. 22.

¹³³ *Massäkät ‘Arākīn kegōn Mišnā ū-Gemārā ‘im Pērūš Rašī we-Tōsefōt we-Pisqē Tōsefōt Mišnam et Gemaram, vna cvm Commentario Raschi, nec non Observationibus tōn Rabbenu Jischak et Rabbenu Tam, [et]c. Tosephot vulgo vocatis, imo etiam Decisionibus inde erutis, Piske Tosafot dictis, speciminis loco verti illustraque coeptus a M[agnus] R[önnow]*, Trajecti ad Rhenum 1690 [Franciscus Halma].

¹³⁴ Jacob J. RABINOWITZ, *Some Remarks on the Evasion of the Usury Laws in the Middle Ages*, in *Harvard Theological Reviews*, XXXVI (1943), pp. 49-59. Per uno studio specifico del fenomeno

le operazioni finanziarie degli ebrei. In Italia, come abbiamo visto, il fenomeno non è documentato che a partire dalla seconda metà del secolo successivo: il che, come ha rilevato anche Poliakov,¹³⁵ non significa che il fenomeno fosse del tutto assente, ma certamente non costituiva più che un sottobosco di dimensioni talmente poco significative che né la Chiesa, né i giuristi, dovettero sentire il bisogno di occuparsene specificamente, oltre i termini tradizionali.

Ancora in Bartolo da Sassoferrato, il quale, naturalmente, aveva avuto occasione di esprimersi su questioni concernenti gli ebrei (ma non per problematiche relative ad attività feneratizie), è arduo dedurre un articolato e coerente sistema di pensiero intorno agli ebrei, poiché egli «su questo tema non è autore né di un trattato né di una *repetitio*»,¹³⁶ scivola via rapidamente sul commento al luogo deputato (il titolo *de judaeis et coelicolis* del Codice) e trascura diversi altri luoghi in cui le *leges* affrontano i rapporti con gli ebrei. Come osserva ancora Ferdinando Treggiari,¹³⁷ Bartolo lascia affiorare qua e là sue opinioni personali su diversi aspetti della vita civile degli ebrei ma, dal punto di vista giuridico, il suo unico intervento di rilievo è in

usurario nell'Inghilterra medievale, si veda Elaine S. TAN, *An Empty Shell? Rethinking the Usury Laws in Medieval Europe*, in *Journal of Legal History*, 23 (2002), pp. 177-196.

¹³⁵ POLIAKOV, *I Banchieri ebrei*, cit., p. 21.

¹³⁶ TREGGIARI, *Bartolo e gli ebrei*, cit., p. 420. Cfr. l'affermazione di Anna Toole SHEEDY, *Bartolus on Social Conditions in the Fourteenth Century*, Columbia University Press, New York 1942, p. 242: «The picture of the Jew found in the writings of Bartolus, sketchy though it is, does not show his position to have been favorable or distinctly unfavorable».

¹³⁷ *Ibid.* L'analisi della «antologia ebraica bartoliana», condotta dallo studioso perugino si trova alle pp. 420ss. del saggio citato.

un *consilium sapientis*,¹³⁸ pubblicato dal Diplovatazio,¹³⁹ sulla validità ed eseguibilità di un lodo arbitrale nel quale uno dei due arbitri era ebreo.

È il responso famoso in cui Bartolo, fondandosi sulla natura del compromesso tra le parti, interpreta la composizione arbitrale come *arbitramentum*, ossia una composizione amichevole (*amicabilis compositio*) mediata da terzi, a minore incidenza giudiziale dell'*arbitrium* vero e proprio. L'*arbitrator* non si trova, in questo modo, a ricoprire un ruolo dotato di autorità (che sarebbe inammissibile per un ebreo), quale invece l'*arbiter* (il quale decide pur sempre *de iure*), perciò nulla osta – conclude Bartolo – che anche un ebreo possa assumerlo validamente. Ma questa è l'unica attenzione che Bartolo (e non solo Bartolo) dedica agli ebrei quali soggetti attivi nel diritto privato: egli, «né nei suoi commentari, né all'interno del suo trattato *de arbitris* fa alcun cenno alla condizione dell'ebreo in relazione agli istituti di giustizia privata, né rinvia mai a questo suo *consilium*».¹⁴⁰

¹³⁸ Così suppone, convincentemente, Diego QUAGLIONI, *Both as villain and victim. L'ebreo in giudizio. Considerazioni introduttive*, in *Ebrei sotto processo*, «Quaderni storici», 99, n.s. (1998), pp. 517-532, laddove scrive (p. 523) che il responso è «con tutta probabilità un vero e proprio *consilium sapientis* (cioè non un parere di parte, ma un parere dato su richiesta del giudice davanti al quale il lodo era stato impugnato, o che verosimilmente esitava a mandarlo in esecuzione giusto a causa della presenza di un ebreo fra gli arbitri».

¹³⁹ *Consilia, questiones, et tractatus*, in BARTHOLUS DE SAXOFERRATO, *Commentaria cum additionibus Thomae Diplovatati ...*, IX, Venetiis 1529 [per Baptistam de Tortis], *Consilium XVII, inc.* «Viso quodam compromisso», fol. 214rb-215va.

¹⁴⁰ Cfr. TREGGIARI, *Bartolo e gli ebrei*, cit., p. 436, nt. 78: sul *consilium* di Bartolo nel dettaglio, si vedano le pp. 426-448; e si confrontino con quelle di QUAGLIONI, *Both as villain and victim*, cit.,

Sì che fu solo al tempo in cui operava Baldo degli Ubaldi (*de Perusio*, manco a dirlo) che la questione assunse un profilo meglio delineato ed anche i giuristi cominciarono a unire alla tradizionale problematica delle usure, quella che ben presto divenne per tutti la ‘questione ebraica’, ad esse strettamente legata dalla sua stessa storia vivente.¹⁴¹

8. “Avanti piano”: la posizione di Baldo degli Ubaldi

E questo spiega il passo in avanti, benché non ancora risolutivo, che si osserva nei commentarî di Baldo e la più ampia diffusione del tema nei quesiti cui il giurista è chiamato a rispondere nei suoi *consilia*.¹⁴²

p. 523s e, soprattutto, per una parzialmente diversa lettura del pensiero del maestro, con ID., *Fra tolleranza e persecuzione*, cit., pp. 644-675.

¹⁴¹ Sull’interesse dei giuristi intorno alla posizione degli ebrei nei fatti del diritto, si rimanda, per tutti, a Diego QUAGLIONI, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in *Storia d’Italia. Annali 11*, I, cit., pp. 644-675. Si veda anche, ID., *Storia della presenza ebraica*, cit.

¹⁴² Su Baldo e le sue dottrine, il rinvio d’obbligo è al classico CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, cit. Relativamente ai *consilia*, si vedano il non meno classico Hermann LANGE, *Die Consilien des Baldus de Ubaldis († 1400)*, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz 1974, in particolare pp. 40-41; Kenneth PENNINGTON, *The Consilia of Baldus de Ubaldis*, in *Revue d’Histoire du Droit*, LVI (1988), pp. 85-92, senza trascurare, dello stesso autore, *Was Baldus an absolutist?*, cit., pp. 305-319, né ID., *Allegationes, Solutiones, and Dubitationes. Baldus de Ubaldis’ revisions of his Consilia*, in *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, hrsg. von Manlio Bellomo, Oldenburg, München 1997, pp. 29-72; Adriana CAMPITELLI – Filippo LIOTTA, *Noti-*

Benché non manchino, nell'opera di Baldo, punti critici in cui il giurista perugino pare contraddire quanto affermato in altri luoghi dei suoi *commentaria*,¹⁴³ egli fu tra i primi a dichiarare apertamente lecite le usure secondo il diritto civile, qualificando l'usura mero *crimen ecclesiasticum* – ragione per la quale la Chiesa stessa si mostra più indulgente nei confronti dei laici incorsi nel peccato – che nulla ha da spartire col furto e con la rapina,¹⁴⁴ come, all'epoca, si aveva tendenza a ritenere.

Pur adeguandosi in più punti al principio della proibizione dell'usura secondo lo *ius divinum* e i canoni, Baldo riteneva valide ed efficaci le norme giustinianee contenute nei titoli *de usuris*.¹⁴⁵ Nella *Lectura Codicis* il maestro pe-

zia del Ms. Vat. lat. 8069, in *Annali di storia del diritto*, V-VI (1961-1962), pp. 387-406. Con particolare riferimento alla posizione baldesca sulle usure, si vedano MCLAUGHLIN, *The Teaching of Canonists on Usury*, cit., pp. 89-95; Norbert HORN, *Aequitas in den Lehren des Baldus*, Böhlau, Köln – Graz 1968, pp. 191-201, e Diego QUAGLIONI, “*Questione ebraica*” e usura in Baldo degli Ubaldi (1327-1400), in ID., *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Maggioli, Rimini 1990, pp. 169-191.

¹⁴³ Si veda, in particolare, QUAGLIONI, “*Questione ebraica*” e usura in Baldo, cit., *passim*.

¹⁴⁴ Così una *quaestio de usuris* attribuita a Baldo e trascritta nel codice Vaticano latino 2289. La *quaestio* è stata analizzata dettagliatamente da QUAGLIONI, *ibid.*, specialmente alle pp. 169-177, che la propone quale sorta di “commento” alla costituzione sinodale di Gregorio X *usurarum voraginem* (VI. 5.5.1).

¹⁴⁵ Un'opinione che dovette essere piuttosto seguita, se provocò il sarcastico commento di Giovanni d'Andrea «Legistae fatentur usuras illicitas, sed negant esse jure civili prohibitas»: IOANNIS ANDREAE *Additio c*) in GUILIELMI DURANTIS *Speculum Juris*, IV, 4 (*de usuris*), Venetiis 1577 [apud Iuntas], fol. 502r.

rugino respinge, infatti, la teoria riaffermata anche nella *Summa* di Ugucione da Pisa e nella Glossa al *Decretum*¹⁴⁶ secondo cui quelle disposizioni sarebbero state implicitamente abrogate dallo stesso Giustiniano con l'autentica *de ecclesiasticis titulis* (Nov. 131, 1), che accoglieva le norme stabilite dal Concilio di Nicea (A. D. 318), rispondendo che Giustiniano

dicit, quod vult servari fidem, et tamen ipse non servat, nam permittit usuras, quae sunt contra fidem... Solut. Hic loquitur de fide catholica respectu Trinitatis, non respectu aliorum capitulorum, quae requiruntur ad salutem animae.¹⁴⁷

Come – si è visto – ha rilevato Quaglioni, la posizione di Baldo in materia va considerata, quanto meno, «in termini di 'non univocità'»,¹⁴⁸ poiché nella stessa *Lectura*, altrove, riferisce che

usurae sunt prohibitae de iure divino, ergo non possunt peti in aliquo foro, quia ius divinum in omni foro suo vim exercet [...]. no. quod prohibentur, nec humano concedi possunt, quia a quo removetur potentia, ergo et actus constitutio removetur.¹⁴⁹

Posto che nemmeno nei suoi commenti canonistici sembra di potersi ritrovare un'enunciazione sistematica del problema da parte di Baldo, si può dire che le annotazioni

¹⁴⁶ Cfr. QUAGLIONI, “*Questione ebraica*” e usura in Baldo, cit., p. 178.

¹⁴⁷ BALDI UBALDI PERUSINI *In Primum, Secundum, et Tertium Cod. Lib. Com.*, Venetiis 1599 [apud Iuntas], in *l. cunctos populos, C. de summa Trinitate et de fide catholica* (C. 1.1.1.), n. 24, fol. 6r.

¹⁴⁸ “*Questione ebraica*” e usura in Baldo, cit., p. 179.

¹⁴⁹ BALDI UBALDI PERUSINI *In Quartum et Quintum Codicis libros Commentaria*, cit., in *l. usuras, C. de usuris* (C. 4.32.2), nn. 1 e 5, fol. 87va.

più interessanti del giurista perugino sul tema non appartengono ai *commentaria* né ad altra opera a stampa: esse si trovano, infatti, in un *Summarium Baldi super Decretales* (formato essenzialmente da estratti delle glosse e dei *Novella Commentaria* del d'Andrea)¹⁵⁰ e in un compendio del *Sesto*¹⁵¹ sparso nel codice Vaticano latino 5925.¹⁵² In questi testi inediti, il giurista sostanzialmente conferma le tesi sostenute “da civilista”.¹⁵³ Rimangono, comunque, postille di carattere puramente compilatorio, il che conferma – a parer mio – che Baldo, non diversamente dagli altri commentatori, nelle *lecturae* non si curasse di stabilire un'interpretazione sistematica, preoccupandosi di dare ai singoli passi commentati una coerenza soltanto interna al dettato di quella legge. È nei *consilia* che si possono trovare gli spunti interpretativi più ampî, nei quali le opinioni indulgenti osservate nei *commentaria* lasciano sovente il campo ad espressioni talora violente,¹⁵⁴ anche per il maggiore coinvolgi-

¹⁵⁰ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barberino latino 1398, cc. 389r-487r.

¹⁵¹ Cfr. QUAGLIONI, “*Questione ebraica*” e usura in Baldo, cit., p. 181, che vi individua le *quaedam apostillae* menzionate dal Diplovatazio (*Liber de claris iuris consultis*, Pars posterior, cit., p. 298) e a lungo credute perse.

¹⁵² Cc. 1ra-49vb. Il manoscritto fu segnalato da Thomas M. IZBICKI, *Notes on Late Medieval Jurists*, II, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, V (1974), pp. 49-54.

¹⁵³ «Leges civiles permittebant usuras attendendo necessitates et utilitates hominum c. i. po. contraria est. Ibidem dicitur quare usura est crimen ecclesiasticum. ratio est quia fovetur .l. humana et prohibetur divina / Usura proprie non est species furti quia transit dominium in accipientem. (Vat. lat. 5925, c. 19va-b).

¹⁵⁴ Come, ad esempio, nel caso del *consilium* III, 449: BALDI UBALDI PERUSINI IURISCONSULTI *Consiliorum sive Responsorum*

mento nell'elaborazione di quelle interpretazioni delle ragioni teologiche e della summistica morale.

Baldo fu, in effetti, uno dei primi giuristi – e certamente il più importante tra questi – in cui vediamo inverarsi quanto osservato da Diego Quaglioni in un altro dei suoi numerosi interventi sulla questione ebraica e la problematica delle usure nel medioevo, ossia

«la diffusione del ‘tema’ antiusurario nella letteratura consiliare dei secoli XIV e XV, e [le] sue strettissime connessioni con la letteratura teologico-politica e con la stessa predicazione; o [la] dibattutissima questione dei rapporti tra cristiani ed ebrei, che mostra fra Tre e Quattrocento posizioni estremamente differenziate all'interno della dottrina giuridica prevalente. Ancora i *consilia* di Baldo degli Ubaldi [...] ci offrono un esempio di soluzioni differenziate, in qualche modo addirittura opposte, ad un identico problema; soluzioni dettate evidentemente da situazioni contingenti, che proprio in ragione di ciò suscitano il nostro interesse. Si può infatti affermare che, ad un confronto con i luoghi dei commentari dove il giurista perugino prende in considerazione i medesimi argomenti da un punto di vista rigorosamente dottrinale, emerge con tutta evidenza una sfasatura con i *consilia*, che è insieme di toni e di contenuti. [...]

In tal senso si può dire che, soprattutto nel tardo Medio Evo, e più ancora che nel caso del *tractatus* e della *quaestio*, e in ragione della sua indubbia qualità di ‘intervento immediato’ in una realtà definita, il *consilium* abbia assunto la funzione di veste, di forma nella quale frequentemente prendevano corpo gli interventi estemporanei all'interno del dibattito giuridico-politico e politico-religioso: è il *consilium*, sciolto in massima parte dalla tradizione teologico-politica degli *specula principum* e dagli stessi paradigmi della sistemazione dottrinale aristotelico-tomista che tanta parte hanno avuto nella letteratura giuridica medioevale, è il *consilium* che sembra prefigurare i moderni interventi di ‘propaganda’ politica e religio-

volumen Tertium, Venetiis 1575 [apud Iuntas]: cfr. LANGE, *Die Consilia des Baldus de Ubaldis*, cit., p. 40.

sa». ¹⁵⁵

Nei *consilia* di Baldo troviamo dunque affrontato il problema della ‘tolleranza’ degli ebrei (*cons.* I, 316), della loro correzione nei casi di trasgressione dei canoni (*cons.* I, 15), della *contumelia fidei Christianae* (*cons.* II, 100), della *cognitio causae iudaeorum* e dunque del loro *status* legale (*cons.* V, 428), l’ammissibilità del commercio tra cristiani ed ebrei (“Inter Iudeos et Christianos commertia sunt permissa ... quia vivunt iure Romano”) o ancora la liceità per i prestatori ebrei di tener aperte le loro botteghe durante le festività cristiane (*consilium* sottoscritto da Pietro degli Ubaldi, Onofrio de’ Bartolini e Matteo Feliciani). ¹⁵⁶

Relativi al tema dell’usura, connessa con la ‘questione ebraica’, sono i *consilia* III, 10 e 473 (come smascherare l’usuraio manifesto), III, 255 (son considerati eretici gli usurai che negano l’usura essere peccato, secondo la clementina *ex gravi* [*Clem.* 5.5.1], rispetto a coloro che insiston nel peccato per *cupiditas* ma ne son consapevoli e rispettano i precetti delle Scritture), III, 322 (sui contratti *in frode usurarum*), III, 444 (pertinenza delle usure al foro ecclesiastico) e, soprattutto, il celebre *consilium* III, 449,

¹⁵⁵ Diego QUAGLIONI, *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recherche Scientifique et l’École française de Rome, Rome 15-17 octobre 1984*, École française de Rome, Roma 1985, pp. 419-432: 426-428.

¹⁵⁶ Questi ultimi due casi si ritrovano in *consilia* non pubblicati nell’edizione cinquecentesca degli *Opera* di Baldo, e conservati in Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vaticano latino 2289, c. [IV]. Per l’analisi dei responsi si rinvia a QUAGLIONI, *ibid.*, p. 427, e a ID., “*Questione ebraica*” e *usura in Baldo*, cit., pp. 169-177 e p. 187, ove, nell’Appendice III, si trova l’edizione dei due testi.

che è «un vero e proprio *tractatus de usuris*». ¹⁵⁷

Qui, il giurista perugino, dopo aver ribadito che “Ius naturale comprobatur in novo, et veteri testamento usuras prohibere manifestum est, divinae scripturae firmissimis [...] autoritatibus, et rationibus cogentibus”, afferma che ogni usuraio è un predone (in quanto l’usura è *lucrativa praeditio*). Se poi non crede che ciò sia peccato, allora l’usuraio è simile all’eretico: in entrambi i casi, come un lebbroso, “qui per morbi contagium alios inficit”, dev’essere espulso “de sanorum consortio”. ¹⁵⁸ E tuttavia le leggi permettono le usure, “propter interesse verum, et certum, non dubium, nec in ambiguis constitutum, ut extra de usur. c. salubriter [X. 5.19.1]. et in c. I. de feu. [X. 3.20.1]”. Infatti bisogna distinguere quando l’usura è meramente lucrativa e quando include, invece, l’interesse, il danno o un *incommodum* che subisca il creditore a causa della mora: allora, “istud non est usura, sed est sors [D. 26.7.59]”. E per questo è tollerata: le leggi infatti non si preoccupano della salvezza dell’anima ma della necessità del sostentamento, ed è impossibile vive-

¹⁵⁷ QUAGLIONI, *ibid.*, p. 184, che ne indica anche la datazione al periodo pavese del giurista. A questo stesso testo si rinvia per una panoramica sugli altri *consilia* baldeschi in materia usuraria, a cui s’è sopra fatto cenno. Il *consilium* si trova in BALDI UBALDI... *Consiliorum, sive Responsorum...*, cit., III, nn. 1-2, fol. 131rb-va.

¹⁵⁸ Ricordiamo la norma dello Statuto perugino del 1342 che estendeva la pena comminata alla donna che si fosse accoppiata carnalmente con un lebbroso a quella che si fosse congiunta con un ebreo: frustata per le vie della città, avrebbe poi avuto il naso “de la faccia detroncato”, prima d’esser cacciata dalla città e dal contado, badando che non le fosse permesso di rientrare (*Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, ed. critica a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, Deputazione di storia patria per l’Umbria, Perugia 2000, II, pp. 155-156: il testo della norma è citato in TREGGIARI, *Bartolo e gli ebrei*, cit., p. 420, nt. 44).

re senza denaro, come si evince anche da D. 32.1.79. E nessuno, conclude Baldo, vuol mutuare il proprio denaro gratuitamente, “unde de necessitate pervenitur ad usuram, alioquin homines sine tali subsidio vivere non possunt, ut dixi”: così rovesciando l’uso dell’argomento “povertà” introdotto da Innocenzo IV con tutt’altri proponimenti,¹⁵⁹ e riavvicinandosi alle posizioni di Cino dalle quali il perugino si era allontanato nel commento al Codice.¹⁶⁰

Il fatto è che questo *consilium*, «tanto sinteticamente espressivo da parere quasi un abbozzo o un frammento di commentario»,¹⁶¹ va visto, più ancora di altri testi, in relazione all’estensibilità della proibizione delle usure anche agli ebrei e si dimostra particolarmente indicativo per comprendere le dinamiche, i problemi, la natura del dibattito in corso a mezzo il secolo quartodecimo sui rapporti tra ebrei e cristiani, tra lo *ius civile* e il canonico, tra diritto e morale, tra diritto e prassi o, meglio, ‘fatto’:¹⁶² tutti temi e problema-

¹⁵⁹ «Et ideo prohibetur ita generaliter usura: quia si liceret eam accipere omnia mala inde sequerentur, et maxime quia non intenderent homines culturae possessionum, nisi quando aliud non possent. Et ita tanta esset caristia, quod omnes pauperes fame perirent...»: INNOCENTII QUARTI PONT. MAXIMI, *Super libros quinque Decretalium* ..., cit., V, *de usuris*, fol. 213ra, ad X 5.19.1.

¹⁶⁰ BALDI UBALDI PERUSINI *In Primum, Secundum, et Tertium Cod. Lib. Com.*, cit., in *l. cunctos populos, C. de summa Trinitate et de fide catholica* (C. 1.1.1.), n. 25, fol. 6r: «... id, quod est contra salutem animae, non potest permittere propter bonum publicum...». Cfr. McLAUGHLIN, *The Teaching of the Canonists on Usury*, I, cit., p. 94 e nt. 112; QUAGLIONI, “*Questione ebraica*” e usura in Baldo, cit., pp. 185-186 e p. 179 nt. 21.

¹⁶¹ QUAGLIONI, *ibid.*, p. 187.

¹⁶² Se la questione posta sia *iuris* o *facti* sarà una discriminante che si ritrova sovente nelle soluzioni offerte dai *consilia sapientum*: vi

tiche la cui temperatura polemica andrà surriscaldandosi per intero il secolo successivo. Come non ricordare, a questo punto, l'osservazione di Gabriel Le Bras, secondo cui, all'aprirsi dell'età moderna, tutti i problemi fondamentali relativi alle dottrine teologiche erano stati posti e risolti, ma l'applicazione di questi schemi teologico-giuridici e delle teorie che li sorreggevano alla realtà economica della nuova società comportava «plus de difficultés que [leur] définition théologique».¹⁶³

L'importanza della posizione di Baldo nel dibattito – posizione che, si è visto, è ben lungi dal mostrare una irreprensibile coerenza – emerge soprattutto dal *consilium* contenuto nel foglio di guardia del cod. Vaticano latino 2289,¹⁶⁴ ove l'argomentazione (volta ad affermare che, a differenza delle norme sugli scomunicati, ai cristiani è consentito *participare* con gli ebrei, anche esercenti l'usura) si muove non entro un ambito strettamente giuridico, ma piuttosto teologico, sì che la *solutio* non si trova nelle leggi o nei canoni, ma nella teologia, lo *ius divinum*, così restringendo ai loro limiti casistici le decretali come la *Post miserabilem* (X. 5.19.12) o la *Etsi Iudaeos* (X. 5.6.13), che quei commerci proibivano, *sub excommunicationis poena*.

farà spesso ricorso, lo vedremo (così anche a proposito dei contrasti di giurisdizione: per il caso esemplare del matrimonio, vd. *infra*, p. 166 ss), anche Paolo da Castro.

¹⁶³ Gabriel LE BRAS, *Usure*, in *Dictionnaire de théologie catholique: contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire*, vol. XV/2, Letouzey et Ane, Paris 1950, coll. 2372.

¹⁶⁴ Vd. *supra*, nt. 143.

Al di là di tutte le osservazioni che si possono fare sulle affermazioni baldesche,¹⁶⁵ a me pare che la posizione del giurista rilevi soprattutto per il fatto di arrivare per primo (o comunque tra i primi) a giustificare le usure *de iure civili*, facendo perno concettuale sulle aperture contenute nei canoni e nella teologia, soprattutto, per quanto concerne Baldo, la *Summa theologiae*.¹⁶⁶

Da questo punto fermo sarebbe partita la giurisprudenza successiva.

¹⁶⁵ Si veda, ad esempio, LE BRAS, *Usure*, cit., coll. 2337-2338.

¹⁶⁶ Già punto di riferimento teologico per Bartolo, il quale, rispetto a Baldo, direi mostrasse una maggiore attenzione anche alle teorie economiche francescane in generale e oliviane in particolare (cfr. TODESCHINI, *Un trattato di economia politica francescana*, cit., p. 44).

CAPITOLO III
Paolo da Castro sull'usura
Proibizioni divine, leciti interessi, ebrei
necessarii et salutiferi

1. *De usuris, in legendo*

1a. I commenti a *l. Cunctos populos* (C. 1.1.1.) e al Digesto

La lettura dei commentarî di Paolo da Castro è, riguardo alla materia usuraria, per certi aspetti deludente. L'insignedottore, infatti, sull'argomento, forse prudentemente, sembra ripiegarsi su una esposizione prevalentemente tratatizia delle opinioni altrui. Così che i richiami alla dottrina (quella classica: Bartolo e Baldo, Azzone e Ugucione per le disposizioni, diciamo così, "storiche"; Innocenzo IV col supporto quasi formulare di Giovanni d'Andrea nei casi, invero piuttosto rari, in cui cita l'opinione dei canonisti), sembrano fatti più per rinviarne la responsabilità ai sostenitori di quelle affermazioni che adottati a sostegno autoritativo di posizioni personali. Anche il percorso – quasi una visita guidata al museo – segue senza sorprese il tracciato tradizionale, partendo dal commento alla *l. Cunctos populos* (C. 1.1.1), ove il professore stabilisce i principî della materia, soffermandosi sui luoghi deputati di *Codice* 4.32 (il titolo specifico *de usuris*) e ritornando sul tema ad alcuni indirizzi prefissati dei *Digesta*: il § *Usuras* della *l. Insulam* a D. 24.3.42[43].2, nell'*Infortiatum*, il § *Idem Papinia-*

nus della *l. Iulianus* (D. 19.1.13.26) o la *l. Lucius* (D. 16.3.24), entrambi nella seconda parte del *Vetus*.

Possono semmai segnalarsi le omissioni di significative note a passi che erano stati di rilievo nei commenti di Bartolo, quali, ad esempio, la *l. Si depositi, C. depositi* (C. 4.34.3) o le *ll. Rogasti (§ si tibi)* e *Qui pecuniam, ff. si certum petatur* (D. 12.1.11.1 e 12.1.30), sui quali Paolo se non sorvola del tutto, “passa e va”.

Il commento di Paolo da Castro al *Codice*¹ è, per molti versi, un esempio di quel trattamento casistico della materia, condotta sempre attraverso esemplificazioni di casi particolari, a giustificare (o spiegare) l’interpretazione data del testo di legge, tanto diffuso anche tra i commentatori non soltanto civilisti,² su cui richiamarono l’attenzione – definitivamente – Albert Jonsen e Stephen Toulmin.³ È così, in Paolo, soprattutto, per le leggi *Usuras* (4.32.2), *Per retentionem* (4.32.4), *Adversus* (4.32.5), *Si ea pactione* (4.32.14), ma anche altri luoghi, in altri commentarî (e.g. la citata *l. Insulam § Usuras, ff. de soluto matrimonio*), presentano il medesimo trattamento ‘per casi’.

¹ PAULI CASTRENSIS...*In Primam Codicis partem Commentaria*, cit.

² Si veda Annalisa BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., quando afferma che sia civilisti che canonisti e teologi fecero ampio ricorso alla casistica, onde «confrontare taluni principi dati con le esigenze manifestate dalla realtà del tempo, senza sottrarsi al compito di fornire risposte appaganti, là dove gli uni, al cospetto delle altre, parevano inadeguati» (p. 66).

³ *The Abuse of Casuistry*, cit. Se ne prenda a motto esemplificativo, una frase per tutte: «The methods of medieval law, politics, and ethics were also interconnected. If over the next centuries the standard pattern of moral analysis was casuistical, that was an inheritance from Roman practical law, which had been equally casuistic. And just as Roman law was taught as a taxonomic (not a geometri-

Il maggiore motivo d'interesse i *commentaria* del Castrense lo mostrano dunque, a parer mio, in quello che paiono dare per scontato o in ciò che tacciono. Fatta salva, infatti, necessariamente la riaffermazione del principio che le usure sono vietate per diritto divino, nel trattarne Paolo mostra di dare per acquisita, ad esempio, la liceità dell'interesse (differente dall'usura in senso stretto) sulla base assodata della liceità delle usure dotali (commento a C. 1.1.1), o la differenza tra *datio depositi* e *datio mutui*, in quanto afferenti a categorie contrattuali diverse, *bonaefidei* per la prima e *stricti iuris* per la seconda, sola a non ammettere l'insorgenza di legittimi interessi sul pegno (commento a D. 16.3.24 e a C. 4.32.2).⁴

cal) 'system', so too the ethical doctrines of medieval theologians and philosophers were taxonomic and practical, not geometrical and theoretical. Sound judgment in resolving problems of moral practice depended on recognizing crucial resemblances and differences between new and problematic cases and available paradigmatic cases» (p. 108). Il che spiega la predilezione dei giuristi (e massime nel caso della problematica relativa all'usura) per l'opera di Tommaso d'Aquino, e non solo quello.

⁴ Pauli CASTRENSIS *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria*, Lugduni 1583 [Antoine Blanc], in *l. Lucius* (D. 16.3.24), fol. 116va-b: deposito, dice Paolo, è propriamente quando non si trasferisce il dominio né il possesso, cioè non si dà facoltà di convertire il bene trädito al proprio uso. Esso è un contratto *bonaefidei*, perciò le usure possono sopravvenire "tam ex mora, quam etiam ex pacto incontinenti apposito", diversamente che nel mutuo ch'è contratto *stricti iuris*. È pari pari l'opinione di Bartolo (commento a D. 12.1.40) e del Dottore Angelico (*Opusculum LXXI, de usuris in communi, et de usurarum contractibus*: cfr., *supra*, nt. 100), che Paolo riporta senza indicarne le paternità, né altra dottrina o giurisprudenza o norma legale a supporto.

Segno che al tempo possono resistere i principî ma non – come abbiamo visto constatasse Le Bras⁵ – la loro applicabilità ai casi pratici di una società in evoluzione. E segno, anche, forse, che il rilancio delle teorie permissivistiche dell'Ostiense da parte di Niccolò de' Tedeschi – l'unico canonista dopo molto tempo a tentare di smuovere le acque di una questione che, tra i lettori dei canoni, ristagnava dai tempi di Giovanni d'Andrea⁶ –, anche se non lo si poteva scopertamente riconoscere⁷ aveva aperto la via al manifesto riconoscimento di liceità per comportamenti ormai consolidati nella prassi.

E questo è il panorama su cui paiono schiudersi i *commentaria* di Paolo da Castro, quanto alla tematica *de usuris*.

Interessante l'apertura del problema, nel commento del maestro alla *l. Cunctos populos*, che inizia con la do-

⁵ Vd. *supra*, p. 149 s.

⁶ Anche i commentatori più considerati, da Antonio da Budrio all'Arcidiacono (uno dei più autorevoli, in materia d'usure, come testimoniano i frequenti rinvii alla sua *opinio*, ad esempio, in Giovanni da Imola), dal Mattesillani all'influentissimo Pietro d'Ancarano (forse il più vivace tra i canonisti nell'avventurarsi verso posizioni più possibiliste, importante anche per la sua attività di consulente), non pronunciarono sul tema parole di incisiva novità, restando – precauzionalmente, come ammise Giovanni da Legnano (cfr., *supra*, pp. 113 s., nt. 61) – sulle posizioni consolidate, ribadendo con stanca dottrina principî sui quali nessuno aveva ormai più nulla da eccepire, tenendo un atteggiamento un poco 'da struzzi' sulle pretese impellenti della realtà *in fieri*.

⁷ Non mi risulta che Paolo citi mai, né nei commentarî né nei *consilia*, il Panormitano, mentre il cardinale Enrico, le rare volte che vien chiamato in causa, lo è sempre per il tramite di Giovanni d'Andrea.

manda se *hodie* le usure siano proibite per il diritto civile⁸ (e già il fissare l'attenzione sul presente accende la spia sulla direzione della risposta, quanto ai fondamenti storici della loro validità *ex lege*):⁹ “nam de iure divino, et canonico clarum est quod sic, tam olim quam hodie”. Altrettanto chiaro è che per gli *Imperatores catholici* proibite, invece, non lo fossero, “ut in titulis de usuris, ff. et C.” Paolo ripete che il beato Pietro *docuit Romanus ius divinum servare*, e che l'imperatore recepì le norme dei primi concilî, aggiungendo, però, che quando Giustiniano determinò che

⁸ PAULI CASTRENSIS... *In Primam Codicis partem Commentaria*, cit., n. 12, fol. 4ra.

⁹ La puntualizzazione cronologica è ripresa da Paolo all'altro indirizzo in cui tratta della questione, ossia il commento all'autentica “*ad haec*”, *post l. 16 “cum non frumentum”* (*post C. 4.32.16*), ove ribadisce, in fine, che è chiaro “de iure divino, quod usurae fuerint prohibitae, et de iure canonico, quod illud limitat, de iure autem civili *antiquo* fuerunt permissae usque ad certum modum, et etiam de iure authentico erant permissae antequam fieret auth. de eccl. ti. [Nov. 131], quod fuit de ultimis factis per Iustinianum, an saltem per illud sint *hodie* prohibitae, et sic de iure civili” (*In Primam Codicis partem Commentaria*, cit., n. 3, fol. 218ra). E qui la risposta, negativa, è certo molto più netta che nel commento alla *Cunctos populos*, ove a forza di possibilismi il giurista arrivava ad ammettere, in definitiva, il contrario: ma non si può tacere come, in questo caso, Paolo riaffermi un mero principio, a giustificare una legge che limitava “modum usurarum super mutuo”, il che è, di per se stesso, un'ammissione implicita di liceità negli altri casi. Curiosa la posizione dei canonisti, riportata da Paolo nel punto successivo (fol. 218rb), sulla validità del giuramento di prestare le usure, il quale giuramento è valido e dev'essere mantenuto, pagando le usure promesse: dopodiché queste vanno restituite (“debet ipsum [iuramentum] servare, et solvere usuras, et postea repetere”)! Contorcionismi *ad salutem animarum*: d'altronde lo stabilisce il *c. Debitores, de iureiurando* (X. 2.24.6).

“leges debent imitari sacros canones”, intendeva “quantum ad fidem, et eius articulos, non quantum ad alia”: il che lascia aperta la questione sulla liceità delle usure, poiché i primi concilî le proibivano solo ai chierici (XIII. q. 3. C.: Decr. II.14.3).¹⁰

Ora però – prosegue –, Giovanni d’Andrea, *in regula, peccatum. in merc.* (VI. [5.13].4),¹¹ dice che il diritto civile, anzi, gli *iura civilia* – come scrive il giurista fiorentino – non proibiscono le usure, né le permettono, ma le tollerano: “et sic non aufert malitia earum peccatum, sed dumtaxat poenam, qua veniret imponenda temporaliter, et in hoc saeculo: certe imo videntur permittere: quia dantur robur stipulationi usurarum, quod non fieret ex sola tolerantia”. Da ciò, Bartolo e il suo maestro Iacopo Bottrigari (era stato lo stesso Bartolo a citarlo, come abbiamo visto) avevano dedotto che fosse *de mente* del diritto civile permettere le usure “ad evitacionem maioris mali”:¹² ma ciò non è in sua potestà (“non est de potestate ipsius”, riferito proprio allo *ius*),¹³ poiché le usure pregiudicano le anime e allora le leggi civili che contrastano i canoni vanno corrette dallo *ius canonicum* (e anche qui, Paolo riprende la posi-

¹⁰ *Ibid.*, n. 12b.

¹¹ IOANNES ANDREAE, *Apparatus in Sextum*, s.v. *peccatum*, ed. Romae 1584, fol. 537v.

¹² Comerecitava anche S. Tommaso, circa la concessione divina del Deuteronomio (23,19): cfr., *supra*, p. 103, nt. 29.

¹³ Paolo qui riprende la distinzione tra *mens (voluntas)* e *potestas* dell’imperatore, proposta dal Bottrigari e già fatta sua da Bartolo (vd. *supra*, p.125, nt. 93): non è molto chiaro, dal testo, se l’obiezione del difetto di potestà il Castrense voglia farla passare per propria (come farebbe supporre l’esposizione) o continui a riferirla ai due predecessori, senza ripeterne il nome, dando come per scontato che la cosa fosse risaputa.

zione di Azzone, senza citarlo).¹⁴

Asserendo (n. 13) che “ex hoc apparet secundum Baldum¹⁵ non valere statuta terrarum, quod uxori passae moram in restitutione dotis debeantur usurae, pro centenario, quolibet anno, prout est in hac urbe Paduana:¹⁶ quia si non valent leges imperiales, multominus statuta, qua ab eis sumunt robur» (una questione che il giurista dice di aver trattato con gli stessi argomenti alla *l. Titia, ff. de sol[utionibus]* [D. 46.3.48]), Paolo aggiunge “*aliam rationem, quia toleratur tale statutum favore mulierum, ne inducantur ad meretricandum, vel similia facendum, cum ea dos, est proprium patrimonium; et eodem modo (n. 14) non valet dispositio testatoris quod haeres qui tardavit solvere legatum, solvat pro quolibet tantum pro usuris*” (così come nota Bartolo alla *l. 2, ff. de his, quae poenae* [D. 34.6.2]). In questo modo, con un rapido giro di parole, all’apparenza innocue (il passo mi sembra interessante soprattutto per la teatralità un po-

¹⁴ Non volendo pensare che un giurista famoso per la rettitudine volesse appropriarsi tacitamente di opinioni altrui, non posso che rinviare alla supposizione avanzata a p. 63 e 156, ossia che Paolo desse molte cose per scontate o risapute: era forse un modo per cavarsi d’impaccio, nel trattare di una materia che, a un uomo devoto e molto vicino alle più alte autorità ecclesiastiche, doveva creare qualche imbarazzo (del resto, piuttosto generale, tra i giuristi, come abbiamo visto), a barcamenarsi tra la stretta osservanza dei precetti e le necessità della viva prassi.

¹⁵ Senza dare nessuna indicazione di luogo o altro riferimento per comprovare l’asserzione.

¹⁶ La *lectura*, come noto, risale agli anni dell’insegnamento padovano del Castrense, e – insieme alle *lecturae* sui Digesti e a un “*repositorium sententiarum*” –, dopo le prime stampe quattrocentesche, fu originariamente pubblicata dal Portonari di Lione (1545), in una raccolta dal titolo “*Pauli Castrensis... Patavinae praelectiones*” (cfr. *supra*, Introduzione, nt. 17).

co gigionesca dell'esposizione), il giurista laziale arriva a introdurre la questione delle usure dotali, preparata con un improvviso sospendersi quasi a mezzo del discorso, creando un effetto *suspence*: "Istud tamen est mihi dubium". Infatti, il testatore può benissimo gravare l'erede "prout vult", e se così volle non si può chiamare quel gravame usura, ma "poena haeredis: et constat et valet relictum nomine poenae".

Conclude ricordando (n. 15) che la glossa "in verbum *sed*", ribadito che le usure sono proibite per qualsiasi diritto, sia esso divino, canonico o civile, tuttavia limita quella generale proibizione, nel caso vi sia una "retardata solutio",

sive debitor fuerit in mora, sive non: et petuntur [usurae] ex eo, quod ille usus est pecunia aliena, non propter aliud. Si autem petuntur, ut damnum emergens: quia propter retardatam solutionem creditor aliquid perdidit de suo, et sic, ut interesse, tunc possunt peti omni iure, etiam divino, et canonico,

come si evince dalla *l. Socium qui in eo, ff. pro soc[io]* (D. 17.2.60).

Ecco così introdotto – come un dato ovvio, non soggetto a discussione – il tema dell'interesse; e, si badi, Paolo ha affrontato la questione non facendo riferimento esplicito (e perciò limitato) alle usure dotali, che saranno riconsiderate poco dopo, ma come caso specifico all'interno di una disposizione generale, in materia di interesse (nello specifico, il recupero degli oneri matrimoniali sostenuti dal marito in assenza della dote).¹⁷ È dunque giunto il momento,

¹⁷ Paolo riaffronta il tema delle usure dotali, in maniera altrettanto rapida, sostanzialmente superficiale, commentando il paragrafo *usuras, l. [In] insulam, ff. de soluto matrimonio* (D. 24.3.42[43].2: PAULI CASTRENSIS... *In primam Infortiati partem Commentaria*, Lugduni 1585 [Antoine Blanc], fol. 43va-b): quivi ribadendo come il

per Paolo, di aprire il discorso sulla moneta mercantile, e anche qui lo fa senza sentire il bisogno di dare troppe spiegazioni (l'unico indizio che potrebbe lasciare aperta la possibilità di una opinione personale e non *comune* – ma è segnale flebilissimo – è l'attacco del periodo con un perentorio “Ego dico”): esistono i mercanti, e costoro fanno affidamento sul capitale per realizzare un (lecito) profitto; se ad esso devono rinunciare per aver distratto quel denaro abitualmente usato per i commerci, hanno diritto di recuperare il lucro cessante.

Ego dico, quod etiam tanquam lucrum possunt interdum peti usurae, si creditor erat mercator: et cum pecunia sua consuevit lucrari: et potest probari saltem verisimiliter, quod si eam habuisset tantum fuisset lucratus secundum communem cursum mercatorum: potest illud lucrum perditum tanquam interesse petere¹⁸ [...], cum ibi notatur, ubi potest peti interesse lucri, sicut damni, quod intelligitur modo predicto.

Siamo al riconoscimento pieno della posizione so-

marito che non sostenne gli oneri del matrimonio non possa chiedere le usure sulla dote promessa e non trādita; ma se li sostenne, “usurae cum usuris compensantur”. Altrimenti il marito può lecitamente “uxorem repellere”, poiché non è tenuto a subire gli oneri del matrimonio. Ma se li sostenne, può chiedere le usure per diritto civile: “de iure canonico videtur idem per c. salubriter. extra. de usur.” (*ibid.*, n. 3, fol. 43va). Il commento colpisce per l'abbondanza insolita di allegazioni dottrinarie, anche un poco fuori dai repertori abituali: il non obbligo pel marito a sostenere gli oneri matrimoniali, ad esempio, è suffragato dall'autorità della “gl. sing. in auth. de non elig[endo] secundo nub[entes] §. pe[rspeximus]” (Nov. 2.1), di Baldo a C. ad Vell[eianum] (C. 4.29) e di Cino in l. quod in uxorem, C. de neg[otiis] gest[is] (C. 2.18.3).

¹⁸ Come si ricava dalla l. 3. § fi., ff. de eo, quod cer[to] lo[co] (D. 13.4.2[3].8): si noti che questo è l'unico appoggio legale che Paolo dà alla sua interpretazione, per la quale non chiama a sostegno nessuna autorità dottrinaria precedente.

stenuta da Enrico da Susa. E ancora una volta, nel caso dei *commentaria* castrensi, è il silenzio a richiamare la nostra attenzione: Paolo, infatti, non fa il minimo accenno all'Ostienese, segno che il suo accoglimento come dottrina di riferimento era, nonostante tutto, ancora tutt'altro che pacifico.¹⁹ Forse anche perché Paolo sembra accoglierlo nella sua versione più ampia, che ammette l'interesse anche per il lucro cessante oltre che per il danno emergente.²⁰

Per il resto, gli interventi di Paolo da Castro intorno

¹⁹ Si potrebbe obiettare che fosse vero l'opposto: ossia, che la dottrina era ormai così comunemente accolta da non doversi ricordare il suo autore, come – si è già notato – avviene in più occasioni. Ma sono, generalmente, dottrine relative a mere questioni *de iure* e di ambito civilistico; in questo caso, invece, si tratta di intervenire nel più spinoso campo canonistico, direttamente legato all'aspetto etico e all'autorità pontificia. E in casi analoghi, Paolo di norma non omette di richiamare l'origine della dottrina, quando questa risieda in autorità più politicamente corrette, quali Innocenzo o Giovanni d'Andrea. E ricordiamo di nuovo l'ammissione di Giovanni da Legnano, citata ancora dal suo allievo Lorenzo Ridolfi (e s'era già in pieno Quattrocento), che l'opinione dell'Ostiense era forse più vera, ma bisognava andar cauti a citarla poiché contrastava con quella del papa. Per questi motivi ho ritenuto, senza troppe incertezze, l'interpretazione di un silenzio 'per prudenza', piuttosto che per conclamata evidenza.

²⁰ La limitazione al quale era suggerita, ricordiamolo, da Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II.II. q. 78, a. 2, ad 1^m, che rimaneva in materia l'autorità teologica di riferimento. Lo stesso Paolo, senza negarlo espressamente, sembra andare, infatti, più cauto commentando il citato § *usuras* di D. 24.3.42[43], laddove ammette che "possit petere quatenus impendit in uxore", proprio perché lo si richiede "ut interesse damni emergentis, non lucri cessantis". Ugualmente nel commento della *l. usuras* del Codice [4.32.2], ove riporta la posizione della *salubriter* accogliendola senza commenti o eccezioni.

alla problematica usuraria sembrano mostrare una ormai accettata liceità di quelle, ragion per cui i commenti del giurista paiono interessarsi più di sottolineare i limiti di quella ammissibilità, o i casi in cui questa venga meno, che il contrario.

1b. Il commento a *C. de usuris* (C. 4.32)

Su questa falsariga sembra dunque svolgersi, in particolare, il commento al titolo *de usuris* del Codice (C. 4.32).²¹

Così, alla *l. Usuras* (C. 4.32.2), quella su cui il commento si dilunga di più, Paolo esordisce dichiarando senza incertezze che il compratore è tenuto “ad usuras pretij” dal giorno della consegna della cosa, se legittimamente “[pre-tium] non obtulit”, ossia lo tenne “in deposito”, tuttavia non costituito in maniera conforme alle *leges*, anche se può provarne la disponibilità “per testes”. Non basta, dunque, a impedire che il compratore sia tenuto alle usure, che il venditore non abbia mai richiesto il pagamento, poiché questo “debut offerri”: la mancata richiesta del venditore non costituisce il compratore “in vera mora”, ma il mancato pagamento fa sì che costui sia “in quasi mora” (un altro degli infiniti cavilli escogitati dai giuristi nella costruzione casistica, disseminata di minuziosi ‘distinguo’, del gigantesco edificio dottrinario). Nel commento alla *l. De divisione. ff. soluto matrimonio* (D. 24.3.5), nota Paolo, i dottori in generale (e Bartolo in special modo) osservano, infatti, che nei contratti ad obbligazioni reciproche (“ultra citroque obligatorii”), “uno implente ex parte sua in instanti alter constituit in mora, intellige non in vera, et sic non tenetur de interitu, sed pro ficta, quantum ad hoc, ut teneatur ad usu-

²¹ PAULICASTRENSIS... *In primam Codicis partem*, cit., foll. 215va-220va.

ras, vel ad alias accessiones naturales tantum”.

Il testo, prosegue il Castrense, dice che le usure “quae frequentantur in regione” sono dovute “aequitatis ratione”, non “ratione morae”, come anche nel caso in cui sia prevista una compensazione quando “fructus, vel usus minus valeant, quia hic attenditur”, per cui le usure corrispondono ai frutti, e non “possunt transcendere valorem fructuum”: i riferimenti sono alla *l. Curabit* (C. 4.49.5) e al § *Ex vendito* della *l. Iulianus* (D. 19.1.13.19); e così la vede anche Baldo (Paolo non lo dice, ma è al commento di questo stesso passo del codice).²² A questo punto, Paolo accoglie la risposta di Azzone e di Ugolino, secondo i quali, in questi casi in cui non vi sia contestualità tra pagamento della cosa acquistata e trasferimento della stessa in capo al compratore, le usure dovute sono prestate “loco interesse” e non “tanquam lucrum”, per cui sono lecite “etiam iure canonico”, come emerge dal *c. Salubriter, extra de usu[riis]* (X 5.19.1), ove si fa notare che le usure sono proibite quando sono richieste per lucro cessante e non quando lo sono “ut damnum emergens, vel ut interesse recompensationis”, come si verifica in caso di mora del compratore.²³ Il che è vero, sottolinea Paolo, se siamo in presenza d’un contratto *bonaefidei* che possa esser fatto valere con un’azione davanti al giudice competente: ma non sarà ammissibile nei contratti *stricti iuris*, come il mutuo.²⁴

La conclusione del commento torna però ad essere

²² BALDI UBALDI PERUSINI *In Quartum et Quintum Codicis libros Commentaria*, cit., in *l. usuras, C. de usuris* (C. 4.32.2), cit.

²³ Così sostiene Innocenzo, afferma il giurista, e nota Baldo, «in *c. II. de usu[riis]* [X. 5.19.2]».

²⁴ Il giurista sostiene la medesima opinione nel suo commento a *l. Lucius* (D. 16.3.24).

più permissiva, riconoscendo che “videtur ex aequalitate mihi dari actionem in factum utroque casu, quia damnificatus sum propter moram tuam [...], et sic soluta sorte possum petere usuras, ne facto tuo remaneat in damno”.²⁵

Si può scivolare rapidamente sui brevi commenti alle leggi successive. Il commento alla *l. Quamvis* (C. 4.32.3), immediatamente seguente, si segnala per la completa assenza di riferimenti alla dottrina precedente, limitandosi il commentatore a riportare – di quando in quando – i passi delle leggi, civili e canoniche, eventualmente interessanti l’argomento. In avvio, il giurista afferma che il “pactum super usuris prestandis non vestitur cohaerentia contractus, et usurae naturaliter tantum debitae non possunt peti: sed si solvantur supple per errorem iuris, non repetuntur tanquam indebitae solutae, nec in sortem imputantur”. Segue una breve casistica tra debiti *pro sorte* e *pro usuris*, quando sian dovuti *civiliter et naturaliter* o solo *naturaliter*. È il tema portante della successiva *l. Per retentionem* (C. 4.32.4), ove si osserva che i pegni possono essere tratti come usure debite *naturaliter tantum* se furono obbligati *pro illis*. Se invece i pegni erano stati obbligati *simpliciter*, allora s’intendono impegnati *pro sorte* e le usure non possono esser pretese, ché si cadrebbe nel caso del divieto canonico: Paolo chiama a supporto Bartolo (commento al § *Chrysogonus, l. Si ita stipulatus, ff. de verborum obligationibus*),²⁶ con l’appoggio di Iacopo Bottrigario e, in un punto, di Cino.

Sulle differenze tra le obbligazioni *pro sorte* o *pro usuris*, il giurista laziale torna commentando le leggi *Ex praediis* (C. 4.32.11) e *Eos qui* (C. 4.32.26). Nella prima

²⁵ PAULI CASTRENSIS... *In secundam Codicis partem*, cit., n. 3, in *l. usuras*, cit., fol. 216ra.

²⁶ D. 45.1.126.2

afferma che “post obligationem sortis”, i frutti che dapprima erano stati percepiti *pro usuris*, iniziano a essere computati *in sortem*; il che significa che dopo esser stati consumati possono essere rivendicati. Da quanto dice il testo, prosegue, sembrerebbe sufficiente l’*oblatio* a impedire il corso delle usure che “currunt ex mora”, poiché questa interrompe la mora: così si ricava da *l. Acceptam* (C. 4.32.19), da *l. Si creditrici* (C. 4.32.6) e dalla *l. Si constat* (C. 4.31.4), sulle quali la *Glossa* “multum laborat, et solutiones suae sunt divinationes, et destruunt literam meo videre”. Ma, nel caso in cui le usure decorrano non dalla mora ma “ex conventionem et retentionem sortis”, allora l’*oblatio* da sola non basta più, poiché non fa cessare la causa di decorrenza, e si rendono perciò necessarie anche “consignatio et depositio”,²⁷ con le quali cessa la “obligatio sortis” e, conseguentemente, anche l’“obligatio usurarum” (*l. Obsignatione, C. de sol[utionibus]*: C. 8.42[43].9): e in questo senso, conclude, vanno intese tutte le leggi che “faciunt mentionem de depositione et consignatione”.²⁸

Commentando la *l. Eos qui*, Paolo aggiunge che se i pegni furono dati “pro sorte et usuris”, le usure vanno considerate accessorie rispetto al capitale: dunque, tolta l’obbligazione principale, deve considerarsi estinta anche quella accessoria.

La lettura della legge (e, sostanzialmente, del titolo *de usuris*), è chiusa da un breve commento al § *Super usu-*

²⁷ Cfr. con quanto Paolo afferma nel *cons. II-296[311]*, *infra*, p. 185 ss.

²⁸ La questione ritorna nel commento alla *l. acceptam* (C. 4.32.19), ove il da Castro ribadisce che “oblatio, depositio, et consignatio totius debiti legitime facta” interrompono il corso delle usure, liberando il debitore e i pegni, così trasferendo su di esso il “periculum pecuniae depositae”, mentre al creditore è data un’azione “contra depositarium”.

rarum (C. 4.32.26.1), nel quale Paolo avverte come le concessioni all'esercizio di un certo tipo d'usura, non si applichino ai *constituti in dignitate*, poiché "maius eis est dedecus mutuare ad usuram". E termina sentenziando che "non valet consuetudo, vel statutum de præstandis usuris, et lex prohibet. Unde cum hodie sint usurae prohibitae etiam unius nummi, non poterit per statutum vel consuetudinem induci contrarium". Perciò, un contratto fatto contro la proibizione della legge non è valido, e addirittura, per scoprire la frode è lecito deferire il giuramento al feneratore: "et est ar. secundum Baldum quod valeat constitutio Episcopi, quae dat faciliorem modum probandi quem usurarium esse manifestum, quam detur a iure communi". Una chiusura un poco ad effetto che pare fatta, forse, per precauzione, *ad insimulationem haereseos vitandam*.

2. *De usuris, in consulendo*

Anche nel caso di Paolo da Castro – come già si è potuto osservare per Baldo – sono i *consilia sapientis* a porre il pensiero del giurista in materia d'usure nel vivo della discussione, a confrontarlo coi problemi reali che dall'esercizio di quella e dalle problematiche ad esso collegate si dipartivano o a quello si connettevano, come la secolare 'questione ebraica': e proprio a partire dai quesiti sollevati giudizialmente in merito a procedimenti coinvolgenti soggetti ebrei i responsi del Castrense toccano, molto spesso, la delicata questione usuraria.²⁹ Solo nel *consilium* II-2³⁰ – mi è

²⁹ Vedremo più avanti (pp. 192 ss.) come Giovanni da Imola, collega ed amico di Paolo da Castro, dedichi i primi sei responsi (*Consilia Aurea eruditissimi viri domini IOANNIS IMOLENSIS iuris utriusque professoris...*, Lugduni 1539 [Jacques Giunta], foll. 1ra-

parso di poter constatare – il giurista si occupa delle usure in termini di giurisdizione, senza che ci sia di mezzo – in maniera più o meno diretta – un qualche problema con gli ebrei. Vi si discute, guarda caso, di una *quaestio matrimonii* (dunque coinvolgente il caso paradigmatico delle usure dotali), ove si tratta di vedere, prima di tutto, se questa debba dirsi *facti* o *iuris* e se, in secondo luogo, essendo ‘di fatto’, sia “*tanquam spiritualis*” e dunque da commettersi al foro episcopale, “*et quis generaliter de matrimonio cognoscere possit*”; e infine, se la “*usurarum questio*” “*coram iudice ecclesiastico uti profana tractari posse*”.

In breve, Paolo afferma che, sul primo punto, Bartolo (*l. Quotiens, C. de iudi[ciis]* [C. 3.1.3]) dice che quando la questione verte sul dubbio se il matrimonio sia stato contratto o meno, è una *quaestio facti*, poiché contrarre o non contrarre è un fatto; e se tale fatto o contratto non fosse intervenuto, non potrebbe sorgere nessuna *quaestio iuris*; se la questione, invece, non verte sul matrimonio, ma sul punto se esso sia stato contratto “*cum verba de presenti vel non*”, chiedendosi se da quelle parole possa discendere un valido matrimonio, poiché non vi osta alcun impedimento canonico o legale, la *quaestio* allora è *iuris*: in questa distinzione, chiosa Paolo, nessun dottore sembra discostarsi da

3vb) allo statuto giuridico degli ebrei, senza toccar mai la problematica usuraria, se non nell’ultimo responso, ove questa viene però affrontata in maniera non critica, liquidando la pratica del prestito a interesse *sic et simpliciter* come illecita. Affrontando la questione, dunque, dall’esclusivo punto di vista del canonista, le *solutiones* proposte da Giovanni appaiono assai meno favorevoli agli ebrei di quelle suggerite da Paolo, anche in quei casi in cui quest’ultimo tratta anch’egli principalmente dello *statutum ebraeorum* (cons. II-232[252], II-376[395] e II-378[397], che però è del figlio Angelo, sottoscritto dal padre col breve cons. successivo II-379 [398]).

³⁰ *Consilia PAULI DE CASTRO*, cit., foll. 290va-291ra.

Bartolo. Se nel primo caso questi sosteneva che la causa doveva esser trattata di fronte a una curia secolare, in quanto *quaestio facti*, nel secondo, che è *questio iuris*, egli ritiene che vada invece sollecitata la curia ecclesiastica.

Ma, quanto al secondo punto in cui risiede “*tota vis questionis*”, lo stesso Bartolo, prosegue il *consilium* del Castrense, sembra “in seipso variasse” (e con lui gli altri “*doctores utriusque iuris*”): commentando la *l. Titia, ff. soluto matrimonio* (D. 24.3.34[35]),³¹ il giurista marchigiano “*tenet indistincte quod sive disceptetur de matrimonio, an fuerit contractum vel non, sive de viribus matrimonii, scilicet an poterit contrahi vel esse matrimonium inter eos, talis questio debeat remitti ad episcopum, et sic quantum ad hoc utroque casu poterit dici questio iuris; quando vero non de matrimonio et de eius viribus disceptatur sed de prole, puta an talis sit natus ex illis vel non, tunc talis questio tanquam omnino facti disceptanda est in curia seculari*”. Sulla prima parte concordano i canonisti Innocenzo (IV) e Giovanni d’Andrea,³² dicendo che “*cum matrimonium sit hodie sacramentum iuxta illud quod deus coniunxit etc., nullus alius super eo scilicet que sit vel que non sit aut fuerit potest pronuntiare quam ille qui vicem dei tenet in terris, scilicet papa vel ecclesia seu iudex ecclesiasticus*”. Della stessa opinione è Baldo³³ il quale, opponendosi a Bartolo, sostiene che la *quaestio*, sia essa *facti* o *iuris*, deve sempre esser intentata davanti alla curia episcopale. Lo stesso Bal-

³¹ BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam Infortiati Partem*, cit., fol. 23vb-24rb.

³² JOANNIS ANDREAE *In secundum Decretalium librum Novella Commentaria*, cit., in *c. tuam, de ordi[ne] cogni[tionum]* (X. 2.10.3), fol. 60A-61A.

³³ BALDI UBALDI PERUSINI *In Primum, Secundum, et Tertium Cod. Lib. Com.*, cit., in *l. quotiens*, fol. 174ra-va.

do, però, commentando poi la *l. Cum proponas, C. de bonis aucto[ritate]* (C. 7.72.9),³⁴ concorda con Bartolo (alla summenzionata *l. Quotiens*), sulla stessa linea del quale sta anche il canonista Pietro d'Ancharano *in repetitione C. Ea quae, de regu[li] iuris libro VI. (VI. [5.13].26)*.³⁵ una posizione corroborata da *c. Si iudex laicus, De senten[tia] excommuni[cationis] libro vi (VI. 5.11.12)*. Infatti, che uno sia chierico o non lo sia è un fatto, determinato dalla *canonica ordinum collatione*; che uno sia scomunicato o no, sia eretico o simoniac o non lo sia, è sempre un fatto, ma non lo si oppone dinanzi a un giudice secolare. Nel caso in questione, conclude Paolo, quale che sia l'opinione che teniamo va detto che *debere remissionem fieri ne cause contentia dividatur*.

Una causa usuraria, quando riguardi una *quaestio facti*, ossia *an talis recepit usuras vel non recepit*, è meramente *prophana* e può esser trattata in “curia seculari et compelli ad restitutionem” (*l. Si non sortem, in principio, ff. de condi[ctione] inde[biti]*)³⁶. Ma se la *quaestio* è *iuris* – ossia se un contratto sia usurario o non lo sia – allora, come nota Paolo de Liazari (*Clem. I. de usuris: Clem. 5.5.1*), va discussa altrimenti. Ma una *quaestio matrimonialis* – conclude Paolo –, anche quando si dubiti *de facto*, è *spiritualis*, in quanto il matrimonio è un sacramento ecclesiastico, “ideo distinctio illa sit questio iuris vel facti non sic attenditur”, salvo che non si discuta di sola prole. Bisogna dun-

³⁴ BALDI UBALDI I.C. clariss. *Commentaria in 7. 8. 9. 10. et 11. Cod. Lib....*, Lugduni 1585 [s.n.], fol. 138va-139ra.

³⁵ PETRI DE ANCHARANO ... *Super sexto decretalium acutissima Commentaria...*, Bononiae 1583 [apud Societatem typographiae Bononiensis], pp. 559-583 (567-569).

³⁶ D. 12.6.26

que, nel caso trattato, sottoporre la questione alla sola curia episcopale.

La problematica se e quando una *usurarum quaestio* possa esser trattata davanti al giudice secolare si ripropone al *consilium* II-110[132].³⁷ Tra coloro che ammettono che una causa usuraria sia ammissibile dinanzi al giudice secolare, sono prima di tutto l'Arcidiacono (Guido da Baiso, *xiv. q. iv.: Decr.* II.14.4)³⁸ e Paolo de Liazari (*clem. I., de usuris: Clem.* 5.5.1), il quale pone la distinzione se sia una *quaestio facti: distinctio* che originariamente era stata di Giovanni d'Andrea (*in casus sy[milis] de ord[ine] cog[nitionum]*, *c. Tuam*: X. 2.10.3)³⁹ e poi venne approvata da Federico de Senis (*consilium* XCI)⁴⁰ e da Bartolo (*l. Titia, ff. so[luto] ma[trimonio]*, D. 23.3.34),⁴¹ poi da Pietro d'Ancharano (*c. Ea que, de regu[li]s iuris*).⁴² Baldo (*l. Quotiens, C. de iud[iciis]*, C. 3.1.3),⁴³ dice che la *quaestio*, sia *iuris* o sia *facti*, pertiene al foro ecclesiastico “quod puto verum actore volente, quia qui vult repetere usuras vel petere declarari contractum esse usurarium potest eligere curiam ecclesiasticam, si

³⁷ *Consilia*, cit., II.1, fol. 342rb-343ra.

³⁸ GUIDONIS A BAIISO *archidiaconi Bononiensis . Rosarium, seu In Decretorum volumen commentaria, ...*, Venetiis 1577 [apud Iuntas], fol. 245vb-246vb.

³⁹ Vd. *supra*, nt. 32.

⁴⁰ FEDERICUS PETRUCCIUS DE SENIS, *Disputationes, quaestiones et consilia*, Senis 1488 [Henricus de Harlem & Johannes Walbeck], fol. 49vb-50rb.

⁴¹ Vd. *supra*, nt. 31.

⁴² Vd. *supra*, nt. 35.

⁴³ BALDI UBALDI PERUSINI *In Primum, Secundum, et Tertium Cod. Lib. Com.*, cit., 174ra-va.

vult etiam quando est questio facti”. Una giurisdizione di cui i rettori ecclesiastici si sono appropriati da così tanto tempo, che non se ne ha più memoria. Tuttavia, nel caso in cui si tratti di una *quaestio facti*, se uno vuole agire *in curia seculari* non glielo si può negare. E nel caso di cui si chiede, la *quaestio* è *facti*: lo si evince dall’essere le parti concordi ‘in iure’ ma non ‘in facto’. Se però si fosse trattato di una *quaestio iuris*, allora essa sarebbe stata pertinente “mere ad forum ecclesiasticum, et iudex secularis etiam ex prorogatione partium videtur quod non posset cognoscere quia videtur causa spiritualis cuius non est capax iudex secularis” (così stabiliscono *C. decernimus, de iud[iciis]* e *c. Si iudex laicus, de sen[tentia] exco[mmunicationis]*).⁴⁴ Pietro d’Ancarano però (*c. Ea quae*) sostiene che la causa usuraria “non est spiritualis sed est ecclesiastica non mere” (solo simonia ed eresia sono, infatti, crimini meramente ecclesiastici). Delle cause non meramente ecclesiastiche (ad esempio, il sacrilegio) può conoscere anche il giudice secolare (*l. Si quis in hoc genus, C. de epi[scopis] et cle[ricis]: C. 1.3.10*).

Conclude, dunque, Paolo: in materia usuraria il giudice secolare può conoscere “de communi consensu partium” anche quando si tratti di *quaestio iuris*; quando è *quaestio facti* allora può intervenire anche “reo invito”.

Il giurista di Castro torna ad occuparsi della questione al *cons. II-212[234]*,⁴⁵ ove si chiede se un *compromissum* fatto tra le parti sia valido, ripetendo esattamente – e così dando esempio di una mai scontata coerenza di pensiero – quanto aveva affermato nel responso precedente: ci-

⁴⁴ X. 2.1.2; VI. 5.11.12.

⁴⁵ *Consilia*, cit., II, fol. 393rb-va.

tazioni di dottrina e di legge comprese. Ossia, che essendo palese ci si trovi di fronte a un contratto usurario, la causa non verteva sicuramente su una questione di diritto; essendo perciò una “questio meri facti nihil habebat spiritualiter admixtum” ed era dunque di competenza del giudice secolare. Anzi, come aveva dimostrato Federico Petrucci (nel già citato cons. XCI, ov’era il caso degli Statuti di Perugia),⁴⁶ anche se gli *statuta laicorum* avessero ammesso che “secularis seu laicus non potest de causa usuraria iuris cognoscere, ita nec super ea possunt laici statuta condere quoniam a pari potentia, scilicet iurisdictionalibus, procedit utraque potestas, scilicet cognoscendi seu iudicandi seu statuendi”, la parte non avrebbe potuto chiedere l’annullamento del giuramento e della sentenza ‘secolare’ alla curia ecclesiastica, poiché *in curia episcopi* quegli statuti non sarebbero stati ammissibili, dovendo in essa giudicarsi “secundum iura canonica vel civilia per canones approbata”. Inoltre, poiché anche gli usurai possono “conficere veros et licitos contractus”, non “sufficit de iure communi ad probandum contractum simulatum et factum in fraudem usurarum” provare che si crede che costui sia usuraio, se non concorrono altre *coniecture*: allora se anche la curia ecclesiastica disponesse per lo scioglimento dal giuramento, questi non potrebbe che essere rimandato alla curia secolare “pro allegatione facienda cum de illa iudex ecclesiasticus se impedire non habeat”.

Il *consilium* di Paolo appare dunque interessante, soprattutto per il suo *incipit* nel quale, sfruttando il metodo dialettico dei *pro* e dei *contra*,⁴⁷ per affermare in prima

⁴⁶ Vd. *supra*, nt. 40.

⁴⁷ Un procedimento piuttosto infrequente nei *consilia* di Paolo, che non mostrano ancora quella strutturazione di genere già presente

istanza che una causa “usuraria tanquam ecclesiastica et spiritualis [...] non potuit in laicum compromitti”, il giurista introduce due passi di legge finora rimasti estranei ai suoi interventi sulle usure: ossia, il *c. Contingit, de arbitris*, congiunto con la *clem. Dispendiosam, de iudiciis*.⁴⁸

3. Contratti *in fraudem usurarum* e questioni statutarie

Nel responso appena visto, il giureconsulto laziale ha introdotto un altro tema abituale nelle *quaestiones de usuris*, un tema accesamente dibattuto, ai tempi di Paolo, soprattutto da Bernardino da Siena nelle sue infervorate prediche e, poi, da Antonino da Firenze nella sua implacabile, e per molti aspetti geniale, *Summa moralis*:⁴⁹ quello

nei responsi di Giovanni da Imola – giurista di pura scuola bolognese –, che seguono uno schema fisso, come sarebbe poi stato usuale nei *consilia* delle generazioni successive (dai Calderini al Tartagni, al Cipolla, su fino ai tardi bartolisti cinquecenteschi, quali il grigio Ruini da Reggio o il pedante lombardo Borsati), le quali avevano già chiari i possibili utilizzi della loro opera, anche fuori dai tribunali.

⁴⁸ X. 1.43.8; *Clem.* 2.2.1 (a testo, per un errore che avrebbe incuriosito Freud, *dispensandam*).

⁴⁹ Un’opera, sia detto una volta per tutte, che per l’ampiezza dei riferimenti dottrinarî e giuridici, per la rettitudine delle argomentazioni la cui severità scàpita raramente il buon senso, la consapevolezza che i tempi necessitavano d’una qualche apertura delle chiu-se, serbatoio dei principî e dei buoni costumi, va ben al dilà della sua dichiarata finalit  d’istruzione dei confessori e dei predicatori. Assumendo al contempo un’importanza storica ben altrimenti maggiore di quella – cui essa stessa sembrerebbe in partenza mirare (cfr. Arnaldo D’ADDARIO, voce *Antonino Pierozzi, santo*, in DBI,

dei contratti *in fraudem usurarum*, ossia quella nuova tipologia contrattuale, “figurata”⁵⁰ ma non ancora giuridicamente tipizzata, mirante ad aggirare il principio canonistico del divieto di mutuo ad usura. Un tema che il Castrense aveva affrontato nei *commentaria* soprattutto leggendo il § *Idem Papinianus, l. Iulianus, ff. de actionibus empti et venditi* (D. 19.1.13.26),⁵¹ ove aveva sostenuto che una pena eccedente le usure legittime, “praesumitur apposta in fraudem usurarum” (*l. Cum allegas, C. de usuris*):⁵² cum hodie omnis usura est prohibita ratione tardae solutionis, praesumitur apposta in fraudem usurarum”: e perciò non può essere pretesa, a meno che la pena non consista in una soluzione “speciei, vel facto”. Bartolo – nota qui Paolo da Castro –, commentando la *l. Si stipulari sumus, ff. de verborum oblig[ationibus]*,⁵³ affermava che ciò poteva esser vero solo se la pena fosse stata posta “per dinumerationem mensium vel annorum”, perché altrimenti – nel caso si fosse

Vol. 3 [1961], pp. 524-532) – di semplice compendio della *Summa* di Tommaso.

⁵⁰ Per alludere all’insegnamento di Manlio BELLOMO, *Elogio dei dogmata legum. Memorie per una storia della storiografia giuridica*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 20 (2009), e ID., *Elogio delle regole. Crisi sociali e scienza del diritto alle origini dell’Europa moderna*, Euno, Leonforte 2012.

⁵¹ PAULI CASTRENSIS *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria*, cit., fol. 122vb-123va.

⁵² C. 4.32.15: Paolo vi aveva sostenuto che una pena aggiunta ad una obbligazione di quantità, si ritiene apposta “loco, vel in fraudem usurarum”, perciò quanto ecceda “legitimum modum [usurarum]”, non può essere richiesto.

⁵³ Il rinvio al testo giustiniano è inesatto; non sono riuscito a individuare nel commento di Bartolo il passo corrispondente all’affermazione attribuitagli dal Castrense.

trattato di una “unica poena tantum” – questa avrebbe potuto considerarsi *in fraudem usurarum* solo se lo “stipulator consueverit foenerari”: ma, conclude il giurista laziale, come fa osservare Angelo (degli Ubaldi) alla *l. Stipulatio ista §. Alteri, eo. tit.* (D. 45.1.38.17),⁵⁴ la distinzione bartoliana può valere solo per il mutuo.

Al giurista è richiesto di tornare sull’argomento al *cons.* I-102,⁵⁵ che è interessante per il procedimento adottato: infatti il Castrense non ricorre alla dialettica *pro* e *contra*, dichiarando da subito non usuraria qualunque operazione relativa al contratto di cui si tratta nel *consilium* e lecito il contratto stesso, quanto alla forma. Salvo infine sollevare il dubbio del patto leonino, in *fraudem usurarum*, del contratto, per una presunzione di disparità tra le parti, contraria ai principî del diritto comune, in particolare alla *l. pe. in fi., C. communi di[vidundo]*.⁵⁶

Vediamo, dunque, come Paolo constati già in partenza che, “attenta forma ipsius”, il contratto prefigurato non comporta un contratto usurario o “in fraudem usurarum conceptus”, poiché si dice usura “id quod solvitur ultra sortem eorum que consistunt pondere numero vel mensura”: e non è questo il caso.⁵⁷ Opera poi la consueta di-

⁵⁴ *Domi.* ANGELUS DE PERUSIO, *Lectura... super secunda .ff. novi...*, Lugduni 1534 [Moylin], in *l. stipulatio ista §. alteri*, fol. 11va-12ra.

⁵⁵ *Consilia*, cit., I, fol. 59rb-vb.

⁵⁶ C. 3.37.4

⁵⁷ Infatti, “dictus Nofrius solvit dicta tria modia frumenti annuatim, non pro aliqua quantitate consistente pondere numero vel mensura, et recepta proprio a dicto Matheo vel pro eius usu, sed pro usu quarte partis molendini conducte ab illo, cuius dominium apud illum remanserat et sic ex sui forma non potest dici contractus usurarius”. Inoltre i 40 fiorini pagati da Nofrio furono ricevuti da Matteo

stinzione tra cose il cui dominio passa al compratore e quelle delle quali rimane ‘apud tradentem’, laonde si può separare il dominio dall’uso: solo per queste ultime – dichiara il giurista – si può lecitamente “recipere precium, vel premium, unde etiam de pecunia” (*l. iii. §. fi., ff. commo[dati]*):⁵⁸ tutte cose ormai conosciute, come sottolinea lo stesso Paolo con una chiosa che a noi appare più interessante della stessa *solutio* proposta, perché offre un’utile sintesi delle posizioni all’epoca attuali nel dibattito sulle usure. Ossia, che “ista sunt clara et nota apud peritos in iure, et sic dicunt auctores et summiste in materia usurarum”.

Aggiungendo a quanto già affermato, che il frumento dato da Nofrio non può dirsi sia stato “solutum propter retardatam solutionem precij”, e dunque va considerato piuttosto interesse che *usurae* (*C. de ac[tionibus] emp[ti], Curabit e c. Salubriter, de usuris*),⁵⁹ Paolo conclude con una repentina mossa a sorpresa. Il giurista dichiara, infatti, che il sospetto d’un illecito, nel caso in questione, comunque rimane, poiché la locazione del mulino era stata fatta per un periodo in cui non si attivavano le macine, onde il mulino non sarebbe stato fruttifero. Per questa ragione la quan-

non per convertirli in uso personale, ma “ut ex eis reficeret dictum molendinum et faceret ipsum macinantem”, dimodoché quel premio è lecito, in quanto non è usura, ma “licitus affectus vel pensio diceretur”, e se il Nofrio non l’avesse pagato, anzi, avrebbe potuto esser imputato: fol. 59rb.

⁵⁸ D. 13.6.3

⁵⁹ C. 4.49.5; X. 5.19.16. Va notato come Paolo da Castro, trattando di usure, si riferisca al diritto canonico principalmente per appoggiare la normativa *ex iure civili*, in favore di una soluzione quantomeno non proibitiva dell’esercizio del prestito a interesse. Altrimenti, le norme canonistiche son riportate solo per conferma del principio generale.

tità di frumento versata da una parte all'altra non trova una *iuxta causa* o almeno una “causa rationabilis”, in quanto non v'è parità tra le parti contraenti. Per questi motivi, afferma Paolo, “presumitur potius contractus leoninus et per potentiam aliquam vel concussionem exortus”: *ar. ff. pro socio, l. Si vero fuerit, §. fi.*,⁶⁰ legge per la quale deve sussistere una qualche “rationabilis causa vel condigna recompensatio” a ciò per cui uno si obbliga *efficaciter*. Una *stipulatio* non vale “sine iusta causa” (*ff. de doli excep[tione], l. ii. §. Circa*),⁶¹ per cui il *solutum* senza giusta causa può esser chiesto indietro. Ne consegue che non solo “iure ordinario et remedio actionis predictae videtur revocanda solutio predicta, sed etiam officio iudicis nobili et ordinario cum ad eum pertineat providere ne illicite fiant exactiones et extorsiones, vel sine precio venditiones vel sine mercede conditiones, et ne quis iniquum lucrum aut damnum sentiat” (*ff. de offi[cio] pr[a]esi[dis], l. Illicitas, in princi.*).⁶²

Conclude affermando che gli ufficiali costituiti dal comune “super usuris et malis contractibus non minus possunt eorum partes et vices impartiri in talibus extorsionibus et contractibus iniquis per quos una pars lucratur nullum damnum sentire potest, altera vero nullum lucrum sed totum damnum quam super usuris cum in hoc loco presidis et iudicis ordinarii succedant”.

⁶⁰ Riferimento impreciso, *lege* 17.2.29.2 “si non fuerint partes”.

⁶¹ D. 44.4.2.3

⁶² D. 1.18.6.*pr.*

4. Cambiatori ebrei per la salvezza d'anime cristiane

Tra i *consilia de usuris* di Paolo da Castro, mi pare che una rilevanza particolare assuma il *cons.* II-396[415],⁶³ il quale appare un poco il manifesto del giurista circa il suo pensiero sull'argomento 'usure', dalla convinta asserzione del suo divieto alla constatazione di uno stato di fatto, per cui si rende necessaria una indesiderata permissione al prestito feneratizio, anche nei rapporti tra cristiani ed ebrei.

Il *casus*: una comunità ha stipulato con un giudeo dei patti – firmati dal podestà del luogo, dai consiglieri, dal consiglio tutto e dal *dominator venetus* al quale la terra è soggetta –, in forza dei quali costui può mutuare ad usura sia sopra i pegni che sopra le carte *pro certa quantitate*, potendo egli richiedere *sortes et usuras*.

L'inizio del responso è tagliente: “Non videtur expediens super singulis dubiis suprascriptis insistere cum iuris subtilitatibus”. Le usure, infatti, sono *regulariter* proibite per legge sia divina che umana, ragion per cui nessuna convenzione pubblica o privata può lecitamente introdurre una qualche obbligazione o azione in forza della quale richiederle. Così determina la *clem. I., de usuris* (*Clem.* 5.5.1), la quale “improbat et detestatur statuta terrarum vel communitatum contrarium disponentia”: la Clementina intendeva così “obviare protervie et insanie quorundam laicorum volentium plus credere capiti suo quam scripturis divinis et humanis”. Ma contrariamente alla norma clementina

aliqua ratio suggerit ut propter necessitates hominum usure

⁶³ *Consilia*, cit., II, fol. 512vb-513ra. Si tratta di uno dei *consilia* (esattamente il quinto) segnalati come inediti da Andrea ROMANO, *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni consilia inediti del ms. Venezia, Bibl. Marciana, Lat. 2324*, cit.

debeant hodie fore permisse sicut olim erant statim de iure civili et ita pertinaciter asserunt et statuta condunt et condi faciunt non solum in personis iudeorum sed etiam laicorum christianorum saltim in eorum territoriis communi sententie contradicant que est in contrarium tam in personis christianorum, quam etiam iudeorum (*X. eo. ti., [c.] post miserabilem*),⁶⁴ talia namque statuta et assertiones tanquam continentia vel continentes heresim constitutio illa obtestatur et annullat.

È dunque costume, “oggi come quando fu scritta la clementina”, che si tollerino i giudei, negoziando con loro affinché si fermino nelle singole terre e prestino ad usura ai cristiani “propter immensas necessitates hominum”. Ma è da notare – séguita il giurista – che i

populi christiani tales conventiones faciunt cum iudeis quia credant usuras posse fieri licitas per tales conventiones, quia si hoc crederent facerent inter se, non cum iudeis, immo cum sciant contrarium volunt potius illaqueari animas iudeorum qui teneant quod non sit eis peccatum si mutuant ad usuras christianis, quia tenent quod christiani non sint eorum fratres et lex eorum vetat mutuari ad usuras fratri eorum. Tales ergo populi potius obtestantur usuras per prefatas conventiones factas cum iudeis quam approbent si bene consideretur quid agunt. Et sic non peccant sed peccatum evitant nolentes ipsi fenera exercere, sed ea solvere.

Insomma, una reciproca tolleranza tra “parenti” che non si sono mai visti di buon occhio, nella convinzione che, col dannare l’altro inducendolo al peccato, si giovi a se stessi conveniendo alla propria anima.

Le parole della Clementina succitata non fanno, dunque, più al caso, poiché l’usura non è ormai vista *gravis vel scandalosa* ma onesta e *suavis*. Se le autorità politiche non la permettessero ai giudei, i cristiani dovrebbero esercitarla di persona, con detrimento delle anime e dei

⁶⁴ X. 5.19.12

corpi. Delle anime di quelli, invece, nulla ci importa, per cui è necessario serbar fede ai patti stipulati con loro. Per questa ragione, conclude *sine dubitatione* il Castrense, i rettori dei luoghi possono *salva conscientia*

procedere ad instantiam predictorum iudeorum super dictis usuris secundum tenorem peccatorum que habent cum communitate per omnes modos de quibus in suprascriptis dubijs fit mentio. Semper tamen et in dubio tenentes usuras fore iure divino et humano prohibitas dictisque iudeis indebite solvi et in preiudicium animarum suarum solventibus tamen non esse peccatum nec esset peccatum eos compellere ad solvendum prope mutatione maioris mali et pro sustentatione pauperum et comunis statuta et pro sustentatione publice fideis eis date et promisse et ad predicta, facit XXIII. q. V. c. I. et c. Milites [*Decr.* II.23.5.1 e 23.5.1.13].⁶⁵

Mi par di poter dire che siamo di fronte a una straordinaria dichiarazione di pragmatismo, alla luce della quale il giurista avrebbe giustificato, in altri responsi, la liceità di accordi locali per la concessione dell'esercizio del prestito, contro i divieti *ex iure communi*, ai quali gli statuti, potestativamente inferiori, non avrebbero potuto di regola derogare.

Una regola, quest'ultima, alla quale il giurista di Castro rimase sempre fedele, ribadendola nel *cons.* I-298[302],⁶⁶ ove tra i quesiti postigli v'è quello se possa valere lo statuto (di Arezzo) che permette l'usura "duorum denariorum pro libra". Paolo risponde che "clarum et determinatum est quod statutum permittens usuras non valet sicut nec leges imperiales que sunt maioris auctoritatis (*l. Cunctos populos, de*

⁶⁵ Dato il particolare contesto della *solutio*, non stupirà il rilevare come questa si fondi – eccezionalmente, come s'è visto – su precise disposizioni canoniche.

⁶⁶ *Consilia*, cit., I., fol. 170va-171ra.

summa trinitate: C. 1.1.1), quia nutrit peccatum et est contra legem divinam”: così come nota Bartolo (*l. Omnes populi*: D. 1.1.9), dispone il *c. Possessor, de reg[ulis] iu[ris] li. vi.* (VI. [5.13].2) e viene sottolineato *per glosam*. Sempre Bartolo (*l. Tutor qui repertorium §. Si deponi, ff. de admi[ni]-[stratione] tu[torum]*: D. 26.7.7) determina che le “usure pupillares non possunt hodie peti”; e ancora il Maestro di Sassoferrato (“*in §. precedenti qui incipit si post depositionem*”: D. 26.7.3) sentenza che non sia dovuto nemmeno l’interesse, “quia non emit predia si non apparet quod fuerunt predia empti olia [*recte*: olim]”. Ma appare evidente che si tratta d’un caso del tutto particolare, dove il tema usurario entra solo marginalmente nella principale questione sulla retta amministrazione del tutore, e il ribadire il divieto (oltretutto facendone gravare la responsabilità soprattutto sull’opinione di Bartolo) è correlato al dettato della *solutio* nel suo complesso.

5. Un “collegium” familiare: l’inammissibilità delle usure su pegno

La soluzione proposta nel combinato dei *consilia* II-296[311] e II-297[312]⁶⁷ (una sottoscrizione di Angelo da Castro al *consilium* precedente del genitore), ove era dato espressamente il caso “privilegia ut iudei possint dare ad usuram per dominationes seculares concessa an valeant”, è in effetti ben più complessa ed articolata (in una fitta casistica di ‘distinguo’). Paolo vi disegna, in effetti, un reticolo particolarmente intricato nel quale non è sempre agevole orientarsi. L’impressione mia è che – approfittando della sottoscrizione di Angelo – Paolo si impegni nella trattazio-

⁶⁷ *Consilia*, cit., II, fol. 469va-470ra, 470ra-va.

ne di una vera e propria *quaestio*, curando più che di fornire una *solutio*, di porre solidi paletti di recinzione ad un campo troppo frequentato: va bene, infatti, allargare le maglie del prestito feneratizio, ma sempre *con iudicio*: che si debbano ammettere usure anche sul valore del pegno, pare inammissibile.

Tentando perciò di andar diretti alla sostanza del responso, vediamo come Paolo per prima cosa determina che se i pegni furon venduti “usque ad quantitatem redactam ex venditione”, è estinta “omnis obligatio sortis” (Cino, *in l. I. et II., C. de pigno[raticia] acti[one]*).⁶⁸ Conseguentemente “usque ad dictam quantitatem desierunt currere usure” (*C. de usuris, l. Acceptam: C. 4.32.19*), ove “post oblationem, depositionem et consignationem sortis que habent vim solutionis (*C. de solu[tionibus], l. Obsignatione: C. 8.42.9*)⁶⁹ desinunt usure currere fortius post veram solutionem seu compensationem sortis que vim solutionis habet (*ff. qui poti[ores] in pi[gnore] habe[antur], l. Si debitor: D. 20.4.4*)”. Se trascorso l’anno, dal momento in cui il creditore avrebbe potuto vendere la cosa, non lo fece, si considera la “obligatio sortis extincta, et conversa in pretium et compensata” (*l. Eleganter, ff. de pign[eraticia] actione: D. 13.7.24*). E questo anche se si obietti che non fu osservata una qualche *solemnitas* prevista, poiché questa “requiritur in favorem debitoris”. Vale, afferma Paolo, il principio del dolo come causa di un contratto *bonaefidei*: il danneggiato lo può re-

⁶⁸ C. 4.24.2[3]-3[4]. Paolo aveva già fatto sua l’opinione di Cino, sul computare *in sortem* i frutti percepiti *ex re pignorata*, nel suo commento al Codice: vd. PAULI CASTRENSIS *In primam Codicis Partem Commentaria*, cit., fol. 200vb-201ra, *ad l. quod ex operis, de pignoratitia actione*.

⁶⁹ Cfr. il commento di Paolo a C. 4.32.11 (*l. ex praediis*), *supra*, p. 167 s.

vocare, se vuole, ma se non vuole, il contratto vale. Per cui, conclude il giurista, il patto in discussione

censetur factum gratia utriusque, scilicet iudei si pignus plus valet quam sors et usure, et gratia debitoris si minus valet: quia tunc presumitur ipsum non debere pignus luere [...] et sic habere ipsum pro derelicto apud creditorem; et interest sua quod cedat insolutum ne ulterius currant usure unde in preiudicium eius iudeus non potest huic pacto renuntiare.

Circa la pretesa delle usure ci son più dubbî, perché per quelle non compete nessuna azione “cum nulla fuerit orta obligatio civilis vel naturalis omni iure tam divino quam humano tam canonico quam civili” (*ff. de condi[ctione] indebi[ti]*), *Si non sortem*, cui va aggiunto quanto notano la glossa e i *doctores* in *l. prima, C. summa trini[tate]* e all’*aut. Ad haec, C. de usuris*).⁷⁰ Né vale l’accordo fatto dalla comunità poiché sarebbe fatto *per viam statuti*, il che non è ammesso: anzi chi lo facesse incorrerebbe nella scomunica *ex clem. I., de usuris (Clem. 5.5.1)*: “licet pignora possent retineri virtute dicte conventionis que facilius potuit inducere retentionem et exceptionem quam concedere actionem”. Dunque quella convenzione è *ludibriosa et nullius valoris*, poiché se non poté far sì che “pro usuris solvendis nasceretur obligatio et actio”, similmente non poté fare che “pro eis possent pignora retineri quia si persona debitoris non est obligata similiter nec res date pignori sunt obligate cum hypothecaria qua est accessoria” e senza la principale non può esser contratta.

Il *consilium* firmato da Angelo chiarifica con la sua *solutio* il senso del complesso responso paterno. Non c’è alcun dubbio – scrive Angelo da Castro – che le usure siano vietate dallo *ius commune*, tanto che se anche vengono

⁷⁰ D. 12.6.26; C. 1.1.1; *post* C. 4.32.16.

promesse non danno luogo ad obbligazione, in quanto indebite e, se anche pagate scientemente, sono ripetibili. Attesi anche il privilegio e la *facultas fenerandi* concessi agli ebrei dal *dominium* questi valgono solo “quando super cartis et instrumentis fenerantur”, nessuna azione essendo dal *dominium* stata concessa per fenerare sui pegni, sui quali agli ebrei è solo concesso un diritto di ritenzione. Tale concessione – dice – “cum omnino exorbitet ab utroque iure, licet instante dominio per suos subditos esset servanda, ut lex vel statutum (nota Bartolo, *l. Civitas, Si cer[tum] peta[tur]*: D. 12.1.27). E dunque, se i *domini seculares* possono costringere gli ebrei a restituire le usure (*c. Post miserabilem* [X. 5.19.12] congiunto a quanto nota l’Arcidiacono, *xiii. q. iiii. c. alio* [*Decr. II.14.4.11*]),⁷¹ quegli stessi *domini temporales* non possono però conceder loro di estorcerle. Infatti la legge imperiale “super usuris exigendis hodie facta non teneret, cum in concernentibus anime preiudicium contra canones leges late non tenent” (*c. ii., de reg[ulis] iur[is] li. vi.:* VI[5.13].2), come si legge in Giovanni d’Andrea).

Nemmeno nel caso che il capitale sia maggiore del valore del pegno prestato – conclude il giovane da Castro – le usure sono ammesse.

6. Città *versus* contado, o *de conditione hebraeorum*

Quale complessità di argomentazioni, a mantenere il fragilissimo equilibrio tra lecito e illecito, ammesso e non concesso, richiedesse la tematica usuraria in campo consulente più ancora che in quello *legente* dei commentari, mi pare ben esemplificato dai casi di questi ultimi respon-

⁷¹ GUIDONIS À BAIISO. *Rosarium, seu In Decretorum volumen commentaria*, cit., ad *Decr. II.4.11*, fol. 246va.

si. Ma le insidie erano dovunque risiedesse un ebreo e costui ricevesse un *privilegium ad foenerandum*: se non era il divieto di diritto canonico o il conflitto tra gli *iura communia* a metter dubbî ai giudici, si palesava sùbito lo scontro tra città e contado, a riattivare la discussione sulla validità o meno degli statuti e dei patti. Era una costante del diritto medievale: ogni giurisdizione doveva render conto a un'altra a lei superiore. Così al *cons.* I-85⁷² viene richiesto a Paolo “si iudeus est prohibitus prestare in commitatu (!) vel districtu senarum an poterit in civitate”. In questo caso si vede bene come l'usura non sia altro che un mero pretesto per far valere i diritti del contado rispetto al capoluogo, tanto che il giurista, come in altri casi s'è visto, pare dar per scontato che l'esercizio dell'usura sia normalmente ammesso. E la soluzione è che, siccome un articolo dei patti con Siena prova come la “*comunitas Lucignani habeat merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem*”, essa può a buon diritto “retinere aliquem iudeum ad prestandum” a dispetto degli *ordinamenta* senesi che vietavano agli ebrei di prestare “in comitatu vel districtu”. Fermo restando, conclude il giurista, che “*sine deliberatione communis lucignani non posset aliquis iudeus ibi prestare*”.

Certi principî è sempre bene ricordarli.

Fortuna per i lucignanesi che avevano stipulato quei patti con Siena, perché altrimenti le terre del contado non avrebbero nessuna giurisdizione, l'unica essendo “*apud civitatem cui subsunt*”. Un concetto che Paolo da Castro ribadisce nel *consilium* II-232[252]⁷³, col quale nega alla

⁷² *Consilia*, cit., I, fol. 41rb-va.

⁷³ *Consilia*, cit., II, fol. 405vb-406rb. Il *consilium* è citato come esemplare del pensiero di Paolo da Castro anche da POLIAKOV, *I banchieri ebrei e la Santa Sede*, p. 42.

Communitas Padue (città dove pure il laziale insegnava) il potere di istituire per *sua consilia* nuovi “iudices et officiales [...] contra iudeos qui non erant tempore statutorum initorum inter eos et dictam communitatem”, in quanto essa stessa è soggetta a Venezia e, secondo quanto dispone l’*Auten. de defensoribus civitatum* §. *Nulla, versiculo sed neque* (Nov. 15.2.2), le città suddite all’impero non possono “inconsulto principe creari aliqui alii magistratus quam sint defensores idest potestates earum”: e in questo caso Venezia “loco principis et Imperatori est”.⁷⁴ Padova non ha, dunque, nessuna giurisdizione, e non può, pertanto, “statuta penalia et iurisdictionalia facere sine licentia et confirmatione domini venetorum” (Bartolo *post Guillelmum de cunio in l. Omnes populi, de iust[itia] et iure*: D. 1.1.9).

Relativamente ai pegni – e alle questioni che sorgono in merito per le disposizioni degli statuti nei riguardi dei *feneratores* che “teneant assignare Massario pignorum omnia pignora que finito termino secundum formam decreti sui vendenda erunt” – Paolo sostiene quanto affermato anche nel *consilium* II-396[415],⁷⁵ ossia non essere prescritto che uno debba vendere tutto ciò che tiene presso di sé, ma solo ciò che egli *vuole* vendere. L’interesse del responso sta però nell’affermazione che, siccome la conven-

⁷⁴ Il *consilium*, nella nostra edizione (e in quelle consultate per verifica) non datato, fu probabilmente sollecitato a séguito della domanda di espulsione degli ebrei dalla città che la Comunità patavina aveva presentato nel 1419, e che il Senato Veneto rigettò, proprio adducendo l’intenzione di osservare fino alla loro scadenza i patti stipulati con gli ebrei (cfr. Franco TODESCAN – Gilda MANTOVANI, *Il “Consilium de usuris” di Angelo da Castro*, in *Atti e memorie – Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti*, 96 (1983), p. 173-187: 174).

⁷⁵ Vd., *supra*, pp. 177-179.

zione stipulata con Padova da quegli ebrei (e i privilegi ad essa connessi) stabilisce che “durante tempore firme ipsorum: nihil contra ipsos innovabitur” – e dare a codesti ufficiali la giurisdizione contro gli ebrei ‘non est parva innovatio’ –, non la si può ammettere, perché sarebbe come consentire che “erit eis licitum impune fraudare homines”. Mentre “pacta enim sunt dictis iudeis servanda” (*ff. de pactis, l. prima in principio*: D. 2.14.1).

Son, questi, attestati di favore per gli ebrei che, nei responsi di Paolo da Castro, trovano il loro punto più alto nel *consilium* II-376[395]⁷⁶ ove il giurista ritiene lecito per un ebreo testare, limitatamente alla divisione tra maschi e femmine, secondo i principî della legge mosaica.

Posto che gli ebrei vivono secondo il diritto romano – è il succo del responso –, essi non possono derogare alle leggi romane nelle loro ultime volontà. Ma siccome il testamento⁷⁷ in questione fu redatto da un notaio “secundum ritum christianorum in quo fuit adhibita debita solemnitas”, allora esso è valido anche per quella parte in cui la divisione tra l’erede maschio e le eredi femmine è disposta secondo l’uso ebraico.

7. *Intermedio II. I consilia de iudaeis* di Giovanni da Imola: un parere diverso

Di ben diverso tenore, si diceva, i *consilia de iudaeis* rilasciati da Giovanni da Imola, nei quali emerge il punto di vista meno elastico del canonista. Sulla questione

⁷⁶ *Consilia*, cit., II, fol. 503rb-va.

⁷⁷ Sulle problematiche legate al testamento dell’usuraio manifesto, si veda CONDORELLI, *Bartolo e il diritto canonico*, cit., pp. 504-505.

testamentaria, ad esempio, Giovanni⁷⁸ sostiene che se sul diritto a succedere lo *ius commune* e la *lex mosaica et hebreorum* contrastano, deve prevalere lo *ius commune*, come si evince da *l. Iudei romano* (C. 1.9.8) ove si stabilisce che nell'agire e nel difendersi gli ebrei devono utilizzare il diritto romano e il diritto comune:⁷⁹ “Et pro hoc etiam facit quia precepta iudicialia veteris legis non ligant in nova post adventum Christi, nisi quatenus expresse fuerit approbata per id quod legitur et notatur in *c. Translato, de const[itutionibus]* (X. 1.2.3)”. Dal che appare evidente che “non habet ligare hodie post legem Christi”.

Dello stesso tenore il *consilium III*⁸⁰ nel quale, interrogato se uno zio (ebreo) per parte di madre possa sposare la nipote *ex sorore*, Giovanni risponde netto di no, anche se non si può fare ricorso al divieto di diritto canonico in quanto gli ebrei sono *extra ecclesiam*. Ma un tale coniugio è vietato anche dalla legge divina, e gli ebrei vi soggiacciono, così come sono *subiecti* a quella imperiale, che espressamente vieta agli ebrei di usare le loro leggi “in conventionibus et in nuptiis” (*l. Nemo, C. de iudeis*: C. 1.9.7[6]), imponendo loro d'usare lo *ius civile*, il quale dal canto suo espressamente proibisce il matrimonio tra parenti di secondo grado (*Inst. de nuptiis, in §. Inter eas. versi. fratris*

⁷⁸ *Consilia*, cit., n. 1, fol. 1ra-2ra, *de iudaeis*.

⁷⁹ Per lo studio approfondito della posizione giuridica degli ebrei si rinvia a COLORNI, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, cit., e a QUAGLIONI, *Fra tolleranza e persecuzione*, cit.

⁸⁰ *Consilia*, cit., n. 3, *de consanguineis et affinis et de iudeis*, fol. 2rb-va.

vel sororis; C. de nuptiis, in l. Nemini).⁸¹

Appare dunque chiara la posizione discriminante tenuta dall'imolese, che non manca di ribadirla neppure nei suoi altri responsi. Nel già citato *consilium I*, Giovanni asserisce che anche l'ebreo è tenuto all'osservanza del giuramento prestato, in quanto l'obbligo è "de iure naturali et divino", come stabilito dal *c. Et si Christus, de iureiur[ando]* (X. 2.24.26), al quale sono tenuti anche i giudei (Innocenzo, *in c. Quod super his, de voto*: X. 3.34.8);⁸² donde emerge che essi sono punibili anche dai giudici ecclesiastici, pur se non direttamente ad una pena spirituale, poiché costoro sono *extra ecclesiam*. Però, nel *consilium* successivo,⁸³ dopo aver ribadito che lo *ius commune* va osservato anche nelle cause coinvolgenti gli ebrei, dichiara che gli ebrei non sono ammessi a testimoniare contro i cristiani (*l. Quoniam multi., C. de hereti[cis]* e *Clem. I. de iudeis, c. no. in c. Iudei, de testibus*):⁸⁴ a maggior ragione "non debet credi" al giuramento d'un giudeo contro un cristiano in una causa propria (*glo. in c. Cum in cunctis, de Elec[tione]*; *Aut. Multo magis, C. de sac[ro] san[ctis] eccl[esiis]*).⁸⁵

E infine, al *consilium VI*,⁸⁶ richiesto intorno a una società costituita da tre ebrei per tenere un banco, il giurista imolese risponde con tre punti secchi:

⁸¹ *Inst.* 1.10.3; *C.* 5.4.17.

⁸² INNOCENTII QUARTI PONT. MAXIMI, *Super libros quinque Decretalium ...*, cit., *in c. quod super his, de voto*, fol. 429vb-430vb.

⁸³ *Consilia*, cit., n. 2, *de deposito et de iudaeis*, fol. 2ra-b.

⁸⁴ *C.* 1.5.21 [ex *C.* 1.8.11]; *Clem.* 5.5.1; X. 2.20.21.

⁸⁵ X. 1.6.7; *post C.* 1.2.14.

⁸⁶ *Consilia*, cit., n. 6, *Pro socio*, fol. 3va-b.

1. *Societas ad rem illicitam facta nullo pacto servanda*: e la società fatta dai tre ebrei è illecita perché costituita per esercitare le usure, vietate per legge (c. *Quia in omnibus, de usur[is]*; *Autent. Ad haec, C. de usur[is]*);⁸⁷
2. *Iudeis non licet mutuare ad usuras sed nec fenerari Christianis*, come conclude anche Giovanni d'Andrea (c. *Conquestus, super gl. de usuris*: X. 5.19.8);
3. *Interesse cessante, cessabit actio ad ipsum*: se la società è illecita, non può da essa sorgere alcuna obbligazione (*l. Nec pretermittendum* e *l. Quod autem*).⁸⁸

Emergono abbastanza chiaramente non solo le divergenze di posizione tra Giovanni e Paolo, ma proprio la diversa angolazione con cui essi guardano al problema: Paolo tenta di risolverlo giustificando le disposizioni civilistiche in eccezione al divieto canonistico, mentre Giovanni si volge al diritto civile solo raramente e sempre in seconda istanza, come aggiunta al principio disposto dalla norma canonistica.

8. Dopo Paolo. La disputa tra Angelo da Castro e Alessandro Nievo attraverso i *consilia*

L'ultimo parere di Paolo (nell'ordine della stampa) relativo alla questione ebraica è il *consilium* II-379[398],⁸⁹ una brevissima *subscriptio* di conferma al responso prece-

⁸⁷ X. 5.19.3; *post* C. 4.32.16.

⁸⁸ D. 17.2.57[58] e 17.2.53[54].

⁸⁹ *Consilia*, cit., II, fol. 504ra-b.

dente⁹⁰ firmato dal figlio Angelo. Il quale Angelo – cancellando con un tratto di penna tutte le discriminazioni di Giovanni da Imola – dichiara gli ebrei fededegni, affermando che i libri-registro dei giudei feneratori privilegiati fanno piena fede, “nisi per evidentissimas et clarissimas probationes ostendatur de iusticia adversarii”: prova il cui onere ricade su chi voglia dimostrare il dolo dell’ebreo.

Avviene così che i *consilia* di Angelo da Castro divennero il punto di riferimento ufficiale dei sostenitori delle libertà degli ebrei,⁹¹ in opposizione ai celebri *consilia* violentemente anti giudaici scritti nel 1469⁹² dal canonista Alessandro Nievo.⁹³

⁹⁰ *Consilia*, cit., II, *Consilium* 378[397], fol. 503vb-504ra.

⁹¹ Nel 1475 Angelo avrebbe anche difeso degli ebrei accusati a torto dell’uccisione d’un fanciullo a scopo rituale: gliene incolse un’accusa di filogiudaismo (cfr. QUAGLIONI, *Angelo di Castro*, in DBGI, cit., I, p. 72).

⁹² Sulla data non v’è più un accordo generale: ho accolto quella proposta da Francesco BIANCHI, *Nievo, Alessandro*, in DBI, Vol. 78 (2013), pp. 537-538. POLIAKOV, *I banchieri ebrei e la Santa Sede*, p. 43 nt. 34, scrive che il primo *consilium* «fu redatto prima del 1442; gli altri tre fra il 1445 e il 1455».

⁹³ Pubblicati la prima volta a Norimberga nel 1479 da Freidrich Creussner, i *Consilia contra iudeos foeneratores* ebbero un séguito enorme testimoniato dalle numerosissime ristampe prodotte nel giro di breve tempo.

Non fu casuale che al Nievo fosse contrapposto proprio Angelo da Castro: i due s’erano incrociati una prima volta all’esame di dottorato in diritto canonico di Alessandro, quando Angelo fu uno dei quattro *doctores* giudicanti; poi, nell’anno accademico 1472-73 essi si ritrovarono concorrenti sulla cattedra mattutina di *ius canonicum* dello stesso ateneo patavino. Sui *consilia* di Angelo da Castro e sulla sua disputa col Nievo, si vedano QUAGLIONI, *Angelo di Castro*, cit., I, pp. 71-72; Hélène ANGIOLINI, *Polemica antiusuraria e*

Come già aveva lasciato presagire l'atteggiamento di Paolo da Castro – che nei suoi interventi sull'usura, sia *in legendo* che *in consulendo*, pareva cercare i casi eccezionali in cui il divieto canonico dell'usura fosse ancora applicabile, in una generale accettazione della *superhabundantia* nel credito,⁹⁴ piuttosto che il contrario –, erano un poco mutati i termini del contendere. Era, infatti, ormai generalmente accettato il principio espresso dall'Arcidiacono, che *usura non committitur, nisi in mutuo*,⁹⁵ e la discussione si era spostata sull'istituto emergente del Monte di Pietà,⁹⁶

propaganda antiebraica nel Quattrocento: (prime notizie per l'edizione dei Consilia contra Iudeos fenerantes di Alessandro Nievo e dei Consilia de usuris di Angelo di Castro), in *Il pensiero politico*, 19/3 (1986), pp. 311-318; ID., *Cibus iudaei: un consilium quasi inedito di Angelo di Castro sulla macellazione con rito ebraico e una reprobatio di san Giovanni da Capestrano*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale*, cit., pp. 102-107; TODESCAN – MANTOVANI, *Il "Consilium de usuris" di Angelo da Castro*, cit. (con edizione del *consilium*, Manoscritto d'Ablaing 33, fol. 5r-7v). Sui *consilia* del Nievo, e sullo stato della polemica al tempo, si legga, soprattutto, POLIAKOV, *I banchieri ebrei e la Santa Sede*, cit., pp. 43-48; ma si vedano anche le pagine dedicate loro da QUAGLIONI in *'Questione ebraica' e usura in Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 188-191, e in *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, cit., pp. 428-432.

⁹⁴ Ovvero il riconoscimento del danno emergente per chi «emendo vel vendendo aliqua incrementa suscepit» (come recitava il canone 62 *ex Concilio Martini Papae*, ripreso da Graziano, *Decr.* II.14.4.4).

⁹⁵ GUIDONIS A BAIISO ... *Rosarium, seu In Decretorum volumen commentaria*, cit., in *C. 14, q. 3, c. 2 Si foeneraveris* (*Decr.* II. 14.3.2), fol. 245rb.

⁹⁶ Sul dibattito a livello giuridico intorno ai Monti di Pietà medievali, si vedano, almeno, Saverio AMADORI, *Nelle bisacce di Bernardina Feltre. Gli scritti giuridici in difesa dei Monti di Pietà*, Editrice Compositori, Bologna 2007; Rodolfo SAVELLI, *Aspetti del di-*

soprattutto in quei casi in cui il Monte, per non dilapidare il capitale iniziale, richiedeva anch'esso ai clienti un tasso d'interesse,⁹⁷ scatenando – come diretta conseguenza della lotta all'usura – una violenta reazione anti giudaica, con l'individuare nel prestatore ebreo il simbolo del crimine feneratizio.

Angelo e Alessandro furono i campioni dei due schieramenti che si fronteggiarono in aperta polemica sul tema, che eccitò il Quattrocento.⁹⁸ Da un lato si trovarono soprattutto i Minoriti osservanti⁹⁹ a sostenere che nemmeno il pa-

battito quattrocentesco sui Monti di Pietà: 'Consilia' e 'Tractatus', in *Banchi pubblici, banchi privati e Monti di pietà nell'Europa preindustriale: amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*. Atti del Convegno: Genova, 1-6 ottobre 1990, Società ligure di storia patria, Genova 1991, pp. 541-560; Maria Giuseppina MUZZARELLI, *Il Gaetano ed il Bariani: per una revisione della tematica sui Monti di Pietà*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, 1980, pp. 3-19.

⁹⁷ Il fatto, per taluni, era talmente inquietante che l'eremitano Nicolò Bariani titolò il suo atto d'accusa *De Monte Impietatis* (Cremona 1496 [s.n.]). A favore dei Monti richiedenti il rimborso, si schierò invece il *Defensorium Montis Pietatis contra fimenta omnia emule falsitatis* (Mediolani 1497 [Scinzenzeller]) di Bernardino de' Bustis (ed. parziale e traduz. in AMADORI, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre*, cit., pp. 134-167).

⁹⁸ La diatriba fu particolarmente accesa a Padova, dove sia Angelo che il Nievo insegnavano, e dove la Quaresima del 1469 era stata predicata dal frate Michele Carcano (vd. *infra*, nt. 103): conseguenza fu che quell'anno, nello Studio, si produsse una «spaccatura ideologica tra “rigoristi” e “lassisti” in tema di *feneratio*» (TODESCAN – MANTOVANI, *Il “Consilium de usuris” di Angelo da Castro*, cit., p. 175).

⁹⁹ Il principale alleato del Nievo in questa disputa – nella quale il giurista versò a piene mani citazioni dalle prediche di Bernardino da Siena – fu il frate Michele da Carcano; e nei *consilia* del vicentino i Frati minori italiani trovarono «il principale arsenale da cui

pa potesse in alcun modo dispensare dal divieto divino d'usura, o tollerare che le città consentissero agli ebrei di esercitare attività di banco – non rimanendo più chiaro dove prevalesse l'osservanza d'un principio divino¹⁰⁰ e dove l'odio razziale – e affaccendandosi per la fondazione dei *Montes Pietatis* (anche con rimborso spese).¹⁰¹ Dall'altro lato si poneva chi – anche soltanto per rassegnazione allo stato dei fatti¹⁰² – si adoperava per fornire un sostegno giuridico a coloro che esercitavano (certo con lauti profitti e magari non sempre con immacolata coscienza) un'attività ormai tan-

[attingere] i loro argomenti anti-ebraici, di ordine teologico»: POLIAKOV, *I banchieri ebrei e la Santa Sede*, cit., p. 47 (s'è ritoccata la traduzione originaria).

¹⁰⁰ Le argomentazione del Nievo, in effetti, paiono anacronistiche, nel non tener in nessun conto le aperture di dottrina e giurisprudenza affermatesi nel corso dell'ultimo secolo. Egli sosteneva, infatti, l'usura violasse contemporaneamente lo *ius divinum* e lo *ius naturale*: il primo in quanto l'usura era vietata «et per vetus et per novum testamentum», il secondo poiché diritto naturale e diritto divino «idem sunt» (NIEVO, *Consilia*, cit., I, § *Gloriosissimi redemptoris nomine*, fol. 1rb: cfr. TODESCAN – MANTOVANI, *Il "Consilium de usuris" di Angelo da Castro*, cit., pp. 176-177).

¹⁰¹ «Prefatum etiam montem cum denarii solutione pro satisfaciendo expensis etcetera esse licitum, demonstrat omnium fratrum minorum de observantia communis determinatio, nemine discrepante, qui cum sint de diversis regionibus et statibus et in diversis facultatibus et scientiis eruditi, atque mundum ita strenue cum vanitatibus suis contempserint, ut omnibus abdicatis Christum in summa paupertate sequantur»: BERNARDINO DE' BUSTIS, *Defensorium montis pietatis*, cit., *tract. II, pars V*, fol. 62vb (AMADORI, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre*, cit., p. 144: punteggiatura mia).

¹⁰² Uno "stato di necessità", come lo definisce Todescan (*Il "Consilium de usuris" di Angelo da Castro*, cit., p. 178), riferendosi proprio alla posizione sostenuta da Angelo nel *consilium* sottoscritto dal padre (vd. *supra*, p. 189 s.).

to indispensabile alla vita cittadina da venir ritenuta, a livello politico, di pubblica utilità.

Che il “principale arsenale” per difendere i suoi responsi Angelo da Castro¹⁰³ lo trovasse nei *consilia* di un canonista come Pietro d’Ancarani (1333-1416),¹⁰⁴ ci può forse suggerire che si avvicinava il momento in cui le posizioni di commentatori e decretalisti – dopo che teologi e giuristi avevano trovato relativamente presto un punto di equilibrio nel riconoscere la liceità dell’interesse – avrebbero anch’esse finito col trovare il modo, se non d’incontrarsi, di ridurre le reciproche distanze. Il nobile Pietro, infatti, nel suo famoso *consilium* 243¹⁰⁵ per il duca di Mantova, aveva

¹⁰³ In un *consilium* (*inc.* “Viso casu cum dubiis”), Angelo difese le ragioni del Monte di Vicenza (rifondato nel 1492 da Bernardino da Feltre sulle vestigia di uno precedente fondato solo pochi anni prima da fra Marco da Montegallo, era tra i *Montes Pietatis* che richiedevano un rimborso spese: si veda, anche per la bibliografia relativa, AMADORI, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre*, cit., pp. 71 ss). Il responso è citato dal Busti nel *Defensorium* (*tract. II, p. V*, fol. 66rb-va = AMADORI, p. 156), ed è diverso dal *consilium de usuris* attraverso il quale Angelo polemizzò col Nievo e che venne postillato dal grande oppositore del Castrense juniore, Michele Carcano (vd. AMADORI, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre*, cit., pp. 71-72). Sulle postille del Carcano si veda Petrus Cornelius BOEREN, *Les Apostillae de Michel Carcano de Milan, O.F.M., au “Consilium de usuris” d’Ange de Castro*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 63 (1970), pp. 174-180.

¹⁰⁴ Vd. QUAGLIONI, *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, cit., p. 428. Sul giurista toscano si veda la recente biografia curata da Orazio CONDORELLI, *Pietro d’Ancarani*, DBI, 83, 2015, pp. 444-448.

¹⁰⁵ *Consilia sive Iuris Responsa PETRI ANCHARANI Iurisconsulti Clarissimi...*, Venetiis 1585 [Sub signo aquilae sese rinovantis], fol. 129r-v.

sostenuto la liceità per gli ebrei di prestar dietro interesse con pieno diritto,¹⁰⁶ esprimendo chiaramente «les vues des juristes italiens qui, nourris de droit romain, et par surcroît édifiés par l'essor contemporain de la vie économique, avaient tendance à mettre en question l'interdiction du prêt à intérêt en général».¹⁰⁷

Per mettere tutti d'accordo, la storia avrebbe impiegato un altro secolo buono, ma intanto la polemica era matura abbastanza per essere sistematizzata in *tractatus*. Compito del quale s'incaricarono, principalmente, il fiorentino Lorenzo Ridolfi († 1450) e l'aretino (ma di scuola bolognese) Antonio Roselli (1380-1466): due canonisti, la cui opera appare però spesso complementare, nel propendere l'una più apertamente verso le tesi dell'Ancarano (attraverso l'insegnamento di Giovanni da Legnano, maestro onoratissimo del Ridolfi), l'altra accogliendole con maggiore cautela.

Ma se intorno all'usura il dibattito teorico rimase aperto per tutto il Cinquecento, per quanto concerne gli usurai ebrei – istituita ormai ufficialmente dai pontefici la

¹⁰⁶ Una posizione condivisa da Paolo da Castro, che riteneva il trattar con gli ebrei *necessarium et salutifer* (*consilium* II-396[415], fol. 512vb, *in fine*) per un cristiano, operando gli ebrei a scàpito della loro anima.

¹⁰⁷ Léon POLIAKOV, *Les banchieri juifs et le Saint-Siège du XIII^e au XVII^e siècle*, S.E.V.P.E.N., Paris 1965, p. 57: «[esprimendo chiaramente] il punto di vista dei giuristi italiani, i quali, nutriti di diritto romano e perdipiù sorretti dallo sviluppo della vita economica contemporanea, avevano la tendenza a mettere in discussione la proibizione [canonica] del prestito contro interesse in generale» (trad. mia). Al testo di Poliakov si rinvia anche per un'analisi del *consilium* e delle ragioni specifiche addotte da Pietro a sostegno della sua tesi (pp. 41-42 dell'ediz. italiana).

professione del banchiere contro pegno –, già dalla metà del 1400 prevalse «la posizione intermedia, difesa da [Paolo da] Castro».¹⁰⁸ Posizione intermedia non per un'attitudine salomonica, poco consona all'abito irreprensibile del chiarissimo giurista laziale, ma (lo abbiamo già voluto sottolineare) per il sensato pragmatismo su cui essa si fondava. La comprensione – da parte di un uomo profondamente religioso, aborrente dall'usura come peccato tra i più riprovevoli – che la società mercantile su cui s'era ormai organizzato il mondo civile della *respublica christianorum* non poteva più permettersi di disconoscere la professionalità del prestito, soprattutto di danaro, e che perciò, limitatamente a certe forme più strettamente legate al capitale (o denaro mercantile), essa dovesse necessariamente essere tollerata; e che tollerarla praticata com'era da prestatori ebrei era il modo migliore, per un cristiano, di vivere decorosamente all'interno di quella società, senza dannarsi l'anima.

¹⁰⁸ POLIAKOV, *I banchieri ebrei e la Santa Sede*, p. 48. E, si badi bene, una posizione elaborata *in consulendo*.

Conclusioni

Se ancora rimanevano incertezze o perplessità circa l'effettivo realizzarsi praticamente dell'*utrumque ius* nei secoli centrali dell'esperienza dello *ius commune*, l'indagine condotta sullo *iuris utriusque doctor* Paolo da Castro – accademicamente impegnato soltanto nell'insegnamento del diritto civile, ma chiamato ripetutamente, con i suoi *consilia*, ad intervenire nel midollo più vitale delle problematiche canonistiche – le ha tutte dissolte, senza lasciar traccia di nebulosità.

La padronanza della letteratura canonistica – ivi compresi i testi dei teologi e, in molti casi, la patristica – mostrata dal giurista di Castro non presenta incrinature o debolezze. I canoni sono applicati da Paolo con una disinvoltura che è segno di una totale confidenza con essi, utilizzati anche per la soluzione di questioni che parrebbero *prima facie* devolute alle leggi civili, a loro volta sovente richiamate a dirimer controversie apparentemente di pertinenza canonistica, nell'applicazione più completa dell'*utrumque ius*. Un'abilità, questa del Castrense, di cui dovettero esser convinti gli stessi committenti del giurista, i quali non ebbero reticenze a sollecitare l'*utriusque legis doctor* – pur consapevoli che da sempre egli doveva la sua celebrità accademica all'insegnamento del diritto civile – su questioni anche di espressa competenza canonistica. Una circostanza, questa, che apre forse uno spiraglio sulla psicologia o sui comportamenti del pubblico. Un aspetto che fino ad oggi non è mai stato preso in adeguata considerazione, concentrati come si è sulla sola personalità del consulente. Personalità che tuttavia emerge anche nei contesti presi in esame nel presente lavoro, perché evidentemente Paolo ri-

tenne di poter esprimersi e competere in giudizio su materie e temi che non affrontava ordinariamente dalla cattedra.

La lettura dei *consilia* ha mostrato anche come quello strumento, nato per pure finalità pratiche, si avviò ben presto a diventare un dispositivo imprescindibile anche per il giurista teorico,¹⁰⁹ al quale offriva una duttilità infinitamente superiore alla libertà d'interpretazione concessa dai *commentaria*, che dovevano, per forza di cose, rimanere strettamente aderenti al dettato normativo.

Questa, in breve, la tesi che si è voluto difendere attraverso il presente lavoro. Paolo da Castro – giurista altamente reputato dai suoi contemporanei, consacrato dalla storia ai vertici delle *auctoritates* intellettuali della giurisprudenza; uomo dalla lunga ed operosissima vita, trascorsa a cavallo di due secoli che videro la società europea in trasformazione radicale e vertiginosa, come forse solo ai giorni nostri si sta nuovamente verificando – è stato la figura ideale per fondare le argomentazioni della tesi stessa.

A differenza di un Bartolo da Sassoferrato, ad esempio, che alle grandi tematiche preferì l'inquadratura delle “argomentazioni particolari”,¹¹⁰ e più che Baldo degli Ubal-

¹⁰⁹ Cfr. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, cit., p. 169: «... proprio nei *consilia* si riflette in modo altrettanto eccellente la potenzialità teorica, sperimentata nel concreto, del *ius commune*».

¹¹⁰ «Bartolo sembra non porre mai al centro della sua riflessione i grandi problemi politici della sua epoca, ma si adegua a una costruzione di pensiero tipicamente medievale che gli consente di inquadrare le argomentazioni particolari che più lo interessano e di trovare i fondamenti teoretici di una realtà in continua evoluzione quale era quella dell'Italia centrale, toscana e pontificia, nell'ambito della quale si consuma la sua intera esperienza umana»: PIO, *Il pensiero politico di Bartolo*, cit., p. 174. Cfr. Ennio CORTESE, *Il diritto*

di, *philosophòtatos iuristorum*, Paolo – anche per ragioni dovute al suo particolare stato professionale – quei problemi si trovò a doverli affrontare anche da un punto di vista effettivamente pratico.¹¹¹

Ritengo, a tal proposito, quasi paradigmatiche le soluzioni che i tre giuristi diedero al problema della validità del *constitutum Constantini*. Bartolo e Baldo la sostennero, parrebbe non senza imbarazzi, il primo svicolando col famigerato “sumus in terris amicis ecclesiae”, il secondo superando «le obiezioni che costantemente egli stesso oppone alla validità giuridica della Donazione»,¹¹² solo sulla base di convinzioni fideistiche e della – realistica ma ben poco giuridica – constatazione che, ormai “valde diminutum” l’Impero, la Chiesa aveva vinto e perciò il *constitutum* era valido, se non *de iure*, certo *de facto*.

nella storia medievale, II, Il cigno Galileo Galilei, Roma 1995, pp. 430-432: «Quanto non si può contestare a Bartolo è quella predisposizione per il diritto pubblico che da sempre la storiografia non solo gli riconosce, ma di cui fa un aspetto tanto caratterizzante della sua produzione da meritargli un posto speciale anche nella storia delle dottrine politiche... Non si creda però che quest’ispirazione venga dall’ansia per i grandi problemi posti dai nuovi assetti europei del tempo. Essa viene piuttosto dalla preoccupazione per le vicende locali italiane: è il cittadino Bartolo che trepida per la crisi storica del mondo comunale e la traduce in figure giuridiche e in valutazioni tecniche». Sulla stessa linea critica Jan BASKIEWICZ, *Quelques remarques sur la conception de dominium mundi dans l’œuvre de Bartolus*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti*, cit., II, pp. 9-25.

¹¹¹ Si veda il caso emblematico del celeberrimo *consilium de schismate*, I-417[416] (418, secondo altre, più recenti edizioni).

¹¹² MAFFEI, *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*, cit., p. 203.

Paolo da Castro, invece – e benché la questione fosse ormai destituita d’interesse per i civilisti¹¹³ – poggiò la sua incondizionata adesione ai principî ierocratici su, certamente molto discutibili, ma ben argomentate ragioni di diritto, con le quali sostenne l’eccezionalità della posizione della Chiesa Romana rispetto alle altre Chiese e la sottrazione alle norme di diritto comune delle donazioni imperiali a lei fatte: infatti queste, più che vere e proprie cessioni, configurano una sorta di restituzione (“resignatio”) al vicario di Dio in terra di ciò che – per disposizione divina – gli sarebbe spettato *ab origine*.

Una posizione forse non originalissima, ma certo argomentata con cura e con determinazione.

Allo stesso modo, il giurista di Castro pare andare più addentro a questioni che i due suoi maestri (Baldo in via diretta, Bartolo, idealmente, per discendenza di scuola), trattavano in maniera più superficiale, come, ad esempio, il caso dei conflitti di giurisdizione tra giudice civile e giudice ecclesiastico. Bartolo fissa la regola – e non è dubbio lo faccia con genio intuitivo ed equilibrio – e si volge ad altro, Baldo affronta la questione soprattutto per valorizzare l’impatto delle consuetudini feudali sulla vita giuridica del tempo, dunque in maniera un poco trasversale. Paolo – attraverso i responsi di cui è richiesto da privati e da istituzioni – si adopera per facilitare l’operato della giustizia, acciocché i fini di questa non trovino intralci nelle strettoie della burocrazia o di principî astratti.

Paolo da Castro non rinnega mai la sua devozione religiosa ed il suo attaccamento alla Chiesa, non cede ad opportunismi che ne farebbero un *lapsus*, ma – in alcuni casi – pare addirittura assumere su di sé la responsabilità di fissare dei paletti di protezione all’integrità della Chiesa, anche

¹¹³ Cfr. MAFFEI, *ibid.*, p. 288.

contro se stessa, contro le frequenti tentazioni di difendere i propri privilegi anche al dilà della sua primaria funzione di carità e difesa dei deboli. Quei privilegi le sono dovuti proprio in quanto – quale espressione di Dio in terra – essa ha il compito di giovare ai bisognosi.

Da questo nasce in Paolo un utilizzo dell'*utrumque ius* che mostra non soltanto la preparazione – di uguale, ferrea, solidità – in entrambi i diritti, nonostante il giurista abbia praticato l'insegnamento solo dello *ius civile*, ma anche il loro utilizzo indipendentemente dal foro in cui la causa era agita.

Attraverso questo procedere combinando i due diritti, Paolo da Castro arriva a giustificare anche il principio della liceità di un certo interesse nei contratti di prestito, contrario ai principi biblici del Deuteronomio e a precise norme di diritto canonico, ma reso necessario dalla nuova situazione sociale.

Perché l'integerrimo Paolo da Castro era fermamente convinto – come osservò Francesco Calasso – che «il fine supremo della condotta umana [...] è la conquista della gloria eterna» per la quale l'uomo è stato creato, solo fine al cui raggiungimento sono disposti «gli ordinamenti obbiettivi [di Chiesa e Impero], i quali sono costituiti “hominum causa”»¹¹⁴ e sono governati dal medesimo principio della *ordinatio ad unum*. Un così alto fine non poteva, dunque, essere raggiunto, secondo Paolo da Castro, se non attraverso la scienza giuridica, la quale

est vera philosophia, et non simulata, et nobilior omni alia, postquam tendit ad faciendum homines bonos: propter quos omnia facta sunt. Et si efficiantur boni, destinantur in gloriam aeternam, propter quam capessendam homines sunt creati, non

¹¹⁴ CALASSO, *Medio evo del diritto*, I, cit., p. 490.

propter haec transitoria mundana. Aliae vero scientiae ad hoc non tendunt: ideo non attingunt dignitatem istius.¹¹⁵

Un principio ben chiaro, fissato giusto in apertura di commento a una delle leggi fondamentali dello *ius commune*. Ecco: la *lectura* come sede di principî. Ciò che ci introduce all'ultimo punto della tesi. Ossia, come il processo di rinnovamento del diritto comune – adeguandolo per mezzo dell'intervento interpretativo del *doctor iuris* alle nuove esigenze dettate dalla società fermentante –, in Paolo da Castro (e non solo in lui, ma nel giurista laziale in maniera determinante, molto evidente e quasi sistematica), avvenga soprattutto nei *consilia*, strumento agile e meglio predisposto a rendere elastici quei principî del diritto che l'*opinio in legendo* poteva solo, invece, rafforzare nella loro graniticità.

È palese il rischio – d'altronde subito colto anche dai contemporanei – che il *consilium sapientis*, nelle mani di dottori di scarsa rettitudine e poco immacolata coscienza, potesse divenir il luogo deputato per le storture giudiziali, attraverso le spregiudicate *inventiones in iure* di quegli inaffidabili sapienti. Ma sembra anche inconfutabile che il mondo giuridico abbia trovato in se stesso gli anticorpi necessari a rendere il responso sapienziale uno strumento imprescindibile almeno per tutto il secolo decimoquinto (poi la crisi del sistema di diritto comune sarà più difficilmente gestibile).

Di più, a séguito delle ricerche compiute – e almeno per quanto riguarda il caso di Paolo da Castro –, mi sentirei di concludere che fu proprio il *consilium sapientis* lo strumento principe nell'imporsi della *communis opinio* come termine di raffronto delle interpretazioni giurisprudenziali

¹¹⁵ PAULI CASTRENSIS... *In primam Digesti Veteris partem Commentaria...*, cit., in *l. I, § 1, D. de iustitia et iure*, (D. 1.1.1), fol. 2ra n. 5.

nella pratica del diritto, nel Quattrocento. L'affermazione di Léon Poliakov che l'*opinio* espressa *in consulendo* da Paolo da Castro in materia di liceità delle usure, divenne l'opinione prevalente tra i giuristi, sembra dare appoggio alla nostra tesi.

Fonti e Bibliografia

Acta graduum academicorum Gymnasii patavini ab a. 1406 ad a. 1450, cur. Gasparo Zonta, Giovanni Brotto, Ed. Antenore, Padova 1970.

Ad Statutum florentinum. Esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna, a cura di Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini, ETS, Pisa 2009.

Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia, 1. Dalle origini all'età spagnola, I, Origini e fondazione dello Studium generale, a cura di Dario Mantovani, Cisalpino, Pavia 2012.

AMADORI, Saverio: *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre. Gli scritti giuridici in difesa dei Monti di Pietà*, Editrice Compositori, Bologna 2007.

AMBROSIUS MEDIOLANENSIS: *de Tobia*, XV, 51, in *Patrologiae Latinae cursus completus accurante Jacques Paul Migne*, XIV, Garnier, Parisiis 1845.

ANDOLFATO, Rossella: *Utilità, prezzo, contratto sociale: crisi dell'etica economica in Duns Scoto*, in *Genesis dello spazio economico. Il labirinto della ragione sociale: filosofia, società e autonomia dell'economico*, a cura di Luigi Ruggiu, Guida, Napoli 1992, pp. 119-146.

ANGELO DA CHIVASSO: *Summa angelica de casibus conscientiae*, Venetiis 1486 [Jacobinus de suigo de sancto Germano].

ANGELO DEGLI UBALDI: ... *Lectura aurea super secunda .ff. novi...*, Lugduni 1534 [Moylin].

ANGIOLINI, Hélène: *Cibus iudaei: un consilium quasi inedito di Angelo di Castro sulla macellazione con rito ebraico e una reprobatio di san Giovanni da Capestrano*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli e Giacomo Todeschini, Istituto per i Beni Artistici, Culturali, Naturali della Regione Emilia-Romagna, Bologna 1989 (*Documenti*, 29), pp. 102-107.

— : *I “consilia” quale fonte per la vita economica: alcuni problemi*, in Mario Ascheri – Ingrid Baumgärtner – Julius Kirshner (Eds.), *Legal consulting in the civil law tradition*, The Robbins Collection, Berkeley, CA 1999 (*Studies in Comparative Legal History*), pp. 293-315.

— : *Polemica antiusuraria e propaganda antiebraica nel Quattrocento: (prime notizie per l'edizione dei Consilia contra Iudeos fenerantes di Alessandro Nievo e dei Consilia de usuris di Angelo di Castro)*, in *Il pensiero politico*, 19/3 (1986), pp. 311-318.

— : *Prestito ebraico e Monti di Pietà: vecchie e nuove letture*, in *Il pensiero politico* XXVII (1994), pp. 193-214.

Antoninus de Florentia: vd. PIEROZZI, Antonino.

Antonius de Rosellis, vd. ROSELLI, Antonio.

ARENDT, Hannah: *Una rilettura della storia ebraica (marzo 1948)*, in *Ebraismo e modernità*, Unicopli, Milano 1986 (ediz. origin. in *Jewish Frontier*, 1948), pp. 145-156.

ARMSTRONG, Lawrin D.: *Law, Ethics and Economy: Gerard of Siena and Giovanni d'Andrea on Usury*, in *Money, Markets and Trade in Late Medieval Europe: essays in honour of John H.A. Munro*, edited by Lawrin Armstrong, Ivana Elbl, Martin M. Elbl, Brill, Leiden – Boston 2007, pp. 41-58.

— : *The politics of usury in Trecento Florence: The Questio de monte of Francesco da Empoli*, in *Mediaeval studies*, 61 (1999), pp. 28-44.

— : *Usury and Public Debt in early Renaissance Florence. Lorenzo Ridolfi on the Monte Comune* (con l'edizione di Laurentius Ridulfis, *Tractatus de usuris*, secondo l'autografo), Pontifical institute of Mediaeval studies press, Toronto 2003.

ASCHERI, Mario: *A margine del titolo De constitutionibus del Liber Extra (I,2): dal testo a un tardo commentatore*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 2: Öffentliches Recht*, (vd. *infra*), pp. 1-11.

— *I consilia dei giuristi medievali, per un repertorio-incipitario computerizzato*. Edizioni "Il Leccio", Siena 1981.

— *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*, Roma 105 (2003), pp. 305-334.

— *Le 'Differentiae inter ius canonicum et ius civile'*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht*, vd. *infra*), pp. 67-73.

— *Giuristi, umanisti e istituzioni del Tre-Quattrocento: qualche problema*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, s. III (1977), pp. 533-579.

— *Quicquid cantet ecclesia. La pace di Costanza da Odo-fredo a Baldo degli Ubaldi*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000*, a cura di Carla Frova, Maria Grazia Nico Ottaviani, Stefania Zucchini, Università degli Studi, Perugia 2005, pp. 461-471.

— *Lo straniero. Aspetti della problematica giuridica*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di Gabriella Rossetti, Liguori, Napoli 1989, pp. 37-50.

— *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, il Mulino, Bologna 1989.

ASHTOR, Eliyahu: *Gli ebrei nel commercio mediterraneo nell'Alto Medioevo (secc. X-XI)*, in *Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, vol. 26, CISAM, Spoleto 1980, pp. 401-487.

Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale: secoli 14. e 15., presentazione di Sofia Boesch Gajano, [s.e.], Roma 1983.

BALDO DEGLI UBALDI: [*Compendium ad Sextum librum Decretalium*], Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticano latino 5925, cc. 1ra-49vb.

— *Consilia*, Mediolani 1489 [Leonhard Pachel].

— *Consiliorum sive Responsorum volumen Tertium*, Venetiis 1575 [apud Iuntas].

— *In Primum, Secundum, et Tertium Cod. Lib. Com.*, Venetiis 1599 [apud Iuntas].

— *In Quartum et Quintum Codicis libros Commentaria*, Venetiis 1599 [apud Iuntas].

— *Commentaria in 7. 8. 9. 10. et 11. Cod. Lib. ...* Lugduni 1585 [s.n.].

— *In usus feudorum commentaria doctissima, quicquid eam concernit rationem facile complectentia. Accesserunt Andr. Siculi adnotationes...*, Lugduni 1566 [excudebat Claudius Seruanus].

— [*Summarium... super Decretales*], Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barberino latino 1398, cc. 389r-487r.

BARTOCCI, Andrea: *Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei Frati Minori e la scienza giuridica nell'età avignonese (1309-1376)*, Jovene, Napoli 2009.

BARTOLO DA SASSOFERRATO: *Commentaria cum additionibus Thomae Diplovatatii aliorumque excellentissimorum doctorum, una cum amplissimo repertorio noviter elucubrato per dictum clarissimum doctorem dominum Thomam Diplovatatum, IX. Consilia, questiones, et tractatus*, Venetiis 1529.

— *Commentaria in Primam Digesti Veteris partem*, Venetiis 1590 [apud Iuntas].

— *Consilia, Quaestiones et Tractatus...*, Venetiis 1570 [apud Iuntas].

— *In Primam Codicis partem...*, Venetiae 1570 [apud Iuntas].

— *In Primam Infortiati Partem*, Venetiis 1570 [apud Iuntas].

— *In secundam Digesti veteris Partem*, Venetiis 1570 [apud Iuntas].

— *In secundam Digesti Veteris Partem*, Venetiis 1585 [apud Iuntas].

— [*Lectura*]... *super Codice*..., Parisiis 1516 [Jean Petit].

BASDEVANT-GAUDEMET, Brigitte: *L'influence du droit canonique sur le droit des fonctions publiques*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 2: *Öffentliches Recht*, (vd. *infra*) pp. 311-332.

BASSANI, Alessandra: *Ippolito Marsili, el bianco e la negra: profili contenutistici e metodologici in qualche consilium di un celebrato criminalista bolognese*, in *Luoghi del Giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*. Atti della Giornata di Studio, Bologna, Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Feste, 30 maggio 2008, a cura di Bernardo Pieri e Ugo Bruschi, Gedit, Bologna 2009, pp. 9-30.

BAUMGÄRTNER, Ingrid (Hg.): *Consilia im späten Mittelalter: zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Thorbecke, Sigmaringen 1995.

BAUMGÄRTNER, Ingrid: *Martinus Garatus Laudensis. Ein italienischer Rechtshgelehrter des 15. Jahrhunderts*, Böhlau, Köln – Wien 1986.

— *Rechtsnorm und Rechtsanwendung in der venezianischen Terraferma des 15. Jahrhunderts : Die Consilia von Bartolomeo Cipolla*, in EAD., *Consilia im späten Mittelalter*, cit., p. 79-111.

BELLOMO, Manlio: *Elogio dei dogmata legum. Memorie per una storia della storiografia giuridica*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 20 (2009).

— *Elogio delle regole. Crisi sociali e scienza del diritto alle origini dell'Europa moderna*, Euno, Leonforte 2012.

— *L'Europa del diritto comune*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 1999⁷.

— *I fatti e il diritto: tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli 13.-14.)*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 2000.

— *I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune*, in *Legge, giudici, giuristi*. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981, Giuffrè, Milano 1982, p. 149-161.

— *Ius civile, ius canonicum, società medievale*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 1: *Zivil- und Zivilprozessrecht*, (vd. *infra*) pp. 1-6.

— *Medioevo edito e inedito*, 1: *Scholae, universitates, studia*, 2: *Scienza del diritto e società medievale*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 1997.

— *Medioevo edito e inedito*, 3: *Profili di giuristi*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 1998.

— *Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento*, contributi codicologici di Livia Martinoli, in appendice, nella sede dell'Istituto Palazzo Borromini, Roma 2008.

— *Saggio sui 'consilia' di Giovanni Calderini*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 50 (1977), pp. 119-126.

— *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 1996.

— *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 2002.

— *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Giannotta, Catania; Il cigno Galileo Galilei, Roma 1991⁵.

BELLONI, Annalisa: *Professori giuristi a Padova nel secolo 15.: profili bio-bibliografici e cattedre*, Klostermann, Frankfurt a. M. 1986.

BENIAMINUS TUDELENSIS: *Itinerarium ..., in quo res memorabiles, quas ante quadringentos annos totum ferè terrarum orbem notatis itineribus dimensus vel ipse vidit vel à fide dignis suæ ætatis hominibus accepit, breviter atque dilucidè describuntur ex Hebraico Latinum factum Bened. Aria Montano interprete*, Antwerpiae 1575 [Ex officina C. Plantini].

— *Masa'ot Binyamin dize zayn di rayze fun rebe Binyamin Tudelens rofe .geloẓt me'atik zayn . 'a. y. . Hayim ben . Ya'aqov . mi-ḳ.ḳ. Erbach*, Amstelodamio [5]451 (= 1690) [David de Castro Tartas].

BERETTA, Piero: *Le formule in 'id quod interest'*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, III (1937), pp. 419-433.

BERMAN, Harold J.: *Faith and Order. The Reconciliation of Law and Religion*, Scholars, Atlante, GE 1993.

BERNARDINO DA FELTRE: *Sermoni del Beato Bernardino Tomitano da Feltre nella redazione di fra Bernardino Bulgarino da Brescia*, a cura di Carlo Varischi da Milano, Cassa di risparmio delle provincie lombarde e Banca del Monte, Milano 1964.

BERNARDINO DA SIENA: *Le prediche volgari*, ed. C. Cannarozzi, Tip. Pacinotti, Pistoia 1934.

— *Prediche volgari sul Campo di Siena, 1427*, a cura di Carlo Delcorno, Rusconi, Milano 1989.

BERNARDINO DE' BUSTI: *Defensorium Montis Pietatis contra fimenta omnia emule falsitatis*, Mediolani 1497 [Scinzenzeler] (ed. parziale e traduz. in Amadori, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre*, cit., pp. 134-167).

BIANCHI, Francesco: *Nievo, Alessandro*, in DBI, Vol. 78 (2013), pp. 537-538.

BINI, Vincenzo: *Memorie istoriche della perugina Università degli Studi*, Perugia 1816 [presso Ferdinando Calindri Vincenzo Santucci e Giulio Garbinesi stampatori camerale].

BIROCCHI, Italo – QUAGLIONI, Diego – MAZZACANE, Aldo: *La tradizione giuridica occidentale nella prospettiva della sua crisi presente*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 40 (2011), pp. 1031-1059.

BLACK, Jane: *Gli statuti comunali e lo stato territoriale fiorentino. Il contributo dei giuristi*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*. Atti del Seminario internazionale di studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996 a cura di Andrea Zorzi e William G. Consell, Pacini, Pisa 2001, pp. 23-46.

BOEREN, Petrus Cornelius: *Les Apostillae de Michel Carcano de Milan, O.F.M., au "Consilium de usuris" d'Ange de Castro*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 63 (1970), pp. 174-180.

BOESCH GAJANO, Sofia: *Il Comune di Siena e il prestito ebraico nei secoli 14. e 15.: fonti e problemi*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale*, cit., pp. 175-225.

— *Presenze ebraiche nell'Italia medievale. Identità, stereotipi, intrecci*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale*, cit., pp. 13-18.

BOIDO, Annalisa: *Usura e diritto penale: "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, CEDAM, Padova 2010.

BRAMALL, Edith C.: *The Origin of the Temporal Power of the Crusaders*, in *American Journal of Theology*, V/2 (1901), pp. 279-292.

BRIDREY, Émile: *La condition juridique des croisés et le privilège de croix. Étude d'histoire du droit français*, V. Giard & E. Brière, Paris 1900.

BRIZIO, Elena: *Una indicizzazione automatica dei Consilia di Bartolo da Sassoferrato*, in *Studi senesi*, 1991, Fasc. 1-2, pp. 102-349.

BRUNI Leonardo: *Epistolarum libri ad fidem codd. mss. suppleti et castigati et plusquam XXXVI Epistolis, quae in editione quoque Fabriciana deerant, locupletati recensente L. Mehus.*, I, Florentiae, 1741 [ex typographia Bernardi Papperinii : sumptibus Josephi Rigaccii].

BUSSI, Emilio, *La formazione dei dogmi nel diritto comune (Contratti, successioni, diritti di famiglia)*, CEDAM, Padova 1939.

BUSSI, Feliciano: *Istoria della città di Viterbo*, Roma 1742 [nella stamperia del Bernabò, e Lazzarini].

CALASSO, Francesco: *Introduzione al diritto comune*, Giuffrè, Milano 1951.

— *Medio evo del diritto*, I, *Le fonti*, Giuffrè, Milano 1954.

— *Storia e sistema delle fonti del diritto comune*, 1., *Le origini*, Giuffrè, Milano 1938.

CALISSE, Carlo: *Il diritto comune con riguardo speciale agli Stati della Chiesa*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il 40. anno del suo insegnamento*, vol. 2., Giuffrè, Milano 1939, pp. 417-433.

CAMPITELLI, Adriana: *Europeenses. Presupposti storici e genesi del diritto comune*, Cacucci, Bari 2000².

CAMPITELLI, Adriana – LIOTTA, Filippo: *Notizia del Ms. Vat. lat. 8069*, in *Annali di storia del diritto*, V-VI (1961-1962), pp. 387-406.

CANNING, Joseph: *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge University Press, Cambridge 1987 (Cambridge studies in medieval life and thought. Fourth series, 6).

— *Why Baldus was no republican*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 193-204.

CAPITANI, Ovidio: *Introduzione*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale*, cit.

— *Nuove acquisizioni di pensiero etico-economico francescano del basso Medioevo*, in *La presenza francescana tra Medioevo e modernità*, cit., pp. 39-52.

— *S. Bernardino e l'etica economica*, in *Atti del convegno storico bernardiniano in occasione del sesto centenario dalla nascita di s. Bernardino da Siena* (L'Aquila, 7-8-9 maggio 1980), Comitato aquilano del sesto centenario della nascita di s. Bernardino da Siena, L'Aquila 1982, pp. 47-68.

— *Sulla questione dell'usura nel Medioevo*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo*, 70 (1958), pp. 539-556 (ora in *L'etica economica medievale*, vd. *infra*).

— *La 'venditio ad terminum' nella valutazione morale di san Tommaso d'Aquino e di Remigio de' Girolami*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*, LXX (1958), pp. 299-363.

CARAVALE, Mario: *Alle origini del diritto europeo: ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Monduzzi, Bologna 2005.

CECCARELLI, Giovanni: *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel tardo medioevo*, il Mulino, Bologna 2003.

— *Usura e casistica creditizia nella Summa Astesana: un esempio di sintesi delle concezioni etico-economiche francescane*, in *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento: dall'Astesano ad Angelo da Chivasso*. Atti del convegno internazionale, archivio storico, palazzo Mazzola, Asti, 9-10 giugno 2000, a cura di Barbara Molina e Giulia Scarcia, Centro Studi sui Lombardi e sul credito nel Medioevo, Asti 2001, pp. 15-58.

CIARDINI, Marino: *I Banchieri Ebrei in Firenze nel secolo XV e il Monte di Pietà fondato da girolamo Savonarola*.

Appunti di storia economica con appendice di documenti, Gozzini, Firenze 1970.

CISCATO, Antonio: *Gli ebrei in Padova (1300-1800)*, Società Cooperativa Tipografica, Padova 1901.

La città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa. Atti della settimana di studio, 3-8 settembre 1979, a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli, il Mulino, Bologna [1981].

COLLI, Vincenzo: *Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria*, in Ascheri – Baumgärtner – Kirshner (Eds.), *Legal consulting in the civil law tradition*, cit., pp. 173-225.

COLORNI, Vittore: *Ebrei a Ferrara nei secoli XIII e XIV*, in *Judaica Minora* (vd. *infra*), pp. 147-188.

— *Gli Ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Giuffrè, Milano 1956.

— *Gli ebrei nei territori italiani a nord di Roma dal 568 agli inizi del secolo XIII*, in *Judaica Minora* (vd. *infra*), pp. 67-127.

— *Una insospettata presenza ebraica nella campagna mantovana in età altomedievale*, in *Judaica Minora* (vd. *infra*), pp. 129-145.

— *Judaica Minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Giuffrè, Milano 1983.

— *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo 19.*, Giuffrè, Milano 1945.

— *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, in *Judaica Minora*, cit., pp. 205-255.

Conciliorum oecumenicorum decreta, ed. et cur. Josepho Alberigo, Herder, Basileae 1962.

CONDORELLI, Orazio: *Alcuni casi di giuramento confirmatorio in materia di dote e di diritti successori. Contributo alla storia dell' "utrumque ius" (secoli XII-XV)*, in "Panta rei". *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. Condorelli, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 2004, I, pp. 491-565.

— *Bartolo e il diritto canonico*, in Atti del cinquantesimo convegno storico internazionale *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società* (Todi – Perugia, 13-16 ottobre 2013), Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2014, pp. 464-557.

— *Un contributo bolognese alla dottrina del processo romano-canonico: il Tractatus de accusationibus et inquisitionibus di Bonincontro di Giovanni d'Andrea (†1350)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, (vd. *infra*), pp. 65-90.

— *Dalle "Quaestiones Mercuriales" alla Novella in titulum de regulis iuris*", in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 3 (1992), pp. 125-171.

— *I fondamenti morali e giuridici dell'impostazione tributaria. Sondaggi nel diritto comune tardomedievale*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 2: *Öffentliches Recht*, (vd. *infra*), pp. 361-396.

— *Francesco Zabarella sull'origine della giurisdizione ecclesiastica e civile*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle)* sous la direction de Jacques Krinen et Michael Stolleis, Klostermann, Frankfurt am Main 2008 (*Studien zur Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main*, 229).

— *Le origini teologico-canonistiche della teoria delle leges mere poenales (secoli XIII-XIV)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 4: Prozessrecht*, vd. *infra*), pp. 55-98.

— *Pietro d'Ancarano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 83, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2015, pp. 444-448.

— *Il testamento confermato dal giuramento tra diritto civile e diritto canonico (secoli XIII-XVIII)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht*, vd. *infra*), pp. 311-336.

CONETTI, Mario: *Baldo e la politica viscontea. Appunti a questiones e consilia*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 473-522.

CONTE, Emanuele: *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, il Mulino, Bologna [2009].

— *Gewere, vestitura, spolium: un'ipotesi di interpretazione*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht*, (vd. *infra*), pp. 169-191.

— *I beni delle Piae causae tra beneficenza e vincolo fiduciario*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische*

Rechtskultur. Bd. 2: *Öffentliches Recht*, (vd. *infra*), pp. 295-309.

CORTESE, Ennio: *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Giuffrè, Milano 1961.

— *Paolo di (da) Castro*, in Italo Birocchi – Ennio Cortese – Antonello Mattone – Marco Nicola Minetti, *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, il Mulino, Bologna 2013, II, pp. 1505-1507.

— *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Bulzoni, Roma 1966.

— *Théologie, droit canonique et droit romain. Aux origines du droit savant (XI^e-XII^e s.)*, in *Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Comptes-rendus des séances de l'année 2002*, Paris 2002, pp. 55-74, [= ID., *Scritti*, III, a cura di Alessandro e Federico Cortese, Il cigno Galileo Galilei, Roma 2013, p. 107-124].

COSTA, Pietro: *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano 1969.

Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto, secoli XII-XVI. Atti del convegno internazionale, a cura di Diego Quaglioni, Giacomo Todeschini, Gian Maria Varanini, École française de Rome, Roma 2005.

CRISTELLON, Cecilia: *Ursina Basso contro Alvise Soncin: il 'consilium' respinto di Bartolomeo Cipolla e gli atti del processo (Padova e Venezia 1461-1462)*, in *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, II. *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in*

Italia dal 14. al 18. Secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, il Mulino, Bologna 2002, pp. 279-303.

Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome, Rome, 15-17 octobre 1984, École française de Rome, Rome 1985.

CURI, Vincenzo: *L'Università degli Studi di Fermo*, Aurelj, Ancona 1880.

CYNUS PISTORIENSIS: *In Codicem, et aliquos titulos primi Pandectorum Tomi, id est, Digesti veteris, doctissima Commentaria*, Francofurti ad Moenum 1578 [impensis Sigismundi Feyerabendt].

DAHAN, Gilbert: *L'Eglise et les Juifs au Moyen Age (XII^e-XIV^e siècles)*, in *Ebrei e cristiani nell'Italia medievale e moderna. Conversioni, scambi e contrasti*. Atti del VI Congresso Internazionale dell' AISG. S. Miniato 4-6 novembre 1986, a cura di Michele Luzzati, Michele Olivari, Alessandra Veronese, Carucci, Roma 1988 (Associazione italiana per lo studio del giudaismo. Testi e studi, 6), pp. 19-43.

DALLARI, Umberto: *I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799*, I, F.lli Merlani, Bologna 1888.

DAL RE, Dante: *I precursori italiani di una nuova scuola di diritto romano nel secolo XV*, Tipografia del Senato, Roma 1878.

DAL ZIO BILLANOVICH, Myriam: *L'attività editoriale di Giovanni Domenico del Negro e i "consilia" di Angelo*

da Castro, in *Quaderni per la Storia dell'Università di Padova*, 15 (1982), pp. 107-112.

D'AMELIO, Giuliana: *Castro, Paolo di*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 22 (1979), pp. 227-233.

DANIELS, Tobias: *Diplomatie, politische Rede und juristische Praxis im 15. Jahrhundert. Der gelehrte Rat Johannes Hofmann von Lieser*, V&R, Göttingen 2013.

DANUSSO, Cristina: *Baldo e i libri feudorum*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 289-311.

— *Ricerche sulla Lectura feudorum di Baldo degli Ubaldi*, Giuffrè, Milano 1991.

DAVIDSOHN, Robert: *Geschichte von Florenz, I. Ältere Geschichte*, Mittler u. So., Berlin 1896.

DEL RE, Niccolò: *Paolo di Castro, dottore della verità*, in *Studi Senesi*, 3° serie, 19 (1970), pp. 194-236.

— *Sei consigli inediti di Paolo di Castro nei codici vaticani latini 8068, 8069, 11605 e urbinati latino 1132*, Tipografia regionale, Roma 1945.

DEMOULIN-AUZARY, Florence: *L'influence du droit canonique sur l'émergence d'une théorie de la possession d'état*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht*, (vd. *infra*), pp. 289-310.

DE ROOVER, Raymond: *San Bernardino of Siena and Sant'Antonino of Florence, the two great economic thinkers of the Middle Age*, Baker Library Harvard Graduate School of business administration, Boston 1967.

DE SANDRE, Giuseppina: *Dottori, Università, Comune a Padova nel Quattrocento*, in *Quaderni per la Storia dell'Università di Padova*, 1 (1968), pp. 15-47.

DESCAMPS, Olivier: *Aux origines de la procédure sommaire; Remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V, 11, 2)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, (vd. *infra*), pp. 45-63.

— *L'influence du droit canonique médiéval sur la formation d'un droit de la responsabilité*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 1: *Zivil- und Zivilprozessrecht*, (vd. *infra*), pp. 137-167.

DESSÌ, Rosa Maria: *Usura, Caritas e Monti di Pietà. Le prediche antiusuarie e antiebraiche di Marco da Bologna e di Michele Carcano*, in *I frati osservanti e la società in Italia nel secolo 15.: atti del 40. Convegno internazionale in occasione del 550. anniversario della fondazione del Monte di Pietà di Perugia, 1462, Assisi-Perugia, 11-13 ottobre 2012*, Società internazionale di studi francescani, Centro interuniversitario di studi francescani, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2013, pp. 169-226.

DILCHER, Hermann: *Die Theorie der Leistungsstörungen bei Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten*, Klostermann, Frankfurt am Main 1960.

DI PAOLO, Silvia: “*Quaero quid sit visitatio et quid visitare*”. *Alcune annotazioni sull'esperienza canonistica dell'amministrazione*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 2: *Öffentliches Recht*, (vd. *infra*), pp. 267-294.

DIPLOVATATIUS, Thomas: *De claris iuris consultis*, I. Bd., herausgegeben von Hermann Kantorowicz und Fritz Schulz, de Gruyter, Berlin und Leipzig 1919.

— *Thomae Diplovatatii Liber de claris iuris consultis : pars posterior*, Hermann Kantorowicz, Fritz Schulz, Giuseppe Rabotti [Hrsg.], in *Studia Gratiana: post octava Decreti saecularia auctore consilio commemorationi Gratianae instruendae ed.* Cur. Jos. Forchielli [u.a.], 10, Institutum Gratianum, Bononiae 1968.

DI RENZO VILLATA, Maria Gigliola – MASSETTO, Gian Paolo: *La facoltà legale. L'insegnamento del Diritto civile (1361-1535)*, in *Almum Studium Papiense*, cit., pp. 429-466.

DOLCINI, Carlo: *I due poteri universali. Il sorgere della riflessione politica in Occidente tra Alto Medioevo e Medioevo centrale*, in *Il pensiero politico dell'età antica e medioevale*, a cura di Carlo Dolcini, Utet, Torino 2000, pp. 99-119.

— *I giuristi medievali tra assolutismo e costituzionalismo*, in *Il pensiero politico dell'età antica e medioevale*, cit., pp. 121-143.

DOLEZALEK, Gero: *Quaestiones motae in Rota. Richterliche Beratungsnotizen aus dem 14. Jahrhundert*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law*, Salamanca, 21-25 September 1976, edited by Stephan Kuttner and Kenneth Pennington, BAV, Città del Vaticano 1980, pp. 99-114.

— *Rechtsprechung der Sacra Romana Rota – unter besonderer Berücksichtigung der Rotamanualien des Basler Konzils*, in *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des all-*

gemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, herausgegeben von Martin Bertram, Niemeyer, Tübingen 2005, pp. 133-157.

— *Reports of the 'Rota' (14th-19th centuries)*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, edited by John H. Baker, Duncker & Humblot, Berlin 1989, pp. 69-99.

Gli ebrei in Italia. Storia d'Italia, 1. Dall'Alto Medioevo all'età dei ghetti, a cura di Corrado Vivanti, UTET, Torino 1996.

EHRLE, Franz *Petrus Johannis Olivi, sein Leben und seine Schriften*, in *Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters*, III, Berlin 1887.

Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 1: *Zivil- und Zivilprozessrecht*, hrsg. von Orazio Condorelli, Franck Roumy, Mathias Schmoeckel, Böhlau, Köln – Weimar – Wien 2009 (*Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit* 37/1).

Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 2: *Öffentliches Recht*, hrsg. von Orazio Condorelli, Franck Roumy, Mathias Schmoeckel, Böhlau, Köln – Weimar – Wien 2011 (*Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit* 37/2).

Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 3: *Straf- und Strafprozessrecht*, hrsg. von Mathias Schmoeckel, Orazio Condorelli, Franck Roumy, Böhlau, Köln – Weimar – Wien 2012 (*Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit* 37/3).

Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 4: *Prozessrecht*, hrsg. von Yves Mauten, Orazio Condorelli, Franck Roumy, Mathias Schmoeckel, Böhlau, Köln – Weimar – Wien 2014 (*Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit* 37/4).

ELZE, Reinhard: *Päpste, Kaiser, Könige und die mittelalterliche Herrschaftssymbolik*, ausgewählte Aufsätze herausgegeben von Bernhard Schimmelpfennig und Ludwig Schmutge, Variorum Reprint, London 1982.

ENGELMANN, Woldemar: *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre. Eine Darlegung der Entfaltung des gemeinen italienischen Rechts und seiner Justizkultur im Mittelalter unter dem Einfluß der herrschenden Lehre der Gutachtenpraxis der Rechtsgelehrten und der Verantwortung der Richter im Syndikatsprozeß*, Koehler, Leipzig 1938.

ENRICO DA SUSA, Cardinale Ostiense: ... *In quintum Decretalium librum commentaria, doctissimorum virorum quampluribus adnotationibus illustrata. Hac nouissima editione summo studio, ac diligentia ab innumeris erroribus expurgata, suoque pristino typo restituta. Recens accesserunt summaria, et index locupletissimus*, Venetiis 1581 [apud Iuntas].

ERCOLE, Francesco: *Da Bartolo all'Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano*, Vallecchi, Firenze 1932.

— *Impero e papato nella tradizione giuridica bolognese e nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (sec. XIV-XV)*, Zanichelli, Bologna 1911.

ERMINI, Giuseppe: *Storia dell'Università di Perugia*, Olshki, Firenze 1971.

ESPOSITO, Anna – QUAGLIONI, Diego: *Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, I. *I processi del 1475*, CEDAM, Padova 1990.

L'Etica economica medievale, a cura di Ovidio Capitani, il Mulino, Bologna 1974.

Études sur la pauvreté (Moyen Âge-XVI^e siècle), sous la direction di Michel Mollat, Publications de la Sorbonne, Paris 1974.

EUSEBIUS HIERONYMUS... *Commentariorum In Ezechielem Prophetam Libri Quatuordecim*, VI, 18, in *Patrologiae Latinae...*, cit., XXV, Garnier, Parisiis 1845.

FALK, Ulrich: *Consilia. Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit*, Klostermann, Frankfurt am Main 2006.

FANTAPPIÈ, Carlo: *Chiesa romana e modernità giuridica*, 1. *L'edificazione del sistema canonistico, 1563-1903* Giuffrè, Milano 2008.

— *Introduzione storica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna 2007³.

FARINACCI, Prospero: *De immunitate ecclesiarum*, Romae 1620 [ex typographia Camerae Apostolicae].

Federicus Petruccius De Senis: vd. PETRUCCI, Federico.

FEENSTRA, Robert: *Le droit savant au moyen âge et sa vulgarisation*, (Variorum), London 1986.

— *L'École de droit d'Orléans au treizième siècle et son rayonnement dans l'Europe medievale*, in *Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science juridique*, 13 (1992), pp. 23-42.

— *Un momento fondamentale nella storia della giurisprudenza: la scuola di Orléans*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Genova*, fasc. 2, anno 3. (1964), pp. 452-471.

FERRARI, Roberto: *L'azione dei minori osservanti nei Monti di Pietà. Il « Defensorium » di Bernardino de Busti*, [s.n.], Milano 2001.

FERRI, Andrea – GIBERTI, Mario: *La comunità ebraica di Imola dal XIV al XVI secolo. Copisti, mercanti e banchieri*. Con due studi di Carmen Ravanelli Guidotti e Mauro Perani, Olschki, Firenze 2006.

FIORAVANTI, Gianfranco: *Polemiche anti giudaiche nell'Italia del Quattrocento: un tentativo d'interpretazione globale*, in *Quaderni Storici*, XXII, 67 (1987), pp. 19-37.

FIORI, Antonia: *Praesumptio violenta o iuris et de iure? Qualche annotazione sul contributo canonistico alla teoria delle presunzioni*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 1: *Zivil- und Zivilprozessrecht*, cit., pp. 75-106.

— *La valutazione processuale della personalità dell'accusato: dall'infamia alla "capacità a delinquere del colpevole"*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, cit., pp. 157-172.

FRANCESCO DA EMPOLI: *Quaestio de materia montis*, vd. Armstrong: *The politics of usury in Trecento Florence*.

Franciscus Zabarella: vd. ZABARELLA, Francesco.

FROVA, Carla: *Una banca dati su maestri e studenti dello Studium Perusinum*, in *Maestri, insegnamenti e libri a Perugia. Contributi per la storia dell'università*. Catalogo della mostra Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria gennaio–marzo 2009, a cura di Carla Frova, Ferdinando Treggiari, Maria Alessandra Panzanelli Fratoni, Skyra, Milano 2009 (aggiornamento per l'edizione *on line*: giugno 2012: <http://heloise.hypotheses.org/files/2012/06/5-Database-Pérouse-Art-Frova.pdf>).

FUGAZZA, Emanuela, *Sacco, Catone*, in DBGI, cit., II, pp. 1763-1764.

GABRIEL, Astrik Ladislas: *Description of the "Summa angelica" Written by Angelo of Chivasso and Printed by Jacobino de Suigo, May 13, 1486*, University of Notre Dame, Notre Dame, IN 1991.

GAMBA, Carlo: *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed età moderna*, Viella, Roma 2003.

GERARDO DA SIENA: *Secundum quodlibet quaestiones varias ex philosophia, sacra theologia, ac de vsuris, & praescriptionibus complectens. Mag. Gerardi Senensis ... a M. Fr. Angelo Vancio Ariminensi ... diligenti studio recognitum, & in lucem primo datum. Adiecto ab eodem Mag. Angelo duplici Tractatu proprio, de restitutione famae: De priuilegiorum manutentione pro regularibus, & mendicantibus*, a. 2, Cesenae 1630 [typis Iosephi Nerij impres. camer. & episc.].

GIOVANNIDA IMOLA: *Consilia aurea ..., in quibus habes optime lector multorum Canonicik Iuris titulorum materias, fusius nedum sed et clarius enodatas, quam hactenus uspiam. Quibus studiosorum labori consulentes Sum-*

maria numers marginariis distincta apponi curavimus ..., Lugduni 1539 [Jacques Giunta].

GIOVANNI D'ANDREA: *Additiones*, vd. GUILIELMUS DURANTE: *Speculum Juris*.

— *Apparatus in Sextum*, Romae 1584 [In Aedibus Populi Romani].

— *In primum [-quintum] Decretalium librum Novella Commentaria ab exemplaribus per Petrum Vendramaenum in Pontificio Venetiarum foro Aduocatum mendis, quibus referta erant, diligenter, expurgatis, nunc impressa: his accesserunt doctissimorum virorum annotationes: cum summis eiusdem nouis, et indice locupletissimo*, Venetiis 1581 [Apud Franciscum Franciscium, Senensem].

— *Novella...super sexto decretalium, cum summariis & additionibus et indice insuper ad flosculos totius operis in promptu inueniendos facilimo fidelissimoque*, Lugduni 1527 [Vincenzo Portonari (per Johannem Moylin als Cambray)].

GHINATO, Alberto: *Ebrei e predicatori francescani in Verona nel secolo XV*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 50 (1957), pp. 231-244.

GIORDANENGO, Gérard: *Résistances intellectuelles autour de la Décretale Super Speculam (1219)*, in *Histoire et société. Mélanges offerts à Georges Duby*, Publications de l'Université de Provence, Aix-en-Provence 1992, pp. 147-149

Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica, ed. Angela De Benedictis e Ivo Mattozzi, CLUEB, Bologna 1994.

GOTTLOB, Adolf: *Kreuzablass und Almosenablass. Eine Studie über die Frühzeit des Ablasswesens*, Enke, Stuttgart 1906.

GRAYZEL, Solomon: *The Church and the Jews in the XIIIth Century. A study of their relations during the years 1198 - 1254, based on the papal letters and the conciliar decrees of the period*, Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, Philadelphia 1933.

— *References to the Jews in the correspondence of John XXII*, in *Hebrew Union College Annual*, XXII (1950-1951), II, pp. 37-80.

Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Richard H. Helmholz . [et al.], Schöningh, Paderborn [etc.] 2000.

GUGLIELMO D'AUXERRE: *Summa aurea in quattuor libri sententiarum*, Parisiis 1500 [Pierre Pigouchet].

GUGLIELMO DURANTE: *Speculum Juris*, Venetiis 1577 [apud Iuntas].

GUIDO DA BAISO: *Rosarium, seu In Decretorum volumen commentaria, Nicolai Superantii, patricii Veneti, ... ac etiam Petri Albignani Tretij iuriscons. adnotationibus illustrata. Cum summarijs & indice rerum ac verborum, notatu dignorum, locupletissimo*, Venetiis 1577 [apud Iuntas].

Guilelmus Altissiodorensis: vd. GUGLIELMO D'AUXERRE.

HELMHOLZ, Richard H.: *The Spirit of Classical Canon Law*, University of Georgia Press, Athens, GE – London 1996.

Henricus de Segusio Cardinale Hostiense: vd. ENRICO DA SUSA.

HILDESHEIMER, Esriel Erich: *Das jüdische Gesellschaftsrecht*, Harrassowitz, Leipzig 1930.

The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: from Gratian to the Decretals of Pope Gregory 9., edited by Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington, The Catholic University of America press, Washington 2008.

HOBERG, Hermann: *Die Admissiones des Archivs der Rota*, in *Archivalische Zeitschrift* 50-51 (1955), pp. 391-408.

— *Die Diarien der Rotarichter*, in *Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte*, 50 (1955).

— *Die Rotarichter in den Eidregistern der Apostolischen Kammer von 1347-1494*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 39 (1954), pp. 159-172.

HORN, Norbert: *Aequitas in den Lehren des Baldus*, Böhlau, Köln – Graz 1968.

Hrabanus Maurus: *vd.* RABANO MAURO.

INNOCENZO IV Pont. Massimo: *Super libros quinque Decretalium ...*, Francofurti ad Moenum 1570 [per Martinum Lechler, impensis Hieronymi Feyerabend].

Ioannes Andreae: *vd.* GIOVANNI D'ANDREA.

Ioannes de Imola: *vd.* GIOVANNI DA IMOLA.

IOLY ZARATTINI, Pier Cesare: *Gli Ebrei a Venezia, Padova e Verona*, in *Storia della cultura veneta*, III/1. *Dal*

primo Quattrocento al Concilio di Trento, Vicenza 1980, pp. 537-576.

ISENMANN, Eberard: „*Liberale“ Juristen? Zur Konsiliar-tätigkeit insbesondere Nürnberger Ratsjuristen im ausgehenden Mittelalter*, in Fuchs, Franz (Hrsg.), *Medizin, Jurisprudenz und Humanismus in Nürnberg um 1500*, Harrasowitz, Wiesbaden 2010 (Pirckheimer-Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung, 24), pp. 241-314.

ISNARDI PARENTE, Margherita: Introduzione, in Jean Bodin, *I sei libri dello Stato*, I, UTET, Torino 1964.

IZBICKI, Thomas M.: *Notes on Late Medieval Jurists*, II, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, V (1974), pp. 49-54.

JOHNSEN, Albert R. – TOULMIN, Stephen: *The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning*, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 1988.

KAMP, Josephus Lodewijk Johannes van de: *Bartolus de Sassoferrato (1313-1357). Leven, Werken, Invloed, Betekenissen*, H.J. Paris, Amsterdam 1936.

KIRSHNER, Julius: *Paolo di Castro on cives ex privilegio. A Controversy over the Legal Qualifications for Public Office in Early Fifteenth-Century Florence*, in *Renaissance Studies in Honor of Hans Baron*, Sansoni, Firenze 1970, p. 229-264.

KIRSHNER, Julius – LO PRETE, Kimberly: *Peter John Olivi's Treatises on Contracts of Sale, Usury, and Restitution: Minorite Economics or Minor Works?*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 13 (1984), pp. 233-286.

KISCH, Guido: *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Halbing & Lichtenhanhn, Basel – Stuttgart 1970.

LAMBERT, Malcolm D.: *Franciscan Poverty. The Doctrine of the Absolute Poverty of Christ and Apostles in the Franciscan Order, 1220-1336*, Church Historical Society, London 1961.

LAMBERTINI, Roberto: *Aspetti etico-politici nel pensiero di Duns Scoto*, in *Etica e Persona. Giovanni Duns Scoto e suggestioni nel moderno*. Atti del Convegno di studi. Bologna, 18-20 febbraio 1993, a cura di Silvestro Casamenti, Edizioni Francescane, Bologna 1994, pp. 129-156.

— *Usus and usura: poverty and usury in the Franciscan's Responses to John XXII's Quia vir reprobus*, in *Franciscan Studies*, 54 (1994-97), pp. 185-210.

— *Crisi istituzionali e rinnovamenti teorici al declino del medioevo (la fine del Trecento e l'età del conciliarismo)*, in *Il pensiero politico dell'età antica e medioevale*, cit., pp. 255-299.

LANGE, Hermann: *Bartolus' Einfluss auf die Entwicklung des Schadenserstazrechts*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, a cura di Danilo Segoloni, Giuffrè, Milano 1962, vol. II, pp. 281-294.

— *Die Consilien des Baldus de Ubaldis († 1400)*, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz 1974.

— *Die Rechtsquellenlehre in den Consilien Paul de Castros*, in *Aktuelle Fragen aus modernem Recht und Rechtsgeschichte. Gedächtnisschrift für Rudolf Schmidt*, he-

rausg. v. Erwin Seidl, Duncker & Humbolt, Berlin 1966, pp. 421-440.

LANGE, Hermann – KRIECHBAUM, Maximiliane: *Römisches Recht im Mittelalter*, Band II: *Die Kommentatoren*, Beck, München 2007.

LANGHOLM, Odd: *Economics in the Medieval Schools: Wealth, Exchange, Value, Money and Usury according to the Paris Theological Tradition, 1200–1350*, Brill, Leiden, New York, and Cologne 1992 (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 29).

LATINI, Carlotta: *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Giuffrè, Milano 2002.

Laurentius Ridulphis (de Rodulphis): *vd.* RIDOLFI, Lorenzo.

Law as Profession and Practice in Medieval Europe: essays in honor of James A. Brundage, edited by Kenneth Pennington and Melodie Harris Eichbauer, Ashgate, Farnham 2011.

LE BRAS, Gabriel: *Bartole et le droit canon*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, Giuffrè, Milano 1962, II, p. 295-308.

— *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale*, in *Histoire de l'Eglise: depuis les origines jusqu'à nos jours*, publiée sous la direction de Augustin Fliche & Victor Martin, 12, Bloud & Gay, Paris 1964.

— *Usure*, in *Dictionnaire de théologie catholique: contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire*, vol. XV/2, Letouzey et Ane, Paris 1950.

LEFEBVRE-TEILLARD, Anne: *Crime ou délit? Le droit romano-canonique à la recherche d'un critère distinctif*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, cit., pp. 37-54.

— *Sur un consilium de Paul de Castre*, in *Estudios de historia del derecho europeo. Homenaje al profesor G. Martínez Díez*, éd. Rogelio Pérez Bustamante et Maria Dolores Gutiérrez Calvo, Editorial Complutense, Madrid 1994, I, p. 365-370 [= EAD.: *Autour de l'enfant. Du droit canonique et romain médiéval au code civil de 1804*, Brill, Leiden – Boston 2008 (Medieval Law and Its Practice, 2), p. 199-205].

LEFEVRE, Georges: *Le traité “de Usura” de Robert de Courçon*, in *Travaux et Mémoires de l'Université de Lille*, Tom. X, mém. 30, au Siècle de l'Université, Lille 1902.

LEFÈVRE, Placide: *À propos du trafic d'argent exercé par les Juifs de Bruxelles au XIV siècle*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, 9/3-4 (1930), p. 902-912.

Legal Consulting in the Civil Law Tradition, edited by Mario Ascheri, Ingrid Baumgärtner, Julius Kirshner, Robbins Collection Publications, Berkeley 1999.

LEGNANI, Alessia: *«Proxenetes est in tractando»*. *La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI)*, Bononia University Press, Bologna 2013.

LE GOFF, Jacques: *Tempo della Chiesa, tempo del mercante, e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, trad. it. di Mariolina Romano, Einaudi, Torino 1977 (ed. orig. *Pour un autre Moyen Age: temps, travail et culture en Occident. 18 essais*, Gallimard, Paris 1977).

LEPSIUS, Susanne: *Paolo di Castro as Consultant: Applying and Interpreting Florence's Statutes*, in *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy. Essay in Honour of Lauro Martines*, ed. by Lawrin Armstrong & Julius Kirshner, University of Toronto Press, Toronto 2011, p. 77-105 [= ID., *Paulus de Castro als Konsiliator: Anwendung, Interpretation und Fortbildung der Florentiner Statuten*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 25 (2014), pp. 61-122].

LOMBARDI, Luigi: *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano 1967².

LOSCHIAVO, Luca: *Isidoro di Siviglia e il suo contributo all'ordo iudiciarius medievale*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, cit., pp. 1-19.

MAFFEI, Domenico: *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Giuffrè, Milano 1980².

— *Un commentario dimenticato di Paolo di Castro sul Digesto Vecchio*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 14 (2003), pp. 9-13.

MANTESE, Giovanni: *Prestatori di denaro a Vicenza nel secolo XIII*, in *Odeo Olimpico*, 4 (1943), pp. 49-79.

MARCUS TULLIUS CICERO: *De officiis libri tres*, commentati ad uso delle scuole da Giovanni Decia, Paravia, Torino 1939.

MÄRTL, Claudia: *Interne Kontrollinstanz oder Werkzeug päpstlicher Autorität? Die Rolle der Konsistorialadvokaten nach dem Basler Konzil*, in *Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und*

monarchischem Papat (ca. 1450-1475), herausgegeben von Jürgen Dendorfer, Claudia Märkl, 3, LIT, Munster 2008, p. 67-96.

MARCHETTO, Giuliano: *Il “matrimonium meticolosum” in un consilium di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, II., cit., p. 247-278.

MARTINES, Lauro: *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton University Press, Princeton, NJ 1968.

MARTINO, Federico: *Umanisti, giuristi, uomini di stato a Firenze fra Trecento e Quattrocento. Lorenzo d’Antonio Ridolfi*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, III. *Studi di storia del diritto, filosofia e teoria generale del diritto, studi vari*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 177-200.

MASSIRONI, Andrea: *Nell’officina dell’interprete: la qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli 14.-16.)*, Giuffrè, Milano 2012.

MAUSEN, Yves: *Quis non tenetur suum aduersarium instruere. Répartition concrète de la charge de la preuve et fauor rei*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, cit., pp. 139-155.

MAYENBURG, David von: *Die Rolle des kanonischen Rechts bei der Entwicklung des officium iudicis als rechtliche handhabe in Untertanenkonflikten*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, cit., pp. 113-138.

MCLAUGHLIN, Terence Patrick: *The Teaching of the Canonists on Usury*, in *Mediaeval Studies*, I (1939), pp. 85-148.

MEDICUS, Dieter: *Id quod interest. Studien zum römischen Recht des Schadenersatzes*, Böhlau, Köln – Graz 1962.

Medieval church law and the origins of the western legal tradition: a tribute to Kenneth Pennington, edited by Wolfgang P. Müller & Mary E. Sommar, The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2006.

MEIJERS, Eduard Maurits : *Études d'histoire du droit*, publiées par les soins de R. Feenstra et H.F.W.D. Fischer, 3: *Le droit romain au moyen âge* – Première partie: A. *L'enseignement du droit dans trois Universités du XIII siècle*. B. *Histoire des sources*, Universitaire pers Leiden, Leyde 1959.

MESINI, Candido: *Raccolta di definizioni giuridiche e un discorso anonimo in lode della scienza giuridica dal ms. Ashburnham 1798 della Laurenziana di Firenze*, in *Apollinaris* 41 (1978), pp. 107-150.

MICCOLI, Giovanni: *La storia religiosa*, in *Storia d'Italia Einaudi*, II, 1, Torino 1974, pp. 437-1079.

MIGLIORINO, Francesco: *Alchimia lecita e illecita nel Trecento. Oldrado da Ponte*, in *Quaderni Medievali*, XI (1981), pp. 6-41.

MILETTI, Marco Nicola: *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "decisiones" di V. De Franchis*, Jovene, Napoli 1995.

MODIGLIANI, Anna: *La tipografia 'apud Sanctum Marcum' e Vito Puecher*, in *Scritture biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi*. Atti del 2. seminario 6-8 maggio 1982, a cura di Massimo Miglio con la collaborazione di P. Farenga e A. Modigliani, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano 1983, pp. 111-133.

MONTORZI, Mario: *L' 'intellettualismo pratico' della "Lectura super usibus feudorum" di Baldo degli Ubaldi. Tra prassi forense e nuove sistemazioni dottorali (prove e problemi di lettura)*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000*, cit., pp. 205-261.

MORGHEN, Raffaello: *La questione ebraica nel Medioevo*, in *Medioevo Cristiano*, Laterza, Bari 1951, pp. 146-162.

MOSCHENI, Bernardo Giuseppe: *Sulla tradizione che Paolo di Castro e Giovanni da Imola avessero parte nella compilazione degli Statuti lucchesi*, in *Atti della R. Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti*, X [1840], pp. 19-53.

MURANO, Giovanna: *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, in *Reti medievali rivista*, 15, 2014.

— *Lorenzo Ridolfi (1362/63 – 1443)*, in *Autographa*, I.1 *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, cit., pp. 136-142.

— *Paolo da Castro*, in *Autographa*, I.1, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, cit., pp. 129-135.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina: *Il Gaetano ed il bariani: per una revisione della tematica sui Monti di Pietà*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, 1980, pp. 3-19.

NATALINI, Cecilia: *Convenientem reconvenire. Genesi e sistematica della riconvenzione nella dottrina dei Glossatori (1120-1234)*, Monduzzi, Bologna 2001.

NELSON, Benjamin: *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, trad. it. di Sergio Moravia, Sansoni, Firenze 1967 (ed. orig. *The Idea of Usury. From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood*, Princeton University Press, Princeton 1949).

NEUMANN, Max: *Geschichte des Wuchers in Deutschland bis zur Begründung der heutigen Zinsengesetze (1654)*, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1865.

NICCOLÒ DE' TEDESCHI, *Super tertio libro Decretalium*, Venetiis 1477 [per magistrum Nicolaum Ienson gallicum].

NIEVO, Alessandro: *Consilia contra Judaeos faenerantes*, Nurenbergae 1479 [Friedrich Creussner].

NOONAN, John T.: *The Scholastic Analysis of Usury*, Harvard University Press, Cambridge, MA 1957.

NOVARESE, Daniela: *Un consilium maltese di Giovanni da Imola e la disciplina della comunione dei beni fra coniugi in Sicilia*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 60 (1987), p. 205-254.

NUCCIO, Oscar: *Il pensiero economico italiano*, Gallizzi, Sassari 1984-87.

— *La storia del pensiero economico italiano come storia della genesi dello spirito capitalistico*, Luiss University Press, Roma 2008.

OLDRADO DA PONTE: *Consilia et quaestiones*, Alphonsus de Soto, Romae 1478 [Apud S. Marcum (Vitus Puecher)].

— *Consilia seu Responsa et Quaestiones aureae ... Cum expunctionibus, Castigationibus, & nouis Additionibus acutissimi Iureconsulti Domini Rainaldi Corsi ... Cum Summarijs, et Indice ...*, Francofurti ad Moenum 1576 [per Petrum Fabricium, impensis Sigismundi Feyrabend ...].

PADOA-SCHIOPPA, Antonio: *Note sul principio maggioritario nel diritto canonico classico*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 2: *Öffentliches Recht*, cit., pp. 27-38.

PADOVANI, Andrea: *L'argomentazione dialettica negli ordines iudicarij canonistici. Secoli XII-XIII*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, cit., pp. 21-43.

— *Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma (1405-1409)*, in *Glossae. European Journal of Legal History*, 10 (2013), pp. 430-456.

— *Dall'alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola i.v.d.*, Klostermann, Frankfurt am Main (Ius Commune. Sonderhefte; in corso di stampa).

— *Giovanni da Imola*, in *Autographa*, cit., pp. 155-164.

— *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Giuffrè, Milano 1983.

PALAZZO, Antonio: *Scienza e insegnamento del diritto civile a Perugia. Dalla Scuola del Commento alla giurisprudenza degli interessi*, in *Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell'Ateneo*, a cura di F. Treggiari, Aracne, Perugia 2010, pp. 253-336.

PANCIROLI, Guido: *Regiensis ... De Claris Legum Interpretibus libri quatuor ...*, Venetiis 1637 [apud Marcum Antonium Brogiollum].

PAOLO DA CASTRO: *Auenionica In Digest. Vetus ac Nouum praelectiones: sane quàm doctae, in quib. Ita veteranu[m] egit, vt non paucis (quae iuuenili calore ac tumultuariè in priorib. Sene[n]sib. s. & Pataui. effuderat) emendatis, absolutis, opus reddiderit, & sine quibus vix priores subsistere queant. Adde, quod easdem indice copiosiss. Summarijs suis quibus que legibus praestitutis, sic adornauimus, vt quod quaeque lex contineat nullo negotio assequare*, Lugduni 1544 [Dominique de Portonariis, (Ludìgduni: ad viij. Diem mensis Iulij.)].

— *Consilia antiqua et nova*, Venetiis 1.III.1493 [Iohannes & Gregorius de Gregoriis].

— *Consilia et allegationes*, ed. Bartholomaeus Cepolla, Nürnberg Oktober 1485 [Anton Koberger].

— *Consilia Pauli de Castro quae plurimum jurisconsultorum adnotationibus fuerunt iam pridem locupletata ; ac novissima vero editione ab innumeris erroribus, ... depravata comperiebantur, M. D. Leonardi a Lege ... vindicata ; Additionibus eiusdem, novis rerum notabilium summis, ac decisivo inde repertorio ... aucta*, Francofurti 1582 [Apud Ioan. Feyerab. Impensis Sigismundi Feyerabendt].

— *Consiliorum sive Responsorum ... volumen primum [-secundum]. Habet haec... editio... consuetas multorum adnotationes et praesertim Nicolai Michaelis, ... Praeterea et illud habet... tertium... volumen [cum adnotationibus Balthasaris Quinctii]. Additus est etiam... index [per H.*

Ferrandat compilatus]..., Augustae Taurinorum 1580 [apud haeredes N. Bevilaquae].

— *Consiliorum sive responsorum ... volumen primum. Habet haec omnium postrema editio tum consuetas multorum annotationes et praesertim Nicolai Michaelis iurisc. Parisiensis tum loca prope infinita ex vetustissimis exemplaribus eiusdemque castigatissimis emendata, quae typographorum incuria mirum in modum depravata erant. Praeterea et illud habet, quod maxime refert, tertium scilicet eiusdem Castrensium Responsorum volumen a literatis desideratum, quod hominum malitia aut temporum iniuria diu suppressum fuerat...*, Venetiis 1571 [apud Gasparem Bindonum].

— *In Pandectarum, Iustinianeique Codicis, titulos commentaria. Francisci Curtii, aliorumque clarissimorum iurisconsultorum adnotationibus illustrata. Quibus, hac editione, in quamplures huius voluminis, quod primam Digesti Noui, non hactenus excussae, vtilis tamen, & necessariae, in calce omnium, vno volumine adiectae sunt. Auenionenses Praelectiones. Quibus omnibus, aliis exemplaribus collatis, ea est diligentia adhibita, vt nil vltius desiderandum sit... Summarijs quamplurimis ll. & §§ nouissime adiectis, adaucta. Rerumque, ac verborum copiosissimo indice ornata*, Venetiis 1593-1594 [apud Iuntas].

— *In primam Codicis partem commentaria...*, Lugduni 1583 [Compagnie des libraires de Lyon].

— *In Primam Codicis partem Commentaria*, Lugduni 1585 [Antoine Blanc].

— *In primam Codicis partem Patavinae praelectiones...*, Lugduni 1548 [honestissimorum virorum Iacobi ac Ioannis Senetoniorum fratrum impensis].

— *In primam Digesti Veteris partem Commentaria...*, Lugduni 1583 [excudit Ant. Blanc].

— *In primam Infortiati partem Commentaria*, Lugduni 1585 [Antoine Blanc].

— *In Secundam Digesti Novi Commentaria...*, Lugduni 1543 [apud heredes Joannis Moylin alias de Chambray].

— *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria*, Lugduni 1583 [Antoine Blanc].

— *Prima pars Consiliorum ... antea diversis characteribus mendosa [et] co[n]fusa: nunc vero enucleata: digesta: omni deniq[ue] vitio purgata: per D[omi]n[u]m Bernardinu[m] Matium Vercellen[sem], J.V. p[ro]fes[sorem] cu[m] summarijs decisiuis eiusdem sine tamen numeris novissime vero cu[m] numeris per Henricu[m] Ferrandat Niuer[nensem] appositis: ac Indice alphabetico priore multo vtiliore: etiam vltra summaria multa complectente: vna cum additionibus eiusdem*, Lugduni 1522 [Vincent. de Portonariis de Tridino de Monte Ferrato].

— *Repetitio de vi et de iudiciis*, Papiae 19.XII.1494 [Leonardus Gerla].

— *[S]uper primo secundo et tertio Codicis*. Venetiis, 1487 [Andreas Torresanus].

— *Utilis aurea lectura clarissimi doctoris domini Pauli de Castro iuris cesarei ac romani interpretis optimi super*

primo secundo et tertio Codicis. Venetiis 1487 [Andreas Torresanus].

PAOLO DE' LIAZARII: *Apparatus in Clementinis*, ms. Bologna, Collegio di Spagna 222, ff. 45r-141v (130ra).

PARADISI, Bruno: *Diritto canonico e tendenze di scuola nei glossatori da Irnerio ad Accursio*, in *Studi Medievali*, s. III, 6.2 (1965), pp. 155-287 [= ID., *Studi sul medioevo giuridico*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1987, II, pp. 525-656].

— *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, in *Storia delle dottrine politiche, economiche e sociali*, diretta da Luigi Firpo, II, Utet, Torino 1983, pp. 211-342 [=ID., *Studi sul medioevo giuridico*, cit., I, pp. 263-433].

— *La Scuola di Orléans. Un'epoca nuova del pensiero giuridico*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, XXVI, 1960, pp. 347-363 [=ID., *Studi sul medioevo giuridico*, cit., II, pp. 965-982].

PARK, Katharine: *The Readers at the Florentine Studio according to comunal fiscal records (1357-1380, 1413-1446)*, in *Rinascimento*, 20 (1980), pp. 249-309.

PASQUINI, Emilio: *Avarizia e usura nelle prediche di San Bernardino da Siena*, in *La presenza francescana tra Medioevo e modernità*, cit., pp. 29-38.

PAZZAGLINI, Peter R.: *Consilia. A bibliography of holdings in the Library of Congress and certain other collections in the United States*, Library of Congress, Washington 1990.

PENNINGTON, Kenneth: Allegationes, Solutiones, and Dubitationes. *Baldus de Ubaldis' revisions of his Consilia*, in *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, hrsg. von Manlio Bellomo, Oldenburg, München 1997, pp. 29-72.

— *The Consilia of Baldus de Ubaldis*, in *Revue d'Histoire du Droit*, LVI (1988), pp. 85-92.

— *Innocent 3. and the Ius commune*, in *Grundlagen des Rechts: Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, cit., pp. 349-366.

— *Pope and Bishops: the Papal Monarchy in Twelfth and Thirteenth Centuries*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1984.

— *The Prince and the Law (1200-1600). Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1993.

— *Was baldus an Absolutist? The Evidence of his Consilia*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 1-16.

Il pensiero politico del Basso Medioevo, a cura di Carlo Dolcini, Pàtron, Bologna 1983.

PETRUCCHI, Enzo: *Gli ebrei in un inedito opuscolo anonimo sulla costituzione e riforma della Chiesa della fine del secolo 14.*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale*, cit., p. 307-342.

PETRUCCHI, Federico: *Disputationes, quaestiones et consilia*, Senis 1488 [Henricus de Harlem & Johannes Walbeck].

PETRUS CANTOR: *Verbum adbreuiatum. Textus conflatus*, I, ed. Monique Boutry, Brepols, Turnhout 2004 (*Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis*, 196).

PIETRO D'ANCARANO: *Consilia sive Iuris Responsa* ..., Venetiis 1585 [Sub signo aquilae sese rinovantis].

— ... *Super imprestitis montis noui: famosa & quotidiana disputatio: ad quam omnes doctores se remittunt*, Venetiis 1499-1500 [Bernardino Benali].

— ... *Super sexto decretalium acutissima Commentaria...* Bononiae 1583 [apud Societatem typographiae Bononiensis].

PIETRO DI GIOVANNI OLIVI: *de usuris*, ed. in Todeschini, *Un trattato di economia politica francescana* (vd. *infra*).

— *Quodlibeta quinque: ad fidem codicum nunc primum edita cum introductione historico-critica*, curavit Stephanus Defraia, Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata 2002.

PIETRO LOMBARDO: *Liber sententiarum*, III, 37, in *Patrologia Latina*, cur. J.-C. Migne, CXCII, Garnier, Parisiis 1855.

PIANO MORTARI, Vincenzo: *Ius singulare e privilegium nel pensiero dei glossatori*, in *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Jovene, Napoli 1976.

PIERI, Bernardo: *Ricerche sui Consilia di Alessandro Tartagni (libro I)*, in *Studi parmensi*, XLIV (1999), pp. 279-328.

— “*Sumus in terris subiectis ecclesiae*”. *Un Tartagni per Costantino*, in *Luoghi del Giure*, cit., p. 31-42.

PIEROZZI, Antonino: *Lettere di sant'Antonino arcivescovo di Firenze*, Tip. Barbera, Firenze 1859.

PINZI, Cesare: *Storia della città di Viterbo: illustrata con note e nuovi documenti in gran parte inediti*, vol. 3, Stab. tipografico Agnesotti, Viterbo 1899.

PIO, Berardo: *Il pensiero politico di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita*, cit., pp. 171-198.

PIRENNE, Henri: *La duchesse Aleyde de Brabant et le "de Regimine Judaeorum" de saint Thomas d'Aquin*, in *Bulletin de l'Académie Royale de Belgique*, 1928, pp. 43-55.

POLIAKOV, Léon: *I banchieri ebrei e la Santa Sede dal XIII al XVII secolo*, Newton Compton, Roma 1974.

— *Les banchieri juifs et le Saint-Siège du 13. Au 17. Siècle*, Sevpen, Paris 1965.

The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy. Essay in Honour of Lauro Martines, ed. by Lawrin Armstrong & Julius Kirshner, University of Toronto Press, Toronto 2011.

La presenza francescana tra Medioevo e modernità, a cura di Mario Chessa e Marco Poli, Vallecchi, Firenze [1996].

PRODI, Paolo: *La nascita dei Monti di Pietà tra solidarismo cristiano e logica del profitto*, in *La presenza francescana tra Medioevo e modernità*, cit., pp. 17-28.

— *Suggestioni (da H. J. Berman) per lo studio del ruolo del diritto papale tra medio evo ed età moderna*, in *Nuovi moti per la formazione del diritto*, CEDAM, Padova 1988, pp. 93-103.

— *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, il Mulino, Bologna 2000.

QUAGLIONI, Diego: *Angelo di Castro*, in DBGI, cit., I, pp. 71-72.

— *Les bornes sacrées de la loy de Dieu et de nature. La procedura del controllo degli atti normativi del principe nella République di Jean Bodin e nelle sue fonti*, in *L'educazione giuridica*, VI, *Modelli storici della procedura continentale*, vol. I, ed. Alessandro Giuliani e Nicola Picardi, Cacucci, Napoli 1994, pp. 49-71.

— *Giovanni da Legnano († 1383) e il Somnium Viridarii. Il sogno del giurista tra scisma e concilio*, in ID., *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Maggioli, Rimini 1990, pp. 145-167.

— *Inter Iudeos et Christianos commertia sunt permissa. Questione ebraica e usura in Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400)*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale*, cit., p. 273-305.

— *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome, 15-17 octobre 1984)*, p. 419-432.

— *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Olschki, Firenze 1983.

— “*Questione ebraica*” e usura in Baldo degli Ubaldi (1327-1400), in ID., *Civilis sapientia*, cit., pp. 169-191.

— *Standum canonistis? Le usure nella dottrina civilistica medievale*, in *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione*, cit., pp. 247-264.

— *La tipologia del «Somnium» nel dibattito su scisma e concilio*, in *Conciliarismo, Stati nazionali, inizi dell’umanesimo*, CISAM, Spoleto, 1990, pp. 97-117.

— *Le “usure dotali” nella dottrina di diritto comune*, in *Annali dell’Istituto Italo-Germanico di Trento*, 30 (2004), pp. 11-34.

RABANO MAURO: *Enarratio super Deuteronomium*, 1. III, cap. 12, in *Patrologiae Latinae...*, CVIII, cur Jacques-Paul Migne, Garnier, Parisiis s.d.

RAIMONDO DI PEÑAFORT: *Summa de Poenitentia*, tomus B, curantibus Xaverio Ochoa et Aloisio Diet, Roma 1976 (Universa Bibliotheca Iuris curante Instituto Iuridico Claretiano, vol. 1).

RABBENU TAM: vd. *Yaakov ben Meir*.

RABINOWITZ, Jacob J.: *Some Remarks on the Evasion of the Usury Laws in the Middle Ages*, in *Harvard Theological Reviews*, XXXVI (1943), pp. 49-59.

RENOUARD, Yves: *Les relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378*, de Boccard, Paris 1941.

RIDOLFI, Lorenzo: *Tractatus de usuris*, Pisciae 1490 [Bastianus et Raphaellus filii ser Jacobi].

— *Tractatus de usuris*, in *Tractatus Universi Iuris*, VII, fol. 15ra-66va.

— *Tractatus de usuris*, in Armstrong, *Usury and public debt in early Renaissance Florence*, cit., pp. 131-260.

Robert de Courçon: vd. LEFEVRE, Georges.

ROMANO, Andrea: *All'origine delle familiae ordinis Fratrum Minorum. Due consilia del messinese Andrea Barbazza in favore dei Minori Conventuali*, in *Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze giuridiche, economiche e politiche*, 65 (1996), pp. 17-37 (ora in *Francescanesimo e Civiltà siciliana nel Quattrocento*, a cura di Diego Ciccarelli e Armando Bisanti, Provincia regionale di Palermo, Palermo 2000, p. 133-151).

— *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni consilia inediti del ms. Venezia, Bibl. Marciana, Lat. 2324*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 61 (1988), pp. 141-170 (= *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano, Roma 1990, pp. 605-634).

ROSELLI, Antonio: *Tractatus de usuris*, Neapolis 1437 c. [Sixtus Riessinger].

— *Tractatus de usuris*, in *Tractatus Universi Iuris*, cit., VII, fol. 66vb-71va.

ROSSI, Guido: *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, 1. (secoli 12.-13.), Giuffrè, Milano 1958.

ROSSO, Paolo: *Professori, Studenti e Nationes*, in *Almum Studium Papiensis*, cit., I.1, p. 383-414.

SAFFIOTTI BERNARDI, Simonetta: *Gli ebrei e le Marche nei secc. 14.-16.: bilancio di studi, prospettive di ricerca*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale*, cit., p. 227-272.

SANTANGELO CORDANI, Angela: *Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l'amministrazione della Chiesa nel diritto canonico classico tra legislazione, giurisprudenza e scienza del diritto*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 2: Öffentliches Recht*, cit., pp. 397-422.

SANTARELLI, Umberto: *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto*, Giappichelli, Torino 1984.

— *Causa mutui e causa societatis*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*. Atti del Convegno, Como, 18-19 ottobre 2007, a cura di Serenella Rossie Claudia Storti, Insubria University Press, Varese 2009, pp. 89-102.

— *Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica: modalità ed esiti di un "trapianto"*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di Luigi Borgia et al., 2. *Esegesi e filologia*, Conte, Lecce 1995, pp. 367-384 [= ID., *La prohibición de la usura, de canon moral a regla jurídica: modalidades y éxitos de un «transplante»*, in *Del jus mercatorum al derecho mercantil. 3. seminario de historia del derecho privado*, Sitges, 28-30 de mayo de 1992, Carlos Petit (ed.), Pons, Madrid 1997, pp. 237-256].

— *Mercanti e società tra mercanti. Lezioni di storia del diritto*, Giappichelli, Torino 1987.

— *Sei lezioni sull'usura*, Servizio editoriale universitario, Pisa 1995.

SAVELLI, Rodolfo: *Aspetti del dibattito quattrocentesco sui Monti di Pietà: 'Consilia' e 'Tractatus'*, in *Banchi pubblici, banchi privati e Monti di pietà nell'Europa preindustriale: amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*. Atti del Convegno: Genova, 1-6 ottobre 1990, Società ligure di storia patria, Genova 1991, pp. 541-560.

SAVIGNY, Friedrich Carl von: *Storia del diritto romano nel medio evo*, ed. ital. a cura di Emanuele Bollati, Torino 1857 [Ganini e Fiore, Editori].

SCHMOECKEL, Mathias: *Dispensatio als Ausgleich zwischen justitia, misericordia und prudentia: Aspekte einer Theologie der Gesetzesinterpretation*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 2: *Öffentliches Recht*, cit., pp. 155-184.

SCHRAGE, Eltjo J. H.: *Utrumque ius. Eine Einführung in das Studium der Quellen des mittelalterlichen gelehrten Rechts*, unter Mitwirkung von Harry Dondorp, Duncker & Humbolt, Berlin 1992.

SCHWARZ, Brigide: *Kurienuniversität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471*, Brill, Leiden – Boston 2013.

SEGOLONI, Danilo: *Aspetti del pensiero giuridico e politico di Bartolo da Sassoferrato*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*. Atti del Convegno di studi in onore di G. Ermini, Perugia 30-31 ottobre 1976, Libreria Universitaria Editrice, Perugia 1980, pp. 355-415.

— *Bartolo da Sassoferrato e la civitas Perusina*, in *Bartolo da Sassoferrato*, cit. II, pp. 513-671.

VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000, a cura di Carla Frova, Maria Grazia Nico Ottaviani, Stefania Zucchini, Università degli Studi, Perugia 2005.

SIMEANT, Clarisse: *L'influence du droit romano-canonique médiéval sur la construction juridique du territoire*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 2: *Öffentliches Recht*, cit., pp. 115-131.

SIMON, Marcel: *Verus Israel. Études sur les relations entre chrétiens et juifs dans l'Empire romain*, E. de Boccard, Paris 1948.

SIMONSOHN, Shlomo: *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale (secoli XII-XVI)*, in *Storia d'Italia. Annali 11, Gli ebrei in Italia, I. Dall'alto medioevo all'età dei ghetti*, a cura di Corrado Vivanti, UTET, Torino 1996, pp. 95-120.

SORICE, Rosalba: *"Impune occidetur, licite occidetur?" La non punibilità dell'omicidio nella dottrina medievale e moderna*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 4: *Prozessrecht*, cit., pp. 99-106.

SPAGNESI, Enrico: *In difesa del magnifico. A proposito di alcuni consilia legali al tempo della congiura dei Pazzi*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico: politica economia cultura arte*. Convegno di studi promosso dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, 5-8 novembre 1992, III., Pacini, Pisa 1996, p. 1235-1253.

SPICCIANI, Amleto: *Il capitale del mercante, l'interesse e lo sconto nel pensiero di Pietro di Giovanni Olivi*, in *Capitale e interesse* (vd. infra), pp. 85-96.

— *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XIV*, Jouvence, Roma 1990.

— *La produttività del capitale monetario e la questione dell'interesse nella dottrina teologico-canonistica dei secoli XIII e XIV*, in *Fonte Avellana nella società dei secoli XIII e XIV*. Atti del terzo convegno del Centro di studi avellaniti, Urbino 1979, pp. 325-362 (= ID., *Capitale e interesse tra mercatura e povertà*, cit., pp. 17-48).

— *Sant'Antonino: un critico dell'economia fiorentina del Quattrocento*, in *Rivista internazionale di scienze sociali*, 91 (1983), pp. 176-189 (= ID., *Capitale e interesse*, cit., pp. 143-164).

— *Gli scritti sul capitale e sull'interesse di fra' Pietro di Giovanni Olivi. Fonti per la storia del pensiero economico medievale*, in *Studi francescani*, 73 (1976), pp. 289-325 (= ID., *Capitale e interesse*, cit., pp. 85-96, 223-253).

— *Usura e carestie in un canonista del XIII secolo (Sinibaldo de' Fieschi, papa Innocenzo IV)*, in *Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medioevale*, a cura di Chris Wickham, Mauro Ronzani, Yoram Milo, A. Spicciani, Congedo, Galatina 1980, pp. 109-141 (= ID., *Capitale e interesse*, cit., pp. 49-83).

Statuti della Università e studio fiorentino dell'anno 1387: seguiti da un'appendice di documenti dal 1320 al 1472 pubblicati da Alessandro Gherardi, alla Galileiana, Firenze 1881.

STICKLER, Alfonso Maria: *L'“utrumque ius” nella dottrina dei glossatori riguardante le relazioni tra Chiesa e Stato*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*. Atti del Convegno di Studi in onore di Giuseppe Er-

mini, Libreria universitaria editrice, Perugia, 30-31 ottobre 1976, a cura di D. Segoloni, Perugia 1980, pp. 417-431.

STEIN, Siegfried: *The Development of the Jewish Law on Interest from the Biblical Period to the Expulsion of the Jews from England*, in *Historia Judaica*, XVII/3 (1955), pp. 3-40.

La storia degli ebrei nell'Italia medievale : tra filologia e metodologia, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli e Giacomo Todeschini, Istituto per i beni artistici culturali naturali della Regione Emilia-Romagna, Bologna 1989.

TABARRONI, Andrea: *Povert  e potere nella tradizione francescana*, in *Il pensiero politico dell'et  antica e medioevale*, cit., pp. 175- 207.

TAN, Elaine S.: *An Empty Shell? Rethinking the Usury Laws in Medieval Europe*, in *Journal of Legal History*, 23 (2002), pp. 177-196.

TARELLO, Giovanni: *Profili giuridici della questione della povert  nel francescanesimo prima di Ockham*, Giuffr , Milano 1964 [anche in *Annali della Facolt  di giurisprudenza dell'Universit  di Genova*, a. 2, (Scritti in memoria di Antonio Falchi), III, fasc. 1, pp. 338-448].

TARTAGNI, Alessandro: *Consiliorum ... L[i]ber secundus. Habes his typis omnium postremis praeter accuratam emendationem, adnotationes repurgatas & expunctas, quae novis opinionibus & haereticis orthodoxam ecclesiam laedebant. ... Duo insuper habes Alexandri responsa restituta, vnum, quod est 33. lib. 4. multis ab hinc annis praetermissum. Alterum vero est in 7. libri calce, quod inter consilia Laurentij Calcanei impressum reperitur. Item Alexandri vitam per Nicolaum Antonium Grauatium i.c.*

editam. Postremo additamenta doctissima praestantiss. i.c. marci Antonij Nattae astensis hucusque non edita, ..., Venetiis 1570 [apud Nicolaum Beuilacquam, & socios].

TIERNEY, Brian: *Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge University Press, Cambridge 1955.

— *Origins of Papal Infallibility, 1150-1350: A Study on the Concepts of Infallibility, Sovereignty and Tradition in the Middle Ages*, Brill, Leiden 1972 (Studies in the History of Christian Thought, VI).

TIRABOSCHI, Girolamo: *Storia della letteratura italiana*, vol. III, Fontana, Milano 1833.

TOAFF, Ariel: *Documenti sulla storia degli ebrei a Perugia nei secoli XIII e XIV*, The Diaspora research institute, Tel-Aviv 1972.

— *Gli ebrei a Perugia*, Deputazione di storia patria per l'Umbria: Centro di documentazione sul movimento dei disciplinati, Perugia 1975.

— *The Jews in medieval Assisi, 1305-1487: a social and economic history of a small Jewish community in Italy*, Olshki, Firenze 1979 (tradotto in italiano come *Gli ebrei nell'Assisi medievale, 1305-1487: storia sociale ed economica di una piccola comunità ebrea in Italia*, Accademia Properziana del Subasio, Assisi 2001).

— *Gli ebrei a Gubbio nel Trecento*, *Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria*, LXXVIII (1981), pp. 153-192.

— *Gli ebrei romani e il commercio del denaro nei comuni dell'Italia centrale alla fine del Duecento*, in *Atti del I. Convegno internazionale Italia Judaica*, Bari, 18-22 maggio 1981, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1983, pp. 183-196.

— *Commercio del denaro ed Ebrei a Terni (1296-1299)*, in *Annuario di Studi ebraici*, X, Roma 1984, pp. 247-290.

— *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, il Mulino, Bologna 1989.

TODESCAN, Franco – MANTOVANI, Gilda: *Il "Consilium de usuris" di Angelo da Castro*, in *Atti e memorie – Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti*, 96 (1983), pp. 173-187.

TODESCHINI, Giacomo: *Credito ed economia della civitas: Angelo da Chivasso e la dottrina della pubblica utilità fra Quattro e Cinquecento*, in *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento*, cit., pp. 59-78.

— *Gli ebrei medievali come minoranza attiva nella storiografia italiana degli ultimi trent'anni*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale*, cit., pp. 28-35.

— *Ecclesia e mercato nei linguaggi dottrinali di Tommaso d'Aquino*, in *Quaderni Storici*, XXXV/3 (2000), pp. 585-622.

— *Oeconomica franciscana. Proposte di una nuova lettura delle fonti dell'etica economica medievale*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, XII (1976), pp. 15-77.

— *Oeconomica franciscana II. Pietro di Giovanni Olivi come fonte per la storia dell'etica economica medievale*,

in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, XIII (1977), pp. 461-494.

— *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, La Nuova Italia, Firenze 1994.

— *La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1989.

— *Un trattato di economia politica francescana: il De emptio et venditionibus, de usuris, de restitutionibus di Pietro di Giovanni Olivi*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1980.

TOMMASO D'AQUINO: *Opusculorum ... volumen secundum*, Napoli 1851 [Ex Tipographia Virgilii].

— *Summa theologiae*, Ed. Paoline, Alba – Roma 1962.

TREGGIARI, Ferdinando: *Bartolo e gli ebrei*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita*, cit., pp. 403-462.

— *Giuristi tra scienza e pratica*, in *Giuristi dell'Università di Perugia*, cit., pp. 461-518.

ULLMANN, Walter, *The Medieval Idea of Law as Represented by Lucas de Penna. A Study in 14. Century Legal Scholarship*, Methuen, London 1946.

VALSECCHI, Chiara: *Oldrado da Ponte e i suoi Consilia: un'auctoritas del primo Trecento*, Giuffrè, Milano 2000.

VALTERZA, Lorenzo: *Dante's Justinian, Cino's Corpus. The Hermeneutics of Poetry and Law*, in *Medievalia et*

Humanistica. Studies in Medieval and Renaissance Culture, N.S. n. 37. Literary appropriations, Ed. By Paul Maurice Clogan.

VINCKE, Johannes: *Schriftstücke zum Pisaner Konzil*, Hanstein, Bonn 1942.

VISMARA, Giulio: *Asilo (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1958, II, p. 198-203.

WÆLKENS, Laurent Leo Jozef Maria: *La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny: édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1, 3, 32)*, Brill, Leiden 1984.

WALTHER, Helmut G.: *Zur Rolle der Kanonistik in den Consilia der Nürnberger Ratsjuristen zum Reichsrecht*, in Blumenthal, Uta-Renate (Hrsg.), *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law*, Washington, D.C. 1.–7. August 2004, BAV, Città del Vaticano 2008 (Monumenta Iuris Canonici. Ser. C: Subsidia, 13), pp. 447-488.

WIEACKER, Franz: *Storia del diritto privato moderno: con particolare riguardo alla Germania*, 1-2, Giuffrè, Milano 1980.

WILL, Eduard Heinrich Albert: *Die Gutachten des Oldradus da Ponte zum Prozess Heinrichs VII. gegen Robert von Neapel*, in *Abhandlungen zum mittleren und neuen Geschichte*, 65, Berlin u. Leipzig 1917, pp. 1-20.

WOELKI, Thomas: *Lodovico Pontano (ca. 1409-1439). Eine Juristenkarriere an Universität, Fürstenhof, Kurie und Konzil*, Brill, Leiden – Boston 2011.

WOLTER, Udo: *Ius canonicum in iure civili. Studien zur Rechtsquellenlehre in der neueren Privatrechtsgeschichte*, Böhlau, Köln 1975.

YAAKOV BEN MEIR: *Massäkät 'Arākīn kegōn Mišnā ū-Gemārā 'im Pērūš Rašī we-Tōsefōt we-Pisqē Tōsefōt Mišnam et Gemaram, vna cvm Commentario Raschi, nec non Observationibus tōn Rabbenu Jischak et Rabbenu Tam, [et]c. Tosephot vulgo vocatis, imo etiam Decisionibus inde erutis, Piske Tosafot dictis, speciminis loco verti illustrarique coepit a M[agnus] R[önnow]*, Trajecti ad Rhenum 1690 [Franciscus Halma].

ZABARELLA, Francesco: *In quartum et quintum librum Decretalium. Adiectæ sunt Domini Ioannis Thyerri Lingoensis, I.C. clariss(imi) adnotationes*, Lugduni 1557-1558 [excudebat Claudius Servanius].

ZACOUR, Norman P.: *Jews and Saracens in the Consilia of Oldradus de Ponte*, Pontifical Institute of Mediaeval studies, Toronto 1990.

ZUCCHINI, Stefania: *Università e dottori nell'economia del Comune di Perugia. I registri dei Conservatori della moneta (secoli 14.-15.)*, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 2008.